

STUDI E FONTI DI STORIA TOSCANA

COMITATO SCIENTIFICO

Nicoletta Baldini, *Università Bocconi di Milano*
Andrea Barlucchi, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*
Didier Boisseuil, *Université François Rabelais - Tours*
William Caferro, *Vanderbilt University*
Stefano Calonaci, *Università di Siena 1240*
Daniele Edigati, *Università degli Studi di Bergamo*
Antoni Furiò, *Universitat de València*
John Henderson, *Birkbeck University of London*
Pär Larson, *CNR - Opera del Vocabolario italiano*
Jean Claude Maire Vigueur, *Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'*
Giuseppe Vittorio Parigino, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*
Renzo Sabbatini, *Università di Siena 1240 - sede di Arezzo*
Franek Sznura, *Università degli Studi di Firenze*
Francesca Trivellato, *Yale University*
Andrea Zagli, *Università di Siena 1240*

PIERANGELO LUSINI

UOMINI E BESTIAMI
NELLA MAREMMA DEI PASCHI
IL PROCESSO AL CAVALLARO
PIETRO DI MARIANO DA MANCIANO (1578-1579)



2019

La riproduzione delle immagini è stata autorizzata dall'Archivio di Stato di Siena in data 17 giugno 2019 (Prot. N° 1573/2019)

ISBN 978-88-97826-77-4 (edizione cartacea, editpress)
ISBN 978-88-942319-5-3 (edizione elettronica, Associazione di Studi Storici *Elio Conti*)

Prima edizione: luglio 2019
Associazione di Studi Storici *Elio Conti*, Firenze, www.asstor.it
In coedizione con: editpress, Firenze, www.editpress.it

Licenza Creative Commons 4



SOMMARIO

ANDREA ZAGLI, Presentazione	Pag.	11
INTRODUZIONE	»	19
I. GLI STATUTI NUOVI		
La magistratura dei Paschi	»	33
Figure istituzionali e personale periferico di controllo	»	39
Disposizioni particolari	»	48
Proprietà comuni e disposizioni finali	»	59
II. L'AVVIO DEL PROCESSO		
Le prime deposizioni e i primi interrogatori	»	63
Il processo entra nel vivo	»	86
Il coinvolgimento di un uomo di apparato: Fabio Borghesi ..	»	95
La definizione dei capi di imputazione	»	99
III. LA SECONDA FASE, ACCUSA E DIFESA A CONFRONTO		
Carcerazione, tortura, scarcerazione: Antonio da Fanano ..	»	112
La difesa di Pietro e i controinterrogatori del Fiscale	»	123
Primi testimoni a difesa	»	134
Rientra in scena il Fiscale. Pietro viene scarcerato	»	147
IV. IL PROCESSO PROSEGUE, TRA BESTIAME SMARRITO (MA NON TROPPO) E SUA (EVENTUALE) RIATTRIBUZIONE		
La difesa di Pietro dalle accuse di appropriazione indebita di bestiame smarrito	»	152
La storia del giovenco di Vinciguerra (nonostante il Fiscale)	»	165

V. VERSO LA CONCLUSIONE: TRA IPOTESI DI CONTRABBANDO, RITRATTAZIONI E NUOVE TESTIMONIANZE	
Tra nuovi documenti e contestazioni di testimoni	» 175
I contrasti fra la magistratura dei Paschi e il Fiscale	» 182
La complessa trama del processo	» 186
La sentenza	» 209
CONCLUSIONI: MA PIETRO ERA INNOCENTE O COLPEVOLE?	» 217
APPENDICI	» 229
I PROTAGONISTI	» 261

*Dedico questa mia fatica a mio nonno paterno Giuseppe,
pastore transumante in Maremma tra Otto e Novecento.*

PRESENTAZIONE

Andrea Zagli

Con molto piacere colgo l'occasione di questa breve presentazione al lavoro di Pierangelo Lusini. Per diversi motivi ma in primo luogo perché personalmente lo ritengo un lavoro importante che fornisce un contributo non trascurabile di conoscenze su un tema e su un territorio che ultimamente non è stato molto frequentato dalla ricerca storiografica, soprattutto in ambito modernistico. Già la parola "ricerca" fornisce una prima chiave per identificare in maniera corretta e per valorizzare il lavoro dell'Autore. Si tratta infatti di una ricerca originale su fonti di prima mano e assolutamente inedite: gli atti di un'inchiesta durata circa un anno fra il 1578 e il 1579 conservata in un voluminoso processo giudiziario a carico di un tale Pietro di Mariano da Manciano, funzionario della magistratura dei Paschi di Siena. Confuso fra altre centinaia di procedimenti conservati nell'archivio della potente magistratura senese che documentano l'attività amministrativa e giudiziaria dell'ufficio in contrasto con gli endemici comportamenti trasgressivi (mancati pagamenti dei diritti di pascolo, estrazioni illecite o furti di bestiame, false denunce e tutto il vario campionario delle diverse illegalità in rapporto ai regolamenti vigenti), il processo in questione, come premette giustamente l'Autore, colpisce per la sua entità e per la sua complessità rispetto alle poche carte degli altri procedimenti, spesso solo semplici verbali di multe applicate senza molto discutere e senza troppi contraddittori.

Accusato di malversazione, di appropriazione indebita di bestiame e velatamente anche di corruzione, fu un funzionario periferico dell'ufficio dei Paschi. L'esito del lungo *iter* giudiziario (in questo senso sembra che le cose non siano poi così cambiate a distanza di quasi cinque secoli!!) che vide protagonista questo oscuro Pietro da Manciano non riguardò un episodio di violenza, con vittime e omicidi, non produsse una sentenza eclatante o in grado di attirare la no-

stra curiosità o suscitare sentimenti di qualche empatia nei confronti dei protagonisti. Francamente l'oggetto del contendere era estremamente minuto, i protagonisti, come recita il titolo, sono uomini e animali in una terra inospitale e ormai scomparsa come la Maremma alla fine del XVI secolo. Ma non è certamente questo il punto che mi preme sottolineare, non è il suo carattere o la sua eventuale rilevanza per la storia del diritto penale e di quello amministrativo. Nel qual caso avrebbe dovuto essere studiato con un altro taglio specialistico e con il supporto di una casistica molto più ampia e articolata.

A mio parere il valore di questo profondo lavoro di scavo su un singolo procedimento, su quanto avvenne fra Siena, Manciano e altre località maremmane in quell'anno lontano, sta proprio nella sua unicità, come del resto ci hanno insegnato i migliori studi storici che hanno messo a fondamento della ricerca le fonti giudiziarie e di polizia. A partire dai ben noti studi di Carlo Ginzburg, con le sue riflessioni sull'utilizzo del paradigma indiziario – dal particolare al generale - che in qualche modo avvicina, sul piano del metodo, il lavoro degli storici a quello dei giudici¹. Non è tanto l'esito di un processo che ci interessa ma piuttosto quello che emerge durante tutta la fase istruttoria: non sono le procedure, quanto piuttosto la 'vita' che affiora dalle testimonianze, dal serrato incalzare delle sequenze di domande e risposte. Sono i particolari che saltano fuori dalle carte all'improvviso, sono gli umori degli inquisiti e degli inquisitori; sono le risposte più o meno improbabili di coloro che vengono interrogati, testimoni e non. Sono l'incalzare delle domande e poi le risposte a volte esplicite, altre volte sottintese, altre volte ancora estorte con la minaccia, con la costrizione psicologica o fisica (perché ad un certo punto interviene pure la tortura!). Sono gli ambienti e i paesaggi che a volte vengono descritti, altre volte semplicemente sottintesi, oppure evocati nella nostra immaginazione nei frammenti di scene che emergono da alcuni interrogatori: una cucina semioscura dove viene sottoscritto un attestato in una casa in pietra di Manciano, in cui immaginiamo gli odori del cibo e il focolare acceso; una cavalcata all'aperto nell'aria primaverile in cui due persone si scambiano confidenze; un branco di bestiame che si fa fatica

¹ Mi riferisco alle ben note riflessioni metodologiche in CARLO GINZBURG, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991. La sua opera universalmente più conosciuta è lo studio condotto sui materiali processuali dell'inquisizione a carico del mugnaio friulano Domenico Scandella, detto Menocchio, cfr. *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1976.

a tenere insieme sul sentiero e da cui qualche bestia inquieta si allontana continuamente, nonostante – immaginiamo - l’abbaiare dei cani e l’agitazione dei ‘vergari’. Sono le modalità di descrivere i tempi e i luoghi in cui si svolgono le vicende. Tutti aspetti che, va sottolineato, è un merito dell’Autore essere riuscito a valorizzare attraverso l’uso sistematico delle citazioni dei passaggi originali contenuti nelle carte del processo. Se talvolta questo metodo può apparire ridondante, personalmente lo ritengo invece uno dei pregi del lavoro, atto a favorire una lettura immersiva che ci trasporta, letteralmente, indietro nel tempo.

Sono insomma tutti frammenti di vita reale che solo attraverso le fonti giudiziarie noi possiamo in minima parte recuperare, di uomini oscuri ormai dimenticati, senza neppure un cognome a distinguerli, come il protagonista Pietro di Mariano, cavallaro di Manciano, oppure gli altri numerosi interpreti di questa trama che, giustamente, l’Autore si premunisce di elencare nei titoli di coda del suo lavoro: il Pica, il Giannella e tutti gli altri protagonisti magari contraddistinti da un soprannome, da una sequenza di patronimici, da una località di provenienza (da Fanano, da Montemerano, da Sorano etc.) oppure, semplicemente, dall’identificativo della professione che esercitano. Ma tutti composti di ‘materia solida’, di sangue e di ossa, di passioni e di sentimenti, portatori ciascuno di essi di comportamenti e di valori, potremmo dire, in senso più alto, delle ‘mentalità’ che caratterizzavano la vita quotidiana e il lavoro in quell’antica Maremma.

Giustamente è stato osservato che gli archivi giudiziari conservano un immenso ‘arsenale’ di storie di vita: grazie soprattutto agli interrogatori di polizia che ci forniscono una opportunità di straordinario interesse, cioè la possibilità di ‘ascoltare’ in presa diretta la voce reale dei ceti subalterni (seppure attraverso la mediazione linguistica di cancellieri e copisti impegnati nel redigere i verbali), altrimenti completamente muta e assente in altre tipologie di testimonianze e documenti giunti fino a noi².

“Storie di ogni giorno”³ o di ordinaria quotidianità, seppure attraverso la lente deformante della trasgressione alle regole (in assenza della quale non

² Cfr. ROBERTO BIZZOCCHI, *Guida allo studio della storia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002¹, pp. 112-115.

³ Mi riferisco al titolo efficace di un brillante lavoro condotto sullo spoglio sistematico delle fonti giudiziarie per un approfondito studio della società e della vita a Bologna nella prima metà del XVII secolo, cfr. OTTAVIA NICCOLI, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

vi sarebbe il procedimento e dunque il documento giudiziario), che rivelano, particolare dopo particolare, indizio dopo indizio, significati più generali, valori e comportamenti di accusati e accusatori, di testimoni diretti e indiretti, nei confini spesso labili fra comportamenti leciti e illeciti. Il che, in ultima analisi, contribuisce a ricostruire una “storia”, collocandola nel suo specifico tempo e nel suo contesto.

A buon diritto la vicenda raccontata da Lusini rientra in questa casistica e in questa tipologia di studi: un caso singolo, un procedimento giudiziario, rivelatore però di aspetti più generali, in un contesto storico particolare che vale la pena di evidenziare brevemente. Si parla di uomini e di bestiami nella Maremma dei Paschi, come recita il titolo del libro. Che potremmo anche riassumere, nella fattispecie, con una ulteriore semplificazione: “pochi uomini” e “molti bestiami” nella Maremma di fine Cinquecento. Solo per cogliere alcuni aspetti peculiari e di lungo periodo nella storia di quel territorio. Già Emilio Sereni ne aveva descritto, in pagine magistrali, alcuni tratti salienti nella sua storia del paesaggio agrario italiano: aveva parlato, a proposito del regime del latifondo nelle maremme costiere, di un sistema a “campi ed erba”⁴, sottolineando così la vocazione di lungo periodo verso la cerealicoltura estensiva e insieme lo sfruttamento dei pascoli per l'allevamento del bestiame. Un connubio agricoltura/pastorizia – non privo di contrasti - che fu agevolato dalla bassa densità di popolazione e dalla scarsa presenza di centri urbani di rilievo, fenomeni, a loro volta, che rimasero strutturali soprattutto dopo la grave crisi trecentesca⁵.

Uomini e animali rappresentano i protagonisti principali nella storia della Toscana marittima e meridionale, uno spazio geografico ed economico che fin dall'antichità più remota ha costituito con i suoi pascoli una risorsa fondamentale per i diversi tipi di allevamento: sia per quello proveniente da lontano, lungo le antiche direttrici della transumanza appenninica; sia per quello allevato direttamente nel territorio. Allevamento stanziale e allevamento transumante nell'incontro fra due sistemi agro-pastorali lontani ma complementari, quello appenninico delle migrazioni stagionali, quello delle pianure costiere dei grandi “faccendieri” agrari con le lavorazioni estensive dei cereali e con i vasti allevamenti di bovini, di cavalli e di suini.

⁴ EMILIO SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 194-197, 237-246, 359-362.

⁵ Per una rapida sintesi di lungo periodo cfr. ANDREA ZAGLI, *Storia illustrata di Grosseto*, Pisa, Pacini, 2014.

In pratica due mondi che venivano ad incontrarsi negli stessi spazi dove assicurare un difficile equilibrio e la convivenza di interessi diversi nel lungo periodo, in uno scenario che assume progressivamente un rilievo di ambito regionale con la crescita – nei secoli del medioevo – delle città-stato toscane, con la formazione dei loro domini territoriali. Gli interessi fiscali delle città dominanti e dei loro ceti dirigenti portarono, come ben sappiamo, ad esercitare un crescente potere di controllo su questi flussi stagionali di andata e ritorno, cercando di regolare gli spazi e i tempi del pascolo dai quali ricavare i diritti doganali che assicuravano considerevoli entrate per le finanze cittadine. Fu soprattutto la repubblica di Siena ad intraprendere questa via. La sua espansione nella Toscana meridionale portò nel basso medioevo ad una politica nei confronti del territorio soggetto che da un lato non riuscì a contrastare efficacemente i fenomeni di spopolamento in atto, dall'altro accentuò la vocazione verso la cerealicoltura estensiva e lo sfruttamento pastorale.

Con la costruzione della Dogana dei Paschi, la repubblica senese fin dall'inizio del XV secolo elaborò una matura cornice istituzionale e normativa che regolò l'intera materia e assicurò alle casse statali le sue più cospicue entrate⁶. Il tramonto della repubblica e l'infeudazione del suo stato sotto il principato dei Medici, alla metà del XVI secolo, non mutarono il quadro strutturale di fondo. Gli effetti della guerra di Siena, naturalmente, si fecero sentire e acuirono una crisi territoriale già in atto da tempo; ma il passaggio del cosiddetto "Stato Nuovo" all'amministrazione medicea comportò alcuni cambiamenti importanti e animò, da parte dei primi granduchi, una serie di politiche volte a valorizzare alcune delle potenzialità del territorio. In effetti per tutta la seconda metà del Cinquecento si moltiplicarono le analisi, le proposte, i suggerimenti per intervenire efficacemente in quello che comunque appariva una significativa espansione territoriale del Principato in un'area ricca di risorse importanti, con grande disponibilità di spazi agricoli e un'accentuata vocazione per la produzione di grani su vasta scala e da esportazione, caratterizzata dalla presenza di ampie aree soggette al pascolo in cui lo stato (attraverso la Dogana), le comunità oppure i privati esercitavano complessi e multiformi diritti⁷.

⁶ Su questo è fondamentale il recente lavoro di ricerca di DAVIDE CRISTOFERI, *Il «reame» di Siena: la costruzione della Dogana dei Paschi e lo sviluppo della transumanza in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo)*, Università degli Studi di Siena, Tesi di Dottorato, XXVIII ciclo, Rel. M. Ginatempo, 16 giugno 2016.

⁷ Un quadro fondamentale di sintesi e di riferimento sul piano normativo e della storia giuridica delle complesse forme di proprietà nel territorio maremmano in ALESSANDRO DANI,

La storia della complessità che caratterizzava gli spazi del pascolo – bande private e pubbliche, territori sottoposti a dogana, giurisdizioni feudali o comunitative, forme di proprietà diverse e multiformi, pascoli più o meno adeguati alle diverse specie di bestiame etc. – sono in effetti al centro della vicenda narrata da Lusini, che per la verità non affronta il tema della transumanza degli ovini (che rimane comunque ben presente sullo sfondo) ma piuttosto ci parla del “mondo pastorale” maremmano nel suo rapportarsi al pascolo e al bestiame, nell’interagire con il quadro normativo e con il funzionamento delle istituzioni.

Proprio in questi aspetti risiede, a mio personalissimo giudizio, uno dei maggiori pregi di questo studio.

La vicenda si svolge a distanza di circa venti anni dal passaggio definitivo del territorio senese-maremmano sotto la giurisdizione medicea alla fine della guerra franco-asburgica che per almeno mezzo secolo aveva devastato la penisola italiana (estate 1559)⁸. La riforma dello stato senese avviata dal duca Cosimo nel 1561, come noto, lasciava ampie autonomie alla città soggetta, mantenendo in vigore numerose sue magistrature di età repubblicana (fra cui l’Ufficio dei Paschi), lasciando altresì in vita l’accesso alle cariche pubbliche al ceto politico senese sulla regola dell’appartenenza ai quattro tradizionali schieramenti cittadini, i cosiddetti Monti. Dunque non si trattò di una vera e propria annessione, di un passaggio dal quadro istituzionale senese a quello fiorentino. Fu piuttosto una sommatoria, l’aggiunta di un secondo soggetto al “Dominio” della famiglia de’ Medici (sulla scorta della monarchia bicefala ispanica allora dominante in Europa): non a caso si parlò di “Stato nuovo” e di “Stato vecchio”, così come Cosimo (non ancora primo)

Usi civici nello Stato di Siena di Età Medicea, Bologna, Monduzzi Editore, 2003. Temi ripresi dall’autore, con particolare attenzione alla questione dei pascoli, nel saggio *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattone e P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011.

⁸ Dopo la caduta di Siena nell’aprile 1555, la gestione dei pascoli maremmani e dei flussi della transumanza visse per alcuni anni in modalità del tutto provvisoria a causa della prosecuzione della guerra tenacemente portata avanti dai ribelli senesi di Montalcino e soprattutto dalle forze militari francesi che occupavano numerose piazzeforti strategiche in Maremma. Su questa fase provvisoria mi permetto di rimandare ad un mio recente lavoro, cfr. ANDREA ZAGLI, *Note sul controllo della viabilità e della mobilità nella Toscana meridionale in età moderna (secc. XVI-XVIII)*, in *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2018.

si fregiò inizialmente del titolo bicefalo di “Duca di Firenze e di Siena” (situazione che poi si risolse con l’elevazione pontificia al titolo di Granduca nel 1570).

Ma nonostante i residui spazi di autonomia (formale o reale?) lasciati ai suoi nuovi sudditi senesi, in realtà il duca esercitò un controllo sempre più centralizzato e forte su questo nuovo stato. Mediante alcune figure chiave non senesi e di sua diretta emanazione: in primo luogo il governatore o luogotenente di Siena, vero e proprio *alter ego* del principe, vertice fondamentale di tutta la piramide dell’amministrazione e filtro di ogni rapporto fra la città soggetta e il sovrano. Poi alcuni alti funzionari scelti direttamente dal sovrano incaricati dell’esercizio del potere nei settori fondamentali dell’amministrazione: in campo finanziario (il Depositario generale) e in quello della giustizia (l’Auditore Fiscale e il Capitano di Giustizia). Attraverso il filtro di questa struttura – i cui membri non dovevano essere di Siena – le magistrature senesi, vecchie e nuove, continuavano a funzionare ma erano naturalmente controllate (anche nella scelta dell’accesso alle cariche) e rispondevano poi in ultima analisi al sovrano.

È in questo scenario istituzionale che anche l’amministrazione dei Paschi, in un settore chiave per l’intera struttura economica dello stato senese, si trovò a funzionare. Vi fu dapprima una fase transitoria che vide l’impiego di funzionari ed esperti senesi (nello specifico Jacopo Cinuzzi) ma successivamente, dopo la riforma dello stato del 1561, sempre di più vi ebbero competenza commissari generali per la Maremma incaricati direttamente dai granduchi come Matteo dal Ponte oppure come l’Auditore Fiscale Alberto Albertani, più volte citati e protagonisti nel libro di Lusini. Non solo, ma nel 1572 – pochi anni prima del processo - tutto il settore dei Paschi era stato oggetto di una complessa revisione che aveva portato all’emanazione del *corpus* degli Statuti nuovi, normativa fondamentale che avrebbe regolato la materia fino alla soppressione tardo settecentesca. Esaminati accuratamente dall’Autore nella prima parte di questo volume, gli statuti medicei riprendevano nei loro caratteri fondamentali gli antichi statuti repubblicani del 1419, integrandoli di precise norme per quanto riguardava il controllo dei flussi del bestiame, le zone soggette alla dogana, la mobilità regolata di pastori e animali, le competenze di funzionari primari e periferici. Norme che costituiscono, assieme ai successivi provvedimenti di legge su aspetti specifici, il quadro normativo di riferimento che Lusini, come detto, ricostruisce in profondità a proposito della vicenda del “cavallaro” Pietro e di tutta la rete di rapporti (in alto e in basso) che a lui faceva capo. Una “microstoria” nel senso più nobile del termine, ma che ancora una volta ci dimostra quanto sia importante non li-

mitarsi all'analisi dei quadri normativi ma vedere come essi venissero applicati, fossero percepiti e come funzionassero veramente nella società reale.

Fornendo, in conclusione, una ulteriore e preziosa testimonianza del processo di contrastata costruzione di apparati amministrativi e burocratici sempre più centralizzati, di un percorso verso una sempre più capillare penetrazione e presenza dello stato nelle pieghe della vita quotidiana e del lavoro dei sudditi. Anche in una terra 'lontana', spesso dura, inhospitale e selvaggia come la Maremma del tardo Cinquecento, così come ci viene raccontata dai tanti protagonisti di questo libro.

INTRODUZIONE

Il processo a carico di Pietro di Mariano da Manciano si tenne a Siena tra l'agosto 1578 e il luglio 1579 quando Pietro, libero su cauzione dopo tre mesi di carcere, era ormai rientrato nella sua residenza di Manciano. Il collegio giudicante era composto dai quattro membri permanenti della magistratura dei Paschi più il cancelliere, così come prevedevano gli *Statuti Nuovi dei Paschi* del 1572 voluti dal granduca Francesco I de' Medici.

Esponente di primo piano nel portare avanti il procedimento accusatorio nei confronti dell'imputato era stato Alberto Albertani, pubblico ministero per tutta la durata del processo. Altri personaggi di spicco erano stati i superiori di Pietro: l'ex commissario per la Maremma Fabio Borghesi e l'attuale commissario generale Matteo del Ponte, che per tutta la durata del processo aveva lavorato nell'ombra di concerto con il Fiscale. Accanto a loro avevano fatto la loro comparsa numerosi altri personaggi, ora in veste di testimoni citati dal tribunale o di parte, ora semplicemente in veste di persone diversamente implicate nella vicenda e informate sui fatti; a loro si erano aggiunti, via via, notai, pubbliche autorità centrali e periferiche (soprattutto periferiche), dello stato e di fuori stato, nonché comparse varie, spesso fuggacemente citate da altri e altrettanto fuggacemente rientrate nell'oblio della storia.

Su tutti si avverte la presenza costante, concretamente percepita da entrambe le parti come l'autorità suprema alla quale ricorrere per dirimere dubbi procedurali, chiedere autorizzazioni speciali, ma anche destinatario di suppliche di diversa provenienza, del governatore Federico da Montauto, secondo governatore di Siena, succeduto nel 1567 ad Agnolo Niccolini, primo governatore della città¹. Al di sopra del governatore sta solo il granduca, che risiede a Firenze, sempre citato con rispetto e timore riverenziale.

¹ Federico da Montauto sarà governatore di Siena fino al 1582, anno della morte: FA-

Pietro di Mariano, funzionario dell'ufficio dei Paschi con la qualifica di Cavallaro, è sottoposto a processo per una serie di inadempienze e reati sostanzialmente riassumibili nei termini di corruzione e malversazione e individuati in ben sette capi di imputazione: il loro contenuto spazia dall'appropriazione indebita di bestie smarrite all'abuso di autorità, dall'eccessiva libertà e personalismi nella gestione delle sue competenze pubbliche a favoritismi in cambio di regali, fino al contrabbando.

Avremo modo di constatare come il processo si snodi in un costante confronto tra accusa e difesa e non senza colpi di scena con il Fiscale che, se da una parte ribadisce ripetutamente la sua determinazione ad ottenere per Pietro una condanna esemplare, dall'altra non potrà non piegarsi a considerazioni di opportunità politica e di gestione che, progressivamente e inevitabilmente, ne condizioneranno e limiteranno la foga accusatoria. Tali limitazioni si faranno particolarmente evidenti quando la pubblica accusa si troverà a dover decidere se allargare le indagini fino a coinvolgere personalità eminenti dentro e fuori l'organizzazione dei Paschi, dentro e fuori lo stato, oppure scegliere di fermarsi ad un certo punto e non procedere oltre l'incriminazione (e la condanna) di un personaggio di livello medio-basso.

Dal canto suo Pietro, rimasto l'unico accusato per tutta la durata del processo, si difenderà da tutte le accuse con vigore e, una volta in libertà provvisoria, non si farà scrupolo di ricorrere ad ogni mezzo pur di raccogliere prove a suo favore; in questo validamente sostenuto dal suo avvocato, il procuratore Francesco Vieri, e dalla fattiva collaborazione dei suoi numerosi figli, primo fra tutti il primogenito Consalvo.

Alcuni mesi prima l'inizio del nostro processo il nuovo commissario generale per la Maremma, messer Matteo del Ponte, uomo del potere granducale², diretto alla sua sede di Capalbio, stava svolgendo un giro ispettivo nella zona di Manciano e dintorni. Se l'ispezione di del Ponte poteva rientrare

BIO BERTINI, *Fedeltà e Servizio del Principe della Toscana del '500. Federico Barbolani da Montauto Governatore di Siena*, Siena, Cantagalli, 1966. MARILENA ROSSI, *Agnolo Niccolini primo governatore di Siena (1557-1567): il carteggio con Cosimo I*, «Ricerche Storiche», XXXVII 2007, pp.69-99.

² Elena Fasano Guarini qualifica Matteo del Ponte «ambigua figura», al centro di interessi nei quali erano coinvolti numerosi personaggi legati al potere del granduca Francesco «ed egli stesso grande incettatore di bandite per conto proprio ed altrui»: ELENA FASANO GUARINI, *La Maremma Senese nel Granducato Mediceo (dalle visite e memorie del tardo Cinquecento)*, in *Contadini e proprietari nella Toscana Moderna: atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, a cura di G. Cherubini, F. Detti, M. Mirri, G. Mori, S. Soldani, Firenze, Olschki, 1979, p. 455.

in una normale attività di controllo svolta nei lontani territori maremmani nell'interesse, prima e oltre che dei Paschi, del Principe, è anche vero che quello era un periodo nel quale in Maremma, di controllo, riorganizzazione e riordino c'era particolarmente bisogno, stante gli eventi politico-militari che in anni non troppo lontani avevano interessato e sconvolto quel territorio e le sue comunità³.

Nel lungo strascico che aveva fatto seguito alle guerre d'Italia (1494-1530), perdurando la contesa tra Spagna e Francia, nel corso degli anni 1552-1559 si era svolta la lunga e disastrosa guerra di Siena, terminata con la definitiva attribuzione del vecchio stato senese al dominio mediceo. L'incertezza politica legata agli anni della guerra e lo scarso controllo del vasto territorio che di quello stato era parte avevano certamente creato difficoltà all'interno del sistema dei Paschi, nonché incoraggiato l'inosservanza delle regole, con la conseguenza che corruzione e arbitrio avevano permeato le maglie stesse della struttura amministrativa fino a un livello ritenuto intollerabile. Pietro di Mariano, stante la sua qualifica, è un tassello neanche del tutto secondario, a livello periferico, di tale organizzazione.

Il danno derivante all'Offitio da un comportamento corrotto dei propri funzionari è grave per un doppio ordine di motivi. E' grave sul piano etico, perché un pubblico funzionario che antepone l'interesse privato a quello pubblico è condannabile di per sé, ed è grave sul piano economico perché un suo comportamento non rigoroso va a detrimento del fisco, o, se vogliamo, dei «denari del granduca». Come più volte il Fiscale Alberto Albertani sentirà il bisogno di sottolineare, Pietro va condannato affinché la sua condanna, oltre che punire meritatamente il colpevole, sia di esempio e monito per gli altri a non delinquere per il futuro.

Con lo stato senese ormai ridotto ad una mera esistenza di facciata, le logiche politiche vigenti al suo interno dovevano muoversi in un difficile gioco di equilibrio tra le vecchie istituzioni di epoca comunale, quale la magistratura dei Paschi, e le nuove figure di controllo politico e finanziario imposte dal nuovo governo, quali erano i vari commissari generali e il governatore.

³ Per un excursus storico sulla città di Siena attraverso i secoli: MARIO ASCHERI, *Storia di Siena dalle origini ai nostri giorni*, Pordenone, Ed. Biblioteca dell'Immagine, 2013. Per le notizie relative alla guerra di Siena si veda: ROBERTO CANTAGALLI, *La guerra di Siena (1552-1559): i termini della questione senese nella lotta tra Francia e Asburgo nel '500 e il suo risolversi nell'ambito del Principato mediceo*, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1962.

Erano le conseguenze della perdita dell'autonomia politica seguita alla nuova definizione e al rimodellamento della carta geografico-politica europea, così come aveva imposto il trattato di Cateau Cambrésis del 1559⁴. Siena, legata alla Francia sconfitta a San Quintino, dopo eroica resistenza si era dovuta rassegnare alla perdita della propria autonomia a favore della signoria medicea che, grazie alla benevolenza imperiale dovuta ad un'opportuna scelta di campo, aveva così inglobato il vecchio (e glorioso) comune cittadino senese con i suoi ampi territori maremmani. Il governo granducale, superati i limiti angusti del comune, intendeva ora dare un'organizzazione centralizzata in campo amministrativo, finanziario e giudiziario, a quella che era ormai un'entità politica dagli ampi contorni regionali⁵.

⁴ I passaggi principali che avevano segnato la fine dell'autonomia senese erano stati: il 17 aprile 1555 le truppe ispano-fiorentine erano entrate in Siena dopo una strenua difesa da parte dei cittadini senesi coadiuvati dalle truppe francesi del generale Monluc, veterano delle guerre d'Italia; nel 1557 Filippo II aveva subinfeudato Siena e il suo territorio a Cosimo de' Medici e solo dopo il trattato di Cateau Cambrésis l'annessione di Siena al dominio fiorentino veniva definitivamente sancita. Cosimo I farà il suo ingresso trionfale in città non prima del 28 ottobre 1560: MARIO ASCHERI, *Siena senza indipendenza: Repubblica continua*, in *I libri dei Leoni: la nobiltà di Siena in età medicea 1557-1737*, a cura di M. Ascheri, Siena Monte dei Paschi, 1996, pp. 9-69. Il trattato di Cateau Cambrésis, a distanza di due anni dalla battaglia di San Quintino, poneva momentaneamente fine alla competizione tra Spagna e Francia, sancendo il predominio europeo (e mondiale) della Spagna. Il confronto diretto fra le due superpotenze era cominciato con le guerre d'Italia (1594-1530) che avevano visto il territorio italiano sede principale degli scontri. Per l'Italia il risultato era stato disastroso: definitivamente perduto il fragile equilibrio faticosamente raggiunto con la pace di Lodi del 1454 (che in qualche modo aveva consentito il mantenimento dello *status quo* nella Penisola fino a metà degli anni Novanta del Quattrocento), spazzato via dall'irrompere delle nuove logiche politiche e di potere imposte dagli ormai consolidati stati nazionali, da allora in poi la Penisola si vedrà relegata ad un ruolo decisamente secondario sul piano europeo, perdurato per tutta l'età Moderna (e anche dopo). Per le Guerre d'Italia restano fondamentali le pagine del Guicciardini: FRANCESCO GUICCIARDINI, *Storia d'Italia* (3 voll.), a cura di U. Dotti, Collana Biblioteca, Torino, Aragno, 2015, ISBN 978-88-841-9724-5.

⁵ Quanto alla 'modernità' di Cosimo soprattutto in rapporto ai suoi interventi di organizzazione dello Stato: ANTONIO ANZILLOTTI, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il Duca Cosimo I de' Medici*, Firenze, Lumachi, 1910. Limitatamente al campo giudiziario, già nel 1560 Cosimo I era intervenuto, col *Regolamento di competenza*, a razionalizzare il sistema delle circoscrizioni giudiziarie dello stato senese (trovasi pubblicato nel Tomo IV della *Legislazione Toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale*, a cura di M. Montorzi, Pisa, ETS, 2006) e promulga-

A Cosimo era succeduto, nel 1574, il figlio Francesco che già da circa un decennio era stato associato al potere col ruolo di reggente. Formalmente si continuerà a parlare di «stato di Siena», in accordo con la tipica riluttanza dell'*Ancien Régime* a presentare in termini eccessivamente innovativi anche sostanziali sconvolgimenti politici intervenuti a modificare gli assetti preesistenti, ma di fatto il potere politico che contava era ora a Firenze, come dimostreranno i continui riferimenti, nei documenti ufficiali come nel caso di petizioni o suppliche, a S.S.I. (Sua Signoria Illustrissima, il governatore di stanza a Siena) o, direttamente, a S.A.R. (Sua Altezza Reale, il granduca).

Con la legge di riforma del 1560 Cosimo aveva mantenuto in vita nel loro complesso le antiche magistrature, ora però svuotate di ogni effettivo potere politico e ridotte a meri strumenti amministrativi. Il potere effettivo di governo stava ora nelle mani del governatore per quanto, del proprio potere, il granduca intendeva, di volta in volta, delegargli⁶. Pur continuando a mantenere i propri ufficiali e la sua struttura amministrativa e di controllo, si avverte che anche la magistratura dei Paschi ora operava avvertendo costantemente il fiato sul collo della Dominante. Non per nulla, a distanza di pochi anni dalla formalizzazione del potere granducale su Siena, il governo mediceo era intervenuto anche su quella che era la competenza specifica dell'Offitio, la gestione dei pascoli maremmani, con l'emanazione degli Statuti Nuovi fin dal 1572.

Di seguito, alcuni elementi utili a meglio comprendere la realtà umana e ambientale nella quale la vicenda qui narrata si iscrive. Tutti i numerosi personaggi a vario titolo implicati nel processo, coralmemente, sono parte di un mondo composito e multiforme nel quale i rapporti tra i potenti e i meno potenti si integrano tra loro in un confronto dialettico costantemente presente, ovviamente nel rispetto della gerarchia sociale. Si tratta infatti di personaggi

to dal primo governatore mediceo in Siena, Agnolo Niccolini. Per altre notizie riguardanti le innovazioni medicee in campo amministrativo, oltre che giudiziario: DANILO MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti di governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'unificazione d'Italia*, Siena, Meini, 1961, pp. 167 e sgg.

⁶ D. MARRARA, *Storia istituzionale*, cit. p. 143, in accordo con ANTONIO MARONGIU, *Storia del diritto pubblico: Principi e Istituti di Governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, Milano-Varese, Ist. Editoriale Cisapino, 1956, pp. 354-358 e 370-373, accosta la figura del governatore senese al ruolo svolto dai viceré spagnoli di Napoli, Sicilia e Sardegna. Non saprei quanto l'assimilazione sia corretta, vista la diversità dei contesti istituzionali, politici e ambientali tra Regno del Sud e Granducato Mediceo.

diversi per personalità e collocazione sociale, siano essi giudici, testimoni, notai, autorità dalle responsabilità diverse, guardie (e guardiole), capovacca e vaccai, garzoni, faccendieri vari, piccoli e grandi proprietari, funzionari. Soprattutto i personaggi minori raramente sono presentati in forma isolata o avulsa dal contesto familiare o sociale loro proprio. Dai loro racconti emerge la complessità e la multiforme sfaccettatura dei legami interpersonali che legano gli uni agli altri su base parentale, professionale, di potere o semplicemente di amicizia. Il gruppo familiare di appartenenza rimane fondamentale nel creare solidarietà di gruppo e nel fare muro contro un potere giudiziario del quale si avverte solo l'aspetto persecutorio e lo strapotere aridamente e ossessivamente burocratico e formale. I contesti socio-ambientali, specie quelli relativi ai personaggi minori, sono spesso tratteggiati con pennellate di estrema efficacia e realismo.

Seguendo scrupolosamente la fonte, parallelamente alla ricostruzione degli aspetti giuridico-istituzionali della vicenda, in qualche modo è stata mia intenzione ridare apparenza e dignità di vita a quel mondo nella convinzione che sia giusta cosa dare un senso e una ragione all'esistenza di quelle carte, al lavoro di chi a suo tempo ha contribuito, a titolo diverso, alla loro produzione e di chi poi le ha riordinate e conservate. Mi sostiene la speranza che ciò possa contribuire a rendere omaggio all'individualità di quegli esseri umani dei quali quelle carte testimoniano l'esistenza e per i quali le vicende qui narrate condizionarono, in parte e per un non breve periodo, la loro vita. E questo nel rispetto di quella che è la specifica funzione di qualsiasi documento storico quando, tolto dalla polvere e dall'oblio nel quale da sempre è giaciuto, ci accingiamo a leggerlo e interpretarlo⁷.

Una considerazione mi sembra opportuna quanto ovvia. In questo mondo così variegato e brulicante di protagonisti diretti e indiretti manca totalmente l'altra metà del cielo: ad emergere è un mondo fatto tutto di uomini e le poche donne delle quali si intuisce l'esistenza fanno la loro fugace (e co-

⁷ Se, con Marc Bloch, intendiamo la storia come «scienza degli uomini» e, in più, «degli uomini nel tempo»: MARC BLOCH, *Apologia della storia o mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 2010, pp. 23-24. Ma anche in accordo con la prospettiva di Antonio Gramsci il quale, compiacendosi con il figlio Delio del quale era venuto a conoscere l'amore per la storia, esaltando l'universalità della ricerca storica ebbe a scrivergli: «la storia riguarda gli uomini viventi, quanti più uomini possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si riuniscono fra loro in società» (ANTONIO GRAMSCI, *Lettere ai figli*, Firenze, Catania, Editpress, 2016, lettera XXXVI).

munque sempre indiretta) comparsa quando si apprende che un certo protagonista è ammogliato (come Consalvo, il figlio maggiore di Pietro, e Pietro stesso che non sappiamo se sia al momento sposato o vedovo) o quando si fa riferimento a una certa parentela acquisita tramite matrimonio o quando, più prosaicamente, uno dei testimoni, impegnato nel campo per la semina, parlando col proprio interlocutore dice che è in attesa della sorella che sta per arrivare con il pasto. Lo stesso dicasi per i bambini: nessuno dei protagonisti è citato come tale, anche se si intuisce che alcuni di loro, tra quelli genericamente indicati col termine «garzoni» e, in una occasione, «buciatti»⁸, compresi alcuni degli stessi figli di Pietro che se ne stanno fuori tutto il giorno (e magari anche di notte) a guardia degli animali, devono essere molto giovani, adolescenti e forse nemmeno, ancora.

Gli altri protagonisti della storia sono gli animali (nel nostro caso prevalentemente bestie vaccine e, in minor misura, porcine): anch'essi sono parte di questo mondo, anzi è proprio su di loro, sulla loro individuazione, il loro 'sbrancarsi' per 'reimbrancarsi' in un'altra mandria (quasi il segno di un mai appagato anelito di libertà) che tutto il processo è costruito e si articola.

Interessanti anche le stesse modalità di gestione degli animali (tenuti al pascolo brado con la conseguente necessità di sorveglianza, conta periodica, marchiatura, passaggi di proprietà) da parte dei proprietari e del personale addetto alla loro custodia, con la sempre incombente presenza della pubblica autorità che su tutto vigila e tutto controlla o pretende di farlo.

Infine, trattandosi di un processo che si svolge nella prima età moderna (dunque in una fase storica di passaggio, qui resa ancora più evidente dalle recenti mutate condizioni politiche) al suo interno coesistono, e si confrontano tra di loro, rapporti di potere legati al vecchio e al nuovo regime. La conduzione stessa del processo, mentre da una parte non manca di sorprenderci, al di là del suo contenuto, per i suoi tratti di modernità e attualità, vedi l'am-

⁸ Il termine è usato da un testimone (Camillo di Pasquino detto il Pica) il quale riferisce che, mentre in qualità di capovaccaio doveva badare alla numerosa mandria a lui affidata, in mancanza di altro personale, in certi periodi dell'anno era unicamente assistito da due «buciatti», termine che sarei portato ad identificare con quello di 'biscini' (o 'bescini') che Danilo Barsanti così definisce: «piccoli fanciulli dai sei ai quattordici anni che vanno col pecoraio o capraio dietro il branco e servono di grande aiuto per non smarrire alcuna bestia e per assistere alla figliatura» (DANILO BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana. Pastori, bestiame e pascoli nei secoli XV-XX*, Firenze, Ed. Medicea, 1987, p. 55).

pio spazio di azione concesso alla difesa, dall'altra riflette mentalità e modi di procedere decisamente da *Ancien Regime*, a cominciare dall'impiego della tortura, per la verità più spesso usata come minaccia che applicata realmente.

La modernità del processo contro Pietro di Mariano da Manciano sta soprattutto, a mio giudizio, nel suo carattere 'laico', proprio di tutto lo svolgersi del procedimento⁹. Alberto Albertani, nella sua pertinace attività di pubblico ministero, si dichiara mosso unicamente dalla volontà (e superiore necessità) di ricercare la 'verità', perché in questo sta il suo preciso dovere di pubblico inquisitore che opera nel nome di un interesse superiore: ricercare e fare trionfare la giustizia. Accanto a queste affermazioni di principio, l'Albertani, da uomo pragmatico, non disdegna nemmeno di considerare il risvolto pratico della condanna esemplare comminata al colpevole: scoraggiare chiunque, in futuro, avesse intenzione di comportarsi male.

E ora due parole sulla fonte, la cui scopeta e individuazione è frutto di una ricerca personale svolta presso l'Archivio di Stato di Siena all'interno del Fondo *Dogana dei Paschi*¹⁰. Ogni singolo faldone di cui si compone il *Giudiziaro* consta di un notevole numero di fascicoli la consistenza dei quali varia: da un unico foglio a poche decine, nella maggior parte dei casi meno di dieci fogli. Ogni fascicolo tratta di provvedimenti giudiziari nei confronti di pastori (transumanti o non) o comunque di personale a vario titolo addetto al bestiame. I reati che li riguardano vanno dal danno dato all'illecita appropriazione di bestie smarrite, dall'essere essi stati coinvolti in liti all'illecito abbattimento di alberi da frutto, ma anche di querce da ghianda o semplicemente di piante ad alto fusto, dalla sottrazione di animali al pagamento della «fida» (reato tra i più frequenti) allo sconfinamento in pascoli riservati (quali erano le bandite). Un minor numero di reati è di altra natura: contestate attribuzioni ereditarie, rivalse nei confronti di custodi (vaccai, caprai, pastori) che male hanno servito i loro padroni o non sono stati sufficientemente vigili nel controllare gli animali e altro ancora.

⁹ In mancanza di una netta distinzione della fase istruttoria da quella più propriamente dibattimentale, il processo a Pietro segue sostanzialmente un iter continuo, con accusa e difesa che incrociano i loro interventi per tutta la durata del procedimento, in una dialettica vivace e non priva di stimolanti colpi di scena.

¹⁰ Archivio di Stato di Siena (da ora ASSi), *Dogana dei Paschi*, 652, fasc.201, (d'ora in avanti semplicemente: *Paschi*, 652).

Continuando nella consultazione del *Giudiziario* ad un certo punto la mia attenzione è stata particolarmente attratta da un fascicolo e per due motivi: in primo luogo per la sua stessa mole e poi per il suo contenuto che, già ad una prima valutazione, si presentava per me di particolare interesse. Se, come ho detto, il numero di pagine degli altri fascicoli in genere si limita a poche unità o al massimo, del tutto eccezionalmente, a qualche decina, il 201 si compone di un numero decisamente superiore: il totale delle pagine, una volta contate, è risultato 288, di cui numerate solo le prime 126. A queste vanno aggiunte le quattro pagine che contengono la sentenza, liberamente e all'apparenza del tutto occasionalmente inserite all'interno del fascicolo, un frammento di foglio libero e senza numero e un analogo altro frammento di foglio. Il documento si completa di un altro mezzo foglio, trovato dentro la sentenza, il cui contenuto contribuisce a chiarire la vicenda relativa a una questione riguardante i porci di Cencio di Vanni da Sorano, Ludovico di Nardo da Pitigliano e di Menico del Frate, oggetto di uno dei capi di imputazione contestati a Pietro¹¹.

Da un punto di vista fisico le singole pagine sono tenute insieme da legame cordaceo inserito lungo la costola di sinistra; lo stato di conservazione nell'insieme lo definirei buono, la carta usata sembrerebbe essere stata di ottima qualità (in filigrana in alcune pagine è tuttora ben distinguibile l'effigie del san Giovannino), ma per sua natura fragile e tendente ad arricciarsi e sbriciolarsi agli angoli, stante anche l'eccessiva secchezza dei fogli. Al centro delle singole carte, per lo meno per circa i due terzi di esse, è presente un foro, chiaro segno che esse in origine erano andate impilandosi in una filza e solo successivamente riunite e riordinate in un fascicolo unico. Le modalità di scrittura variano e risentono, come è ormai ovvio per il periodo, delle tendenze personali dello scrivente nonché della sua abilità scrittoria. Anche lo stato della scrittura varia, con pagine che hanno conservato una linearità nitida e altre ove, per l'evanescenza dell'inchiostro e/o le sbavature dello stesso, la lettura può risultare difficile fino all'indecifrabilità (che comunque riguarda un numero molto ridotto di pagine, non superiore al cinque per cento del totale).

L'altro, e maggiore, motivo di interesse per quel documento era dovuto al suo contenuto: non si trattava, in questo caso, di un rapido resoconto dei fatti che aveva portato il Magistrato ad esprimere una certa decisione o sentenza.

¹¹ Tale frammento di foglio è riportato in Appendice II t).

No, qui si aveva di fronte la cronaca, passo dopo passo, di un processo vero e proprio, completo delle trascrizioni dei verbali di interrogatorio dei testimoni, delle arringhe dell'accusa e della difesa con l'ulteriore corredo di tutta una serie di documenti notarili. A gestire il processo, poi, non era coinvolto un singolo magistrato periferico¹², ma l'intero collegio dei magistrati dei Paschi, in Siena.

Altro motivo d'interesse: l'imputato non era uno dei tanti pastori occasionalmente incappato nelle maglie poliziesche dei Paschi per dei reati direttamente connessi alla loro attività e condizione, bensì un funzionario dell'Offitio stesso, un pubblico ufficiale accusato di una serie di reati tutti direttamente rapportabili alle sue specifiche funzioni.

Ricostruire lo svolgersi di quel processo, al di là dell'aspetto meramente giudiziario, mi è sembrata una buona opportunità per meglio conoscere il sistema dei Paschi maremmani, comprenderne l'organizzazione, le dinamiche interne e i rapporti con il modo esterno.

Due parole a proposito delle citazioni. Ho cercato di rispettare più fedelmente possibile l'originalità del documento limitandomi a riportare punteggiatura, accentazione, lettera iniziale maiuscola e maiuscola o minuscola secondo l'uso moderno. Ho sciolto le singole parole e le abbreviazioni perché ritenuto necessario alla più semplice scorrevolezza e immediata comprensione del testo. Ho mantenuto il lessico grammaticale e i tempi dei verbi nella loro originalità. Tre puntini all'interno di parentesi quadre stanno ad indicare eventuali omissioni di testo o lacune presenti nell'originale, mentre, sempre all'interno di parentesi quadre, sono state da me aggiunte parole o porzioni di frase per dare continuità logica al periodo (e per meglio evidenziare questa intrusione sono ricorso al corsivo).

In chiusura ringrazio: il personale dell'Archivio di Stato di Siena per la disponibilità costantemente dimostrata; l'Associazione Studi Storici *Elio Conti* per avere inserito il libro nella sua collana; Andrea Barlucchi, Giuseppe V. Parigino e Andrea Zagli che in forma diversa mi hanno consigliato e concretamente assistito durante il percorso. E poi Carol per avermi sopportato e supportato, come sempre.

¹² Di norma il Capovergaio, di stanza a Grosseto per buona parte dell'anno.




Figura 1. ASSi, Vicariato dello Stato Senese, pianta n. 6, «Vicariato di Manciano».




Figura 2. ASSi, *Comune di Colle di Val d'Elsa*, pianta n. 84, Stato Senese, «Provincia Inferiore, Potesteria di Manciano».




Figura 3. ASSi, *Quattro Conservatori* n. 3053, pianta n. 195 serie *Piante*, «Pianta della Rocca di Manciano» (particolare).

CAPITOLO I

GLI STATUTI NUOVI

LA MAGISTRATURA DEI PASCHI

A norma degli Statuti Nuovi, capitolo I, la magistratura dei Paschi si componeva di quattro membri permanenti, ognuno dei quali restava in carica un anno¹. I nuovi designati entravano in carica il 9 di settembre, inizio ufficiale della stagione invernale, epoca dalla quale correva l'obbligo del pagamento della fida². Con Siena ormai stabilmente entrata nell'area di competenza

¹ Statuti Nuovi, per distinguerli dal primo statuto della Dogana dei Paschi Maremmani del 1419: ASSI, *Dogana dei Paschi 2* (d'ora in avanti semplicemente: *Paschi 2*). Per una storia dei primi statuti: ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Il Primo Statuto della Dogana dei Paschi Maremmani* in ID. *Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, Parma, La Nazionale, 1971.

² La «fida» era una sorta di tassa che lo stato esigeva per il pascolo nelle aree di demanio pubblico, le Dogane, da distinguersi dal mero costo dell'erba («l'erbatico») da pagarsi ai proprietari privati, enti o comunità per lo sfruttamento di bandite o territorii comunitativi. «Fidati» erano tutti coloro che, dietro la promessa di pagare la fida per lo sfruttamento dei pascoli di Dogana per un preciso numero di capi di bestiame (distinti in capi grossi e capi minuti), erano autorizzati a sfruttare i pascoli demaniali per un determinato periodo di tempo (di solito, quando si trattava di bestiame transumante, per un'intera stagione invernale, da settembre a maggio). Per le modalità del pagamento della fida e per una panoramica del mondo transumante toscano in epoca Moderna: DANILO BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit.; OVIDIO DELL'OMODARME, *La transumanza in Toscana nei secoli XVII e XVIII*, «Mélanges de L'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes», C/2, 1988, 2, pp. 947-969. Per un utile raffronto tra gli aspetti organizzativi, fiscali e amministrativi della Dogana dei Paschi con quelli delle Dogane di Foggia e pontificia (con anche cenni alla Me-sta spagnola): ID., *Le dogane di Siena, di Roma e di Foggia. Un raffronto dei sistemi di 'governo' della transumanza in Età moderna*, in «Ricerche storiche», XXVI, 1996, pp. 259-333. Infine, per un excursus sulla storia della Dogana dei Paschi di Siena, dai primi statuti del 1419 alle riforme

medicea, i membri erano eletti o per diretta indicazione del granduca o dal governatore, che comunque sceglieva secondo le indicazioni che gli arrivavano da Firenze. La scelta e la rotazione dei quattro ufficiali dei Paschi avveniva all'interno della partizione giuridico-amministrativa nella quale era divisa la città di Siena e cioè «per distribuzione e partimento dei Monti»³. Faceva parte della magistratura il camerlengo, quinto membro effettivo, con diritto/dovere di partecipare alle sedute e di voto.

Di regola, le decisioni prese dalla magistratura dovevano essere espresse, se non all'unanimità, a maggioranza assoluta, nel rapporto 4/1. Nella pratica, in caso di assenza di uno o più membri con dispensa e decisione del governatore, le modalità di voto potevano variare, secondo la necessità e le circostanze⁴.

Nel tempo ordinario i magistrati erano tenuti a mantenersi in stretto contatto tra loro, riunendosi in numero sufficiente per ben tre volte alla settimana.

medicee del 1572 e il loro progressivo declino fino alla definitiva abolizione del monopolio statale: CARLA ZARRILLI, *Dogana dei Paschi*, in *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a c. di S. Adorni Fineschi, C. Zarrilli, Milano 1990, pp. 109-128.

³ *Paschi 2*, cap. I, c. 2r. L'oligarchia senese che per secoli aveva retto le permanentemente instabili (escluso il periodo di relativa calma politica vissuto sotto il governo dei Nove, dal 1287 al 1355) sorti della città e del suo sempre più vasto territorio, si ripartiva secondo il termine di «Moltitudini» o «Monti», termini con i quali si indicavano raggruppamenti famigliari che, al momento del rinnovo delle cariche pubbliche, si accordavano tra loro allo scopo di far eleggere rappresentanti propri o loro sostenitori. Una volta che Siena era passata sotto il dominio fiorentino la ripartizione in Monti venne mantenuta anche se ormai le vecchie istituzioni erano ridotte più che altro a un simulacro delle antiche libertà comunali: ROBERTO CANTAGALLI, *La Guerra di Siena* cit., pp. LIX-LXXXVI. Vedi anche M. ASCHE-RI, *Storia di Siena dalle origini ai nostri giorni* cit.; ANNE CHIANCONE ISAACS, *Popolo e Monti nella Siena del primo Cinquecento*, «Rivista Storica Italiana», LXXXII, 1970, pp. 32-80.

⁴ L'assenza giustificata più frequente era dovuta al fatto che i magistrati spesso, per esigenze e doveri di ufficio, erano dislocati in Maremma e raramente le sedute registravano la presenza di tutti e cinque i membri permanenti. Prendendo in esame le sedute citate nel documento oggetto della mia ricerca, le occasioni nelle quali i magistrati erano tutti presenti non superano il cinquanta per cento del totale. In ogni caso, però, il nome del o degli assenti era sempre scrupolosamente annotato dal cancelliere per ciascuno dei quali si specificava anche che, dell'assenza, era stato regolarmente informato il governatore che ne aveva rilasciata specifica autorizzazione. La presenza di tutti i membri della magistratura avveniva invece pressoché costantemente quando gli stessi si riunivano in seduta giudicante: sempre dal nostro processo emerge che, su sei sedute giudicanti, solo in un caso è assente, e regolarmente 'dispensato', uno dei magistrati permanenti.

Dovevano altresì preoccuparsi che tanto ai pastori quanto ai bestiami non venissero a mancare i necessari approvvigionamenti indispensabili alla loro sussistenza («le cose opportune per il vitto et altre necessità») nel corso della loro lunga permanenza in Maremma, senza applicare prezzi da strozzinaggio («per li prezzi convenienti»)⁵.

Dopo queste raccomandazioni di carattere generale già dal primo capitolo si passa alla specificazione dei compiti di controllo e di vigilanza, strettamente fiscali, che la macchina dei Paschi, dal vertice alla periferia, affidava ai propri dipendenti.

I magistrati, nei giorni destinati, dovevano essere presenti alle calle e a Grosseto affinché il passaggio e la conta dei bestiami e il controllo delle «bullette» di accompagnamento avvenisse regolarmente e sempre entro i tempi fissati⁶. Dovevano «sollecitare la riscossione delle fide, pedaggi, tratte e qualunque altro credito, non essendo loro lecito farne alcun relasso e ritenendo d'occhio che la Gran Camera non sia defraudata»⁷.

Quindi non un soldo dovuto al fisco doveva andare perduto e nessuno sconto o dilazione nei pagamenti delle fide doveva essere concesso. Pertanto i magistrati erano invitati ad applicare alla lettera e ad esigere con rigore, loro ed i loro sottoposti (a cominciare dai Cavallari), tutto quanto previsto dagli statuti medesimi, in primo luogo dalle norme fiscali in essi contenuti. Un atteggiamento più rilassato e permissivo, oltre a determinare un danno imme-

⁵ In genere tutto quanto riguardava l'annona e la parte giudiziario-sanzionatoria in cui ad essere implicati erano i fidati rientrava nelle competenze del Capovergaio che comunque lavorava in stretta simbiosi con il cancelliere e il camerlego (con quest'ultimo soprattutto per la parte più strettamente finanziaria). Il Capovergaio, che per buona parte dell'anno doveva risiedere a Grosseto per svolgere *in loco* le sue funzioni, veniva scelto tra i quattro membri permanenti dell'ufficio dei Paschi. Le funzioni specifiche del Capovergaio saranno meglio definite più avanti, ai capitoli XXX, XXXI e XXXII, degli Statuti Nuovi.

⁶ La «bulletta» era il documento che, rilasciato all'atto della partenza del gregge, faceva fede del numero dei capi di bestiame fidato, della regolarità degli avvenuti pagamenti e spesso specificava il tragitto che i pastori dovevano tenere all'andata e al ritorno e a quali calli dovevano presentarsi per la conta. Esso doveva anche essere esibito ad ogni richiesta da parte del personale autorizzato al controllo sia durante i tragitti di trasferimento che durante il soggiorno in dogane o bandite. Nella pratica la bulletta veniva così a costituire una sorta di lasciapassare indispensabile alla vita del pastore, per tutto il periodo della sua permanenza in Maremma, trasferimenti compresi. Vedi Fig. 6, riportata al termine del capitolo II.

⁷ *Paschi 2*, cap.I, c. 2v.

diato alla Gran Camera, sarebbe risultato pericoloso anche nel tempo, creando precedenti che poi avrebbero giustificato ricorsi e pretesi diritti, cosa che si intendeva assolutamente evitare⁸.

Le competenze giurisdizionali della magistratura dei Paschi costituivano materia del secondo capitolo degli Statuti Nuovi, esse erano ampie, ma con una significativa differenza nei confronti dei cittadini senesi rispetto ai fidati forestieri.

Tutte le cause civili e per danno dato di qualsiasi natura, nelle quali fossero coinvolti i fidati, costituivano materia giurisdizionale di competenza del Magistrato, sia si trattasse di cause tra fidati che di procedimenti nei quali l'imputato fosse un fidato e il danneggiato un cittadino senese o suddito di Siena.

Nel caso di cittadini senesi, anche se fidati, la competenza della magistratura dei Paschi si limitava al caso in cui le controversie avessero riguardato «bestiami, bandite, erbe ed altri negozi dipendenti da Vergaria»⁹. Nessuna competenza aveva la magistratura nei confronti di cittadini o sudditi senesi non fidati.

In materia criminale la competenza dei deputati dei Paschi, nei confronti del fidato, era limitata alle trasgressioni espressamente previste dagli statuti o nel caso che il suo comportamento avesse comportato «pregiudizio» nei confronti di un membro dei Paschi, cioè nel caso di un danno diretto (e intenderei fino ad un'aggressione diretta alla persona di un componente della magistratura medesima). In tutti gli altri delitti di competenza criminale l'intervento della magistratura dei Paschi doveva limitarsi alla cattura del fidato, rilasciandone poi il giudizio ai Capitani di Giustizia competenti.

⁸ La raccomandazione di non ammettere l'introduzione di alcuna nuova usanza oppure di non trascurare di esigere il pieno rispetto di tutte le norme previste negli Statuti Nuovi sarà ribadita più volte in seguito, specificatamente negli ultimi capitoli degli Statuti Nuovi. Essa aveva il chiaro intento di evitare che un uso non conforme alla lettera dello statuto legittimasse, nella pubblica opinione, comportamenti illeciti e comunque lesivi dell'interesse economico della Gran Camera.

⁹ *Paschi 2*, cap. II, c. 2v. Per Vergheria è da intendersi il complesso sistema organizzativo-burocratico che presiede la gestione dei pascoli maremmani, con al vertice il Capovergaio, il magistrato che si occupa tanto di annona quanto di problemi giudiziari. Vergaio è il capo delle singole comunità di pastori: ne gestisce i problemi interni, organizza i trasferimenti, vigila sulla disciplina e intrattiene i rapporti con la Vergheria: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 55.

Nell'ambito della propria competenza giurisdizionale non era ammessa alcuna intromissione di altre autorità, sotto pena della nullità degli atti, fermo restando «l'arbitrio del Signor Governatore».

Il capitolo II termina con indicazioni che suonano come monito e raccomandazione al tempo stesso nei confronti dei magistrati: il processo doveva essere rapido, non necessariamente procedere per documenti scritti, scevro da interferenze e senza appello, fatto salvo il ricorso («la supplica») direttamente indirizzato al granduca o al governatore:

Procedasi davanti a essi [*i magistrati dei Paschi*] in qualunque causa, civile o criminale o mista, sommariamente e senza predefinizione d'istanza, con scritti e senza, come parrà loro e visto solo la verità del fatto e resecata ogni cavillazione e lunghezza. E dalle sentenze o pronunzie di quel Magistrato non possa alcuno appellare o chiamarsi gravato o dire di nullità, principalmente o incidentemente, salvo sempre il ricorso a loro Serenissime Altezze o al governatore dello Stato di Siena¹⁰.

Queste raccomandazioni, finalizzate a rendere celere il processo e a snellire le procedure burocratiche, se è vero che, scorrendo i fascicoli del *Giudizario* dei Paschi, sembrano essere di norma seguite quando si tratti di processi a carico dei fidati normali (per i quali ogni pendenza andava conclusa entro la fine della stagione invernale), non saranno rispettate nel processo a Pietro, la cui durata supera un intero anno.

Ma il campo di azione della magistratura dei Paschi poteva essere molto ampio, con competenze amministrativo-giudiziarie dai limiti molto elastici. Il capitolo III degli Statuti Nuovi, sotto il titolo *Autorità et Arbitrio del Magistrato*, prevedeva che, per quanto non espressamente previsto dagli Statuti, per tutte le trasgressioni, frodi e comunque eventi comportanti un danno pregiudiziale al sistema della Dogana del comune di Siena, il Magistrato avesse la facoltà («possa») di applicare pene pecuniarie «fino alla somma di lire dugento». Il campo d'intervento riconosciuto alla magistratura (dei Paschi) era anche maggiore visto che essa poteva infliggere una pena anche superiore, con licenza di ricorrere anche alla tortura se il governatore era d'accordo:

Et occorrendo, secondo la qualità dell'eccesso, imporre maggior pena pecuniaria o afflittiva di corpo. Per li casi sopra detti non determinati si ricerchi la partecipazione e consenso dell'Illustrissimo Signor Governatore et anco-

¹⁰ *Paschi* 2, cap. II, c. 3r.

ra per fino alla somma medesima possa multare il Magistrato li contumaci et inobbedienti, come secondo il retto arbitrio conoscerà convenirsi¹¹.

Di particolare importanza, tenuto conto anche delle implicazioni con il nostro processo, era la facoltà riconosciuta alla magistratura dei Paschi di applicare la cosiddetta «pena del frodo», con tutta la flessibilità (e inflessibilità) del caso¹². La norma disponeva che, una volta stabilita dal Magistrato l'entità della pena pecuniaria da pagarsi per il riscatto dei bestiami messi sotto sequestro, era concessa ai proprietari la facoltà di potere riscattare le proprie bestie, senza possibilità alcuna di avere sconti sull'entità della somma stabilita, a meno di diversa disposizione («grazia») di un membro della famiglia granducale. L'unica concessione che la magistratura era autorizzata a riconoscere al proprietario delle bestie cadute in frodo era la dilazione del pagamento, ritardo che comunque non doveva superare i due mesi.

Ma una vera e propria 'certezza del diritto' non esisteva nello stato senese ora sotto il granduca, dal momento che l'autorità e le competenze della magistratura, se da una parte erano vincolate dagli statuti, dall'altra potevano variare «alla giornata» secondo quanto concessole, di volta in volta, dal granduca o, per lui, dal governatore¹³.

Il capitolo IV stabiliva gli emolumenti dei quattro ufficiali dei Paschi, fissati in uno stipendio base di venticinque scudi all'anno. Al compenso annuale andavano aggiunte le compartecipazioni di quanto incassato dalla Gran Camera a saldo dei proventi derivati dalle multe comminate per frodi e condanne varie, nella misura di un quarto, secondo un calcolo complesso che in ogni caso privilegiava, prima di soddisfare la percentuale di quanto previsto per i magistrati, le «ragioni» (i crediti) del fisco e dei creditori danneggiati. Pagati i debiti pendenti contratti dal condannato nei confronti del fisco e quanto dovuto alla Vergheria (per esempio per pane e sale anticipati a credito nel corso della stagione) e fatte salve le ragioni dei creditori, solo quanto rimaneva era da intendersi come «pena» il cui importo andava così ripartito: metà al fisco, un quarto equamente suddiviso tra deputati e camarlingo e l'ulti-

¹¹ Ivi, cap. III, c. 3v.

¹² Incappavano nella pena del frodo quei proprietari i cui bestiami fossero stati sorpresi in flagranza di reato in dogana senza avere pagato, in tutto o in parte, la fida.

¹³ «E finalmente abbia [la Magistratura dei Paschi] tale e tanta autorità quale e quanta gli verrà concessa dalli Statuti et alla giornata da Loro Altezze e dal Governatore della Città e Stato di Siena» (*Paschi 2*, cap. III, c. 3v).

mo quarto al cancelliere e alla guardia che aveva scoperto il delitto ed individuato il responsabile¹⁴. Se poi il delitto era stato scoperto non per l'opera investigativa della guardia (che, dal Cavallaro escluso, era priva di stipendio), ma era frutto di delazione, alla spia che poteva anche essere protetta dall'anonimato (e definita come «altro accusatore palese o segreto»), doveva andare la quota prevista per la guardia. E se, infine, il colpevole si fosse materializzato senza che nessuno lo avesse scoperto o denunciato, la parte destinata al denunziante andava alla Gran Camera Fiscale.

I deputati incassavano poi, di diritto, anche altre prebende: praticamente ogni loro intervento, anche se dovuto d'ufficio, comportava un esborso da parte dei fidati di una somma di danaro che andava dritta nelle loro tasche, come in occasione delle complesse procedure legate alla sbullettatura e ai vari momenti di verifica previsti¹⁵.

FIGURE ISTITUZIONALI E PERSONALE PERIFERICO DI CONTROLLO

Il capitolo V era dedicato alle mansioni e competenze del camerlengo, il VI a quelle del cancelliere.

Il camerlengo, nominato direttamente dal granduca a tempo indeterminato, con Siena sotto il nuovo dominio era diventato un membro di primo

¹⁴ Come annota a margine l'ignoto trascrittore settecentesco degli Statuti Nuovi: «Pena s'intende essere quello che sopravanza, soddisfatta la cassa delle fide o tratte ed i creditori per erbe o altre cose per servizio della masseria» (Ivi, cap. IV, c. 4r).

¹⁵ «Inoltre abbino li deputati le solite mance e presenti et ancora li bullettini, diritti, viatici quando alcuno di essi anderanno a contare il bestiame alle calle o a Grosseto per causa della sbullettatura, siccome tutto ne' luoghi più opportuni si verrà dichiarando», *Ibidem*. La «sbullettatura» era la complessa procedura cui i fidati dovevano sottostare prima della partenza delle greggi per fare ritorno ai loro paesi d'origine. Solo dopo che il Capovergaio aveva accertato che l'intero ammontare della fida era stato saldato, che non residuavano carichi pendenti per anticipazioni annuarie ai pastori o per danno dato, l'operazione poteva ritenersi conclusa, la bulletta riconsegnata con le dovute annotazioni e i pastori, coi loro greggi, potevano intraprendere il loro lungo viaggio di ritorno, non senza dovere sottoporsi a ulteriori controlli lungo il percorso (primo fra tutti un'ulteriore verifica una volta giunti alla calla assegnata; ma erano previsti anche altri punti di passaggio obbligati, nel corso del trasferimento). Quello della sbullettatura era anche il momento in cui, tra le altre cose, veniva annotato l'aumento numerico dei capi di bestiame che, per gli ovis, non doveva essere inferiore al trenta per cento (stante la figliatura invernale-primaverile).

piano della magistratura dei Paschi e a lui spettavano la gestione e il controllo di tutte le competenze e gli introiti finanziari dovuti alla Dogana. L'importanza del suo ruolo era riconosciuta dall'ammontare stesso del salario, pari a «scudi cento per anno per lire sette per scudo», oltre alla compartecipazione a tutti gli introiti provenienti da denunce, pene e condanne, così come previsto per gli altri ufficiali dei Paschi, premi garbatamente definiti come «li presenti o vero munuscoli consueti»¹⁶.

Membro a tutti gli effetti della magistratura dei Paschi, il camerlengo rappresentava una sorta di mano lunga del potere del granduca all'interno della magistratura medesima, tant'è che era legato con giuramento al governatore granducale, al quale doveva dare, al momento del suo insediamento «idonee promesse [...] e di render buon conto e conservar la Camera senza danno». Il che non desta certo meraviglia, quando si consideri che l'interesse maggiore del potere centrale (come lo era stato fin dai tempi dell'istituzione della Dogana dei Paschi nel 1419, quando Siena era libero comune) era quello di garantirsi, grazie alla riscossione della fida, il massimo degli introiti a fronte della minor spesa.

In quanto quinto e ultimo componente della magistratura, il camerlengo interveniva a tutte le deliberazioni dell'Ufficio e con pieno diritto di voto¹⁷. Stante le sue specifiche mansioni in ambito finanziario, il camerlengo, nel periodo della riscossione delle fide, insieme al Capovergaio, doveva trasferirsi a Grosseto e insieme a lui presiedere alla puntuale riscossione delle medesime e controllare che il pagamento delle sanzioni pecuniarie e il saldo di tutti quei debiti che i pastori avessero eventualmente contratto nei confronti del fisco e della Vergheria fossero stati saldati e il tutto prima che, finita la stagione invernale, fosse loro consentito di intraprendere il viaggio di ritorno.

Garante della piena legalità di ogni intervento, atti e delibere presi dal Magistrato era «il notaro o vero cancelliere»; a lui competeva la stesura formale di ogni documento in uscita dall'Ufficio medesimo.

Il cancelliere, designato anch'egli direttamente dal granduca o dal governatore, restava in carica a tempo indeterminato, riceveva un compenso pari

¹⁶ Il camerlengo doveva tenere una precisa e aggiornata contabilità di «tutti li denari in qualunque modo appartenenti alla Camera per occasione di Fide e pedaggi, tratte, condennazioni e frodi et altri negozi dipendenti da quell'Offizio e di quelle tenere buono e fedel conto per via di entrata et uscita» (Ivi, cap. V, c. 4v).

¹⁷ «Insieme con li Quattro e siccome con essi renderà il suo lupino» (*Ibid.*). La votazione avveniva con il rilascio nell'urna di un lupino (bianco o nero).

addirittura al doppio di quello percepito dal camerlengo (duecento scudi) ed era anch'egli tenuto a trasferirsi, nei debiti tempi, a Grosseto e lì risiedere, insieme il camerlengo, presso il Capovergaio. Compito del cancelliere era quello di affiancare l'attività dei due magistrati ogniqualvolta la sua professionalità fosse richiesta. I suoi compiti erano così riassunti:

Ridurre a memoria e mettere avanti a quel Magistrato tutti li negozi occorrenti e gli statuti opportuni et invigilare al servizio della giustizia et alla utilità della Camera e sia obbligato a tutto quello che, per atti o scritture di qualunque sorte, gli perverrà giustamente alle mani, fedelmente mettere in una cassetta deputata a tale effetto¹⁸.

La cassetta doveva essere provvista di due serrature le cui chiavi erano tenute dal priore del Magistrato e dal camerlengo. Pare comunque che al cancelliere fosse anche affidata, sia pure indirettamente, una certa competenza di ordine economico dal momento che la cassetta, dalla descrizione, risulta essere un piccolo forziere destinato a contenere, oltre ai documenti legali rilasciati di volta in volta dal cancelliere, anche i denari, da prelevarsi alla presenza di entrambi i detentori delle chiavi. Il capitolo VI degli statuti non specifica per quali finalità i denari potevano essere estratti, ma è molto tassativo nel precisare che sia del denaro estratto che delle eventuali eccedenze doveva essere tenuta scrupolosa contabilità. Il danaro avanzato andava registrato alla voce Entrata del Camerlengo, mentre il cancelliere doveva registrare, in un libro a parte, ogni movimento di danaro, distinguendo tra Entrate e Uscite e facendo sottoscrivere dal camerlengo ogni partita.

Pur non essendo membro a tutti gli effetti dell'ufficio dei Paschi (non ha diritto di voto) anche quella del cancelliere è figura di primaria importanza: lo dimostra il fatto che egli è costantemente presente alle sedute plenarie dell'Ufficio con lo specifico compito di stendere, nella dovuta forma, ogni atto e ogni delibera. Anch'egli nominato dal granduca (o per lui dal governatore) supervisiona che tutta l'attività legale si muova all'interno di quanto previsto dagli Statuti Nuovi e dai vari bandi che, a più riprese, spesso sarebbero seguiti a modificare la materia dei Paschi. Anche al cancelliere spettavano poi, per qualunque suo intervento, diritti in moneta, secondo un tariffario preciso che andava dai due ai dieci soldi.

¹⁸ Ivi, cap.VI, c. 5r.

Il capitolo VIII trattava specificamente della vendita delle bandite. Le bandite dovevano essere vendute «per bandi» e al banditore, il Magaluffo, era espressamente proibito accettare o pretendere compensi superiori a quanto previsto¹⁹. Il compenso al banditore per la vendita di ogni bandita, indipendentemente dalla sua importanza, era fissata in due giuli, dei quali uno per sé e l'altro per il suo aiutante. Nel caso avesse preteso di più, la pena prevista per il banditore disonesto era rilevante: cento fiorini.

Altra figura di primo piano nell'organico stabile dell'Offitio era lo scrittore. Nominato anch'egli direttamente dal granduca o dal governatore, lo scrittore godeva, al pari del cancelliere, di un salario di cento scudi, con la solita integrazione periodica di «munuscoli e presenti», così come era previsto per tutti i componenti della magistratura medesima e il cui importo era dettagliato al capitolo X²⁰.

Il capitolo IX specificava i compiti dello scrittore che si riconosceva essere oberato da continue fatiche specificate come di seguito: «All'offizio di detto scrittore appartenga di tenere li conti di tutti li bestiami che si fideranno in qualsivoglia modo a dogana o pedaggio e che si trarranno legittimamente dallo stato di Siena e di tenere conto di tutte le bandite che si venderanno, facendo debitore chi le piglia e creditore chi sodisfà il prezzo»²¹.

Oltre a tenere aggiornata la contabilità relativa all'entrata e uscita dei bestiami e alla vendita delle bandite, lo scrittore doveva stare a disposizione del camarleno ed essere in grado di presentargli i libri dei conti, anch'essi rigorosamente aggiornati alle voci Entrata e Uscita, al pari di tutte le altre scritture, ogni qual volta se ne fosse presentata la necessità. Anche lo scrittore, insieme al Capovergato, al camarleno e al notaio (alias cancelliere) nel periodo della sbullettatura doveva andare a Grosseto e presenziare a tutte le complesse operazioni ad essa connesse.

¹⁹ «Mance o altro pretesto pigliar non possa ancorché il compratore, o altri per lui, volontariamente darglieli volesse» (Ivi, cap. VIII, c. 6r).

²⁰ Per questa specifica destinazione al camarleno era riconosciuta la specifica facoltà di mettere a uscita la somma di lire duecentosettantadue ogni anno, da ripartirsi, in occasione di ricorrenze particolari, tra tutti i sette membri dell'Offizio elencati finora (quattro lire ciascuno per ogni festività specificata) a titolo di «presenti». Si trattava di ricorrenze sia civili che religiose, espressamente elencate: festa di tutti i Santi, Natività di Nostro Signore, purificazione di Maria Vergine, carnevale, Pasqua di Resurrezione, *Corpus Domini*, 19 di luglio (ricorrenza del primo ingresso del granduca in città, avvenuta il 19 luglio 1560) e, ultima ricorrenza, «per l'assunzione di Nostra Donna del mese di agosto».

²¹ *Paschi 2*, cap. IX, c. 6v.

Il lungo capitolo XI era dedicato all'organizzazione periferica di controllo, incentrata sulle figure dei Cavallari, a loro volta coadiuvati da una doppia categoria di guardie, distinte in guardie e guardiole.

Il capitolo inizia disponendo che al Magistrato dei Paschi non manchi mai un «fameglio o donzello» al quale era fatto obbligo di stare costantemente a disposizione del Magistrato e di servirlo in ogni occorrenza. Compensato con salario di dodici lire al mese, aveva anch'esso diritto alla partecipazione alle «mance o vero presenti già dichiarati», più un giulio per qualunque bandita venduta, più due soldi per qualsiasi citazione. Il famiglio aveva facoltà di ricorrere, per la consegna delle citazioni, all'aiuto di un messo, da compensare a sue spese. In più, ogni due anni, riceveva un soprassoldo di lire 45 «per fargli un ferrajolo conforme la deliberazione dell'anno 1574 e 1575 del li 10 di settembre di panno verde fornito»²².

L'Ufficio teneva poi alle sue dipendenze otto Cavallari con salario base di dieci lire al mese. Anche per loro molte erano le voci che andavano ad impinguarne le entrate mensili, grazie alla compartecipazione agli introiti e alla riscossione dei diritti che venivano loro riconosciuti per ogni intervento, sia dovuto che richiesto. Compensi e compiti del Cavallaro erano così elencati:

- Spettava al Cavallaro «l'ottava parte del ritratto» per ogni denuncia che avesse fatto di frodi da lui scoperte o riscontrate nel corso di sue ispezioni e controlli, come disposto nel capitolo IV²³.
- A lui spettava il compenso per ogni stima di danno dato nella misura di soldi venticinque e non di più, «ancora per chi spontaneamente dargliene volesse»²⁴.

²² Ivi, cap. XI, c. 7v. Non doveva essere facile né esente da pericoli la vita del famiglio visto che se ne doveva andare in giro verosimilmente armato e protetto da una montura, un corsetto metallico (il ferrajolo), mentre il colore verde del panno doveva renderlo riconoscibile. Il «messo», oltre ad aiutarlo nel consegnare le citazioni, forse gli serviva anche per dargli manforte in caso di pericolo.

²³ «Ritratto» sta per ricevuta, ma anche, genericamente, per relazione scritta, denuncia o referto relativamente a un'operazione di intervento, controllo o vendita effettuata da personale autorizzato. Il termine tecnico sarà usato più volte, da Pietro e non solo, per indicare tanto la vendita di una bestia smarrita quanto la semplice annotazione di un evento, onde rilasciarne documentazione scritta e memoria per il futuro. Il ritratto ritrae, rappresenta, descrive la vicenda in oggetto, nelle sue linee essenziali, dall'origine alla conclusione.

²⁴ *Paschi 2*, cap. XI, c. 7v Il messaggio è chiaro: proibito farsi influenzare (meglio, corrompere) con mance dal danneggiato o presunto tale, interessato a gonfiare il danno subi-

- L'entità del compenso variava a seconda che la stima avvenisse nella corte del castello sede dell'abituale residenza dei Cavallari o fuori della corte, nel quale caso sarebbero spettati al Cavallaro, oltre ai 22 soldi di diritto fisso, un ulteriore compenso di quaranta soldi al giorno da intendersi, evidentemente, come diritto di trasferta.
- Anche quando i Cavallari fossero andati a contare i bestiami (come era loro specifico compito), prima della loro estrazione dalle corti e bandite o al momento del loro ingresso nel Dominio, era loro dovuto quanto previsto alla voce precedente.
- Ogni Cavallaro era tenuto ad essere provvisto, a sue spese, di un «cavallo atto et idoneo per quel mestiero», in grado di correre celermente per la Maremma, ovunque fosse necessario, nella sua attività ispettiva e di controllo²⁵. Il Cavallaro doveva anche essere alfabetizzato, dal momento che, di ogni suo intervento, doveva ritenerne un libretto di riscontro.
- La stima del danno doveva avvenire nel rispetto della procedura prevista: qualsiasi proprietario, una volta avesse ritenuto di essere stato danneggiato, doveva immediatamente citare la parte responsabile attraverso il messo della corte di appartenenza o ricorrendo direttamente al Cavallaro e il danno doveva essere stimato entro il giorno successivo, pena la nullità della stima medesima²⁶.
- In aggiunta a tutto questo, anzi soprattutto in funzione di questo, i Cavallari dovevano svolgere opera di continua vigilanza spostandosi per corti e dogane onde mettere il Magistrato nelle condizioni di punire con la dovuta tempestività ogni infrazione in contrasto con le disposizioni dei Paschi. Perché ogni Cavallaro aveva il dovere di pensare al bene della Dogana e di prestare costante, assoluta e fedele obbedienza agli ordini del Ma-

to, quando addirittura inesistente, onde pretendere un risarcimento maggiore o niente affatto dovuto. Quello della corruzione, attraverso mance e regali, di chi era adibito al controllo o alla somministrazione delle denunce, doveva essere un fenomeno alquanto diffuso, se ogni volta il legislatore, come apparirà anche in seguito, sente la necessità di specificare che la corruzione non è ammessa, per legge.

²⁵ Tenere costantemente il territorio e gli addetti al bestiame sotto controllo, andando in giro a contare mandrie e greggi e stimare i danni dati, rientrava dunque tra i compiti specifici del Cavallaro. L'indebita pretesa che fossero invece i proprietari o i loro pastori a portare le loro mandrie (nel caso specifico porci, ma non solo) sotto le mura di Manciano per la conta, costituirà uno dei capi di imputazione contestati a Pietro.

²⁶ «Almeno un giorno per l'altro» (*Paschi 2*, cap. XI, c. 7v).

gistrato; in una parola: «fare tutto quello che sarà utile alla Dogana e che giornalmente gli sarà comandato dal Magistrato»²⁷.

Dal momento che una delle infrazioni più frequenti da parte dei fidati era quella di dichiarare meno bestie di quante effettivamente fossero presenti all'interno del branco, una volta costato che il loro numero superava quello riportato nella bulletta il Cavallaro doveva rilasciare al responsabile della mandria o del gregge un verbale («poliza [o] politia») dal quale risultava il numero delle bestie eccedenti, senza alcuna possibilità di contestazione, dal momento che, in questo caso come nella stima dei danni dati, ai Cavallari andava prestata «piena et indubitata fede».

Infine, il Magistrato era autorizzato ad assumere guardie senza salario nel numero da lui ritenuto necessario e sufficiente. Loro compito specifico era quello di andare a stimare il danno all'interno delle loro corti col compenso di ventidue soldi per stima, pari quindi a quanto dovuto al Cavallaro, quando anch'esso fosse andato a stimare il danno dentro la corte di appartenenza. A sua discrezione, se richiesta, una guardia poteva anche andare a fare stime fuori della propria corte, alla tariffa di due carlini al giorno, in aggiunta ai ventidue soldi. Ma il compito principale affidato alle guardie era quello di «andar rivedendo li trasgressori», cioè andare alla ricerca di chi frodava la fida o non rispettava i confini delle corti e delle dogane loro assegnate o non era solerte nel controllare che i propri bestiami non provocassero danni a coltivi e proprietà private. Al pari dei Cavallari, anche alle guardie spettava l'ottavo di quanto incassato dal fisco come pena inflitta ai colpevoli scoperti grazie al loro intervento. Praticamente erano dei Cavallari in subordine, ma senza stipendio fisso (e, c'è da credere, forse anche senza cavallo), per cui è facile immaginare la loro determinazione nell'individuare e denunciare quanti più evasori possibili, quando addirittura non fossero tentati di accordarsi con i proprietari nel frodare il fisco o reclamare danni inesistenti, il che doveva essere un'eventualità tutt'altro che teorica visto che, anche alle guardie, il legislatore faceva espreso divieto di accettare e pretendere più di quanto dovuto.

Lo stesso capitolo XI prevedeva anche un'altra categoria di guardie a un livello ancora inferiore, le «guardiole». Si trattava di personale avventizio, assunto per brevi periodi, massimamente nel tempo della levata delle bullette, quando le esigenze di controllo erano maggiori. La loro assunzione poteva

²⁷ Ivi, cap. XI, c. 8r.

avvenire anche in tempi diversi, per quei luoghi e circostanze che il Magistrato avesse ritenuto opportuno. Le guardiole erano assunte al soldo di un carlino al giorno, oltre alla compartecipazione ai proventi delle loro denunce calcolate, anche per loro, nella percentuale de «l'ottava parte de' frodi o condennazioni fatte per loro invenzione o denuncia».

A questo punto anche il legislatore pare assalito da un dubbio, o scrupolo che dire si voglia: non sarà che con tutta questa gente sguinzagliata per la Maremma alla caccia di evasori veri o presunti qualcuno non venga a trovarsi ingiustamente perseguitato se non addirittura gravato di pesanti sanzioni per reati da lui mai commessi? Può essere, ma questo non deve preoccupare: stiano tranquilli, pastori e fidati, e abbiano fiducia nella giustizia dal momento che, al di sopra di tutto e di tutti, c'è sempre l'occhio vigile dei Paschi che, una volta venuti a conoscenza del comportamento scorretto di un loro dipendente, saranno pronti a intervenire con pene pecuniarie e corporali, oltre che col licenziamento in tronco²⁸.

Pene analoghe erano previste per quei proprietari che, grazie alla complicità di funzionari disonesti (Cavallari o guardie che fossero), avessero denunciato danni inesistenti o superiori al reale o non dovuti a responsabilità dei fidati. Per loro la pena era analoga a quella prevista per chi avesse tenuto in dogana animali senza fidarli: anche in questo caso andava applicata la pena del frodo, col conseguente sequestro degli animali. Nel caso invece che il delinquente fosse stato nullatenente, come nel caso di un guardiano a custodia di bestie altrui, «caschi in pena di scudi venticinque d'oro insieme con la fune et arbitrio»²⁹, a quanto pare senza indagare sul fatto che magari il guardiano agiva seguendo la volontà o l'imposizione del proprietario suo padrone.

L'ultima figura istituzionalmente importante nell'organizzazione dei Paschi era quella del Capovergaio al quale erano dedicati pressoché interamen-

²⁸ «E se qualcuno si riterrà gravato dalle stime e denunce delli Cavallari e di dette Guardie, il Magistrato medesimo intenderà il vero e non mancherà di buona giustizia e secondo il retto arbitrio castigare e punire le trasgressioni e le loro negligenze. Con espressa dichiarazione che qualunque Cavallaro o guardia proposta alla custodia di detta dogana o delle bandite in pregiudizio della Gran Camera si porterà maliziosamente nel convenire con li padroni de' bestiami o nel contargli, o vero trafugargli, o per preghi o prezzo o qualsivoglia altra cagione in qualsiasi modo commetterà fraude, incorra ipso facto in pena di scudi venticinque d'oro e due tratti di fune e della privazione dell'Offizio et inoltre dell'arbitrio del Magistrato» (Ivi, c. 8r-8v).

²⁹ Ivi, c. 8v.

te i capitoli XXX, XXXI e XXXII. Egli esercitava i suoi ampi poteri giudiziari e fiscali in stretto rapporto con il camerlengo, affiancato a sua volta dal cancelliere e dallo scrittore. Già sappiamo che il Capovergaio doveva risiedere da aprile a maggio a Grosseto, di regola per quaranta giorni, ma il periodo di permanenza poteva variare, secondo necessità. Egli doveva rendere ragione sommaria di tutte le cause pendenti tra pastori, punire quei garzoni, sortai, compagni o branchieri colpevoli di non avere ottemperato agli Ordini della Dogana³⁰. Il capitolo XXX dettava le regole per «le Intigine e Sequestri», oltre a prescrivere la tenuta di una precisa distinta dei debitori e dei creditori, con le relative richieste di risarcimento dalle quali doveva chiaramente risultare la causa per la quale la compensazione era richiesta.

Il Capovergaio doveva anche preoccuparsi degli approvvigionamenti alimentari dei pastori, stabilire, attuando una sorta di calmiera, il prezzo del grano dato, cioè il grano anticipato dalla Vergheria insieme ad altri alimenti, prima fra tutti il sale, indispensabile, con il pane, alla loro sopravvivenza durante la lunga stagione invernale, ma, anche e soprattutto, indispensabile per la caseificazione. Il sale andava comprato esclusivamente presso i magazzini del Capovergaio a Grosseto; ai pastori era consentito panificare, ma solo per il loro consumo mentre non potevano vendere pane ad altri. Il saldo di qualsiasi pendenza doveva avvenire entro la fine di maggio e comunque prima della «levata della bulletta». Prima che i pastori lasciassero la dogana, Capovergaro e camerlengo, infatti

Devino concordevolmente decidere e terminare tutte le differenze in qualsivoglia nascessero infra la Gran Camera e detti fidati e chiarire e terminare il prezzo del grano dato e tolto a credenza alla Vergaria, che volgarmente si dice il prezzo della bulletta e, per servizio della verità et a perpetua memoria, detto Capovergaro debba infra un mese doppo il suo ritorno aver consegnato il libro³¹.

³⁰ L'intero capitolo XXXVI era dedicato alle pene per quei garzoni «che colle altrui bestie romperanno le rendite o in qualsivoglia modo contraffanno agli ordini» (Ivi, cap. XXXIV, c. 2Iv).

³¹ Ivi, cap. XXX, c.18r. Il capitolo XXXIV, «riallumando e rinnovando l'ordine antico», espressamente prevedeva che qualsiasi fidato, fosse forestiero o suddito senese, prima di estrarre le proprie bestie dalla dogana, doveva soddisfare presso il camerlengo ogni somma dovuta direttamente presso la magistratura dei Paschi in Siena o «in Grosseto dal Capovergaro aver levato la bulletta»; sulla complessa gestione della bulletta si veda anche D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., pp. 54 e segg.

Il capitolo XXXVII riguardava le pene previste per chi avesse tentato di frodare il fisco con la stipula di soccide fittizie, mentre il XXXVIII fissava i tempi di prescrizione per tutti i reati commessi a danno dei Paschi. Quei massari senesi cui era concesso il privilegio di tenere bestie in soccida a condizioni molto vantaggiose erano avvertiti³². I tempi di prescrizione per qualsiasi infrazione rientrante sotto la giurisdizione dei Paschi erano fissati a cinque anni, con la motivazione che tale limite massimo di tempo era stabilito per non tenere troppo a lungo i forestieri nel pericolo di essere denunciati da gente mal disposta nei loro confronti, oltretutto per delitti, come quelli causati dal bestiame, di facile ed immediato riscontro³³.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Circa il contenuto di una serie di capitoli contenenti disposizioni riguardanti la modalità di gestione delle terre destinate a dogana, l'organizzazione della vita di fidati e pastori, i tempi e le modalità di riscossione della fida, gli ulteriori e specifici compiti del Capovergaio di Grosseto e del camerlengo, i percorsi obbligati che i pastori dovevano tenere nei loro trasferimenti di andata e ritorno, le modalità di controllo alle calle, mi limito a darne qui sommaria informazione in nota e passo a considerare più nel dettaglio quei ca-

³² «Avvertischino di non fare o attentare alcuna soccida fraudolente o finta, sotto pena del frodo delle bestie che fintamente fossero date in soccita, rimanendo obbligato il suddito per il forestiero et il massaro sia punito in pena di venticinque scudi per cento di bestie minute et in scudi quattro di qualunque bestia grossa e due scudi per porco; quale non potendo pagare si possa, detta condennazione, permutare in pena afflittiva di corpo con la partecipazione del signor governatore»: *Paschi 2*, cap. XXXVII, c.22v. La questione va posta in questi termini: siccome era previsto che «li massarj dello Stato di Siena» potessero formare società per l'allevamento, il trasferimento e il pascolo di animali a condizioni vantaggiose («aver privilegio di tener bestie in soccio con minore o nessun pagamento»), con la norma prevista al capitolo XXXVII si voleva diffidare chiunque dal formare società di soccida fittizie mirate a frodare il fisco. Per una definizione giuridica del contratto di soccida: RICCARDO FERRANTE, *L'allevamento nel diritto civile dell'età moderna: il contratto di soccida e la codificazione ottocentesca*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattone e P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 452-473. Vedi anche Alfio Cortonesi, *Pascoli, allevamenti e soccide fra campagna romana e Lazio meridionale* (Ivi, pp. 474-485).

³³ «Non essendo onesto che li forestieri et altri rimanghino in perpetuo pericolo delle calunnie di persone malevole» (*Paschi 2*, cap. XXXVIII, c. 22v).

pitoli che contemplano quelle eventualità di reato che saranno oggetto del nostro processo³⁴.

Quello del danno dato era un grosso problema se considerato all'interno della realtà agropastorale della Maremma, dove, nel contesto di ampie porzioni di terreno incolto e destinato pressoché esclusivamente al pascolo, si inframmezzavano zone a coltura agricola stagionale, prevalentemente cerealicola, ma anche viti, alberi da frutta e «da janda», utilissimi questi ultimi all'allevamento dei maiali e per questo severamente protetti dagli Statuti Nuovi e bandi successivi³⁵. In un simile contesto era inevitabile che i diversi interessi e le diverse esigenze dei pastori e dei coltivatori stanziali non entrassero in conflitto³⁶.

³⁴ Per esempio: cap. XII («Licenza dell'arme concessa ai Fidati»); cap. XIV e XV («Privilegio di poter legnare» e liceità, per ognuno, di vendere pane ai fidati); Cap.XVIII (disposizioni particolari per i sudditi senesi, riguardanti il divieto, per loro, di portare le armi e altre disposizioni circa i danni dati); cap. XX («Del modo di tenersi per quelli che vorranno fidare a Dogana»), molto importante per chi volesse conoscere le precise modalità alle quali i pastori dovevano attenersi, dall'organizzazione del viaggio al ritorno a destinazione; cap. XXI («Altri obblighi de' pastori e vergari»); cap. XXII («Infra quanto detto tempo li fidati debbano partire»: la partenza era fissata, per le bestie fidate per la sola «stagion del verno», all'otto di maggio con l'obbligo di trovarsi fuori dai confini del domino di Siena, entro dieci giorni). I capitoli. XXIII, XXIV e XXVI fissavano le tariffe per i diritti di pascolo (la fida), diverse a seconda della composizione numerica dei greggi e del tipo di bestiame fidato (di taglia grossa o minuta), i percorsi obbligati e i relativi pedaggi da pagarsi dai forestieri fidati nel corso dei loro trasferimenti.

³⁵ Per esempio, con bando del 2 marzo 1573: *Paschi*, 2, c. 30 e segg., riportato in Appendice I.

³⁶ Del resto, quello della conflittualità tra l'agricoltore stanziale e il pastore, che vive simbioticamente coi propri animali e con i quali continuamente si sposta (dalle forme del classico nomadismo ai più controllati spostamenti propri della transumanza di epoca medievale-moderna), sempre alla ricerca di nuovi pascoli, mai sufficienti, è problema antico quanto la storia dell'uomo, per lo meno da quando l'uomo ha cominciato ad abbandonare, per la sua sopravvivenza, le mere attività legate alla caccia e alla raccolta per passare, gradatamente, allo stato stanziale necessariamente legato all'attività agricola. Gli esempi sono ampi, a cominciare dai biblici fratelli Caino (agricoltore) e Abele (pastore), così come in *Genesi* 4,8. Si tratta di diversità ed esigenze profondamente dissimili e in quanto tali destinate inevitabilmente ad entrare in conflitto, avendo per protagonisti uomini dagli spazi mentali antropologicamente diversi, oltre che dalle diverse esigenze economiche di sussistenza. Sul tema delle diverse conduzioni agrarie e della loro evoluzione, specie in Toscana, si vedano: GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 9-127, 173 e 241; ELENA FASANO GUARI-

Al capitolo XVII, intitolato *Delli danni dati dalle Bestie fidate*, il legislatore cercava di tutelare gli interessi del danneggiato senza troppo infierire sul responsabile del danno, consapevole del fatto che una politica eccessivamente rigida nei confronti dei fidati forestieri avrebbe indotto questi ultimi a portare i loro greggi a svernare altrove, con conseguente riduzione degli introiti dalle fide³⁷. Di norma la disposizione statutaria prevedeva che, nel caso di danno generico avvenuto accidentalmente in luogo «non domestico» (cioè non utilizzato a coltura) a carico di beni comunitari o privati, i fidati responsabili erano tenuti a «sodisfar solamente l'emenda del danno»³⁸, cioè risarcire la comunità o il privato del mero danno economico subito, senza pene aggiuntive. I deputati dei Paschi avrebbero stabilito la pena pecuniaria in base alla stima fatta dai Cavallari o dalle guardie.

Diversa, e più grave, era la sanzione prevista nei confronti di quel fidato che, con le sue bestie, si fosse reso responsabile di danno a carico di seminativi a grani, biade, vigne o alberi domestici. In questo caso, oltre al risarcimento del danno, il colpevole doveva essere condannato alla pena prevista dagli statuti dei luoghi dove avesse commesso il danno³⁹. Per i danni provocati ai col-

NI, *La Maremma Senese nel Granducato Mediceo* cit., pp. 405-472. Sull'aspetto più propriamente giuridico del danno dato, nello Stato della Chiesa: ALESSANDRO DANI, *Il Processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi, 2006 e, più in generale, ID., *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea*, cit., pp. 254-275. Un'utile puntualizzazione sull'argomento, anche se limitatamente alla realtà della Mena delle Pecore di Foggia del secondo Settecento, è rappresentata dal saggio di SAVERIO RUSSO, *Abruzzesi e Pugliesi: la «ragion pastorale» e «la ragione agricola»*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes», C/2, 1988, pp.923-935. Per un eventuale confronto tra due aree geografiche contigue: FRANCESCA LAURA SIGISMONDI, *La disciplina del pascolo e i «danni dati» negli statuti laziali della prima età moderna*, in *La pastorizia mediterranea* cit., pp. 276-295. Infine: GIULIANO PINTO, *Allevamento stanziale e Transumanza in una terra di città: Toscana (secoli XIII-XV)*, Ivi, pp. 463-473 e OLIMPIA VACCARI, *Aspetti dell'allevamento transumante nel territorio livornese fra Medioevo ed età moderna*, Ivi, pp. 572-597.

³⁷ Circa il dato numerico: nel corso del XV secolo il Comune di Siena incamerava, per introiti della Dogana dei Paschi, non meno di 15.000 fiorini l'anno (a fronte di una spesa di circa 1.000 fiorini). Per gli anni dei quali ci stiamo occupando, nel corso del decennio 1576-1586, per un totale di bestiami fidati in media di oltre 300.000 capi l'anno (da un minimo di 264.000 a un massimo di 404.000, tra capi grossi e minuti) l'introito per le fide, espresso in scudi, va da un minimo di 21.815 a un massimo di 32.481 scudi (l'anno): D. BARSANTI *Allevamento e transumanza* cit.

³⁸ *Paschi* 2, cap. XVII, c. 10v.

³⁹ «Secondo gli statuti delle terre e luoghi dove il danno si commettesse da riconoscersi dall'Offizio de' Paschi e non da altri ufficiali» (*Ibid.*).

tivi, sia privati che di comunità, nessun privilegio era riconosciuto ai fidati, precisava la disposizione di legge, così come per i «danni personali» (che intenderei come danni alla persona, di stretta pertinenza della giustizia criminale); anche in questo caso per i fidati non era previsto alcun privilegio, ma andavano sottoposti alle Provisioni di Sua Altezza e alle pene previste dagli statuti delle località all'interno delle quali avevano provocato il danno.

I responsabili del danno colti in flagranza dai proprietari del fondo, dai Cavallari o dalle guardie, ma anche da qualsivoglia altra persona, non potevano rifiutare di «dare il pegno», cioè acconsentire che almeno una parte del bestiame fosse messo sotto sequestro dal danneggiato il quale, entro cinque giorni, doveva consegnare i bestiami sequestrati all'Offizio, nella persona di qualche suo rappresentante. Onde evitare che qualche proprietario accusasse indebitamente danni mai subiti, gli era consentito di ricorrere al sequestro del bestiame solo in questo caso (cioè nel caso l'avesse trovato dentro la sua proprietà); in caso contrario il sequestro doveva avvenire in presenza di una qualche guardia o pastore, pena la perdita del diritto a ogni risarcimento, oltre a pene aggiuntive ad arbitrio del Magistrato. In chiusura, il già citato capitolo XVII recitava infatti: «e per levare l'occasione delli scandali si dichiara che chi avrà ricevuto il danno, o alcuno per lui, non possa torre il bestiame se già non si trovasse in sul danno senza alcuna guardia o pastore sotto pena di perdersi l'emenda del danno e del retto arbitrio del Magistrato».

Non doveva essere impresa agevole gestire le cose in Maremma e i primi a non avere vita facile erano i pastori, i quali, oltre ad essere costantemente impegnati nel controllo delle loro mandrie e greggi, erano sottoposti agli arbitri e vessazioni di molta gente: dai Cavallari alle guardie e guardiole, dalla popolazione locale ai proprietari agricoli stanziali che certo non vedevano di buon occhio questa gente forestiera poco rispettosa di confini e proprietà.

Il capitolo XIX stabiliva che i fidati, durante il periodo della fida, potevano tenere al pascolo i loro bestiami nelle dogane, ma non nei territori di bandita, sia che appartenessero alla Gran Camera Ducale che alle comunità o a privati, così come era proibito lo sfruttamento di aree beneficiarie di particolari privilegi in ragione dei quali non era prevista la loro destinazione a dogana⁴⁰.

⁴⁰ Si trattava di «confini, stretti et usi che per il passato non sono soliti andare a dogana» (Ivi, cap. XIX, c. 11r).

Seguiva l'elenco dei «luoghi di Dogana»: si trattava di ventisei località (o venticinque, dal momento che Istia d'Ombrone e Roselle erano accorpate in una dogana unica) per due delle quali vigevano limitazioni particolari dal momento che la dogana di Montenero era riservata esclusivamente ai forestieri e proibita agli abitanti entro le dieci miglia, mentre Paganico, Istia d'Ombrone e Roselle potevano andare a dogana solo durante la lunga stagione invernale, cioè da settembre a maggio⁴¹.

Utile, a questo punto, definire la differenza tra dogane e bandite.

I pascoli di dogana erano quei pascoli destinati ad uso promiscuo rientranti sotto la giurisdizione dell'ufficio dei Paschi: il loro sfruttamento era permesso a tutti i bestiami, toscani o di stato estero, purché in regola con il pagamento della fida⁴².

I pascoli di bandita erano porzioni di territorio maremmano diversamente gestiti e a differente destinazione. In parte erano individuati come porzioni di beni appartenenti a comunità locali o comunque destinati allo sfruttamento esclusivo da parte delle corti di appartenenza per diritto riconosciuto dall'uso o per concessione particolare dell'Offitio. In parte, le bandite corrispondevano ad aree di pascolo gestite dalla magistratura dei Paschi in maniera autonoma e distinta dal territorio di Dogana. Queste aree speciali venivano vendute all'incanto (per «bandi») ai proprietari dei bestiami che in questo modo ne acquisivano il diritto di sfruttamento esclusivo. Nella realtà, per lo più erano i grandi allevatori, forti delle loro superiori possibilità economiche e della 'giusta' influenza, ad accaparrarsi i pascoli migliori di bandita da sfruttare coi propri bestiami o a subaffittarli poi a prezzi maggiorati⁴³.

⁴¹ I «Luoghi di dogana» erano i seguenti: Montenero, Collemassari, Montorgiali, Cini-giano, Montemassi, Cana, Sasso, Sassofortino, Monteano, Civitella, Paganico, Pereta, Campagnatico, Grosseto, Saturnia, Montorsajo, Istia e Roselle, Montemerano, Batignano, Manciano, Montepescali, Cotone, Samprognano, Rocchette, Giuncarico (Ivi, c. I Iv).

⁴² I pascoli fidati erano compresi sotto il termine generico di dogana «perché erano descritti nel libro della dogana di Siena e i proprietari che avevano ottenuto dalla Dogana la licenza di mandare a pascere i loro bestiami nei pascoli pubblici di Maremma e dei quali la Dogana si fidava che essi a suo tempo avrebbero pagato il prezzo e valore del pascolo, si chiamavano fidati»: D. BARSANTI, *Allevamento e transumanza* cit., p. 69.

⁴³ Bandi granducali successivi interverranno nel tentativo di mettere ordine nel sistema di ripartizione delle aree di pascolo maremmane in dogane e bandite. L'intento, non sempre rispettato, era quello di impedire che le aree di pascolo riservato diventassero sempre più ampie, con la conseguente progressiva erosione delle aree a dogana, a discapito dei fidati forestieri e a vantaggio dei faccendieri, locali o forestieri che fossero. Alcuni di questi bandi sono riportati in Appendice I.

Passo ora ad illustrare il contenuto di tre capitoli (il XXVII, IL XXVIII e il XXIX) in ognuno dei quali erano previste occasioni per le quali l'intervento del Cavallaro, da solo o a sostegno dei suoi diretti superiori (commissari, camerlengo, Capovergaio), era espressamente previsto.

Il capitolo XXVII prevedeva che, nel caso che qualunque cittadino, suddito o forestiero, avesse voluto spostare le proprie bestie fuori dallo stato senese per brevi periodi di tempo (quindi non per i soggiorni prolungati propri dello spostamento transumante), lo poteva fare, pagando il dovuto pedaggio, previa autorizzazione scritta rilasciatagli dall'ufficio dei Paschi e dopo avere sottoscritto presso il notaio/cancelliere idonea «promessa di stagione», con la precisa indicazione di tempi e percorsi. Sarebbe spettato poi al Cavallaro contare e ricontare i bestiami, stimare gli eventuali danni causati nel corso degli spostamenti, tenere apposita registrazione scritta di ogni suo intervento e informarne lo scrittore. Anche in questo caso il Cavallaro, per ogni suo intervento, era autorizzato a pretendere, in moneta, quanto dovutogli⁴⁴.

Naturalmente diverse erano le disposizioni previste se il trasferimento in altro stato avveniva perché gli animali erano destinati alla vendita. In questo caso il trasferimento all'estero era consentito solo per certi tipi di animali e non per altri e anche per quelli per i quali l'estrazione era consentita (per esempio per i porci) essa era subordinata a permessi vari, primo fra tutti avere pagato la tassa (la «gabella») di estrazione.

Il capitolo XXVIII intendeva chiarire secondo quale criterio le bestie senesi andavano distinte dalle forestiere. La distinzione non andava fatta in base alla proprietà (cioè se il padrone fosse cittadino senese o meno), ma esclusivamente in base alle modalità con le quali quelle bestie erano state fidate. In altre parole, se un proprietario, anche se cittadino o abitatore dello stato

⁴⁴ «Per levare l'occasione delle fraudi, sia tenuto [colui che avesse voluto estrarre il proprio bestiame] chiamare il cavallaro più vicino e comodo al luogo e fargliene contare nell'andare et ancora nel ritorno et a quello sodisfare la mercede medesima che se gli dovrebbe se esso andasse a stimare li danni, tanto nella corte, dove egli abita, quanto fuora di essa, rispettivamente. E detto Cavallaro per debito di suo officio non manchi nel suo libretto scrivere subito il numero e qualità delle dette bestie, et almeno infra quindici giorni mandarne nota allo scrittore, acciocché egli ne possa far memoria et al tempo stesso riscontrare quante ne siano state tratte e di poi ricondotte e ritrovandone errore o fraude dedurla a notizia del Magistrato, il quale non manchi del debito della giustizia, e chi avrà osservato quest'ordine non sia obbligato pagare al fisco se non un pedaggio infra la tratta e ritorno e mancando in alcuna delle predette cose s'intenda caduto nella pena del frodo» (*Paschi* 2, cap. XXVII, c. 16r).

di Siena, avesse fidato «a dogana o pedaggio» il proprio bestiame come forestiero, quel bestiame andava considerato forestiero e sottoposto ai regolamenti e alle tariffe previsti per il bestiame di fuori. Nel caso invece che quel bestiame fosse stato dichiarato autoctono esso doveva sottostare alle leggi previste per il bestiame dello stato senese. A patto che il proprietario ne avesse fatta veritiera dichiarazione allo scrittore dei Paschi. Dichiarazioni mendaci avrebbero comportato il sequestro del bestiame, come il capitolo lascia intendere:

Et egli ne abbia fatto e faccia particolar menzione e nella fida e nel Libro [...], e se si mancherà di fidarle sempre alli debiti tempi e, come si dice, stagione per stagione, s'intendino detti bestiami incontinenti fatti di questo stato, né trar si possino senza licenza del governatore e senza pagare la solita tratta, et il medesimo si osservi ne' bestiami che dalli forestieri ci saranno condotti di fuori dello stato⁴⁵.

Al capitolo XXIX si dettavano le norme relative alla corretta gestione delle calle. All'epoca, i passaggi obbligati per l'ingresso del bestiame in Maremma erano tre: Biancani (presso Cinigiano), Paganico e Montepescali, successivamente diventeranno attive anche le calle di Massa Marittima e Manciano. Entro settembre i deputati dei Paschi dovevano avere deciso chi di loro sarebbe andato, in qualità di commissario, alle calle medesime, mentre il quarto, con le mansioni di Capovergato, avrebbe dovuto stabilirsi a Grosseto da aprile a maggio per presiedere alle operazioni di sbullettatura e risolvere quei problemi gestionali e giudiziari nei quali fossero coinvolti pastori, prima che fosse loro aperta la via del ritorno. Alle calle i commissari dovevano trattenersi per quaranta giorni e non di più; dopo quaranta giorni (nei quali erano compresi i due giorni per il viaggio) perdevano ogni diritto alla trasferta, pari a dieci lire al giorno di soprassoldo⁴⁶.

⁴⁵ Ivi, cap. XXVIII, c. 16v.

⁴⁶ Non erano solo questi, come già specificava il capitolo III, gli emolumenti che spettavano ai commissari per il periodo della loro permanenza alle calle. Se le dieci lire al giorno passavano come rimborso spese, a loro spettavano anche undici soldi per ogni fida consegnata ai pastori e due soldi «per ogni bullettino con l'ordine medesimo». Si trattava davvero di un meccanismo perverso, teso a spremere i pastori in ogni modo: se la fida andava pagata in ogni caso, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non poteva avvenire che esibendo la bulletta, per il cui aggiornamento, ogni volta, era necessario un ulteriore esborso. In altre parole, la bulletta, affinché tutto risultasse regolare e per non andare incontro a con-

Non si doveva perdere tempo. Appena giunti a destinazione, o al massimo il giorno successivo, la loro presenza doveva essere resa pubblica e le operazioni di controllo e conta potevano avere inizio⁴⁷.

A questo punto entravano in gioco Cavallari e guardie che dovevano affiancare il lavoro dei commissari. Oltre che provvedere alla conta di greggi e mandrie, i Cavallari, coadiuvati da guardie e guardiole, dovevano impedire che i bestiami entrassero in dogana («rompessero le calle»), prima del tempo stabilito, ma lo facessero tutti insieme il giorno 24 di ottobre⁴⁸. L'intento era quello di impedire che chi fosse entrato in dogana per primo potesse insediarsi nelle aree di pascolo migliori a scapito degli altri, arrivati successivamente⁴⁹. Se queste erano le regole d'ingresso valide per il bestiame minuto, pecorino e caprino, norme diverse erano previste per l'ingresso degli animali di più grossa taglia i quali non potevano essere trattiene negli angusti spazi riservati in prossimità delle calle, per cui il loro ingresso nei territori di dogana era consentito prima del 24, anche in assenza dei commissari. Era proprio in tali situazioni di sosta forzata alle calle, nel corso delle complesse e caotiche operazioni di conta (e riconta) dei bestiami che Cavallari e guardie potevano fare pesare maggiormente il loro potere discrezionale e mettere in atto veri e propri comportamenti vessatori nei confronti di proprietari, gestori e custodi delle mandrie, vista l'autorità loro conferita e liberi, almeno per un discreto periodo di tempo, dal superiore controllo di qualsiasi commissario, come si può intuire scorrendo il capitolo XXIX.

testazioni, andava aggiornata ogni volta e ogni intervento andava pagato, in aggiunta al pagamento finale della fida! Consideriamo anche il divario che intercorreva tra il compenso di un commissario dislocato alle calle e il compenso mensile di un funzionario intermedio quale era il Cavallaro: se al commissario spettavano dieci lire al giorno di rimborso spese (da aggiungersi al suo stipendio base e a tutti i diritti che gli competevano), la stessa cifra rappresentava lo stipendio mensile di un Cavallaro.

⁴⁷ «Subbito che saranno arrivati, o almeno il giorno seguente, mandino grida o vero pubblico bando notificando a vergari e pastori che alli tempi ordinati debbino venire alla calla»: *Paschi 2*, cap. XXIX, c. 17r.

⁴⁸ Se la «stagione del verno» andava, di regola, dal 1° di settembre alla prima decade di maggio, fino al 24 di ottobre i pastori dovevano tenere i propri greggi al pascolo nelle zone limitrofe alla calla d'ingresso, specificamente delimitate. Solo dopo il 24 era consentito il libero accesso alle dogane, per i motivi specificati nel testo.

⁴⁹ «Accioché infra li pastori si osservi egualità e pareggio» (*Paschi 2*, cap. XXIX, c. 17v).

Li Cavallari e guardie per tutto il tempo delle calle stiano continuamente al servizio de' commissarj et a contar li bestiami. E mancando delli Cavallari e guardie della diligenza et obbligo loro possino essere puniti ad arbitrio de' Paschi. E l'ordine soprascritto [*quello che impediva l'ingresso in dogana prima del 24 di ottobre*] si osservi intorno a tutti li bestiami pecorini e caprini, ma li bestiami vaccini, bufalini, cavallini e porcini subito che saranno fidati a dogana possino entrare per tutti i luoghi della dogana senza aspettare la venuta de' commissarj. Ed i Cavallari, per debito di loro Offizio, vadino contando e riscontrando colla fida il numero delle bestie vaccine che come sopra saranno entrate alle calle e ancora li bestiami, tanto grossi quanto minuti, che non saranno usciti dalla dogana; e quando i commissarj saranno tornati in Siena devino infra otto giorni aver consegnate allo scrittore le memorie per loro tenute alla calla e gli emolumenti de' bullettini e fide al camerlengo de' Paschi da distribuirsi, come sopra è detto⁵⁰.

Grande potere, discrezionalità e margine di manovra erano dunque affidati ai Cavallari, compreso il maneggio del danaro, interesse che legava strettamente il Cavallaro alla figura del commissario, con tutte le possibili degenerazioni del caso, come ci sarà modo quanto meno di sospettare circa l'operato di Pietro da Manciano e i rapporti intercorrenti tra lui e il proprio commissario Fabio Borghesi.

Altra importante questione, spesso associata all'altrettanto spinoso problema del danno dato, era quella associata al problema delle bestie smarrite. Il capitolo XXXIX dettava il comportamento da tenere da parte di chiunque si fosse imbattuto in esse e chiariva le modalità secondo le quali l'ufficio dei Paschi avrebbe poi gestito il problema in vista della legittima riattribuzione, quando possibile.

Provedesi generalmente che qualunque persona che in qualsiasi parte o luogo del contado o distretto di Siena, tanto della dogana quanto fuor d'essa, ritroverà bestie smarrite di alcuna sorte, delle quali non si sapesse il padrone e se li riducesse alle mani, sia tenuto e debba infra un mese allor prossimo e farle significare al Magistrato o suo cancelliere, o vero al più vicino ufficiale il quale, sotto le pene infrascritte, sia tenuto darne avviso al Magistrato intra un mese allor prossimo, esprimendo particolarmente la qualità, marco e contrassegni degli animali et ancora il tempo e luogo nel quale gli averà trovati⁵¹.

⁵⁰ Ivi, cap. XXIX, cc. 17v-18r.

⁵¹ Ivi, cap. XXXIX, c. 23r.

Quello delle bestie che spontaneamente uscivano dal loro branco per disperdersi e magari reimbrancarsi spontaneamente in branchi altrui era evento frequente, dagli importanti e complessi risvolti economici e giuridici. Era facile infatti che animali di piccola e grossa taglia, tenuti al pascolo allo stato brado in branchi consistenti, spesso anche di alcune centinaia di capi, in ambienti dalle scarse possibilità di controllo con le aree pascolive spesso frammentate a bosco, boscaglia e sterpaglia di palude, sfuggissero alla vista dello scarso personale di custodia. Magari di notte, o in occasione di avversi eventi atmosferici, come i temporali, quando il bestiame diventa più nervoso e inquieto o quando l'erba si fa scarsa e la "fame d'erba" spinge gli animali alla ricerca di pascoli più abbondanti e di migliore qualità⁵².

La normativa che regolava la questione delle bestie smarrite, tesa a tutelare gli interessi dei proprietari fino alla loro legittima riattribuzione, era particolarmente minuziosa e severa, almeno negli intenti. Soprattutto si volevano impedire indebite appropriazioni da parte di privati o pubblici funzionari disonesti, ma anche restituzioni indebite, magari a chi quelle bestie non erano mai appartenute. Da qui l'elaborato cerimoniale attraverso il quale doveva avvenire il riconoscimento pubblico della proprietà del bestiame smarrito, come sarà evento dettagliatamente descritto più avanti nel corso del processo.

Le pene previste per coloro che, avendo riscontrato nel loro branco la presenza di bestie smarrite, avessero ommesso di farne denuncia, erano consistenti: dieci scudi d'oro per qualunque capo grosso, due scudi per ogni porco maggiore di sei mesi e uno scudo per porchetti fino a sei mesi o per qualsiasi bestia minuta. Inoltre, nel caso che «l'inventore» non avesse ottemperato agli obblighi previsti, una volta scoperto, oltre ad essere obbligato a restituire al legittimo proprietario gli animali, era tenuto a pagarne i danni, con spese ed interessi.

Era preciso dovere del cancelliere tenere aggiornato il Registro delle Bestie Smarrite e permetterne la visione a chiunque ne avesse avuto interesse. Ogni bestia smarrita doveva essere tenuta a disposizione del legittimo proprietario fino alla fine della stagione o ultimo giorno della sbullettatura. Trascorso questo periodo, nel caso nessuno avesse reclamato e dimostrato il proprio diritto, le bestie andavano vendute in ottemperanza all'ordine espressamente emanato dal Magistrato, all'incanto, previo bando pubblico. Il ricava-

⁵² GIANFRANCO BINI, GIORGINA VICQUÈRY, *Fame d'erba*, Biella, Ed. Lassù gli Ultimi, 2013.

to («il ritratto») andava registrato in un conto a parte e conservato a richiesta del proprietario per tutta la durata della magistratura medesima. Allo scadere di quella magistratura, la metà del ricavato dalla vendita andava messa a entrata del fisco, il quarto andava al Magistrato, mentre il restante diviso tra il cancelliere e colui che aveva denunciato di essersi trovato, tra le sue, la bestia smarrita. Se invece il proprietario fosse comparso prima dello scadere del mandato del Magistrato in carica (e a bestia ormai venduta) a lui spettava l'intero ricavato dalla vendita, fatto salvo un compenso forfettario da stabilirsi caso per caso per colui che aveva denunciato la bestia smarrita, a titolo di rimborso per le spese sostenute per denuncia, custodia e nutrimento dell'animale⁵³.

La legge prevedeva anche le sanzioni per chi avesse reclamato come proprie bestie uscite da branchi altrui, così come era punito colui che si fosse appropriato di bestie smarrite di proprietà di fidati e, marcandole con il proprio marchio, le avesse poi fatte passare per proprie (anche questo tipo di reato andrà a costituire uno dei capi di imputazione contestati a Pietro). In chiusura di capitolo era previsto:

Se alcuno fraudolentemente domanderà le bestie come proprie, affermando appartenersi a lui quelle che veramente non se gli appartengono, sia punito ad arbitrio del Magistrato in pena pecuniaria et ancora afflittiva di corpo, con partecipazione e consenso del governatore della città e stato di Siena. Et il medesimo si osservi contro quelli che imponessero il proprio marco alle bestie smarrite quando elle apparterranno ad alcun fidato o vero se alcuno di essi falsamente gli averà posto il suo marco⁵⁴.

Diverso (e più grave) era il caso di chi avesse «dolentemente» marcate come proprie bestie non smarrite e non sue. In questo caso si sarebbe trattato di un vero e proprio furto per il quale, ove ad essere coinvolti non fossero stati dei fidati, la competenza passava direttamente al Capitano di Giustizia⁵⁵.

⁵³ Comunque l'iter che il proprietario doveva affrontare per rientrare in possesso della propria bestia smarrita poteva essere tutt'altro che semplice, con viaggi a Siena e riscontro pubblico dei «merchi», come dimostra la vicenda del giovenco smarrito di Leandro da Pitigliano narrata nel corso del capitolo IV.

⁵⁴ *Paschi* 2, cap. XXXIX, c. 23v.

⁵⁵ «Quanto alle altre non smarrite, ma dolentemente marcate e nelle quali non si tratterà d'interesse o delitto di alcun fidato, si relassi la cognizione alli Capitani di giustizia della Città e Stato di Siena» (*Ibid.*).

PROPRIETÀ COMUNI E DISPOSIZIONI FINALI

I capitoli XL e XLI entravano nel merito dello sfruttamento di quelle porzioni di demanio pubblico destinate all'uso esclusivo di corti e comunità locali, genericamente definite con il termine 'proprietà comuni'. I capitoli fissavano i termini entro i quali a tutte le comunità, ospedali, luoghi pii e particolari persone era concessa l'opportunità di ricorrere contro quelle disposizioni degli Statuti Nuovi che ritenessero lesive di loro privilegi, esenzioni o Capitoli⁵⁶.

Il XL disponeva che, «per levare le occasioni delle liti e querele», tutte le comunità del contado e distretto di Siena alle quali erano state concesse nel passato alcune bandite ad uso esclusivo per i propri animali, non potevano né venderle né fidarle a bestie forestiere, ma farne uso esclusivo per i residenti di quella comunità, a meno di averne ottenuta preventiva licenza dal Magistrato dei Paschi⁵⁷. In caso contrario, le comunità sarebbero state obbligate a versare al camerlengo gli interi proventi delle vendite o fide non autorizzate. Il capitolo, mentre confermava i privilegi preesistenti a vantaggio delle comunità senza apportarvi alcuna restrizione, non intendeva in alcun modo ridurre il buon diritto del comune di Siena, ogni qualvolta quest'ultimo avesse voluto farlo valere nei confronti di enti o comunità locali.

A proposito delle «franchigie o vero privilegi», al capitolo XLI degli Statuti Nuovi il legislatore, rivolgendosi a tutte le comunità, ospedali e luoghi

⁵⁶ Ivi, cap. XLI, c. 24v.

⁵⁷ Quello degli usi civici e privilegi di comunità ha rappresentato a lungo un capitolo importante all'interno dei rapporti tra centro e periferia o comunque tra comune cittadino, istituzioni particolari e residenti di borghi e comunità di castello, reso più drammatico con il progressivo affermarsi delle teorie settecentesche fisiocratico-liberiste. Sull'argomento, tra gli altri: GIOVANNI CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia Centrale, con riferimento ai Demani Comunali del Mezzogiorno: dottrina, legislazione e giurisprudenza. Studio storico-giuridico*, Napoli, Jovene, 1917, pp. 885 e segg. Vedi anche: MARC BLOCH, *La fine della Comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del secolo XVIII*, Milano, Jaca Book, 1979, p. 161. MARINA CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurali e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secc. XVIII-XIX)*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1982. ALESSANDRO DANI, *Usi civici nello Stato di Siena in Età medicea*, Monduzzi Editore, Bologna, 2003 (in particolare, per quanto più attiene le proprietà comuni, il cap. II, *Statuti, proprietà e diritti collettivi*, pp.106-164 e il cap. III, *Il pascolo collettivo*, pp. 165-264). *Beni Comuni e strutture della proprietà, dinamiche e conflitti in area toscana fra basso Medioevo ed età contemporanea*, a cura di G.V. Parigino, Firenze, Associazione di Studi Storici Elio Conti, 2017.

pii concedeva loro sei mesi di tempo a provare le loro ragioni, nel caso ritenessero i loro diritti in qualche modo lesi dalle nuove disposizioni.

I nuovi statuti dovevano essere pubblicati in Siena, nei vari capitanati periferici e nella podesteria di Sarteano, al fine di rendere possibile a tutte le istituzioni interessate di presentare le loro ragioni e pretesi diritti. Trascorso il tempo dei sei mesi ogni privilegio ed esenzione che avesse a che fare col mondo dei Paschi e non previsto dagli Statuti Nuovi era da considerarsi decaduto e privo di valore e ogni sentenza emessa da qualsiasi giudice o magistrato in contrasto con le ultime disposizioni era da considerarsi nulla, fatti salvi, ovviamente e come sempre, «la gratia e beneplacito di loro Altezze Serenissime»⁵⁸.

Gli ultimi due capitoli, il XLII e il XLIII, non facevano altro che suggerire le nuove disposizioni la cui entrata in vigore era accompagnata dal «perdono generale», previsto dal capitolo XLII, mentre il XLIII proclamava l'obbligatorietà della inviolabile osservanza dei Nuovi Statuti⁵⁹.

I nuovi signori dello stato di Siena, nel mentre si accingono a emanare un nuovo *corpus* di leggi che regolamenti l'intero mondo dei Paschi, al di là dell'asserita magnanimità, fanno trasparire i loro veri intenti, che sono quelli di non rinunciare, piuttosto, se possibile, incrementare, i proventi economici che il sistema legato alla transumanza e ai pascoli di dogana avevano fino ad allora assicurato al comune di Siena (proventi che ora, per gran parte, pren-

⁵⁸ *Paschi* 2, cap. XLI, c. 24v. Nella realtà, in ragione appunto di disposizioni locali particolaristiche sopravvissute all'emanazione degli statuti del 1572, le cose continuarono a procedere in modo complesso e la sovrapposizione delle normative emerge chiaramente anche in altre circostanze, oltre che nel processo a Pietro. Scorrendo il *Giudiziario* dei Paschi, in una sentenza del 1578 relativa ad un danno dato, a «Battista di Biagio da Chitignano detto Fedele» non venne riconosciuto il diritto ad alcun risarcimento per un danno da lui subito in una bandita che aveva regolarmente acquistata. Accogliendo il ricorso del responsabile del danno (la vedova Antonia di Antonio da Scansano), in ragione di disposizioni statutarie preesistenti vigenti tra la comunità di Scansano e quella di Pereta, i Magistrati dei Paschi sentenziarono che nessun risarcimento era dovuto a Fedele, contraddicendo così in pieno quanto tanto solennemente sancivano gli Statuti Nuovi: ASSi, *Paschi* 653, fasc. 211

⁵⁹ «Per evidente dimostrazione del buon animo delli Serenissimi Gran Duca e Principe di Toscana nostri signori e per dar animo a ciascuno di venire sicuramente a dimorare quietamente nella Dogana e Paschi di Siena, si concede da Loro Serenissime Altezze generale perdono di qualsia trasgressione appartenente alla materia de' Paschi della quale per fino a quel di non sarà pervenuto a notizia del Magistrato de' Paschi, assolvendo e liberando pienamente ciascuno» (*Paschi* 2, cap. XLII, cc. 24v-25r).

deranno la via di Firenze). Rendere più sicuri i trasferimenti in Maremma e più tranquilla la permanenza dei pastori forestieri e dei loro greggi, fonte di reddito sicuro praticamente a costo zero, doveva essere garanzia sufficiente a che gli stessi non portassero i loro animali a svernare altrove. Dare poi l'impressione che il nuovo regime fosse clemente e generoso poteva essere un ulteriore elemento a favore dell'auspicato buon avvio della riforma, nell'ottica di una politica paternalistica che ora concede (poco) e molto pretende.

Sotto questa angolazione va letto il provvedimento di perdono generale che poi, a ben guardare, generale del tutto non è, anzi non lo è per niente, visto che le Loro Altezze Serenissime «assolvendo e liberando pienamente ciascuno», escludono dal provvedimento di clemenza, oltre che le condanne già dichiarate, tutti i carichi pendenti nei confronti del fisco⁶⁰. Praticamente si condonavano solo quei reati e pendenze che fino a quel momento non fossero stati scoperti. In pratica si rinuncia ad indagare su eventuali reati pregressi fino a quel momento non denunciati o scoperti, niente di più.

Infine, l'ultimo capitolo degli Statuti Nuovi, il XLIII, nel ribadire l'obbligatorietà della stretta osservanza di ogni norma contenuta nelle nuove disposizioni statutarie e di tutte quelle che, successivamente, si fossero aggiunte a modificare e integrare quanto in esse contenuto, annullava tutta la legislazione precedente in materia la quale poteva essere invocata solo per le cause già avviate al momento della pubblicazione degli Statuti Nuovi o solo per speciale concessione delle loro Serenissime Altezze⁶¹.

⁶⁰ Ivi, cap. XLII, c. 25r. Il capitolo XLII disponeva infatti che il provvedimento di clemenza doveva avvenire «senza però alcun pregiudizio del fisco quanto alle fide, pedaggio et altri debiti et ancora delle condannazioni di già dichiarate e cause mosse e senza alcun detrimento delle comunità e particolari persone».

⁶¹ «Tutti gli altri statuti, bandi, costituzioni et usanze s'intendino casse, irrite e nulle e di nessun momento»: Ivi, cap. XLIII, c. 25r. Gli Statuti Nuovi, rimasti in vigore fino al 1778, anno dell'avvenuta soppressione del sistema doganale dei Paschi voluta da Pietro Leopoldo, fin dagli anni immediatamente successivi alla loro emanazione andarono incontro ad una serie di integrazioni e parziali modifiche, una parte delle quali, perché inerenti il processo a Pietro di Mariano, riporto in Appendice I.



Figura 4. ASSi, Paschi 652, fasc. 201, c. 1r, la prima carta del fascicolo relativo al processo a carico di Pietro di Mariano.

CAPITOLO II

L'AVVIO DEL PROCESSO

LE PRIME DEPOSIZIONI E I PRIMI INTERROGATORI

Io ho sentito dire da Camillo di Pasquino detto il Pica habitante in Manciano che esso sa che alle mani del detto Pietro son capitate bestie smarrite et che le ha marcate con il suo marco et che li figlioli di detto Pietro, cioè Sulpitio et Silvio che le guardano, dicevano che dette le haveva compre dal Magistrato de' Paschi; et inoltre disse che un Francesco Francescano, che sta in Manciano et è stato insieme con li figli di detto Pietro a guardare le vacche di Bartolo di Mariotto, sa che fra le vacche del detto Pietro vi sono delle vacche forestiere smarrite. Item disse sapere che il detto Pietro si truova circa trenta bestie vaccine et vede che con le medesime batte la corte di Manciano et le bandite di Marsiliana quasi sempre et non sa che detto Pietro li habbi fidate a dogana et havele viste più volte in le bandite di Marsiliana et in corte di Manciano¹.

Da questa prima deposizione di Camillo di ser Andrea Vannini, che parla per avere sentito dire, emergono già elementi sufficienti alla corte ad individuare almeno due dei sette capi di imputazione poi contestati a Pietro:

1) che egli si è indebitamente appropriato, profittando della sua autorità di pubblico funzionario, di bestie smarrite le quali, in assenza della individuazione dei legittimi proprietari, avrebbero dovuto essere attribuite all'ufficio dei Paschi che poi avrebbe provveduto a venderle. Pietro, invece, le avrebbe marcate con il suo marchio e trattenute come sue.

2) Pietro avrebbe arbitrariamente battuto col bestiame di sua proprietà, in spregio ai bandi e agli statuti, la corte e le bandite di Manciano, nonché la dogana della Marsiliana, a suo piacimento e senza pagare la fida².

¹ Ivi, c. 1r.

² La nuova riserva di Manciano era stata istituita da pochi anni (il bando relativo è riportato in Appendice I). Quello della istituzione di nuove riserve era spesso motivo di scon-

Pare utile evidenziare fin da ora quanto segue: essere alle dipendenze dell'ufficio dei Paschi, con precisa autorità di controllo ed intervento, non impediva al cavallaro Pietro di svolgere collateralmente una propria attività imprenditoriale privata per la cui conduzione erano impiegati per lo meno alcuni dei suoi numerosi figli³. Dalle risposte fornite dai testimoni nel corso

tento sia per i fidati, che vedevano progressivamente ridotte le aree di pascolo a disposizione dei loro greggi, sia per le comunità locali alle quali solo nominalmente le nuove bandite erano riservate, come fa notare Fasano Guarini. Nella pratica, le comunità potevano portare i loro bestiami nelle bandite loro proprie solo per brevi periodi dell'anno, mentre per lo più tali riserve venivano concesse in uso esclusivo a privati abbienti per il tramite dei Quattro Conservatori, senza che gli abitanti della corte neanche potessero «vedere il conto loro», E. FASANO GUARINI, *La Maremma Senese nel Granducato Mediceo*, cit., pp. 429 e sgg. Tutto questo in barba alle specifiche funzioni per le quali la nuova magistratura periferica dei Quattro Conservatori era stata istituita da Cosimo I dei Medici con la legge di riforma dello stato senese del 1° febbraio 1560 che, in riferimento alla nuova magistratura, così recitava: «sarà particolar cura attendere [*da parte dei Quattro*] con ogni diligentia e studio al servitio, comodo e utile di tutte le comunità dello stato, procurare che i beni delle comunità si preservino, siano bene e diligentemente e fedelmente governati e amministrati, che l'entrate loro si convertiscino in beneficio di esse comunità e non dei particolari, che d'anno in anno si rivegghino i conti dell'amministrazioni [...], che non si facciano contratti inutili e dannosi». Per questo ai Quattro Conservatori, istituiti come vera autorità tutoria dei diritti comunitari, era stato riconosciuto il titolo di «difensori e padri della comunità»; D. MARRARA, *Storia Istituzionale*, cit., p.178. Sulle (ampie) competenze specifiche dei Quattro Conservatori, che si estendevano dal piano normativo a quello amministrativo e giurisdizionale si veda Ivi, pp. 178-201 e A. DANI, *Usi civici* cit., pp.439-488. Ma evidentemente le cose, nella pratica, potevano andare molto diversamente da quanto previsto nella dichiarazione di intenti. La tenuta della Marsiliana era pervenuta in dono e in piena e libera proprietà a Cosimo de' Medici per concessione imperiale di Filippo II nel corso delle trattative che avevano portato alla definitiva annessione dello stato senese a quello granducato. Il donativo imperiale comportava, tra l'altro, la rinuncia perpetua al credito dei 2.000.000 di scudi che la casa medicea vantava nei confronti della corona di Spagna: R. CANTAGALLI, *La Guerra di Siena* cit., pp. 504-508.

³ Della persona e famiglia di Pietro nel corso del processo non avremo se non notizie indirette. Pietro di Mariano da Manciano dovrebbe essere uomo sui cinquanta/cinquantacinque anni, certamente sposato (per lo meno lo è stato, al momento potrebbe essere anche vedovo; di una sua attuale moglie mai si parla nel corso del processo), ha numerosi figli, per lo meno cinque maschi: Consalvo (che dovrebbe essere il maggiore), Salvestro, Sulpitio, Silvio e Curtio. Tutti sono implicati nella gestione dell'azienda di famiglia, con Consalvo diretto collaboratore e sostenitore del padre ed i minori (uno dei quali sogna di farsi «cavalegero»), in particolare Sulpitio e Silvio, per ora impiegati come guardiani della mandria del padre. Se ci sono altri figli più piccoli questi non vengono citati, così come non compare il

delle varie fasi del processo, ma anche per ammissione dello stesso Pietro, verrà confermato che il suo branco consta di circa trenta capi di bestie vacche adulte, come già dalla prima testimonianza di Camillo di ser Andrea Vannini; non poche, quindi, per gli standard consueti del tempo e del luogo. Ovvio che una simile situazione rappresentasse un reale stato di 'conflitto d'interesse' rendendo possibile, anzi facilitando, fenomeni di corruzione e di commistione dell'interesse privato negli atti d'ufficio dovuti.

La testimonianza di Camillo di ser Andrea Vannini è sufficiente agli ufficiali dei Paschi perché lo stesso giorno si citino a comparire come testimoni, entro il termine tassativo di cinque giorni, coloro che sarebbero bene informati sui fatti: Camillo di Pasquino detto il Pica e Francesco di Francescano, entrambi di Manciano. Dodici giorni dopo, 21 luglio, ad Ufficio riunito, avviene l'interrogatorio dei due testimoni.

Prima di passare all'esame degli stessi l'Ufficio individua i punti salienti sui quali interrogare loro e poi l'imputato. Contemporaneamente, si decide di citare a testimoniare altri due personaggi: il capitano Moreschino Moreschini e Francescuccio di Giovannetto da Manciano.

A Camillo detto il Pica, interrogato per primo, andrà chiesto: se Pietro è solito fare pascere le sue bestie all'interno della bandita, se Pietro (che evidentemente possiede terre in proprio) ha delle proprietà confinanti con terre sottoposte a bandita⁴, se gli risulti che Pietro abbia fatto incetta di bestiame smarrito e lo abbia poi inserito («cappato») nel suo branco marchiandolo con il suo marchio e, infine, se egli abbia praticato contrabbando vendendo queste bestie fuori dello stato, dal momento che all'Offitio risulta la vendita di due capi ad Ansidonio, macellaro in Farnese⁵.

nome di nessuna delle eventuali donne di famiglia. Pietro è Cavallaro dei Paschi da oltre venticinque anni e, come comporta il suo ufficio, sa leggere e scrivere (male).

⁴ Il senso di questa domanda è, a mio giudizio, duplice: sapere se le proprietà di Pietro confinano o no con i pascoli di bandita dà più o meno consistenza ai sospetti circa un abituale indebito sconfinamento degli animali. Se i confini sono a comune è molto facile passare il bestiame da un pascolo all'altro (da quello proprio a quello di bandita), magari con la complicità delle «guardiole» dislocate lungo i confini, disposte (o indotte) a chiudere un occhio (o tutti e due) se Pietro glielo avesse ordinato. Ma la domanda potrebbe anche essere mirata ad accertare l'eventuale sussistenza di diritti di libero passaggio da un confine all'altro, diritti previsti dagli statuti, per i confinanti.

⁵ Farnese, oggi in provincia di Viterbo, era parte dello Ducato di Castro dal quale comunque, insieme a Latera, godeva di discreta autonomia. Rientranti tutti nell'orbita del do-

Colpisce fin da ora la minuziosità dei particolari relativi alla descrizione dei singoli capi di bestiame contenuta all'interno delle domande da sottoporre ai testimoni. Gli inquirenti vi attribuiscono grande importanza perché, quanto più precise saranno le loro descrizioni, tanto più agevolmente si potrà risalire all'individuazione degli animali oggetto della sospetta truffa. Nelle domande preparatorie da sottoporre ai testi le due bestie che sarebbero state vendute ai macellari di Farnese vengono descritte come «una vacca soda e una figliata» e, la figliata, era «figliata a mastio», cioè aveva un vitello maschio al seguito⁶. Un giovenco viene indicato come «più bianco che rosso» e marchiato «con la rosa», cioè con un marchio a forma di rosa⁷. Più oltre, si parlerà di una bestia vaccina portatrice di una protuberanza sul ventre («una bornia», una specie di corno supplementare) e per questo nominata «la Borniola [a volte Corniuola o Corniola]».

Ai testimoni si dovrà chiedere non solo se quanto riferiscono lo sanno per conoscenza diretta, ma anche se e cosa, su quel fatto, hanno sentito dire dalla voce pubblica (la «fama»). Nel prosieguo del processo ci sarà modo di constatare come, quello sulla fama, sia un corredo di domande che normalmente completano e concludono l'interrogatorio. Attraverso di esse si vuole saggiare l'attendibilità delle risposte fornite dal teste, rendendo edotti gli inquirenti sul come e quando una certa notizia sia andata formandosi e da quanti altri, oltre il testimone, sia condivisa all'interno della comunità.

Nel corso della stesura della bozza delle domande per la prima volta troviamo citato il nome di Fabio Borghesi («messer Fabio di Pandolfo Borghesi»), commissario generale per la Maremma fino ad un mese dall'inizio del processo e come tale, per anni, superiore diretto di Pietro⁸. Al nome di mes-

minio pontificio, i possedimenti dei Farnese, che si estendevano tra alto Lazio e parte dell'Umbria, si erano notevolmente ampliati nel corso della prima metà del Cinquecento, grazie alla politica nepotistica di Paolo III (1534-1549). Per una storia della famiglia Farnese: EDOARDO DEL VECCHIO, *I Farnese*, Roma, Istituto Studi Romani, 1972.

⁶ *Paschi* 652, c. 4r. Per «soda», è da intendersi una bestia vaccina femmina non gravida, per «figliata» una vacca sgravata da poco, eventualmente accompagnata dal vitellino, il «giovenco» è un vitello maschio di circa un anno ancora non idoneo per la riproduzione o non ridotto alla condizione di bestia da lavoro (previa castrazione).

⁷ *Ivi*, c. 11r.

⁸ Quella del commissario per la Maremma rimane una figura dai contorni fluidi e non ben definiti. Di nomina granducale (diretta o indiretta per il tramite del governatore), il commissario non è una figura istituzionalmente prevista dagli statuti dei Paschi e neanche è chia-

ser Fabio più volte nel corso degli interrogatori, specie quando questi si faranno più pressanti col pretendere, da parte degli ufficiali dei Paschi, spiegazioni e giustificazioni su fatti specifici, l'imputato farà ricorso, giustificando il suo operato col dire: quello che ho fatto l'ho fatto dietro specifico ordine («commessione») di messer Fabio. Il che, inevitabilmente, non può che dare sempre più corpo al sospetto di una possibile illecita commistione di interessi tra i due.

Un altro gruppo di domande mira a stabilire se Pietro, oltre ad avere frodato l'Offitio, abbia o no svolto con scrupolo e solerzia il proprio dovere nei confronti dei fidati, senza però assumere atteggiamenti vessatori o vantare indebite pretese, così come voleva la politica granducale ribadita fin dal capitolo XVII degli Statuti Nuovi e successivamente confermata da bandi successivi.

È vero o no, si vorrà sapere dal Pica, che Pietro, anziché recarsi personalmente e regolarmente a contare il bestiame fidato in dogana, come sarebbe stato suo specifico dovere, era solito farsi condurre i bestiami direttamente sotto le mura di Manciano per la conta? La domanda successiva si collega alla precedente ed è tesa a sapere da Camillo di Pasquino (che di mestiere fa il vaccaio) se un simile comportamento può avere provocato danno e malcontento fra i fidati e i coltivatori locali⁹.

ro se di commissari ne esistano uno o più di uno contemporaneamente (ma potrebbero valere entrambe le ipotesi, nel senso che il loro numero potrebbe variare a seconda delle necessità, degli umori granducali e degli interessi convergenti). Nel nostro processo di commissari per la Maremma ne compaiono due: Fabio Borghesi e Matteo del Ponte, con il secondo che è subentrato al primo. Non essendo una figura istituzionalmente prevista per statuto, possiamo individuare nella figura del commissario un funzionario che, per così dire, 'affianca' gli ufficiali dei Paschi con specifici compiti di controllo e supervisione, in diretto contatto col governatore, a sua volta espressione diretta del potere centrale. In un periodo di transizione quale è quello di cui ci stiamo occupando, la figura di commissario generale riveste un ruolo di primaria importanza nella gestione delle cose di Maremma, anche sotto l'aspetto del controllo politico. Per una visione completa della legislazione toscana in età granducale ricordo ancora: *Legislazione toscana* cit. e, per il contado di Siena e la Maremma, ancora D. MARRARA, *Storia istituzionale* cit.

⁹ Se «sia danno de' fidati et de' massari de la terra et se ha sentito che li fidati si sieno lamentati» (*Paschi*, 652, c. 3r). Al tempo in cui si sono svolti i fatti contestati a Pietro di Mariano il Pica era capovaccaio alle mandrie dei Bonetti Bergamaschi di Orvieto, grossi allevatori, proprietari di mandrie di centinaia di capi.

Il danno derivante da una tale indebita pretesa di Pietro poteva infatti interessare più soggetti: oltre a recare grave scomodo ai fidati potevano esserne danneggiati i coltivatori stanziali («i massari de la terra») perché le mandrie, nel loro trasferimento, certamente procuravano danno ai coltivi, ma potevano risentirne, e questo interessa particolarmente il Fiscale, le entrate del fisco, nel senso che i pastori potevano anche 'dimenticare' una parte del loro bestiame in dogana, riducendo così il numero di capi effettivamente rilevato al momento della conta (il pagamento della fida avveniva per capi), come successivamente farà intendere un'insinuante domanda del Fiscale.

Predisposto così il piano dell'intervento inquisitorio, sufficiente a riempire l'intero spazio della prima seduta, si passa direttamente all'interrogatorio del testimone.

Dopo essere stato ritualmente ammonito e sottoposto a giuramento, come prima domanda viene chiesto a Camillo di Pasquino detto il Pica abitante in Manciano se abbia un'idea sul perché sia stato convocato dai magistrati dei Paschi. Camillo, che abbiamo motivo di credere sia perfettamente a conoscenza sul perché di quella convocazione, deve essersi guardato intorno cercando di capire quale poteva essere la risposta più giusta e meno compromettente per lui (d'accordo, lui è qui in veste di testimone e non di imputato, ma non si sa mai, con questa gente e in queste circostanze) per cui decide di dare una mezza risposta: «no ve lo so dire se no che dicono di certe bestie». E di quali bestie si tratterebbe, è l'immediata controdomanda del Fiscale, che pare, per ora, voglia stare al gioco¹⁰.

Il Pica dà una serie di risposte con le quali alcuni fatti ammette e altri nega, in ogni caso tutte estremamente interessanti per gli inquirenti ed utili all'accusa nel corso delle fasi successive del processo.

È vero, risponde il Pica alla precisa domanda, che due bestie vaccine smarrite entrate nel suo branco Pietro poi le vendette «a Sidonio [*altre volte Ansidonio*] da Montalcino abitante a Farnese per prezzo di cento giuli». A detta del Pica, Pietro gli avrebbe detto che lui quelle bestie le vendeva per conto dell'Offitio e il ricavato sarebbe stato messo in conto del suo salario. Richiesto dal Fiscale se sa che, di regola, le bestie smarrite «si vendono alla Gran Camera all'incanto al più offerente» il Pica dà una risposta indiretta dicendo che, in altra occasione, Pietro ha rispettato la procedura corretta, confermando così

¹⁰ «Di che bestie egli voglia interferire» (Ivi, c. 5r).

che le bestie smarrite andrebbero effettivamente vendute all'incanto e al maggior offerente e il ricavato versato alla Gran Camera fiscale¹¹.

Sollecitato dall'incalzare delle domande il teste conferma che altre bestie smarrite sono entrate nel suo branco (che stava al pascolo insieme a quello di Pietro guardato da due dei suoi figli); successivamente quelle stesse bestie lui le aveva viste marchiate col marchio di Pietro e, per maggior precisione e migliore individuazione, informa che una di queste era portatrice di una caratteristica anatomica ben precisa: una protuberanza, una sporgenza a mò di corno supplementare (la «bornia» già citata) a livello del ventre.

Inframmezzate a queste domande il testimone si vede sottoposto anche ad altre domande, apparentemente poco inerenti alla specificità dell'indagine, ma a noi, via via che ci addentreremo nella storia e acquisiremo maggior familiarità con la tecnica interrogatoria propria del Fiscale, appariranno sempre meno domande peregrine e sempre più parte di un piano inquisitorio ben preciso. La tecnica seguita dal Fiscale mira a fare emergere, confrontando tra loro le varie risposte fornite dal teste, lacune o contraddizioni che gli verranno contestate al momento opportuno e quando meno se lo aspetta. Il teste o l'inquisito (poco cambia poiché ci vuole poco a passare dalla prima alla seconda condizione) deve stare bene attento a come risponde a certe domande-trappola se non vuole che quanto da lui stesso dichiarato sia utilizzato contro di lui.

In un tipo di processo inquisitorio basato più sulle parole che sul riscontro oggettivo dei fatti (e il nostro ha tutta l'aria di essere tale) la possibilità che il teste passi dalla condizione di testimone a piede libero a quella di testimone-imputato, con tutte le conseguenze e i rischi connessi a questa nuova condizione, è un evento discretamente probabile, soprattutto se il teste si ostina a non fornire alla corte le risposte che essa pretenderebbe. Un esempio può chiarire meglio queste mie asserzioni.

¹¹ «Io più tempo fa veddi che il detto Pietro vendé una troia o un porcastro et la faceva vendere dal famiglia al più offerente» (*Ibid.*). Come ci sarà modo di constatare anche nel corso di interrogatori futuri, spesso le risposte del Pica sono sibilline e contengono messaggi che sta alla corte decifrare (specie se l'oggetto è Pietro). In questo caso il Pica sta comunicando agli inquirenti che Pietro fa un po' come vuole, certe volte vende secondo i canoni, altre volte, come nel caso delle due vacche, le cose potrebbero essere andate diversamente (perché quelle vacche Pietro le vendeva di contrabbando, è quanto il Pica vuole confermare al Fiscale pur senza dichiararlo espressamente).

Con domanda improvvisa, e apparentemente fuori contesto, il Fiscale chiede al Pica se «ha Camillo di ser Andrea Vannini per homo da bene et dice il vero», domanda alla quale il Pica risponde di sì¹². Ecco allora che arriva immediatamente dopo la seconda parte della domanda e questa molto pertinente: conferma allora, chiede il Fiscale al Pica, che il teste non ha mai parlato con il Vannini rivelandogli la confidenza ricevuta da Sulpitio e Silvio, figli di Pietro, e cioè che il loro padre è solito imbrancare bestie smarrite marchiandole poi con il suo marchio? Anche se la risposta del Pica è perentoria («io non ho mai ragionato di tal fatto con detto Camillo»), la sua posizione di testimone comincia a farsi precaria visto che il Fiscale non tarderà a rinfacciargli che Camillo di ser Andrea Vannini è un galantuomo che dice la verità, per sua stessa affermazione. Minacciato di essere messo a confronto col ‘messere’ il Pica non si fa però intimidire e non cambia deposizione.

Messa per il momento da parte la minaccia del confronto diretto, il Fiscale vorrebbe sapere dal Pica se Pietro ha marchiato e imbrancato fra le sue altre bestie smarrite. Il Pica conferma che questo è avvenuto solo per le due per le quali ha depresso poco prima, le stesse che poi sarebbero state vendute al macellaio di Farnese. Piuttosto, aggiunge, è stato messer Fabio Borghesi che, un po’ di tempo fa, gli dette ordine di consegnare «un torello d’una vacca che era fra le mie» al macellaro di Pereta, ordine al quale egli senz’altro ubbidì¹³.

Alberto Albertani, seguendo lo schema da lui stesso predisposto, passa ora alla seconda parte dell’interrogatorio e vuole sapere se è vero che Pietro pretende siano i fidati a condurre il loro bestiame fin sotto le mura di Manciano per la conta, anziché andare lui personalmente a contarlo nei luoghi di pascolo.

La domanda conferma quanto sottolineato poc’anzi: se questo è il comportamento di Pietro a soffrirne sono sia i fidati che il fisco, con i primi che si vedrebbero costretti, «con grave scommodo», a trasferire i loro armenti dai luoghi di pascolo fin sotto le mura di Manciano, mentre il danno che il fisco ne verrebbe a subire potrebbe consistere nel fatto che non tutte le bestie siano sottoposte a controllo, con il conseguente minore introito per la Gran Camera. Il Pica conferma che, sì, è vero, Pietro «io so che le fa venire alle mura a contare»¹⁴.

¹² Ivi, c. 5v.

¹³ Ivi, c. 6r.

¹⁴ Ivi, c. 6v. La domanda, riportata nella forma indiretta, era così formulata: «Domandato se detto Pietro per suo agio [...] facci venire li bestiami de’ fidati a contare alle mura di Manciano in grave scommodo de’ fidati, atteso che ne possono restare alla campagna e non ve le conducesseno tutte».

Raccolta questa prima testimonianza diretta a carico dell'imputato (la deposizione di Camillo di ser Andrea Vannini, con la quale si era aperto il processo, aveva le caratteristiche più della soffiata che di un interrogatorio vero e proprio), lo stesso 21 di luglio si passa al primo interrogatorio formale di Pietro di Mariano da Manciano.

L'interrogatorio è condotto con grande abilità dal Fiscale che inizia ponendo domande indirette dalle quali risulti, dalle parole stesse dell'imputato, la sua specifica qualifica e quali siano i doveri e gli obblighi che l'essere Cavallaro alle dipendenze dell'ufficio dei Paschi comporta.

Richiesto, come era avvenuto per il Pica, se è a conoscenza della causa per la quale «egli sia stato chiamato et incarcerato dal Magistrato e al meno se sa immaginarsela» e avendo egli risposto «io non la so né so immaginarmela», alla domanda successiva («che offitio egli habbia in Maremma») Pietro non può che rispondere: «l'offitio mio è esser guardia de' Signori Paschi et contare i bestiami»¹⁵. È la stessa tecnica che abbiamo già visto messa in atto dal Fiscale nel corso dell'interrogatorio del Pica: mettere in bocca all'interrogato frasi il cui contenuto, al momento opportuno, può essere usato contro di lui. Nel caso di Pietro il gioco è ancora più facile dal momento che l'interrogatorio è a carico di un imputato gravemente indiziato e già agli arresti e la cui posizione di funzionario dei Paschi è ben nota.

In ogni caso Pietro si dimostrerà, in questo come negli interrogatori successivi, uomo né sprovveduto né pusillanime dando prova, nella difficoltà delle circostanze, di essere in grado di conservare lucidità mentale e controllo di sé, costantemente in grado di fornire risposte logiche e coerenti tra loro. Quando messo alle strette, se da una parte non potrà negare l'evidenza, tenderà a minimizzare le eventuali infrazioni che di volta in volta gli verranno contestate e a sottolineare abilmente come il suo comportamento sia sempre stato sostanzialmente corretto, costantemente attento all'interesse dei Paschi e, quand'anche fosse successo che qualche volta non abbia rispettato del tutto le regole, lo ha sempre fatto in ottemperanza a ordini superiori. Fin dall'inizio egli vuole presentarsi come uomo dalla coscienza tranquilla e convincere i giudici che la sua incarcerazione altro non è che il frutto di un errore giudiziario.

Ritornando dunque all'interrogatorio, la domanda successiva del Fiscale è direttamente connessa alla risposta fornita dall'imputato stesso a proposito delle sue specifiche mansioni e riguarda dove egli sia obbligato a contare

¹⁵ Ivi, c. 7r.

i bestiami, al che Pietro non può che rispondere «dove io li trovo per la dogana». Inevitabilmente chiestogli se mai li abbia contati alle mura o sotto le porte di Manciano e, per la precisione, quante volte, Pietro ammette, minimizzando: «un anno ci ho conto i porci mediante la cosa dell'unto perché ogni anno vedessi se erano grassi, ci contai bene ancora certe bestie vaccine»¹⁶.

Ottenuta questa prima ammissione, la corte vuole saggiare la consistenza patrimoniale di Pietro come proprietario di bestiame, cioè a quanto ammonti il numero delle sue bestie vaccine e in quali luoghi le tenga al pascolo. Pietro, che certo ha tutto l'interesse a non presentarsi come un ricco possidente, tende a fare passare la sua come una mandria assolutamente modesta per cui risponde, in sottotono, che al massimo è arrivato a possedere un numero di trentadue vacche adulte e, quanto al luogo di pascolo, normalmente le tiene dentro la bandita di Manciano, anche se per il presente anno ammette di averle portate al Pontone della Squilla e l'anno precedente «le fidai alla Posta del Confino»¹⁷.

Staremo a vedere, sibila il Fiscale mentre gli contesta che è proprio curioso di vedere quanto sarà in grado di sostenere quando «homini da bene» di Manciano in faccia gli diranno altrimenti» e cioè che lui le sue bestie era solito mandarle per tutta la dogana senza mai fidarle. Al che Pietro, senza scomporsi, risponde: «se tutto il mondo fusse a una banda, e dall'altra io, non dirò mai che le mie bestie sieno ascritte della dogana di Manciano [*ciòè siano registrate per stare nella dogana di Manciano*] per andare in altra dogana». Al massimo le sue bestie possono avere, occasionalmente e per brevissimo tempo, sconfinato, ma niente di più¹⁸.

¹⁶ Evidentemente Pietro sospetta che presto gli verrà contestato un certo suo comportamento arbitrario relativo al controllo dei porci in spregio della legge dell'unto, oltre alla sua pretesa che fossero i custodi dei bestiami (tra i quali anche il vaccaio del conte Nini) a portare le loro bestie fin sotto le mura di Manciano per la conta, per cui tanto vale fornire fin da ora una parziale ammissione

¹⁷ «Quando io habbia avuto trenta due bestie sopr'anno è stato tutto quello del mondo» (*Paschi* 652, c.7r.). Il Puntone della Squilla, come espressamente riportava il bando istitutivo della bandita nuova di Manciano, segnava i confini della nuova bandita. Affermando che la sua mandria si trovava al pascolo al Puntone, Pietro, evidentemente, vuole fare intendere che le sue bestie, se non erano proprio dentro i confini della bandita di Manciano, erano comunque dentro una bandita confinante. Pietro conosce la legge e sa che in entrambi i luoghi gli era consentito, in quanto residente, di sfruttare quei pascoli a condizioni agevolate (gratis nella bandita di Manciano, pagando solo l'erba nei territori confinanti).

¹⁸ «Ci possono essere scappate qualcuna nella dogana di Pereta per la vicinà, ma pernotate mai» (*Ibid.*).

Poiché ora il Fiscale passa alla questione delle bestie smarrite e vuole sapere come si comporti in queste circostanze, Pietro spiega:

Delle bestie che erano smarrite io lo dicevo o alli Otto o a messer Fabio e si l'Offitio mi commetteva che io le vendesse et io le vendevo, et ne vendevo a bandi et perché veddi che messer Fabio mi comesse che io ne vendessi un paio a persone forestiere io ne vendei una al macellaio di Pereta [...] et ho mandato a ser Francesco il ritratto dell'Offitio et con loro ordine ser Francesco le ha vendute che ne ho le lettere in casa¹⁹.

Richiesto perché non tutte le bestie, come al tribunale risulta, le mettesse ai bandi così come prescrivevano gli ordini dell'Offitio, la risposta di Pietro è pronta: «perché a bandi le vendevo trenta o quaranta giuli et a quel modo le vendevo cinque scudi d'oro»²⁰. Insomma, così facendo, Pietro non avrebbe fatto che l'interesse dell'Offitio stesso spuntando un prezzo più alto di quanto non si sarebbe potuto ottenere seguendo la via canonica, aggiungendo poi che non si riuscirà mai a provare che egli si sia indebitamente appropriato di alcuna bestia smarrita, marcandola poi col suo marchio e tenendola nel suo branco come propria.

¹⁹ Ivi, c. 7v. Il ser Francesco qui citato dovrebbe essere senz'altro il «Francesco Cosimi Cancelliere» colui il quale, almeno in una occasione, ha dato espressa autorizzazione a Pietro di vendere una bestia smarrita senza metterla ai bandi (si veda in Appendice II). Non ho trovato, nei testi da me consultati, un riferimento che dia credito all'esistenza di uno specifico ufficio (o magistratura) «delli Otto». La risposta di Pietro, che dice che di quel giovenco ne ha fatta regolare denuncia agli Otto, sarei tentato di considerarla come un'espressione entrata nel linguaggio burocratico corrente, a seguito delle riforme medicee del 1560. A quella data risale la suddivisione del precedente stato senese in otto Capitanati (e ventuno Podesterie e sette Vicariati), uno dei quali era il Capitanato di Sovana che comprendeva anche la corte di Manciano e del quale, verosimilmente, è a capo il capitano Moreschini, sodale in affari di Pietro, oltre che suo superiore, come risulterà da una delle testimonianze rese dal capitano stesso più avanti nel capitolo. Forse che presso il Capovergaio di Grosseto esisteva un registro unico delle bestie smarrite nel quale erano registrate tutte le denunce relative alle bestie smarrite dei vari Capitanati? Da non dimenticare che anche i Cavallari, in totale, erano otto, per cui potrebbe anche essere che l'ufficio degli Otto, se mai esistito, fosse un ufficio centrale, con sede a Grosseto, cui facevano capo le denunce di tutti gli otto cavallari. Per le riforme di Cosimo: D. MARRARA, *Storia Istituzionale* cit., pp. 155-170.

²⁰ *Paschi* 652, cc. 7v-8r. Cinque scudi fanno almeno cinquanta giuli.

La contestazione del Fiscale si fa ora precisa e puntigliosa, ricorrendo, per meglio individuare almeno una delle bestie delle quali Pietro si sarebbe appropriato, alla descrizione di quei particolari anatomici cui precedentemente si è fatto cenno: cioè si vuole sapere l'esatta provenienza e l'esatto destino di quella vacca portatrice di quella particolare anomalia anatomica a livello del ventre e per questo chiamata la «Corniola». Pietro si difende, precisando e tirando in ballo il suo superiore diretto Fabio Borghesi:

La non si chiamava la Corniuola ma sì bene la Palombella et vi dico la cosa come sta, cioè la Palombella era una bestia che mi fece andare per essa a Sartornia messer Fabio Borghesi et me la fece menare a Manciano et me la vendè et poi la marcai. E la Corniuola ce l'ho ancora che me la vendé la metà di sette bestie perché le teneva in soccio Cristofro dal'Olmo di Montagna et hanno ancora il suo segno et poi la marcai del mio et una me n'è morta, et l'altre ci sono tutte et quelle che non hanno il marco si conoscano alla statura della loro madre²¹.

E ora la domanda trabocchetto dell'inquisitore scaltro che non molla la presa, rapido nel passare da un argomento all'altro onde meglio confondere l'interrogato. Richiesto dunque, Pietro, in che considerazione egli abbia Camillo di Pasquino e avendo egli risposto: «io l'ho per homo da bene et per un buon figliuolo et per homo da dire il vero»²², inevitabile arriva la sarcastica risposta del Fiscale: vedremo ciò che l'imputato sarà in grado di dire quando, messo a confronto col Pica, costui gli contesterà di essersi appropriato di una vacca e di una vitella traendole dal suo (quello guardato dal Pica) branco, marchiandole di poi col suo marchio. Pietro prontamente risponde: le uniche bestie che io ho tratto dal branco del Pica sono state due vacche e lo feci in esecuzione degli ordini di messer Fabio al quale fu poi versato il ricavato della vendita.

²¹ Ivi, c. 8r. Quindi, quella vacca dal nome Corniuola, nella versione di Pietro, proveniva dalla mandria che lui teneva in contratto di soccida con Cristoforo dell'Elmo (o dell'Olmo), fino a che, al momento della risoluzione della soccida, Pietro stesso l'aveva riscattata, come tenterà di dimostrare più avanti. Il contratto di soccida cui Pietro fa qui riferimento è riportato in Appendice II.

²² «Che homo sia et se habbia per homo da bene Camillo di Pasquino detto il Pica habitante a Manciano» (*Ibid.*).

Seduta stante vengono messi a confronto Pietro e il Pica. Il Pica conferma che Pietro estrasse dal suo branco una bestia vaccina adulta con il vitellino al piede: era l'anno '73 o '74 e il fatto avvenne in località «alle Tre Fontane della corte di Manciano». Pietro, confermando quanto già dichiarato nel corso del suo primo interrogatorio, è pronto a controbattere: non si trattava della Corniola, ma della Palombella. Macché Palombella, era la Corniola, ribatte il Pica: lo ricordo bene per quella protuberanza che la bestia aveva sul ventre. Pietro, rivolto al Pica, gli domanda se mai lo ha visto marcare quella bestia, al che il Pica lapidariamente risponde: «io non l'ho vista marcare ma l'ho vista marcata». Impossibile, brontola Pietro.

Il Fiscale passa ad altro e vuole sapere ora l'esatta provenienza e legittima proprietà di un certo giovinco forestiero che Pietro, da tempo, tiene fra le sue bestie, dopo averlo tratto dal branco di Camillo il Pica. Pietro risponde che quel giovinco proviene da una vendita fatta dai Bergamaschi (di Orvieto) e lui l'ha comprato da Pietro di Venturino da Scansano, legato ai Bergamaschi da un contratto di soccida, nei confronti del quale è ancora debitore «di non so che lire»²³. Il Pica invece sostiene che quel giovinco, gli contesta il Fiscale, l'imputato l'ha estratto dal suo (del Pica) branco con la poco credibile motivazione che così faceva per tenerlo a richiesta del padrone, un tale di San Casciano. Chiaramente in difficoltà, Pietro non ha da rispondere che: «se io [*dissi*] così lo haverò reso al padrone»²⁴. Ovvio che una simile risposta non può soddisfare il Fiscale e questa faccenda del giovinco (smarrito o no) sarà questione che si presenterà più volte in seguito e finirà in uno dei sette capi di imputazione sui quali Pietro sarà chiamato a rispondere.

Il Cavallaro doveva anche controllare che la «legge dell'onto» venisse rispettata ed applicata con scrupolo. La legge prevedeva che i porci dovevano e potevano essere venduti solo in certi periodi dell'anno (solitamente sotto Natale e Carnevale) e non prima di avere raggiunto un certo grado di gras-

²³ Ivi, c. 9r. In pratica, la soccida consisteva in un contratto di associazione tra due o più soggetti del quale uno è il socio maggiore e l'altro (o gli altri) socio minore. Solitamente il socio maggiore è il proprietario del bestiame mentre il minore (che a sua volta potrebbe essere proprietario di un certo numero di capi, ma in misura minore del socio maggiore) fornisce il lavoro di sorveglianza ed accudimento degli animali. I frutti (e gli eventuali rischi connessi alla conduzione degli animali), solitamente, vengono ripartiti a metà, in ragione delle quote di proprietà. Per i vari tipi di patti agrari e la loro evoluzione nel tempo: G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari* cit. pp. 48 e sgg. e D. MARRARA, *Storia istituzionale* cit. pp. 235 e sgg.

²⁴ *Paschi* 652, c. 9r.

sezza. La vendita fuori stato, se pur concessa, doveva sottostare a certe limitazioni, prima fra tutte il pagamento della dovuta gabella, attestato dal rilascio di apposita «politia», come specificamente precrivevano le disposizioni statutarie e i bandi ad esse collegati²⁵.

Accantonata per ora la questione delle bestie vaccine smarrite ed indebitamente imbrancate, il Fiscale passa pertanto a chiedere se, nel rilascio dei permessi relativi alla vendita o all'estrazione dei porci fuori stato, l'imputato si sia sempre attenuto all'osservanza scrupolosa della legge dell'unto²⁶. Alla risposta affermativa di Pietro, subito l'Albertani gli contesta come possa affermare questo visto che il Magistrato ha condannato coloro ai quali lui stesso aveva precedentemente rilasciato una poliza attestante lo stato di magrezza dei loro porci per i quali gli stessi proprietari avevano dovuto ammettere, davanti al magistrato, che erano grassi e non magri²⁷.

Per niente in difficoltà da questa precisa contestazione Pietro, sbrigativamente, ma direi anche sfrontatamente, risponde: «quelli che io ho visti che sono stati grassi io non li ho messi per magri et quelli che erano magri li ho messi per magri, per quanto a me».

Al Fiscale non sfugge il tono poco rispettoso e magari anche provocatorio della risposta di Pietro e, di rimando, gli chiede quanto egli si faccia pagare per il rilascio delle polize che sottoscrive per il permesso di estrazione dei porci. Secca è la risposta di Pietro: «io non mi faccio pagare niente»²⁸.

²⁵ Come da bando del 2 marzo 1573, riportato in Appendice I.

²⁶ «Se nel soscrivere le politie de' porci che si traggono fuori [di dogana e/o di stato, per la vendita] egli procuri fedelmente l'unto come deve» (*Paschi* 652, c. 9r).

²⁷ «In che modo possi dire d'haverlo procurato [l'unto] atteso che dal magistrato son stati condannati di quelli a che egli ha fatto fede i porci non essere grassi, et gli stessi padroni han confessato essere grassi» (*Ibid.*). La questione è complessa e risulterà più chiara con lo svolgersi del processo. Per ora basti dire che, nei confronti dei proprietari di certi porci, si era creato un conflitto tra Fabio Borghesi che attestava che quei maiali erano grassi a sufficienza e Pietro di Mariano per il quale, invece, erano ancora magri. In Appendice II riporto una serie di fedeli testimoniali volte a sollevare Pietro da questo specifico capo di imputazione: quei porci erano effettivamente magri, come testimonieranno Angelo di Antonio, Francesco di Peronio, Andrea di Angelo e Ludovico di Nardo di Tinello.

²⁸ *Paschi* 652, c. 9v. Scorrendo gli statuti, nel capitolo XI che espressamente elenca i diritti previsti per il Cavallaro, effettivamente nessun compenso è previsto alla voce relativa al rilascio delle politie per la vendita dei maiali. Per questo mi è parso lecito definire 'subdola' la domanda del Fiscale: con essa Alberto Albertani evidentemente intendeva insinuare che Pietro, al di là della riscossione di certi diritti fissi stabiliti dagli statuti, si faceva pa-

Incassata con apparente disinteresse questa risposta, il Fiscale ritorna alla prima delle questioni affrontate, quella relativa alle bestie smarrite.

La corte intende infatti indagare ora se e con quanto scrupolo Pietro abbia tenuto per il passato e tenga per il presente una documentazione del suo operato, un registro, nel quale abbia provveduto ad annotare, di volta in volta, il movimento delle bestie smarrite²⁹. Per questo gli si chiede quante siano le bestie smarrite che, a partire dal 1570, gli sono venute alle mani e se di ognuna ne abbia diligentemente registrato il movimento³⁰. Per niente soddisfatto dalla risposta di Pietro che, «cavatasi dalla cassetta delli occhiali una politia nella quale sono scritte sei vacche et un giovenco»³¹, il Fiscale subito gli chiede se, per caso, abbia da qualche altra parte un altro conto tenuto in altro modo, praticamente se Pietro non tenga una doppia contabilità e usi l'una o l'altra a seconda delle convenienze.

Pietro risponde di 'credere' di avere, delle bestie smarrite, una lista più completa in casa, ma non dispone di un registro vero e proprio dal momento che non sta precisamente scritto da nessuna parte che un Cavallaro debba tenere un simile libro³². Ma insomma al Fiscale, alla fine, una sola cosa interessa sapere su questa specifica questione e cioè se egli abbia denunciato tutte le bestie smarrite, al che Pietro risponde di averle tutte denunciate e vendute per conto del Magistrato dei Paschi e dietro ordine di messer Fabio.

gare dai proprietari dei bestiami per rilasciare attestati falsi o compiacenti, come nel caso dei maiali dichiarati magri da Pietro, se pure grassi, e quindi pronti per la vendita e l'estrazione fuori stato, in frode alla legge dell'unto.

²⁹ Il registro delle bestie smarrite era specificamente previsto al cap. XXXIX degli Statuti Nuovi che ne definivano anche le precise modalità di tenuta. Il registro era tenuto dall'Offitio, ma, per il suo aggiornamento, era necessaria la diligente collaborazione del personale periferico, in primo luogo dei Cavallari.

³⁰ Se «dall'anno 1570 in qua quante bestie smarrite gli sono venute alle mani et se ne habbia tenute diligentemente» (*Paschi* 652, c. 9v).

³¹ A parte la nota di colore che, con la rapidità di un flash, efficacemente ci descrive la scenetta di Pietro che estrae dall'apposita cassetta i suoi preziosi occhiali, l'annotazione dello scrivano del tribunale ci mostra come, già nella seconda metà del Cinquecento, fosse cosa normale che un personaggio non particolarmente altolocato come Pietro potesse disporre di un paio di occhiali. Pietro, al momento del processo non più giovane, evidentemente è affetto da presbiopia e, come tutti i presbiti, ha difficoltà nella visione da vicino: Luigi PASQUINI, *Storia degli occhiali e occhiali nella storia*, Canelli (Asti), FGE, 2013.

³² Veramente, anche se non un «libro» vero e proprio, il capitolo XI degli Statuti Nuovi elencava, tra gli specifici doveri del Cavallaro, quello di tenere, di ogni suo intervento, una documentazione scritta («ritenerne un libretto di riscontro sì come si conviene»).

Visto che sostiene di avere denunziate tutte le bestie smarrite che gli sono venute alle mani vuole dirci, l'imputato, se conosce Brandimarte da Montalto e che rapporti ha con lui? Pietro, che ha capito benissimo dove il Fiscale vuole arrivare con una tale domanda (chiarire la proprietà di un altro gioenco anche del quale è accusato di essersi appropriato), lo precede e affronta direttamente la questione dicendo che Brandimarte è proprietario di quel gioenco che lui tiene da circa quattro anni imbrancato tra le sue bestie per il semplice motivo che il proprietario non ha ancora trovato il tempo e la convenienza di venirselo a prendere, nonostante lui lo abbia avvertito e si sia dichiarato pronto a restituirglielo³³. Anche di questo messer Fabio è informato, sostiene Pietro.

Infine veniamo ora a quelle due bestie smarrite («una vaccha e una manza») delle quali Pietro è accusato di essersene indebitamente appropriato per poi marchiarle con il suo marchio, come sostiene il Pica. A detta di Pietro quelle due bestie gli sarebbero state vendute dal suo superiore messer Fabio, tra l'altro ad un prezzo esoso, visto che gliel'ebbe pagate «più che non valevano»³⁴: 40 e 35 giuli rispettivamente, per l'esattezza. Almeno una di queste due bestie Pietro riuscì poi a venderla, ma senza alcun guadagno, al macellaio di Montemerano. Le uniche bestie smarrite che Pietro ammette di avere commercializzato (e in ogni caso sempre dietro l'ordine di messer Fabio) sono state due bestie vaccine che lui vendette a un certo Leporino da Pitigliano.

Per ora basta, deve avere detto o fatto intendere il Fiscale per cui, una volta «dismesso l'esamine e rimesso al suo luogo [*il carcere*]», Pietro avrà modo di riflettere, come gli viene raccomandato da una corte affatto soddisfatta da

³³ «Et li ho scritto che venghi e mi porti la lista delli Otto che io lié lo renderò et che del mio hane tutti gli acconti et ne ho ragionato con messer Fabio molte et molte volte et lui mi ha detto che il gioenco ha padrone et che quando verrà si manderà prima alli Otto a sbullettare et poi si renderà» (*Paschi* 652, c. 9v). Dall'accusa di essersi appropriato del gioenco di proprietà di Vinciguerra e Brandimarte da Montalto Pietro si difenderà più ampiamente in seguito (vedi nel capitolo quarto; in Appendice II le fedi di Santi d'Enea da Manciano e Venantio di Ventura). In totale i giovenchi contestati a Pietro saranno quattro, come risulterà più chiaro col proseguire del processo: quello dei Bonetti, quello del conte Nini (che sarebbe morto e Pietro avrebbe provveduto a scorticarlo per ricavarne il cuoio), quello di Vinciguerra da Montalto (e di Brandimarte, trattandosi di padre e figlio) e quello di Leandro di Pitigliano

³⁴ Ivi, c. 10r.

come l'interrogatorio si è svolto finora. Per questo, a fine interrogatorio e prima di essere riportato in cella, l'imputato viene «admonito a dire meglio la verità perché al Magistrato consta che egli più volte si è attribuito bestie smarrite et di poi mercate col suo marchio ritenendosele per sue».

Evidentemente dell'esito di questi primi interrogatori viene informato tempestivamente il governatore visto che, dietro sua dispensa e per sua disposizione, i Signori Ufficiali dei Paschi, di lì a due giorni, danno piena facoltà al priore e al Fiscale di procedere nel processo in corso contro Pietro di Mariano da Manciano, con facoltà di esaminarlo «quante volte fosse di bisogno»³⁵.

Intanto la difesa si è messa tempestivamente in moto, con Consalvo fin da ora estremamente attivo e in ansia per la sorte del padre (e lo sarà per tutta la durata del processo). Lo stesso 23 di luglio, infatti, i Signori dei Paschi autorizzano il cancelliere a mettere a disposizione della difesa il libro delle bestie smarrite affinché possa consultarlo liberamente tante volte quante ne avrà bisogno³⁶.

Il giorno successivo al suo primo interrogatorio, 22 luglio, il Pica viene sottoposto a nuovo interrogatorio, alla presenza del giudice delegato Cesare Pico. Il giudice è alla ricerca di elementi precisi che incastrino definitivamente Pietro e il teste-chiave Pica va spremuto in tutti i modi al fine di chiarire almeno due punti importanti. Si comincia subito con domande precise:

1) sa, il teste, se «Pietro, Cavallaro dei Signori Paschi, avesse un giovenco più bianco che rosso con la rosa»³⁷?

2) inoltre, risulta o no al Pica se Pietro, nel corso del presente anno, abbia portato le sue vacche al pascolo nel Pontone della Squilla (all'interno della Marsiliana e fuori della Bandita di Manciano, dove anche i Mancianesi erano tenuti all'obbligo di fida, se pure, forse, a condizioni agevolate)?

Insospettito e in ansia per questa seconda convocazione, il Pica risponde con molta circospezione, badando bene a non cadere, almeno questa vol-

³⁵ Ivi, c. 10 v.

³⁶ «Et detteno facoltà al lor cancelliere di poter mostrare liberamente il libro delle bestie smarrite vecchio a Consalvo figlio del detto Pietro et a suo procuratore et ad altri per loro tante volte quante ne sarà ricercato» (*Ibid.*). Scorrendo l'elenco delle bestie smarrite dal libro dei Paschi, la difesa intende giungere all'individuazione di quei capi che gli vengono contestati e nei confronti dei quali Pietro aveva tentato, infruttuosamente, di giustificarsi con quella sua *politia* scritta in carcere «stillando il cervello» (Ivi, c. 9v).

³⁷ Ivi, c. 11r. Cioè marchiato con marchio a forma di rosa, il marchio che contraddistingue le bestie del conte Nini.

ta, in contraddizione. Alla prima domanda Camillo di Pasquino non ha difficoltà a rispondere che, sì, quel giovenco contrassegnato col marchio del conte Nicola lui lo ha visto tra le bestie di Pietro; vi rimase per circa un anno, dopo di che morì. Pietro diceva che quel giovenco lo aveva comprato da Giovanni da Sorano. Sulla seconda domanda Camillo non è disposto a rispondere: su di essa è già stato interrogato e si rimette a quanto ha già depresso nel corso del suo primo interrogatorio e niente intende aggiungere.

Anche per quanto riguarda la questione delle bestie smarrite il Pica si ripete: quando lui era capovaccaio di messer Alessandro Bonetti Pietro «capò in Montauto in detto branco una vacca soda et una figliata»³⁸ e similmente in un altro momento imbrancò tra le sue bestie una vacca col vitello al seguito che il Pica vide poi marcata col marchio di Pietro. Quanto a ciò che ne seguì, se cioè Fabio Borghesi avesse dato ordine di consegnarla al macellaro di Pereta (Mariotto) o altro, Camillo rimanda a quanto ha già dichiarato davanti ai Paschi. Lo stesso vale per quanto riguarda quel giovenco, rosso o bianco che fosse, quello marchiato col marchio a forma di rosa, che Pietro «capò» tra le sue bestie col dire che ne conosceva il padrone.

Certo è che ogni tanto capitava che qualcuno reclamasse come propri certi capi di bestiame, risponde per chi ha orecchie da intendere il Pica ad una precisa domanda del giudice, come quel Mariotto da Pereta, citato poco sopra, che una volta gli disse che Pietro aveva certe bestie sue e lui le riveleva, come del resto ha già detto quando fu interrogato la prima volta.

Col procedere della deposizione il Pica ritorna, senza che gli sia stato espressamente richiesto, su un certo episodio del quale aveva già parlato nel corso del suo primo interrogatorio e relativo al fatto che Pietro, accompagnato dai figli, almeno in una occasione si era recato in un luogo appartato («nella banditaccia») per scorticare una bestia smarrita che gli era morta. Attraverso un racconto alquanto contorto, del quale comunque i magistrati terranno conto fino all'emissione della sentenza, il Pica sembrerebbe fare intendere che si trattava del giovenco con la «rosa», il marchio del conte Nini, del quale Pietro si era indebitamente impadronito. Il Pica aveva infatti detto che quel giovenco Pietro l'aveva tenuto fino a che non era morto. Altro non si riesce ad ottenere da Camillo di Pasquino, lui sa solo che sia Pietro che i suoi figli dicevano che quegli animali si trovavano nel loro branco (e che spesso dal loro

³⁸ Sono le due bestie oggetto del contrabbando, secondo l'accusa.

passavano nel branco del Pica) perché gli erano stati affidati dall'ufficio dei Paschi a sconto del suo stipendio³⁹.

Il giudice ritorna ora su un'altra questione, già dibattuta nel corso della prima udienza: è vero o no che Pietro fa venire i fidati con le loro bestie direttamente sotto le mura di Manciano a contarle? Memore di quanto ha dichiarato nel corso del suo primo interrogatorio, il Pica conferma che, almeno in un caso, «haver visto alle mura di Manciano conti da detto Pietro una volta i bestiami fidati». Infine, a proposito di quella vacca portatrice di quel corno supplementare a livello del ventre, il giudice vorrebbe sapere qualche particolare in più e al Pica pare ora di ricordare che qualcuno gli avesse allora detto che «fusse del vescovo di Sovana», ma non ricorda chi.

Alla presenza del priore Enea Saracini e del Fiscale, e molto probabilmente lo stesso giorno del secondo interrogatorio del Pica, anche Pietro è sottoposto a un secondo interrogatorio che riprende da dove era stato sospeso il precedente, non prima, però, che gli sia rivolta la domanda che ha il tono dell'ammonizione e cioè se «in questa sede è meglio risoluto di dire la verità» di quanto non abbia fatto nel corso del suo primo interrogatorio. A Pietro, che risponde che lui la verità l'ha detta così come è sua intenzione di dirla per l'avvenire, l'inquisitore controbatte: «in che modo egli possi dire haver detto la verità havendo egli stesso sentito da persona approvata da lui per homo da bene et veridico che egli si è preso una vacca smarrita et mercata col suo mercato et ritenutosela per sua»⁴⁰.

Pietro, riconfermandosi uomo non disposto a farsi intimidire tanto facilmente, reagisce prontamente rispondendo che se ha definito il Pica «homo da bene» lo ha fatto «per non dare calunnia a niuno», ma, in verità, tra lui e il Pica non corre buon sangue, per una vecchia questione relativa all'uccisione, ad archibugiate, di alcuni capi di bestiame (non del Pica, ma di certi amici suoi) la cui responsabilità si voleva attribuire a Pietro. Il fatto, a detta di Pietro, dovrebbe risultare «dal libro delli Otto»⁴¹.

³⁹ «Il detto Pietro et figli dicevano che le bestie che havevano cappate nel suo branco le havevano dall'Offitio et che gli ele mettevano a conto di suo salario, et molte altre cose gli dissero delle quali se ne riferisce al detto examine» (*Paschi* 652, c. 11v).

⁴⁰ Il verbale relativo a questo interrogatorio di Pietro è sprovvisto di data e fa immediatamente seguito all'interrogatorio del Pica; Ivi, carta senza numero, r (tra la 11v e la 12r).

⁴¹ «Dirò che anco che io dicessi che fusse homo da bene lo facevo per non dar calunnia a niuno, ma un di questi anni li fu rovinato con un colpo di granada certe vacche di sua amici et voleva, potendo, farle pagare a me et me lo stimò a dosso [*cioè lo imputò a mio carico*] et

Non inventiamoci storie inesistenti e che in ogni caso niente c'entrano col processo in corso, pare di intuire la reazione infastidita del Fiscale, qui si vuole sapere piuttosto di quella vacca con la borchia sul corpo e alla quale, per questa ragione, il Pica e i figlioli di Pietro avevano attribuito il nome di Corniuola e che è la stessa che Camillo il Pica vide poi marchiata col marchio dell'imputato. Domanda alla quale Pietro cerca di sottrarsi col dire «io queste cose non l'ho dette ma l'ha ben dette Camillo». È comunque vero, acconsente Pietro, che c'è nel mio branco una vacca con quel tipo di malformazione, ma per averla comprata a suo tempo dal mio diretto superiore messer Fabio, che me la consegnò a Saturnia⁴². Richiesto dal Fiscale a che titolo messer Fabio disponesse di quella vacca, la risposta di Pietro è che essa faceva parte di certe vacche smarrite, due delle quali egli fu costretto a comprare dal suo capo e ad un prezzo superiore al loro valore, per un totale di 75 giuli come già aveva dichiarato nel corso del primo interrogatorio.

Ritorna ora la questione dei porci. Perché, chiede ora il giudice, lui i porci li giudicava magri quando invece erano grassi? Alla laconica risposta di Pietro che afferma non sarà mai possibile provare che quei porci, da lui dichiarati magri, fossero invece grassi, il Fiscale ha immediato buon gioco, ricordando all'imputato che il tribunale dispone delle licenze rilasciate da messer Fabio secondo il quale quei porci erano grassi, le stesse sulle quali l'imputato, al contrario, «fa fede che i porci erano magri»⁴³. Successivamente, prosegue il Fiscale, i proprietari dei porci, inquisiti dal Magistrato per avere estratto porci grassi senza avere pagato la dovuta gabella, sono stati poi condannati, d'accordo gli stessi proprietari che, accettando di pagare la sanzione, hanno implicitamente ammesso che quei porci erano effettivamente grassi⁴⁴.

io me mi aiutai con la giusta [*reagii come dovevo, giustamente e adeguatamente*] et sempre da poi in qua me ne ha voluto male per come ho saputo da più persone, et se tal cosa fusse [*vera, sta scritto*] nel libro del Otto [...]» (*Ibid.*).

⁴² Qui Pietro cade in contraddizione con quanto da lui stesso dichiarato nel suo primo interrogatorio nel corso del quale aveva affermato che la Corniuola l'aveva riscattata dal suo compare di soccida mentre era la Palombella che lui avrebbe comprata dal suo capo messer Fabio.

⁴³ *Paschi* 652, c. 12r.

⁴⁴ Quindi il senso della contestazione del Fiscale sarebbe questo: quei porci erano grassi, in accordo con le licenze rilasciate da messer Fabio che autorizzava i proprietari ad estrarli di dogana, licenze contestate da Pietro, il quale affermava che invece quegli stessi porci erano magri e pertanto non in condizioni di essere immessi sul mercato e per questo, al mo-

Pietro ancora una volta difende il suo operato, limitandosi ad osservare «se li han'confessato, in quanto a me mi parevano magri» e rivolto al Fiscale non esita a sfidarlo con le parole: «vegghisi se io l'ho fatto per vitio o per premio alcuno». Insomma, giochiamo a carte scoperte e dimostratemi voi se io, in questa specifica circostanza, mi sono comportato da corrotto oppure no.

Di fronte alle contestazioni della corte Pietro difende con forza il proprio operato, la sua correttezza e competenza professionale, non disconosce quanto ha sottoscritto e afferma di avere emesso il suo giudizio pubblicamente e senza sotterfugi: «a le porte di Manciano che ognuno vedeva»⁴⁵.

Di questa faccenda dei porci pare ne abbiano abbastanza tanto il priore Enea Saracini quanto il Fiscale, almeno per ora, per cui si passa a (re)interrogare Pietro circa lo scrupolo e la regolarità con cui ha provveduto per il passato e provvede per il presente a registrare i suoi interventi relativi alla sua attività di Cavallaro.

Dalle domande del Fiscale, ma ancor più dalle risposte di Pietro che opera sul campo, si ottengono così informazioni utili alla comprensione del funzionamento della macchina amministrativo-burocratico-poliziesca che presiedeva a che tutte le attività connesse al mondo agropastorale della Maremma non sfuggissero ad uno stretto controllo⁴⁶. Documento fondamentale atte-

mento, esenti dal pagamento della gabella dell'unto. I proprietari, poi, avevano comunque portato i loro porci a vendere e quando furono multati perché non avevano pagato la tassa dovuta accettarono di pagare la sanzione senza contestazione alcuna; il che confermerebbe il fatto, sostiene l'accusa, che i porci erano sufficientemente grassi, così come a suo tempo aveva dichiarato messer Fabio. Come già ho ricordato, più avanti riporto ulteriori particolari corredati da documenti che concorrono a chiarire la vicenda (Appendice II). Le ammissioni dei proprietari dei porci sono contenute in quel frammento di foglio che ho trovato all'interno della sentenza e che riporto in Appendice II t).

⁴⁵ *Paschi* 652, c. 12r.

⁴⁶ Da un punto di vista economico la Maremma, dopo un significativo sviluppo agricolo ed insediativo nel corso dei secoli XII e XIII (con grande sviluppo dell'incastellamento, già iniziato, per altro, in epoca precedente), a partire dai primi decenni del Trecento (in particolare in coincidenza della grande Peste), era andata incontro ad un progressivo e significativo calo demografico, con abbandono degli insediamenti agricoli isolati e la riduzione della popolazione residua all'interno delle corti e delle comunità di castello. Il territorio maremmano andò assumendo sempre più quelle caratteristiche di terreno incolto e malsano (Maremma, "luogho di mala aria") destinato per lo più a pascolo, invernale, ma anche estivo, meta prediletta del bestiame transumante di provenienza appenninica. Si trattò di un fenomeno di lunga durata, alla base dell'emissione da parte del comune di Siena, ormai padrone di gran

stante la composizione dei greggi e la regolarità dei vari passaggi che proprietari e gestori dei vari tipi di bestiame erano tenuti ad osservare era la «bulletta», della quale ho già parlato nella parte iniziale del primo capitolo alla quale rimando.

Oltre la regolarità circa il controllo delle bullette, l'inquisitore vuole anche sapere se Pietro tiene l'apposito «libro delle contature» dove riportare l'esito aggiornato del controllo numerico del bestiame fatto di volta in volta nella sua attività itinerante per bandite, corti e dogane⁴⁷. Risponde Pietro che lui quel libro lo teneva, lo aggiornava regolarmente e poi, annualmente, lo mandava all'Offitio.

Dopo queste domande volte a verificare lo scrupolo contabile di Pietro⁴⁸, il Fiscale torna a porre domande più dirette e penalmente rilevanti: ha mai ricevuto, l'imputato, denari da parte dei fidati in dogana? E inoltre, si è mai fatto intermediario (con scambio di denari) tra i fidati e messer Fabio? Naturalmente Pietro risponde di no, che lui i denari del granduca non li ha mai

parte del territorio maremmano, dei primi statuti quattrocenteschi sui Paschi, successivamente fatti propri ed integrati dal governo granducale con gli Statuti Nuovi. All'ulteriore degrado dell'ambiente maremmano avevano poi recentemente contribuito le devastazioni e i saccheggi dei lunghi anni della ricordata guerra di Siena (1552-1559). Per l'incastellamento in Maremma e le successive mutazioni di popolazione ed ambientali a partire da metà Trecento si vedano: GABRIELLA PICCINI e RICCARDO FRANCOVICH, *Aspetti del popolamento e del paesaggio nelle campagne senesi bassomedievali*, in *I Castelli del Senese, strutture fortificate dell'area senese grossetana*, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1985, pp. 259-253 e PAOLO CAMMAROSANO, *I castelli medievali del territorio senese nel contesto sociale ed economico*, Ivi, pp. 266-270. Vedi anche: ROBERTO FARINELLI e ANDREA GIORGI, *Fenomeni di accentramento insediativo nella Toscana meridionale tra XII e XIII secolo: il 'secondo incastellamento' in area senese*, in *Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale*, I, a cura di R. Francovich e M. Ginatempo, Firenze, All'insegna del Giglio, 2000, pp. 239-284. Per lo sviluppo, la successiva recessione demografica di metà Trecento e le decisioni politiche del governo cittadino come conseguenza dell'impatto della pestilenza: WILLIAM M. BOWSKY, *The impact of the Black Death upon Senese government and Society*, «Speculum», XXXIX, 1964, pp. 1-34. Infine, l'opera molto completa di MARIA GINATEMPO, *Crisi di un territorio: il popolamento della Toscana Senese alla fine del Medioevo*, Firenze, Olschki, 1988.

⁴⁷ *Paschi* 652, c. 13r.

⁴⁸ Sul quale, comunque, il tribunale continua a nutrire più di un dubbio, visto che gli si continua a chiedere se, per caso, egli possieda anche libri diversi da quelli ufficiali, insomma se Pietro tenga anche una contabilità 'privata' diversa da quella tenuta nei libri ad uso dell'Offitio. Ovviamente Pietro risponde di no, che lui tiene solo il libro canonico, quello delle contature, appunto.

voluti toccare e se qualche volta è accaduto di avere preso dei denari li ha sempre poi mandati a messer Fabio⁴⁹.

Venendo poi a parlare della nuova riserva di Manciano e se lui ha fatto sempre rispettare dai fidati i confini della riserva «fino al tempo di rompere le calle» Pietro risponde che anche in questo caso lui le regole le ha sempre rispettate e fatte rispettare.

Nuovamente ammonito a dire la verità perché all'Offitio risulta, per testimoni degni di fede, il contrario di quanto l'imputato va affermando, di fronte alla pertinacia con cui Pietro rimane fermo nelle sue posizioni parte la stoccata finale dell'inquisitore che invita l'imputato a considerare quanto la sua posizione sia debole e vacilli e quanto sia grande la sua impotenza nei confronti dell'apparato giudicante che sa molto più di quanto egli non creda e che ha a disposizione molti strumenti per indurlo (convincerlo) a dire la verità⁵⁰.

Messo di fronte, esplicitamente e per la prima volta, allo spauracchio della tortura, Pietro non perde il controllo e con fermezza risponde: «faccino quello che vogliano non so che dirvi altro» e, subito di poi, «messo mano alla saccoccia cavò una politia e disse leggerla un poco».

Si tratta di una ricevuta a firma di Fabio Borghesi con la quale, in data 23 luglio 1572, il commissario attesta la riscossione di cento giuli pagatigli da Pietro di Manciano a saldo della vendita di due vacche messe tra quelle del Bergamasco⁵¹. Questa mossa a sorpresa dell'imputato deve avere avuto un certo effetto sui giudici che, forse un poco disorientati almeno su uno dei punti forti dell'accusa, decidono di sospendere la seduta⁵².

⁴⁹ *Paschi* 652, c. 13v.

⁵⁰ Poiché Pietro, invitato a dire la verità, aveva risposto: «possono dire quello che vogliono che io dico il vero», il Fiscale argomenta la sua ammonizione in questo modo: «Et di nuovo monito a volgersi a dire la verità perché d'altra maniera il Magistrato si risolverà per giustizia a metterlo alla fune fin che tanto che la verità di sua bocca venga a luce et la verità al fine habbia suo luogo» (Ivi, c. 14r).

⁵¹ La consegna del denaro a messer Fabio sarebbe avvenuta per il tramite di Sepio di Menico da Pitigliano. Le vacche in questione sarebbero le due delle quali Pietro è accusato di contrabbando e delle quali aveva parlato anche il Pica. Mostrando questo documento Pietro intende dimostrare che quelle due bestie lui le aveva regolarmente acquistate dal suo capo, le aveva poi vendute a Sepio di Menico (Leporino) il quale, a sua volta, le avrebbe successivamente vendute ai due macellai di Farnese. La questione costituirà materia di gran parte del capitolo V. La fede di Fabio Borghesi è riportata in Appendice II.

⁵² «Fu dismissed l'esamine et commesso [*l'imputato*] rimettersi in carcere» (*Paschi* 632, c. 14r).

IL PROCESSO ENTRA NEL VIVO

Si ricorderà che Camillo di ser Andrea Vannini, nel corso di quella che è la prima deposizione agli atti del processo, aveva citato, come persone ben informate del comportamento illegale di Pietro, oltre il Pica, Francesco detto Francescano. Di conseguenza, il 29 luglio è la volta di Francesco ad essere interrogato, anche lui alla presenza del priore messer Enea Saracini. Come sempre, conduce l'interrogatorio il Fiscale Alberto Albertani.

Dopo alcune domande preliminari di rito, gli inquirenti passano a domande sempre più specifiche fino ad arrivare a quelle che al tribunale interessano realmente.

Francesco, richiesto «che esercizio esso facci», dopo avere puntualizzato che lui per vivere non avrebbe bisogno di applicarsi ad un lavoro preciso ed assiduo, dal momento che dispone a sufficienza di quanto gli serve per vivere⁵³, di fatto fa un po' di tutto anche se la sua maggiore occupazione è quella di andare in giro per la campagna a guardare vacche e altri bestiami. Specificamente interrogato in proposito, il teste risponde che, mentre in qualità di vaccaio guardava le vacche di Bartolomeo di Mariotto, frammiste a queste c'erano le vacche di Pietro, a loro volta guardate da qualcuno dei suoi figli.

Bruscamente il Fiscale, che ha le sue informazioni e mai fa domande a caso, chiede al testimone se mai siano entrate nel branco di Pietro bestie smarrite, se e per quanto tempo vi siano poi rimaste e se vi sono tuttora.

Francesco conferma che, sì, effettivamente entrò un giovenco tra le bestie di Pietro e, per la verità, esso c'è tuttora e porta un marchio che, a quanto ha inteso dire, è quello di Vinciguerra da Montalto. A domanda del Fiscale Francesco è in grado di precisare che quel giovenco sono già circa due anni che si trova tra le bestie di Pietro e ancora non è stato restituito al suo padrone. E perché? Domanda il Fiscale. Francesco risponde di non saperlo e aggiunge: «mi han detto che ci è stato uno a vederlo»⁵⁴.

È proprio certo il teste, incalza il Fiscale, che nel branco di Pietro, oltre quel giovenco, non siano entrate altre bestie smarrite, marcate poi da Pietro col suo marchio? Alla risposta negativa di Francesco segue la dura ammonizione a dire meglio la verità poiché lui necessariamente deve sapere se vi sono state o no, vista la sua assidua frequentazione col bestiame e coi figli di Pie-

⁵³ «Ho quello che mi bisogna» (Ivi, c. 18r).

⁵⁴ Ivi, c. 18v.

tro. Ma Francescano precisa: «no vi so stato seguitamente et non so che ne sono entrate se non come di sopra ho deposto».

Il giorno seguente, 30 di luglio, sempre alla presenza del priore Enea Saracini, il Fiscale Alberto Albertani procede all'interrogatorio del capitano Moreschino Moreschini⁵⁵.

Completamente all'oscuro, a suo dire, di cosa si voglia sapere da lui, se non che «mi è stato detto che mi vogliono esaminare in conto di Pietro da Manciano»⁵⁶, dalle parole del capitano sembra che il suo interrogatorio avvenga non a seguito di una regolare intimazione a comparire quanto piuttosto dal fatto che, saputo che egli si trovava in quei giorni per sue ragioni a Siena, il cancelliere del tribunale gli ha detto (ordinato?) di non andarsene perché il Magistrato lo voleva interrogare⁵⁷.

Il capitano deve sapere molte più cose di quanto non voglia ammettere visto che, per sua stessa ammissione, è stato contattato anche dal Pica a proposito di certe «bestie o non bestie». Il Fiscale sarebbe molto interessato a conoscere più nel dettaglio cosa il Pica (il quale, saputo che doveva essere sottoposto a nuovo interrogatorio, doveva essere entrato in grande apprensione) voleva sapere da lui, ma il Moreschini rimane sul vago limitandosi a di-

⁵⁵ Chi è il capitano Moreschini? La qualifica di capitano ce lo fa ritenere un uomo di legge, un «ministro di giustizia», come più avanti gli ricorderà il Fiscale per invitarlo a esser meno reticente. Verosimilmente si tratta di un Capitano di Giustizia periferico, a capo di uno dei tre capitanati (otto, per tutto il vecchio Stato Senese) nei quali la Maremma, a seguito delle riforme medicce del 1560, era stata divisa. Siccome Manciano era stato integrato nel Capitanato di Sovana (gli altri due essendo il Capitanato di Massa e quello di Grosseto) il capitano Moreschini è, in tutta verisimiglianza, a capo del Capitanato di Sovana. Lui e Pietro si conoscono bene e tra loro intercorrono anche rapporti di affari, come risulta dalla stessa testimonianza del Moreschini, il che spiegherebbe anche l'ambiguità della testimonianza del capitano. Sui rapporti tra il capitano Moreschini e Fabio Borghesi si veda più avanti, nel paragrafo interamente dedicato a meglio illustrare la personalità dell'ex commissario. Sul nuovo assetto amministrativo della Maremma e sui compiti amministrativo-giudiziari di Capitani, Podestà e Vicari previsti dal nuovo regime medicco, ancora D. MARRARA, *Storia Istituzionale* cit., pp. 167-169.

⁵⁶ *Paschi* 652, c. 20r.

⁵⁷ «Discomi che io non me ne andassi perché il Magistrato mi voleva esaminare». Venuto in qualche modo a conoscenza di questo, uno dei figli di Pietro, verosimilmente Consalvo, che passo passo segue le vicende paterne e che evidentemente spera in una testimonianza a favore del padre, gli sarebbe stato attorno nel timore che non si presentasse a deporre: «mi è stato à torno et havere paura che io non me ne andassi» (*Ibid.*).

chiarare che «il Pica da Manciano mi ha domandato se io cosa [50] che Pietro habbia tramandato o venduto bestie».

Insomma, taglia corto il Fiscale che sulla attendibilità del capitano Moreschini deve nutrire forti dubbi e ne ha abbastanza della vaghezza delle sue risposte, dica il capitano se è a conoscenza del fatto che Pietro si è impadronito di bestie smarrite, e, marcatole con il suo marchio, alcune le ha trattenute come proprie mentre altre le ha vendute e addirittura contrabbandate fuori stato⁵⁸.

Messo alle strette, Moreschini confessa di non sapere altro se non che, come ha inteso dire dal Pica, Pietro ha vendute due o tre bestie vaccine a un certo Sidonio di Farnese.

Anche il capitano, comunque, ha intrattenuto rapporti d'affari con Pietro: da lui sei o sette anni addietro comprò una manza per il prezzo di trenta giuli, tre scudi. In quell'occasione Pietro gli disse che la bestia apparteneva all'Offitio e messer Fabio lo aveva autorizzato alla vendita. Poiché il Fiscale è sempre alla ricerca di quale percorso abbia avuto la famosa vacca con la borchia sul corpo (l'ha vista il capitano tra le bestie di Pietro e con quale marchio, uno o più di uno, era contrassegnata?), la risposta del capitano, tra l'offeso e il risentito, è che lui non è stato tra le vacche di Pietro (non fa il vaccaro, lui!) e, anche se ci fosse stato, non saprebbe distinguere le sue bestie dalle altre. Già che ci siamo il Fiscale vorrebbe sapere se ne sa nulla, il capitano, del giovenco di Vinceguerra. Ovviamente, anche su questo la risposta di Moreschino Moreschini non può che essere: «io non ne so niente»⁵⁹.

Infine, alla domanda se gli risulti che Pietro faccia rispettare la legge dell'unto con la dovuta diligenza, Moreschini risponde di credere di sì, mentre alla più generale domanda, se «intorno alle bestie di detto Pietro et d'altri esso habbia notizia che detto Pietro habbia commesso colpa o dolo da per sé o per mezzo et coll'aiuto di altri», si limita a rispondere che, anche su questo, lui non sa niente.

L'interrogatorio finisce qui e il capitano Moreschini, chiaramente reticente, se la cava con una semplice reprimenda⁶⁰. Lo incontreremo di nuovo, in oc-

⁵⁸ «Adunque se sappia che Pietro habbia havute bestie smarrite entrate nel suo branco et di quelle alcune habbia vendute et massime a persone fuore dello Stato senese et altre mercato col suo merco et ritenutesi per sue nel suo branco» (Ivi, c. 20r-v).

⁵⁹ Ivi, c. 20v.

⁶⁰ Nell'ammonirlo «a dir meglio la verità» il Fiscale ricorda al Moreschini la sua specifica veste di pubblico ufficiale: «in ogni modo e per altra via [la verità] è venuta et verrà meglio a luce et tanto più deve dirla lui stesso quanto che egli è uno de' ministri di giustizia» (Ivi, cc. 20v-21r).

casione di un suo secondo interrogatorio, questa volta nelle vesti di testimone citato dalla difesa.

A questo punto il tribunale ritiene di avere elementi sufficienti per arrivare ad una definizione del processo in tempi rapidi, evidentemente sollecitato in questo anche dal governatore per cui, a distanza di due giorni, il 1° agosto 1578, l'ufficio dei Paschi intima che sia il Fiscale che il commissario Matteo del Ponte, entro tre giorni, «habbino dati et prodotti dinanzi a loro tutti gli inditii et testimoni che vogliono et hanno contra Pietro di Mariano da Manciano, altrimenti passando detto tempo si procederà in causa conforme all'ordine da Sua Signoria Illustrissima».

Nel frattempo era successo che anche il Fiscale aveva estratto un altro dei suoi assi dalla manica. Alla pagina successiva del nostro fascicolo (la c.22r) troviamo infatti una deposizione giurata, il cui contenuto, nella versione in italiano corrente, viene riportato di seguito.

Giovanni di Domenico d'Arcidosso, conosciuto come Giannella, riferisce di quanto, nell'ottobre dell'anno precedente (1577), Antonio da Fanano ebbe a confidargli nel corso di un colloquio intercorso tra di loro. Giovanni di Domenico era andato da Antonio perché gli venisse a stimare un danno procuratogli da certi porci in una sua bandita. Nel corso del trasferimento a cavallo dalla proprietà di Antonio alla bandita di Giovanni, mentre i due attraversavano quello che intuiamo essere un bucolico ambiente maremmano-amiatino visto in una piacevole giornata autunnale, Antonio si sarebbe lasciato andare a confidenze che, riferite ora nell'aula di un tribunale, assumono un significato ben diverso e gravido di conseguenze⁶¹. Giovanni di Domenico, dalla parola facile, si sarebbe lamentato con il compagno di viaggio della grande libertà con la quale i cavallai dello Sforza da Marta erano soliti far muovere i loro bestiami da una bandita all'altra e nei territori di dogana, che «se

⁶¹ Giovanni d'Arcidosso, prima di arrivare alla sostanza del suo ragionare con Antonio da Fanano, la prende da lontano: «trovò Antonio che seminava in una sua chiusa fuor di Manciano grano et vi era un'opra che li aiutava con un paio di buoi, et così richiese Antonio che andasse a stimare detta bandita. Lui montò a cavallo sopra una sua cavalla et andammo via per la strada ragionando. Detto teste gli disse: hiersera se io non mi abbattevo co'mia vaccai ne levavano [*ne rimediavano*] da' cavallai di Sforza che erano venuti in contesa ché uno de miei cani l'haveva voluto mordere; et questo Sforza haveva gran sicurtà di pascere la dogana et uscir della rendita prima che si vada alla calla, se intervenisse a uno di noi altri saremo crocifissi. Pietro gli ha un gran rispetto che non ci tien cura [*non si prende la briga di controllare il comportamento dello Sforza*]» (Ivi, c. 22r).

intervenisse a uno di noi saremo crocifissi». Tutto questo avviene, aggiunge Giovanni, perché Pietro «gli [*allo Sforza*] ha un gran rispetto» e continua: «l'altro anno quando facevamo questa riserva se io andava a insegnare il paese della Pescia come m'haveva commesso Matteo del Ponte, o pure li avesse detto come loro pascevano, gli cavavano una penna maestra»⁶². Al che Antonio da Fanano avrebbe ribattuto che lui queste cose le sa meglio del suo interlocutore visto che era stato lui ad avvertire i mandriani di Sforza che allontanassero i loro bestiami se non volevano essere colti in frodo.

Giovanni, piccolo possidente e faccendiere locale interessato allo sfruttamento di dogane e bandite, nel suo conversare con Antonio avrebbe parlato anche dei danni procurati dal comportamento delle mandrie dello Sforza (accusate di non rispettare i confini senza che mai chi di dovere intervenga quando invece per altri scatterebbero subito sanzioni e sequestri⁶³) a chi, come lui, è interessato allo sfruttamento dei pascoli di dogana (e della riserva di Manciano in particolare).

Dall'atteggiamento risentito di Giovanni d'Arcidosso nei confronti dello Sforza (e, indirettamente, di Pietro) traspare tutta l'irritazione di un piccolo faccendiere locale che si sente danneggiato in quella che sarebbe la sua massima aspirazione: accaparrarsi di quanta più bandita possibile per poi sfruttarla per il suo bestiame o rivenderla a prezzo maggiorato. La famosa incetta di bandite cui si è fatto cenno e che le autorità preposte tentavano di contrastare, non sempre coerentemente: si vedano i bandi relativi in Appendice I. Il Giannella si prolunga nella descrizione della nuova riserva di Manciano, esaltandone l'estensione, la sua ricchezza in acqua, erba e ghiande: tutto questo renderebbe alto il suo valore sul mercato de-

⁶² *Paschi* 652, c. 22r. Giovanni si riferisce all'istituzione della nuova riserva di Manciano. Il Giannella, proprietario benestante, evidentemente è un'autorità localmente e come tale era stato chiamato, insieme ad altri (tra i quali un certo numero di vergai), a collaborare con Matteo del Ponte per delimitarne i confini. Dalle parole di Giovanni si intuisce come l'autorità dello Sforza (cui è dovuto «grande rispetto»), sia tale da influenzare la definizione dei confini della nuova bandita, ovviamente a proprio vantaggio. Ai Cavallini della Pescia il personale di Sforza si sentirà autorizzato (secondo l'accusa con la complicità di Pietro) a portare liberamente i propri bestiami senza alcun pagamento di fida. Per lo specifico bando istitutivo della nuova riserva di Manciano si veda in Appendice I.

⁶³ Ad Antonio che aveva detto: «Et chi sa queste cose meglio di me che i'andai», Giovanni controbatte «non stanno mai a confino perché stanno a diaccio nella rendita et vano per la dogana scorrendo dove se li pare, et altri sarebbe subito messo in frodo» (*Ibid.*).

gli affitti a dogana, se non fosse per i danni che continuamente vi apportano i bestiami dello Sforza:

La riserva di Manciano tiene sette miglia di lunghezza et di larghezza un miglio il più nel più stretto et altrove due, oltre che accomodata d'acqua che se si riducesse a bandita per pecore, cavalle et vacche et capre si venderebbe più di mille scudi, et quando appronta ghianda due milia scudi et talvolta tre milia, quando è ghianda assai che di rado fallisce. Et tutti questi dello stato quanto si cava dal bestiame del Patrimonio et perché è accresciuto et si pate l'erba, et più cresceria, è proibito il venirci perché hanno gran franchigia et se si mettesse un testone [*uno scudo?*] a capo sopra vacche cavalli et porci in ogni modo ci verrebbero et questi rovinano la Maremma⁶⁴.

Giovanni ha quarantadue anni e il suo patrimonio vale circa trecento scudi (pari al valore di una mandria di circa quaranta bestie vaccine adulte o sessanta giovenchi).

Le informazioni fornite da Giovanni d'Arcidosso sortiscono un grande effetto alle orecchie dei membri del tribunale se è vero che già il 6 di agosto Antonio da Fanano, sottratto dall'ambiente rassicurante in cui vive e all'interno del quale è una piccola autorità, lo troviamo davanti agli auditori dell'ufficio dei Paschi costretto a rispondere alle incalzanti domande del Fiscale. Sostanzialmente, Antonio è chiamato a fornire ulteriori e più circostanziate spiegazioni su quanto, incautamente per lui, ha confidato a Giovanni d'Arcidosso in risposta alle sue (interessate) insinuazioni sui rapporti tra Pietro e lo Sforza.

Antonio, evidentemente originario dell'Appennino Modenese, da circa otto anni vive nello stato di Siena, è sposato, risiede in Manciano e lì possiede una casa (dote della moglie), dove però non abita. Ha fatto anche una certa carriera, dal momento che, da circa due anni, serve l'Offitio come capoguardia alla Marsiliana; quindi potremmo considerarlo, anche se di grado inferiore, un collega di Pietro che egli conosce con l'appellativo, lui come tanti altri, di «Petraccio». Il che non sta a significare una connotazione necessariamente negativa del personaggio, dal momento che, richiesto in che considerazione lo tenga, Antonio definisce Pietro un «galanthomo».

⁶⁴ Ivi, c. 22v. Il bestiame del patrimonio è 'accresciuto' perché è cresciuto anche lo stato senese, visto che ormai fa parte di una realtà politica più ampia: il Granducato di Toscana. Cresciuto il patrimonio è aumento anche l'afflusso di forestieri che portano il loro bestiame in Maremma e di erba ce ne sarebbe gran bisogno («si pate d'erba»).

Ma veniamo al dunque, interviene con una certa impazienza il Fiscale: conosce, il testimone, Sforza da Marta?

Antonio da Fanano risponde di non conoscerlo personalmente, ma di averlo sentito nominare e sa che il suo bestiame batte le bandite di Marsiliana, in particolare la Vallerana che Sforza ha comprato per tre anni. Poi però ammette di averci parlato almeno una volta con lo Sforza quando, nel corso dell'ultima primavera, alla fiera di Toscanella, dovette intervenire a comporre una lite scatenata dal fatto che i cani di Sforza avevano azzannato e ucciso un maiale a uno di Manciano e poi anche un'altra volta quando era andato a proporgli, su commissione di Fabio Borghesi, di fidare i suoi bestiami nelle bandite di Marsiliana.

Ma tu, chiede ora il Fiscale, evidentemente ansioso di arrivare al nocciolo della questione, ci sei mai andato a parlare con lo Sforza per conto di Pietro?

Alla risposta negativa di Antonio arriva il fendente: «in che modo possa dir questo, conciossia che il detto Pietro una sera mandò esso costituito a trovarlo perché cansasse i suoi bestiami»⁶⁵.

Antonio nega che lui abbia fatto questo e, allusivamente, accenna al fatto che, per eseguire queste (delicate) faccende, Pietro è ben fornito di figli e, quanto a lui, non è tenuto ad obbedirgli.

Come puoi negare questo, ribatte il Fiscale, forte della deposizione di Giovanni di Domenico d'Arcidosso della quale, con tutta probabilità, Antonio è all'oscuro, quando tu stesso lo hai confessato? Di fronte alla risposta un po' teatrale di Antonio («se Vostra Signoria trova che questa sia la verità di tal fatto facciammi impiccare»)⁶⁶ il Fiscale non si scompone e prosegue, insistendo nel volere sapere se lo Sforza ha rispettato gli ordini (cioè: ha tenuto le sue bestie nelle aree a lui riservate? Ha pagato regolarmente la fida?). Per quanto riguarda le bandite di Marsiliana lo Sforza gli ordini li ha osservati, risponde Antonio, anche se gli pare di avere sentito dire che, nel passato, le sue bestie «hano fatto qual cosa» e che l'altro anno «egli era entrato [*illegalmente*] in dogana con le sue vacche, ma se c'era entrato o no io no lo so».

Quindi Antonio dice e non dice: per quanto riguarda la Marsiliana, per lo meno da quando lui è capoguardia, non gli risulta che lo Sforza abbia commesso alcun illecito, per il resto è più possibilista, forse è entrato illegalmente in dogana, ma, se si vuole saperlo meglio, la domanda va posta a Pietro.

⁶⁵ Ivi, c. 24r.

⁶⁶ Ivi, c. 24v.

Ulteriore stoccata del Fiscale: conosce, il teste, Giovanni di Domenico d'Arcidosso? «Io conosco il Giannella da Arcidosso» (che sono la stessa persona, come sappiamo), al quale conferma di avere stimato delle bandite: E allora, visto che lo conosce e tra di loro intercorrono anche rapporti d'interesse, ha havuto con lui certi ragionamenti? Insomma, taglia corto il Fiscale, noi qui si vorrebbe sapere «se per conto delle bestie di Sforza ha havuto ragionamento con detto Giannella»⁶⁷. Siccome la risposta di Antonio è elusiva («può essere, ma io non me ne ricordo») il Fiscale interviene in suo soccorso col chiedergli se si ricorda che è stato lui stesso a rivelare di avere personalmente avvisato i guardiani di Sforza di spostare i loro bestiami.

Di fronte alla ostinazione di Antonio, che continua a negare, il Fiscale taglia corto, mettendolo seccamente e crudamente sull'avviso che, se lui continua nella sua ostinazione, ci sono altri modi per giungere alla verità «con suo disagio e danno». La minaccia sortisce, in parte, un certo effetto perché a questo punto Antonio aggiunge qualche particolare interessante: nel tentativo di spostare l'attenzione degli inquirenti tutta su Pietro, torna a ribadire che, se vogliono arrivare a conoscere la verità, è lui che devono interrogare, dal momento che il personale di Sforza, che dispone di cavallari e garzoni in abbondanza, gli è molto amico e quando qualcuno di loro viene a Manciano è sempre ospite suo. Non solo, ma, ora per la prima volta, per bocca di Antonio viene tirato in ballo un uomo di Sforza il quale sarebbe passato furtivamente in Manciano a ridosso della prevista ispezione di Matteo del Ponte e, nell'occasione, è possibile che «fosse avvisato di qual cosa»⁶⁸.

Il Fiscale, incassata con apparente disinteresse questa soffiata, passa ad altro. Chiede dunque se Pietro ha mai avuto in regalo un cavallo dallo Sforza. Antonio si limita a rispondere che, sì, lui gli ha visto un cavallo col marchio del signore di Marta, «che è un giglio, se ben mi ricordo», ed era anche un

⁶⁷ Ivi, c. 25r.

⁶⁸ Ivi, c. 25v. Così Antonio da Fanano su quell'uomo di Sforza: «Quello che so io ve lo dirò: un suo [*di Sforza*] garzone o cavallaro, se ben mi ricordo, l'anno che fu fatto la riforma [*la riforma relativa alla nuova riserva di Manciano*], passò dalla porta di Manciano e, domandato dove aveva le vacche o cavalle di Sforza, colui rispose: le sono nei [*Cavallini*] del Pero, il quale è luogo della dogana fuori della reforma; et di venento [*il giorno successivo*], o circa, venendo qui messer Matteo dal Ponte per veder di dette bestie, trovò che dette bestie erano state svernate [*portate a svernare*] a Montalto. E quando quel cavallaro o garzone disse queste poche cose in presenza di cinquanta persone. E quando questi garzoni di Sforza vengono a Manciano sempre vanno a casa di Pietro et o Pietro, o i figliuoli, a loro sempre promettono» (Ivi, c. 25r).

bel cavallo, del valore non inferiore ai venticinque scudi⁶⁹. Se poi Pietro quel cavallo lo avesse pagato per il suo giusto prezzo o lo avesse avuto in regalo lui non può saperlo.

Andiamo oltre. Il Fiscale ora vuole sapere se ai confini di bandite e dogane erano regolarmente tenute le guardiole e se Pietro lo sapeva, soprattutto se sapeva se c'erano e dove erano, di norma, dislocate. La risposta di Antonio è ancora sul reticente e l'insinuante: almeno per il presente anno le guardiole ci sono state. Per gli anni passati, verosimilmente giocando sul fatto che lui è capoguardia di recente nomina, ancora una volta Antonio precisa che, se si vuole una risposta più consapevole, la domanda andrebbe fatta a Pietro, il quale certo lo sa se ci sono state o meno, come fa intendere con la sua sibillina risposta: «lo sa se lo vuol sapere».

Dal momento che Pietro, a detta del Fiscale, aveva in precedenza dichiarato che guardiole in quel tratto di dogana non c'erano mai state, Antonio, alla minaccia di essere messo a confronto con Pietro, non ha difficoltà ad affermare: «io so che le vi sono state e gli dirò che le vi sono state». Pertanto, così come era avvenuto nel corso del primo interrogatorio a carico di Pietro messo a confronto con il Pica, anche in questa occasione il Fiscale dispone che immediatamente si faccia «l'affronto» tra Pietro e Antonio, ansioso com'è di constatare «quello che ci dice quando Pietro in faccia dirà a esso costituito che dette guardiole non vi sono state».

Pietro, introdotto immediatamente e messo di fronte al teste, dà ora una risposta molto vaga e comunque più possibilista di quanto avrebbe precedentemente dichiarato: lui, per l'anno in corso, non ha visto alcuna guardia e nessuno l'ha informato che ci siano state, forse un anno ci sono state, ma non ricorda bene quando e meno che mai saprebbe dirne i nomi. Nel caso, potrebbero essere state messe da messer Fabio o da altri, a sua insaputa. E quando queste guardie ci sono state, quali erano le loro postazioni? Gli ribatte il Fiscale, prendendo per affermativa la sua ipotesi. «Alla valle di Scarceta et per la via di Pitigliano e di Sovana», risponde Pietro (quindi in una zona piuttosto discosta dal territorio di Manciano e Marsiliana, parrebbe volere fare intendere Pietro con questa risposta).

⁶⁹ Il giglio è anche lo stemma della famiglia Farnese e Marta si trovava all'interno dello Stato Farnese. Antonio da Fanano valuta il valore di quel cavallo con le parole: «Quanto a me gli avrei dati venticinque volentieri» (*Ibid.*).

A questo punto, vista la diversa versione dei due, ma soprattutto in ragione della mancata ammissione da parte di Antonio di essere stato lui ad avvertire i guardiani di Sforza che levassero il bestiame di dogana, il Fiscale, in accordo con gli altri membri dell'Offitio presenti, decide che Antonio sia trattenuto in carcere in attesa che il governatore, informato degli ultimi sviluppi dell'indagine, prenda le decisioni del caso.

IL COINVOLGIMENTO DI UN UOMO DI APPARATO: FABIO BORGHESI

Nella seduta del giorno successivo all'interrogatorio di Antonio da Fanano, 7 di agosto, l'Albertani fa richiesta di immediata convocazione a comparire per messer Fabio Borghesi affinché, sotto giuramento, specifichi se le guardiole erano state tenute regolarmente e dove. Richiesta senz'altro accolta dai membri dell'Ufficio⁷⁰.

Fabio di Pandolfo Borghesi, all'epoca, non è più commissario per la Maremma perché sostituito nell'incarico da Matteo del Ponte. Con tutta probabilità la sua destituzione era stata conseguenza del fatto che, ai più alti livelli, non si era soddisfatti non solo del modo col quale portava avanti il suo ufficio, ma, fatto ancora più grave, perché si nutrivano seri dubbi sulla sua lealtà nei confronti del nuovo regime. Al momento, anche se non più commissario, Fabio Borghesi sembra non del tutto messo ai margini.

Necessaria, a questo punto, una breve presentazione del personaggio.

Da una relazione riservata datata primo giugno 1578 indirizzata al granduca da Alberto Albertani, apprendiamo che il Borghesi era da tempo ritenuto persona sospetta da tenere sotto controllo⁷¹. Colui che nel nostro processo sarà il rappresentante della pubblica accusa informa il granduca che, due anni prima, Fabio Borghesi era stato accusato di frode fiscale e contrabbando per non avere rispettato fedelmente la legge dell'unto e non avere soddi-

⁷⁰ «Commesseno chiamarsi il detto messer Fabio et subito comparisca dinanzi a loro et fu chiamato et comparse essendo il magistrato radunato» (Ivi, c. 26v).

⁷¹ Che si tratti di una informativa segreta lo dice lo stesso Albertani: «Havendomi Vostra Altezza Serenissima comandato che con destrezza e segretamente habbi informazione e le dia ragguaglio di molti particolari di buona parte de' quali non è in Siena modo sicuro d'haverne la verità per essere cosa della Maremma [...]» (Archivio di Stato di Firenze, d'ora in avanti ASFi, *Mediceo del Principato*, 2010, c. 436r).

sfatto gli obblighi di fida⁷². La causa, come di competenza, era stata affidata al Capitano di Giustizia Moreschino Moreschini⁷³ cui il governatore aveva affiancato l'Albertani. Con Alberto Albertani alle costole, di provata fede medica, evidentemente Federico da Montauto intendeva controllare che il processo al Borghesi non si risolvesse in una farsa.

Ad accusare il Borghesi altri non era che Matteo del Ponte, colui che, appena un mese dopo la spedizione di quella lettera (e a processo a Pietro ormai avviato), sappiamo essergli ormai subentrato nella carica di commissario generale per la Maremma. Secondo il futuro commissario, Fabio Borghesi quei porci li teneva a mezzo con tale messer Antonio Lotti da Cellore, col quale aveva stipulato una sorta di soccida fittizia⁷⁴.

Quindi, non solo il Borghesi aveva frodato la gabella dell'unto e praticato il contrabbando, informa l'Albertani il granduca, ma quei suoi trecento porci, affidandone la gestione al Lotti da Cellore, li aveva nutriti e ingrassati mandandoli al pascolo ora nell'una ora nell'altra bandita senza pagare né fida né pascolo, ma semplicemente sfruttando i pascoli altrui («a scocchio»), pubblici o privati che fossero.

Il fisco, continua l'Albertani, era riuscito a trovare un teste (tale «Luarella guardia») che, davanti a Matteo del Ponte in corte di Sovana, aveva confermato tutto questo, ma, sottoposto a nuovo interrogatorio e questa volta a Manciano, alla presenza del Borghesi, che di Manciano a quel tempo era podestà, aveva ritrattato tutto⁷⁵. Successivamente il Lucarella, interrogato di nuo-

⁷² «Di haver cavato dallo Stato di Vostra Altezza Serenissima numero di porci grassi senza pagar la gabella dell'onto» (Ivi, c. 437r). L'accusa completa era: «D'haver ingrassato circa 300 porci nelle bandite della Marsiliana e Caparbio [senza pagare fida] e quelli haver fatti extrarre fuori dello stato di Vostra Altezza Serenissima senza pagarne la detta gabella» (Ibid.). In sostanza il Borghesi, dei suoi trecento porci, dopo averli tenuti in bandita in frodo, aveva fatto contrabbando, secondo l'accusa.

⁷³ Anche il capitano Moreschini è personaggio dal comportamento per niente limpido. Interrogato in almeno due occasioni dalla corte nel corso del processo a Pietro, le sue dichiarazioni reticenti abbiamo visto che gli hanno già meritato una severa reprimenda da parte del Fiscale che giudica le sue deposizioni quanto meno incomplete e indegne di un pubblico ufficiale.

⁷⁴ «Li teneva a mezzo pro da messer Antonio Lotti da Cellore, e che senza havere egli bandite gli havea mandatj a scocchio [a scrocco, senza fidarli] nell'altruj bandite, dove era ghian-da, e così haverli ingrassati et extractj» (ASFi, *Mediceo del Principato*, 2010, c. 437r).

⁷⁵ «[Interrogato] dallj officiali di detto Fabio, et esso Fabio era presente che all'hora era ivj potestà» (Ibid.). Quindi Fabio Borghesi a quel tempo, oltre a rivestire la carica di com-

vo dal Capitano di Giustizia dietro sollecitazione dello scrivente, ed esaminato «con la fune», era tornato «al primo detto», cioè era tornato ad accusare il Borghesi⁷⁶.

Alla fine, la decisione ultima degli inquirenti era stata che delle deposizioni del disgraziato Lucarella, tanto contraddittorie, non andava tenuto alcun conto, in base alla doppia considerazione che costui era persona troppo ignobile e il capitano Moreschini era prevenuto nei confronti di Fabio Borghesi⁷⁷.

Nonostante il ricorso presentato da Matteo del Ponte il quale, basandosi su una precisa disposizione in materia, aveva sostenuto che i porci estratti nel breve intervallo tra il carnevale e la quaresima erano da intendersi comunque grassi, a meno di provare il contrario, non ci fu niente da fare. Fabio Borghesi, a mezzo di una fede rilasciatagli dalla comunità di Capalbio e grazie alla testimonianza di ben otto testimoni secondo i quali quei porci non erano affatto grassi, ma solo «mezza carne» (e quindi esenti dal pagamento della gabella dell'unto), sulla specifica questione se quei porci fossero grassi e pertanto se avesse o meno violato la legge dell'unto venne assolto⁷⁸.

Fatto è, fa constatare incidentalmente Alberto Albertani in forma insinuante al granduca, che da quando lo stato di Siena appartiene a Sua Signoria, Fabio, che è commissario per la Maremma da tanti anni, risulta che mai abbia fatto pagare la gabella in questione a qualcuno e neanche che abbia denunciato qualcuno all'Offitio per non avere rispettato la legge dell'unto, mentre il suo comportamento era molto più rigoroso quando Siena non era ancora sotto il dominio di Sua Altezza Serenissima.

missario generale, era anche podestà di Manciano. Non ci fa molta meraviglia che nel corso di questo secondo interrogatorio, avvenuto in Manciano alla presenza del Borghesi e condotto dagli «ufficiali di detto Fabio», il Lucarella abbia ritrattato.

⁷⁶ Il Lucarella era cioè stato sottoposto alla tortura delle fune, la stessa che, nel corso del processo, sarà applicata ad Antonio da Fanano.

⁷⁷ Lucarella «Non parve degno di fede, aggiuntaci massimamente la viltà della persona» (Ivi, c. 437r), mentre «Moreschino era poco amorevole di Fabio et nel suo detto molto appassionato» (Ivi, c. 437v).

⁷⁸ Nella sua relazione al granduca mai Alberto Albertani, parlando di Fabio Borghesi, fa precedere il nome di quest'ultimo dal titolo di messere (o messer o ser), come invece sempre sarà ogni volta che il suo nome comparirà in trascrizione nel corso del processo a Pietro, sia quando a pronunciare il nome del Borghesi sia l'Albertani o chiunque altro. Il fatto è che nella lettera confidenziale (al limite della delazione insinuante) a Francesco de' Me-

Alla fine il Capitano di Giustizia, con intervento concertato tra il governatore e lo stesso Albertani, condanna il Borghesi, ma non per evasione della gabella dell'unto, bensì, più modestamente, per aver tenuto un numero di porci superiore al consentito, per averli mandati in bandita senza pagare la fida e, particolare curioso (ma che al contempo la dice lunga sulla mentalità e sul modo di procedere del tribunale stesso), per essere ricorso, lui, commissario generale per la Maremma, alla testimonianza di un personaggio così vile e inaffidabile come il Lucarella⁷⁹.

A conclusione di questa poco chiara vicenda, Fabio Borghesi se la caverà con cento lire di ammenda e otto mesi di confino a Massa di Siena e assolto per tutto il resto. Bontà sua, al momento in cui l'Albertani scrive al granduca il condannato ha rispettato i termini della condanna⁸⁰.

Ma è su tutto quanto attiene alla sua funzione di pubblico funzionario che il Borghesi non pare degno di fede, prosegue l'Albertani. Oltre ad essere insolvente su altre faccende, egli gestisce il suo ufficio con la massima discrezionalità e disinvoltura⁸¹. Infatti, scorrendo le «pene d'accusa», cioè l'eleco delle sanzioni pecunarie pagate da più persone nella Marsiliana, risulta che egli ne abbia versato solo una piccola parte, visto che per gli anni 1576 e 1567 ha pagato solo lire 78 e 10 e, negli ultimi mesi, ha fatto pervenire ai Paschi solo 13.6.8 lire. Di questa contabilità l'Albertani ne manderà a Firenze copia allegata, mentre assicura il granduca che Fabio Borghesi rimane persona sotto con-

dici il Fiscale ci tiene a fare trasparire la scarsa rispettabilità e, cosa ben più grave, dubbia lealtà del personaggio nei confronti della casa dominante, mentre si preoccupa meno di salvare la formalità apparente, che invece va salvata nel corso di un processo, specie se il procedimento è a carico di un sottoposto e il superiore compare come testimone. Processo dal quale non deve minimamente filtrare il sospetto che qualcuno degli alti funzionari dei Paschi sia corrotto o corruttibile. Sul piano ufficiale, se corruzione c'è, questa non deve e non può che riguardare, eccezionalmente, qualche funzionario di basso o bassissimo livello. Sono altre le vie da seguire quando si abbia a che fare con 'affari di Stato' nei quali sono implicati personaggi eminenti.

⁷⁹ «Fattane parola col Signor Governatore, et con mio [*di Alberto Albertani*] intervento». La motivazione alla (modesta) condanna di Fabio Borghesi è infatti la seguente: «per haver tenuto maggior numero di porcj che non gli era permesso per il macello et haver mandato detti porci in detta bandita et haver fatto esaminare detto Lucarella [...] et dall'altre imputationj essere assoluto» (Ivi, c. 437v).

⁸⁰ «Qual condennatione ha pagata et osservato 'l confino» (*Ibid.*).

⁸¹ «Né trovo che detto Fabio habbia mai resj altrimenti i contj, ma exercitato l'offitio di Commessario senza riscontro o sindacato alcuno» (Ivi, c. 438r).

trollo e ogni novità che lo riguarda gli sarà comunicata⁸². Questo è dunque il personaggio che si trova ora davanti ai Paschi in qualità di testimone.

L'interrogatorio in sé è molto rapido, unicamente limitato a chiarire il problema delle guardiole.

Alla precisa domanda se nel tempo del suo commissariato in Maremma per l'ufficio de Paschi si siano tenute le guardiole alla calla di Manciano ai debiti tempi, il Borghesi risponde altrettanto precisamente e puntualmente: per tutto il tempo che lui è stato commissario per la Maremma, e specificamente nel corso degli ultimi tre anni, le guardiole sono state regolarmente tenute alla calla di Manciano e, libro alla mano, è in grado di fornire i nomi di chi, per gli anni 1575-76, 1576-77, 1577-78, ha occupato quell'incarico⁸³.

E questo è tutto; almeno in questa prima occasione a nessun'altra domanda è sottoposto l'ex commissario, nonostante il suo nome sia stato ripetutamente chiamato in causa dall'imputato e dai testimoni.

Nella stessa seduta fu presa anche la decisione di riesaminare, alla presenza del priore e del Fiscale, Pietro di Mariano e Antonio di Mucciarello da Fanano, anch'egli al momento trattenuto in carcere onde meglio convincerlo a dire la verità.

LA DEFINIZIONE DEI CAPI DI IMPUTAZIONE

La prima domanda che il Fiscale, l'8 di agosto, pone ad Antonio da Fanano è se, dopo il tempo passato in carcere, «egli ha pensato di dire meglio la verità che non fece la prima volta»⁸⁴.

Antonio risponde che la verità sta così come ha detto nel corso del precedente interrogatorio e che in ogni caso mai lui è andato ad avvertire gli uo-

⁸² «Dell'altre cose di detto Fabio, quanto prima n'haverò in Maremma certezza, ne darò risposta a Vostra Altezza Serenissima» (*Ibid.*).

⁸³ Questi i nomi: per l'anno 1575-76, oltre ad Andrea d'Antonio da Fanano, Berto da Orvieto abitante a Capalbio («et guardisi nel mio libro che nella coperta ò notato detto Berto per guardiuolo» (*Paschi* 652, c. 26v); per l'anno 1576-77: Jacomino et Giuseppe da Fanano; per l'anno 1577-78: Giorgio et Gaspare da Fanano. Interessante quanto meno notare come cinque guardiole su sei siano «da Fanano». Uno addirittura (il primo, «Andrea d'Antonio da Fanano») potrebbe essere il figlio del capoguardia. Evidentemente Antonio da Fanano, o chi lo protegge, deve avere messo in atto una sorta di cooptazione tra familiari e conterranei.

⁸⁴ *Ivi*, c. 34r.

mini di Sforza che «cansasse[ro] di dogana i bestiami acciò non vi fusseno trovati et fusseno messi in frodo», stante l'imminente ispezione di Matteo del Ponte.

Messo alle strette dalla contestazione del Fiscale che gli fa osservare la piena credibilità che il tribunale attribuisce a quanto dichiarato dal rispettabile benestante Giannella d'Arcidosso⁸⁵, Antonio qualche elemento di novità lo aggiunge. In effetti c'era un forte sospetto che le bestie di Sforza fossero tenute illegalmente ai Cavallini della Pescia, ammette, e a sospettarlo era lo stesso messer Matteo che ne aveva avuto sentore passando da Montemerano. Matteo del Ponte avrebbe manifestato i suoi sospetti allo stesso Antonio il quale lo avrebbe accompagnato il giorno successivo fino a Capalbio, dove il neocommissario era diretto.

E com'è, esattamente, che veniste a sapere che Sforza da Marta aveva le sue bestie in dogana, fuori della riserva di Manciano? Come ho detto al termine del mio primo interrogatorio, riprende Antonio, un garzone che diceva essere garzone dello Sforza venne a Manciano e disse che lo Sforza aveva le sue bestie nei Cavallini⁸⁶. Segue ora tutta una serie di ammissioni molto allusive di Antonio da Fanano con le quali egli, ancora una volta, vuole fare intendere che, forse, su questo come sulla questione delle guardiole, ad essere informato per primo e meglio di ogni altro sarebbe lo stesso Pietro ed è lui che la corte dovrebbe interrogare se vuole arrivare alla verità.

Per niente soddisfatto di questa prima parte dell'interrogatorio, il Fiscale pone di nuovo la questione delle guardiole lungo i confini della riserva e della dogana: c'erano, secondo l'ordine del Magistrato, o non c'erano e, se c'erano, chi erano?

Antonio conferma il fatto che le guardiole c'erano (in ottemperanza all'ordine di messer Fabio) e alla ulteriore domanda del Fiscale che vuole sapere se Pietro ebbe qualcosa a che fare con queste guardiole e perché mai, nel caso vi fossero state, non se ne ricordi, come lui sostiene, non può che rispondere «non so perché non se ne ricordi»⁸⁷.

Sfiancato dall'insistenza dell'Albertani che persiste nel porgli domande mirate ad identificare l'identità di quel garzone di Sforza (se era a piedi o a caval-

⁸⁵ «Per qual causa Giannella d'Arcidosso quale è un homo da bene massaro ricco et senza interesse farebbe un trovato simile se non fusse il vero» (*Ibid.*).

⁸⁶ *Ivi*, c. 34v.

⁸⁷ *Ivi*, c. 35r.

lo, come era vestito, quale fosse il suo nome, se era con barba o senza barba), Antonio, che evidentemente l'ha visto bene, racconta: «venne a cavallo, non mi ricordo di che pelo, non so il nome, ma se bene mi ricordo era homo di circa a 30 anni con barba del colore non mi ricordo et haveva una cappa attorno et non mi ricordo del colore et entrò dentro in Manciano e tornò fuori»⁸⁸.

Richiesto se, alla fugace comparsa di quel personaggio, avessero assistito alla porta di Manciano altre persone Antonio risponde che, sì, c'erano, ma al momento non si ricorda chi, così come non si ricorda se era presente qualcuno dei figlioli di Pietro, mentre il padre forse no, non c'era, dal momento che «mi era aviso [*ero stato avvisato*] che fusse a Siena».

Il Fiscale vorrebbe sapere tante altre cose: per esempio se era cosa normale che Sforza tenesse abitudinarmente i suoi bestiami alla Marsiliana quando invece avrebbe dovuto tenerli dentro la riserva di Manciano, al che Antonio risponde «non so che vi sia mai più entrato».

Com'è allora che ieri sembravi molto ben informato, visto che ci hai raccontato che avevano detto che lo Sforza era entrato in dogana contro gli ordini?

Ma io intendevo riferirmi solo a quell'unico episodio di quando venne quel garzone a dirlo, è la risposta di Antonio, che deve sudare freddo⁸⁹. Solo a questo punto «fu commesso dimettersi».

Lo stesso giorno anche Pietro subisce il suo terzo interrogatorio.

Questa volta il Fiscale, forte delle informazioni in qualche modo confermate dal testimone che l'ha immediatamente preceduto, è deciso a chiarire i rapporti tra Pietro e Sforza da Marta, in sostanza se Pietro è un funzionario che, oltre ad appropriarsi indebitamente di bestie smarrite, ad applicare leggi e regolamenti in modo arbitrario, si fa corrompere con regali o altro.

La prima domanda, pertanto, è: ha mai avuto, Pietro, da Sforza da Marta, «cavalli nissuno»? Effettivamente sì, risponde Pietro, sono circa tre anni che ebbi dallo Sforza un cavallo «di pelo capezza [*testa*] di moro». Quel cavallo io lo comprai dallo Sforza circa tre anni fa alla fiera di Toscanella, ma, quando fui a chiedergliene il prezzo, lo Sforza si rifiutò di farlo. Piuttosto, mi disse, dimmi quanto sei disposto a darmi perché io so che di te posso fidarmi e potrò avere il denaro in ogni momento⁹⁰. Siccome un cavallo simile Fabio Borghesi lo aveva pagato sedici scudi, pensai di pagarglielo quella ci-

⁸⁸ Ivi, c. 35v.

⁸⁹ «Io volsi inferire di quell'anno che venne il suo garzone a Manciano et lo disse» (*Ibid.*).

⁹⁰ «Tutto di si poteva valere di me» (*Ibid.*).

fra, racconta Pietro, anche se, a tutt'oggi, di quei sedici scudi gliene ho dati solo sei. Per la verità, neanche questi sei scudi sono andati direttamente allo Sforza, ma sono stati dati, sotto forma di due o tre some di pane, ad un suo capraio (che fanno cinque scudi) mentre uno scudo è stato versato al vescovo Mignanelli per risarcimento di un danno da lui subito in bandita di Manciano dai porci dello Sforza. Pietro, comunque, ci tiene a precisare che «l'animo mio è stato, et è, di pagare il resto»⁹¹.

Il Fiscale deve essere rimasto piuttosto perplesso dalla versione di Pietro il quale, per quel cavallo, di fatto, a distanza di tre anni, ha versato in tutto solo sei scudi, di cui cinque in natura. Volendo ulteriormente indagare sui rapporti che legano il Cavallaro dei Paschi al facoltoso allevatore Sforza, Alberto Albertani vuole sapere se intercorrono rapporti di ospitalità reciproca tra loro: quando Sforza o qualcuno dei suoi viene a Manciano da chi alloggia? E, viceversa, quando Pietro è a Marta, chi lo ospita?

È normale, risponde Pietro, che, così come «altri vanno a una casa d'altri che conoscono», lui ospiti la gente di Sforza quando qualcuno di loro passa per Manciano, così come è avvenuto che lui, in quelle uniche due volte che è stato a Marta, è stato ospitato in casa Sforza⁹².

Il Fiscale non è disposto ad accettare queste ammissioni di Pietro come attestazioni di normali scambi di ospitalità tra persone che si frequentano e si conoscono e tra le quali intercorrono semplici rapporti di amicizia e cortesie reciproche, come Pietro vorrebbe fare intendere. Qui c'è ben altro che lega tra loro i personaggi in questione: rapporti di interesse che vanno molto al di là della semplice sfera privata, basati sull'illecito.

Si venga pertanto al dunque: visto che ben vi conoscete e vi fate gentilezze reciproche, chi è andato ad avvertire i vaccai di Sforza che quella sera levassero i bestiami di dogana, dal momento che erano ai Cavallini, quando lì non dovevano essere, tant'è che furono tosto levati di lì e riportati a Montalto dove in effetti il giorno dopo furono trovati da Matteo del Ponte mentre era sulla strada di Capalbio?

Anche se Pietro risponde che lui, di tutto questo, non sa niente, è costretto poi ad ammettere diverse cose, le quali sostanzialmente collimano nei fatti,

⁹¹ Ivi, c. 36v. Giacomo Mignanelli (1529- 1576), vescovo di Grosseto dal 1553; GIOTTO MINUCCI, *La città di Grosseto e i suoi vescovi*: a.D.498-1988, Firenze, Lucio Pugliese, 1988, II, p. 359. In Appendice II riporto una fede a firma dello stesso Sforza con la quale il Signore di Marta conferma la versione di Pietro sul cavallo in questione.

⁹² *Paschi* 652, c. 36v.

ma non nella sostanza, con quanto Antonio da Fanano aveva dichiarato nel corso del suo primo interrogatorio.

Ecco dunque il racconto di Pietro, che, in italiano corrente, suona pressappoco così: in quell'occasione io mi occupai del bestiame di Sforza perché, dovendo venire a Siena per miei affari, dato che messer Fabio era assente (e quindi non era disponibile in loco per sottoscrivere le fide di Sforza), ricevetti dallo Sforza l'incarico di fidare le sue bestie direttamente presso l'ufficio centrale di Siena. Pur avendo portato con me l'esatta composizione della mandria da fidare, continua Pietro, la cosa non fu possibile perché lo scrittore mi disse che il fidare era al momento sospeso in attesa delle decisioni di messer Fabio⁹³.

Tornato Pietro il giorno successivo a Manciano e venuto ivi il capocavallaro dello Sforza a ritirare le fide, Pietro dovette dirgli che non era stato possibile fidare per altri, neanche per il suo padrone, e che la cosa l'avrebbe risolta messer Fabio al suo ritorno. Alla domanda di Pietro dove avesse lo Sforza in quel momento il bestiame, il capocavallaro avrebbe risposto «in quel di Montalto che stanno molto male» (verosimilmente per scarsità di erba) e quindi era urgente il loro trasferimento altrove, per esempio ai Cavallini della Marsiliana. Al che Pietro l'avrebbe comunque pregato di avvisare il suo padrone Sforza dell'esito negativo della sua missione a Siena e che pazientasse, trattando il bestiame dov'era fintanto che non fosse tornato messer Fabio a risolvere la questione.

Per ora questo è tutto e Pietro viene riportato in carcere⁹⁴.

Il giorno successivo, 9 di agosto, gli ufficiali dei Paschi danno disposizione di scrivere al potestà di Arcidosso affinché si faccia precetto a Giovanni di Domenico detto il Giannella di presentarsi al tribunale dei Paschi in Siena. Quattro giorni dopo, 13 agosto, il Giannella è davanti all'inquisitore Fiscale. Si riparte da capo.

Già si è notato quanto a Giovanni d'Arcidosso piaccia dilungarsi nel raccontare e anche in questa occasione non si smentisce. Magari gratificato anche dal fatto che questi autorevoli signori danno tanta importanza alla sua testimonianza da chiedergli di fornire loro di nuovo il resoconto di quanto sa, dopo alcune incertezze iniziali riprende animo e anche questa volta, e an-

⁹³ «Nel darlo allo scrittore perché le fidasse mi disse che non si poteva fidare per nessuno et che il fidare era sospeso et che messer Fabio porterebbe la risoluzione» (*Ibid.*).

⁹⁴ «Dismesso l'esamine et commesso di rimettersi in carcere» (*Ivi*, c. 37r).

cora di più rispetto alla prima, arricchisce la sua esposizione dei fatti con particolari ininfluenti nella sostanza, ma tali da riprodurre, di nuovo, un bozzetto di vita quotidiana molto vivo, così come si svolse in Maremma nel corso di una limpida giornata di ottobre del secondo Cinquecento: la semina con un paio di buoi, il desinare portato sul campo dalla sorella del proprietario (un'altra delle pochissime volte in cui, ad essere citata, e sempre indirettamente, è una donna), il trasferimento a cavallo dal campo alla bandita, parlando del più e del meno⁹⁵.

Nella sostanza il Giannella conferma che nel corso del colloquio intercorso tra lui e Antonio, il secondo gli avrebbe confidato di essere stato lui a correre ad avvertire il personale di Sforza che levasse il bestiame di bandita se non volevano essere colti in frodo.

Alla domanda del Fiscale se lui sarà disposto a sostenere di fronte allo stesso Antonio, che invece asserisce di non avere mai parlato di tali cose con lui, quanto ha proprio ora riconfermato e avendo il Giannella risposto affermativamente, il Fiscale dispone che il confronto tra i due avvenga seduta stante⁹⁶.

Antonio conferma il contesto nel quale avvenne l'incontro col Giannella (la semina, i buoi, il desinare e il trasferimento a cavallo), del tutto coincidente con quanto raccontato con tanta dovizia di particolari dal Giannella stesso. Alla domanda del Fiscale di che ragionarono strada facendo, Antonio cerca di allontanare da sé la domanda cruciale vagamente limitandosi a dire che parlarono «d'una stima fatta ne' grani di Pietro»⁹⁷. Può essere, taglia corto il Fiscale, ma non divaghiamo, a noi qui interessa sapere

⁹⁵ Come quando si dilunga a riferire, questa volta con maggior dovizia di particolari, della lite scoppiata tra i suoi garzoni e i cavallai di Sforza: «andando io a fare stimare una delle mie bandite detta Macchia Casella», di nuovo il Giannella racconta di come si sia occasionalmente imbattuto nella lite scoppiata tra i suoi garzoni e i cavallai di Sforza perché «Pellegriano uno dei miei garzoni li ammassò un cane et [*perché gli*] aveva morso un poco uno calzone». La lite stava degenerando al punto che «i cavallai di Sforza contendevano con li miei garzoni et gli volevano dare [*colpire, picchiare*] et se non mi ci abbattevo io li davano perché di già havevano abbassati li stioppi [*deposte le armi per passare alle mani*]» e fu solo grazie al suo intervento che fu possibile, in qualche modo, comporla: «io lo quietai e non fu altro» (*Ibid.*). O come quando arricchisce di particolari non strettamente inerenti alla domanda che gli era stata posta dal tribunale il resoconto di quell'incontro, con Antonio da Fanano impegnato nella semina e pertanto maldisposto ad andare a valutare il danno in quella sua bandita.

⁹⁶ «Io dirò che me l'ha detto et rammenterolle nel modo et che et come che io non tengo che l'habbi a denegare» (*Ivi*, c. 42v).

⁹⁷ Ammesso che non si tratti di un errore dello scrivano del tribunale che scrive Pietro

Se ebbero ragionato ancora che Sforza da Marta o suoi vaccai nel tempo che dovevano stare le sue vacche nella riserva di Manciano andavano per la dogana et non di meno eranosi guardate [*nonostante ci fossero vaccai e garzoni a controllarle*] et non gli si era detto nulla, anzi che una sera che volsero corle nella dogana nella Pescia fu esso Sforza, o suoi vaccari, avvertiti et che così non si poterono trovare et esso costituito rispose a Giannella che haveva detto questo di sopra: «et queste cose chi le sa meglio di me et non che le dici tu che vi andai io»⁹⁸.

Siccome Antonio, fermo nella sua posizione, con ostentata sicurezza, persiste nell'affermare «non si troverà mai chi dicesse che v'andai io», viene introdotto il Giannella il quale riconferma puntualmente quanto ha già deposto per ben due volte, la sostanza della sua deposizione essendo che fu proprio Antonio, come lui stesso ebbe a confidargli, ad andare ad avvertire il personale di Sforza di togliere le loro bestie dalla dogana, dove era loro permesso di scorrere liberamente, e rimetterle nella riserva di Manciano, dove avrebbero dovuto invece stare senza mai sconfinare. E tutto questo avveniva perché «a Sforza da Marta gli era dovuto un gran rispetto»⁹⁹.

Disperatamente, Antonio ribadisce di non avere mai detto niente di tutto questo e che lui, in quell'occasione, era sempre stato con messer Matteo, che invoca a testimone¹⁰⁰. Addirittura, Antonio, a testimonianza della propria fedeltà al suo superiore, asserisce che, richiesto da messer Matteo dove potevano essere le vacche dello Sforza, gli avrebbe risposto che dovevano essere alle «vene» (sorgenti) della Pescia (o ai Cavallini, che è lo stesso), cioè fuori della riserva di Manciano e dentro la bandita della Marsiliana, e quindi in frodo. Da lì poi furono ricondotte a Capalbio (altra volta aveva detto Montalto) dove messer Matteo, insieme ad Antonio, era diretto e dove, di fatto, furono trovate.

per Giovanni, dalle parole di Antonio da Fanano sembrerebbe che il danneggiato sia Pietro e non Giovanni d'Arcidosso. Siccome il Giannella ha sempre detto di essersi rivolto ad Antonio per una stima per un danno da lui subito in una 'sua' bandita, e conoscendo ormai il Giannella per un faccendiere incettatore di bandite (o aspirante tale) un'ipotesi possibile è che la bandita fosse stata subaffittata dal Giannella a Pietro il quale l'avrebbe seminata a grano, almeno in parte. Se il rapporto tra Pietro e il Giannella fosse stato una sorta di contratto di mezzadria i danneggiati sarebbero stati entrambi. Il che complicherebbe ancora di più i rapporti tra i vari personaggi.

⁹⁸ *Paschi* 652, c. 42v.

⁹⁹ *Ivi*, c. 43v.

¹⁰⁰ «Io non ho detto tali cose et chi le sa meglio che messer Matteo che non lo lassai mai, se lo vuol sapere, in però che io non l'abbandonai mai» (*Ibid.*).

Quanto distano le vene della Pescia da Manciano, chiede il Fiscale? Undici miglia, è la risposta¹⁰¹.

I due testimoni, «più volte contendendo in tra loro dal sì al no», rimangono ognuno nella loro posizione che, per Antonio, si fa sempre più critica, soprattutto quando il Fiscale gli ricorda, per l'ennesima volta, che il Giannella, uomo dabbene che ha abbondantemente del suo, «non ha interesse in questa cosa et che non cerca far pregiudicio a esso costituito ma solo in virtù del giusto dire la verità»¹⁰². Ha un bel dire, Antonio, che lui mai ha detto certe cose al Giannella il quale, accusandolo, non lo ripaga con la stessa moneta di lealtà con la quale lui sempre l'ha trattato¹⁰³; nell'opinione del Fiscale c'è testimonianza e testimonianza e quella del Giannella, alle sue orecchie, vale più di quella di Antonio (oltre ad essere molto più funzionale al suo piano accusatorio).

Dismesso a questo punto l'esame Antonio viene ricondotto in carcere con la minaccia, questa volta espressa esplicitamente, di passare alla «fune» se non si deciderà a parlare senza reticenze e in tutta sincerità¹⁰⁴.

Il 19 agosto 1578 i signori ufficiali dei Paschi, in nome di Sua Altezza Serenissima e per conto dell'ufficio dei Paschi della dogana e stato di Siena, visto ed udito imputato e testimoni, ritenendo di avere elementi sufficienti alla formale definizione del processo, «deliberorno formarsi inquisitione contro detto Pietro» con la precisa individuazione ed elencazione di sette capi d'accusa nei suoi confronti¹⁰⁵.

I sette capi dovranno essere notificati a Pietro di Mariano da Manciano a mezzo del cancelliere¹⁰⁶. Una volta che l'imputato avrà giurato, alla difesa si assegna un termine di dieci giorni per provare le proprie ragioni.

¹⁰¹ Anche questa domanda ci pone di fronte a un interrogativo: forse conoscere la distanza tra le Vene della Pescia e Manciano serve al Fiscale per calcolare il tempo necessario per correre ad avvertire i guardiani di Sforza così che gli stessi avessero il tempo di radunare e trasferire il bestiame prima dell'imminente ispezione di Matteo del Ponte?

¹⁰² *Paschi* 652 cit. c. 43v.

¹⁰³ «Questo non glie l'ho detto et dicendoli non mi dà indietro di huomo da bene et di calanthomo» (*Ibid.*). Da una lettera indirizzata al Fiscale (riportata in Appendice II) il Giannella sembrerà, in seguito, voler riparare al danno che ha causato ad Antonio da Fanano con la sua testimonianza, ma senza ritrattare in nulla, nella sostanza, di quanto ha precedentemente dichiarato.

¹⁰⁴ «Et più volte ammonito a dire il vero di sé [*da sé*] li si farà dire, poi che non basta la carcere, con la fune» (*Ibid.*).

¹⁰⁵ *Ivi*, c. 44r.

¹⁰⁶ Pietro, una volta notificatigli i capi di imputazione è tenuto a giurare su di essi («se

Nella stessa seduta si decide anche sulla sorte di Antonio da Fanano: i signori ufficiali danno incarico al cancelliere di sottoporre la questione all'auditor Pietro Bacci il quale, il giorno successivo, una volta presa visione e studiata tutta la faccenda, ne voglia riferire agli ufficiali medesimi¹⁰⁷.

I sette capi di imputazione, formulati nel corso della stessa seduta del 19 di agosto, sono i seguenti:

1. Nel corso di molti anni Pietro ha avuto a che fare con numerosi capi di bestiame smarrito che, una volta immessi nel suo branco e marchiati con il proprio marchio, sono stati da lui considerati di sua proprietà e come tali li ha gestiti, senza denunciarli all'ufficio dei Paschi.
2. Da numerosi anni a questa parte Pietro, con la sua mandria di circa trenta capi vaccini adulti, ha sconfinato dalla corte di Manciano, battendo la dogana e le bandite di Marsiliana, senza mai pagare la fida.

li [il Cancelliere] faccia rispondere con giuramento», *Ibid.*). In questo modo, oltre a dichiarare solennemente di essere stato informato delle accuse che gli vengono rivolte, l'imputato si trova in qualche modo legato al loro contenuto, quasi in una implicita dichiarazione di colpevolezza. L'accusa che il tribunale muove all'imputato assume la sostanza di un'autoaccusa, tant'è che ogni singolo capo di imputazione è preceduto dalla parole «perché à [l'imputato] detto» (Ivi, c. 46r).

¹⁰⁷ Antonio da Fanano rimane il testimone chiave per quello che costituirà il settimo capo di imputazione, per cui ogni decisione che lo riguarda deve essere presa coinvolgendo i più alti livelli, fino al governatore. La qualifica di 'auditor', in questo caso, visto che il riferimento è a un magistrato che opera in Siena (perché anche a livello periferico sono presenti auditori, che di solito affiancano l'attività legale di notai, podestà, sindaci) potrebbe intendersi come auditor di Rota. La Rota era una magistratura collegiale competente in materia giudiziaria istituita dalla Balìa fin dal 1503 ed era composta di cinque giudici due dei quali avevano la funzione di giudice di appello e pertanto chiamati auditori di Rota che, collegialmente, componevano il Consiglio di giustizia dinanzi al quale potevano essere impugnate tutte le sentenze, in materia sia civile che penale. Con le riforme medicee del 1560 le funzioni del tribunale della Rota vengono molto ridotte, ma il consiglio dei tre auditori rimane, con le uniche competenze, però, sulle cause civili d'appello; D. MARRARA, *Storia istituzionale* cit. pp.170-175. Se questa mia interpretazione è corretta, rimane in ogni caso il dubbio sul perché, a processo poco più che agli inizi, i magistrati dei Paschi si sentano in dovere di informare i tre auditori della Rota (nella persona di un loro membro, Pietro Bacci, al quale successivamente si aggiungerà il nome di un secondo auditor, Giovanni di Battista): forse semplicemente per informarli su un processo che già si prospetta piuttosto complesso, certo di più di quelli ordinariamente gestiti dal tribunale medesimo e che avrebbe potuto sollevare conflitti di competenza?

3. Con un giovenco smarrito, che lui tiene fra le sue bestie da circa quattro anni, ha battuto e goduto della dogana, in corte di Manciano e in Marsigliana, senza mai fidarlo. Di quel giovenco mai ne ha fatto nota al suo libro delle bestie smarrite, né l'ha denunciato ai Paschi.
4. Pietro ha fatto commercio di più bestie smarrite liberamente e a sua discrezione, senza ricorrere a bandi pubblici, come invece la legge prevede.
5. Pietro ha fatto contrabbando, vendendo fuori stato più bestie smarrite senza averne licenza e senza che ne fosse stata pagata la dovuta gabella di estrazione alla Gran Camera.
6. In occasione dell'ultimo carnevale Pietro ha permesso uscissero per magri dalla dogana dello stato numerose mandrie di porci, nei confronti dei quali erano state rilasciate le dovute autorizzazioni dall'allora commissario messer Fabio Borghesi. Pietro ha sottoscritto che quei porci erano magri quando invece erano grassi, come gli stessi proprietari dei porci hanno dovuto riconoscere, accettando di pagare la gabella dell'unto, confermando così quanto precedentemente aveva attestato il suo superiore.
7. Anni addietro Pietro, nel mentre Sforza da Marta teneva i suoi bestiami in giro per la dogana quando invece avrebbe dovuto tenerli dentro la riserva di Manciano, mandò ad avvertirlo che togliesse da lì i suoi bestiami se non voleva fossero colti in frodo, visto l'imminente visita di ispezione di Matteo del Ponte.

E tutto questo in spregio dei suoi specifici doveri di ufficio, degli statuti e con grave danno della Gran Camera¹⁰⁸.

¹⁰⁸ La trascrizione dei capi di imputazione è riportata nella sua interezza in Appendice II.




Figura 5. ASSi, Paschi 652, fasc. 201, c. 46r, i primi cinque capi di imputazione.



Figura 6. ASSi, Paschi 653, esempio di “bullette” per il trasferimento degli animali, con l’indicazione dei tempi e dei tragitti di percorrenza, fasc. 211 (sfasciolate non numerate).




Figura 7. ASSi, Paschi 652, fasc. 201, c. 52r, Pietro di Mariano si rivolge ai Paschi affinché vogliano ricevere uno dei suoi figli in grado di chiarire la posizione del padre relativamente al giovinco di Vinciguerra da Montalto.

CAPITOLO III

LA SECONDA FASE, ACCUSA E DIFESA A CONFRONTO

Comincia ora la seconda fase del processo vero e proprio che vede, tra gli altri, uno dei figli di Pietro, il primogenito Consalvo, in costante ed affannosa spola tra Siena, Manciano e comunità limitrofe, instancabilmente impegnato nella ricerca di testimonianze, documentazioni e attestazioni di ogni tipo, tutte ritenute utili ad alleggerire la posizione del padre. La strategia difensiva è quella di sovvertire, punto per punto, tutta l'impalcatura accusatoria messa in piedi dal Fiscale Alberto Albertani che lavora in stretta collaborazione con Matteo del Ponte. Per contro, magistratura dei Paschi e Fiscale non demordono e allargano il campo dell'inchiesta, arricchendola di nuovi documenti ufficiali e deposizioni di testi, in un intreccio complesso non sempre facile da districare e interpretare. Questo fermento di attività, che vede parimenti impegnati, su versanti opposti, accusa e difesa, si basa su un costante filo diretto tra centro e periferia con il coinvolgimento e la partecipazione di autorità periferiche (podestà, notai, auditori) che intervengono perché ufficialmente richiesti dalle parti contendenti, ma talvolta anche in assenza di qualsiasi sollecitazione esterna (almeno apparentemente), come quando le pubbliche autorità di Manciano, collegialmente, scrivono al tribunale dei Paschi per perorare la causa del loro concittadino¹. Oltre a fornirci utili indicazioni per la comprensione dell'organizzazione politico-amministrativa e giudiziaria vigente all'epoca nello stato senese, l'intreccio e il multiforme comportamento dei gruppi e dei singoli ci offre anche un concreto esempio di quella che era la mentalità alla base dei rapporti tra le persone e i vari gruppi di appartenenza, prima di tutto familiari.

¹ Il testo della lettera che il maestro di scuola di Manciano scrive a nome dell'intera comunità è riportato in Appendice II.

Se è vero che già il capitolo secondo degli Statuti Nuovi raccomandava ai magistrati dei Paschi di condurre i loro processi celermente, rifuggendo da sterili «cavillazioni e longhezze»², nel processo a carico di Pietro di Mariano tale norma non sembra seguita (le dimensioni stesse del fascicolo stanno a dimostrarlo) con l'inevitabile conseguenza che i tempi del processo, dall'inizio alla sua conclusione, risulteranno insolitamente lunghi. E questo nonostante i ripetuti appelli rivolti dal Fiscale agli ufficiali dei Paschi (e da un certo punto anche dal governatore) affinché si voglia porre un limite alla continua richiesta di proroghe e nuove testimonianze da parte della difesa e si arrivi, finalmente, alla sentenza. Il fatto è che il nostro non è un processo 'normale' e Pietro non è un fidato qualunque. Per la verità non è neanche un fidato (o, se lo è, lo è solo occasionalmente e in subordine), ma un cittadino senese dipendente dall'ufficio dei Paschi, un Cavallaro in servizio da molti lustri. Quello intentato contro di lui è un processo composito e complesso che si articola su ben sette capi di imputazione e lui non è né uno sprovveduto né persona priva di aderenze ed esperienza consolidate nel tempo; conosce i propri diritti e ha il denaro per farli valere.

CARCERAZIONE, TORTURA, SCARCERAZIONE: ANTONIO DA FANANO

Il 27 di agosto gli ufficiali dei Paschi chiedono al governatore l'autorizzazione a sottoporre Antonio da Fanano a tortura mediante il tormento della fune. Una volta ottenutane licenza, l'Ufficio dispone che si proceda all'immediato interrogatorio di Antonio. L'interrogatorio dovrà avvenire alla presenza del priore, di coloro tra i magistrati che vorranno intervenire e, ancora una volta e come sempre, del Fiscale³.

Ad Antonio viene contestato di essere stato lui, Antonio da Fanano, ad avvertire Sforza da Marta di «cansare» le sue bestie dai Cavallini, dove erano in frodo, e fu proprio dietro questa soffiata che Sforza poté toglierle tempestivamente da lì e ridurle a Montalto. E tutto questo risulta pienamente all'Offitio, afferma l'inquirente.

Antonio non ritratta e ancora una volta chiama a testimone della veridicità delle sue affermazioni messer Matteo del Ponte, dal momento che, lo ri-

² *Paschi* 2, cap. II, c. 3r.

³ «Con autorità di torturarlo, ottenuta detta licentia da Sua Signoria Illustrissima come sopra, bisognando, tanto quanto li parrà convenirsi» (*Paschi* 652, c. 47r).

badisce, in quell'occasione egli sempre stette con lui e insieme, dopo avere controllato le riserve di Manciano, se ne andarono a Capalbio. Queste affermazioni lasciano del tutto indifferente il Fiscale che insiste nel volere sapere chi ebbe l'abboccamento col capovaccaio di Sforza onde metterlo sull'avviso di togliere di dogana i bestiami del suo padrone. «Io non gli parlai e non ho mai visto nissuno», ha ancora il coraggio di rispondere Antonio da Fanano⁴.

Matteo del Ponte non conferma ciò che tu dici, taglia corto il Fiscale, e poi tu ti sei denunciato con le tue stesse parole quando dicesti al Giannella che certe cose le sapevi meglio di lui dal momento che eri stato tu ad andare personalmente ad avvertire gli uomini di Sforza che togliessero le loro bestie di dogana⁵.

È lui che è un bugiardo perché io non gli ho detto questo, risponde Antonio.

«Che interesse di dire più in un modo che in un altro» potrebbe avere il Giannella, gli ribatte per l'ennesima volta il Fiscale, è forse tuo nemico o nemico di altri (i quali, a loro volta, sono amici tuoi)? «Io non l'ho per nimico né so che habbi nimicitia con nissuno», risponde dignitosamente Antonio⁶.

Dal momento che tutto o quasi tutto, come normalmente avviene in un processo indiziario, in assenza di un riscontro oggettivo dei fatti, si gioca sulle parole, il Fiscale rammenta ad Antonio di essere caduto in contraddizione quando, avendo sempre sostenuto di non avere mai parlato con nessuno del personale di Sforza, nella seduta del 6 agosto disse invece di avere parlato ad un suo garzone alle porte di Manciano il quale lo informò che le sue bestie erano ai Cavallini del Pero.

Vaga è la risposta di Antonio: «fu domandato da terze persone non ne domandai io, ma è tanto tempo che non me ne posso ricordare»⁷.

⁴ Ivi, c. 48r.

⁵ Ma, verrebbe da chiedersi, quando Matteo del Ponte è stato sentito direttamente dalla corte? Agli atti del processo, per lo meno dai documenti ufficiali presenti all'interno del fascicolo 201, non risulta alcuna deposizione da parte sua su quello specifico episodio (e nemmeno su altri fatti, per la verità). Evidentemente il tribunale ritiene superflua una convocazione ufficiale del nuovo commissario e sufficiente quanto egli fa pervenire alla corte in via informale, per il tramite del Fiscale, senza preoccuparsi che le sue affermazioni siano riportate a verbale.

⁶ *Paschi* 652, c. 48r.

⁷ Ivi, c. 49r.

Le «terze persone», alle orecchie del Fiscale, non possono che essere ‘una’ ed infatti la domanda successiva è: «dove detto capocavallaio fece capo in Manciano quando scavallò». Antonio, che fino all’ultimo, oltre a non volere compromettere sé stesso, nemmeno vuole tirare in ballo altri, si limita a rispondere che quell’uomo di Sforza lui lo vide entrare in Manciano e poi uscire, dove poi avesse scavallato non può saperlo. Il Fiscale non molla e insiste con il volere sapere «dove in Manciano facciano capo e’ mandati di Sforza», al che Antonio non può che confermare quanto tutti sanno: «io li veggo [*che fanno capo*] in Manciano a casa di Pietro et a casa di Lorenzo». Ancora non soddisfatto l’inquisitore incalza col volere sapere dove vanno Pietro o i suoi quando vanno a Marta. Ma qui è più facile rispondere: «non so dove si vadino»⁸.

A questo punto l’interrogatorio non ha più ragione di andare oltre per cui arriva, perentoria e ora davvero per l’ultima volta, la domanda riassuntiva del Fiscale, formulata in modo compiutamente burocratico:

Ammonito detto costituito a voler dire in effetto la verità se egli avvertì i capovaccari o altri de’ guardiani di Sforza da Marta che cansassero le bestie le quali havevano su la Pescia o Cavallini del Pero, nel tempo che dovevano stare ne la riserva di Manciano, havendo messer Matteo fattosi intendere che voleva corle in frodo⁹.

Neanche quest’ultima ammonizione induce Antonio a fornire una versione diversa da quella sostenuta finora per cui, con rassegnazione, ma anche con coraggio e dignità, pur nella consapevolezza di trovarsi in condizioni di assoluta debolezza, risponde: «io so nelle braccia di Vostre Signorie, io la verità l’ho detta et non si troverà altrimenti, faciano le Signorie Vostre quello che li torna bene»¹⁰.

E così il ricorso alla tortura, più volte minacciata e fino all’ultimo rinviata, a questo punto diventa inevitabile, stante la prassi giuridica del tempo.

La forma più usuale di tortura era la pena della fune (o ‘corda’) nel corso della quale il torturando, denudato e legato per le braccia, veniva solleva-

⁸ Chi è Lorenzo? Verosimilmente un’altra di quelle figure intermedie che, al pari di Pietro, a Manciano contano. Sarei portato ad escludere che possa trattarsi di un secondo Cavallaro di stanza a Manciano, visto che, per tutta la Maremma, di Cavallari dipendenti dall’Offitio ne erano previsti otto, in tutto e, per Manciano, uno poteva essere ritenuto sufficiente.

⁹ *Paschi* 652, c. 49r-v.

¹⁰ *Ivi*, c. 49r.

to da terra, tenuto così sospeso più o meno a lungo e lasciato poi cadere repentinamente al suolo. La pena della fune prevedeva diverse varianti dove, a seconda delle modalità di applicazione, a variare erano l'intensità del dolore procurato al torturato, la durata della seduta e, di conseguenza, i possibili e frequenti danni fisici (per tralasciare quelli psichici) che ne potevano conseguire, primo fra tutte la slogatura bilaterale permanente dell'articolazione della spalla, visto che la variante più comune prevedeva il sollevamento da terra per i polsi legati dietro la schiena solidalmente alle caviglie. Dalla descrizione che segue sembrerebbe che ad Antonio sia stata applicata la forma più lieve di tortura con la corda: appeso per le braccia e sollevato da terra per breve tempo fu poi 'calato' al suolo, senza che alla prima seduta ne facessero seguito altre, anche se minacciate¹¹.

Da sottolineare il fatto che, nel nostro caso, a subire la tortura non sia l'imputato, ma un testimone giudicato reticente (e anche con forti sospetti di complicità, a dire il vero) la cui testimonianza è ritenuta determinante per l'accusa. La deposizione di Antonio da Fanano si scontra con quella del Giannella, che invece fornisce una versione funzionale a quanto il pubblico accusatore intende dimostrare. Oltretutto il Giannella è più credibile per il semplice fatto che è un uomo dabbene, benestante e che non ha interesse in causa se non, parole del Fiscale, l'amore per la verità.

Detto questo, però, ci pare anche rispondente al vero escludere una particolare propensione al sadismo da parte degli inquirenti che danno l'impressione di risolversi ad applicare la tortura con riluttanza, dopo avere più volte ammonito l'imputato/teste a dire la verità, una verità comunque che confermi la loro tesi.

Ecco allora come si svolse, verbale alla mano, quella ordinaria seduta di tortura del 27 agosto 1578 nei confronti di Antonio da Fanano, nella stanza apposta del tribunale dei Paschi in Siena.

Fino all'ultimo, mentre Antonio viene condotto al «luogo della corda» e intanto che «commesseno al medesimo spogliarsi, legarsi, bisognando torturarsi con la fune», egli continua ad essere oggetto di «più monitioni a voler dire la verità di quanto sapere»¹². L'unica ammissione che Antonio è dis-

¹¹ Non lasciato cadere violentemente a terra, come spesso accadeva in circostanze simili. Questo almeno ci farebbe intendere quanto riportato a verbale: terminato il tempo di sospensione «fu commesso calarsi et condotto a banco».

¹² Ivi, c. 49v.

posto a concedere, fino all'ultimo sempre negando la sostanza di quanto gli si continua a contestare, è quella che è possibile che egli, ragionando col Giannella, abbia fatto cenno a quel garzone di Sforza che quella malaugurata sera era capitato a Manciano, ma certo non era stato lui ad avvertirlo dell'imminente visita di Matteo del Ponte.

Ormai legato per le braccia e pronto ad essere sollevato da terra, solleccitato per l'ultima volta a dire la verità, Antonio risponde «io ho detto la verità». Alla contestazione che la verità è ben altra e cioè che è quella riferita dal Giannella, ancora una volta la risposta è: «Signore, no».

Antonio viene ora sospeso «per spatio di braccia sei» e «per spatio di un credo», dopo di che, calato a terra e condotto al banco degli imputati, per niente indotto a cambiare deposizione, afferma «Signori mi fate torto» e, rivolto al suo implacabile accusatore: «Signore Fiscale la verità l'ho detta et non posso dire altro et ho speranza in Dio che è giusto»¹³.

Ancora ripetutamente ammonito a dire la verità e senza nulla ottenere (mentre, ancora legato, invoca la giustizia di Dio nei confronti degli innocenti), viene dato ordine che sia condotto nuovamente al luogo della fune per torturarlo di nuovo; «patientia Dio» è il commento rassegnato di Antonio. Ma la minaccia rimane al livello di minaccia dal momento che, vista la sua pertinacia, si dà ordine che venga liberato dalle funi che ancora lo tengono legato e sia ricondotto in carcere.

Con Pietro e Antonio da Fanano in carcere e il figlio Consalvo e il suo procuratore negli affanni di approntare, nel giro di dieci giorni, la difesa, l'accusa arricchisce il dossier di altre testimonianze a carico dell'imputato¹⁴.

Di particolare importanza le deposizioni di quattro testimoni che il notaio ed ufficiale di Montemerano invia a Siena¹⁵.

¹³ Ivi, cc. 49v-50r.

¹⁴ Ivi, c. 53v. Alcuni giorni prima, il 27 di agosto del 1578 (lo stesso della tortura ad Antonio da Fanano e otto giorni dopo la formulazione dei capi di imputazione) Pietro, dal carcere delle Stinche, scrive una lettera ai «Magnifici Signori et padroni miei» nella quale fa presente di essere stato raggiunto a Siena da «uno dei miei figliuoli» in grado di chiarire la questione su quel giovenco di Vinciguerra da Montalto, prima che la corte, su quello specifico capo d'accusa, emetta la sua sentenza; vedi Fig. 7. La fede sul giovenco di Vinciguerra di cui sarebbe latore Consalvo è riportata, insieme ad altre analoghe, in Appendice II.

¹⁵ Le deposizioni, raccolte il 15 di agosto per precisa disposizione di Matteo del Ponte, pervengono a Siena il 29 dello stesso mese. Questa è la conferma, seguita da altre, che il nuovo commissario generale per la Maremma è il regista, nemmeno troppo occulto, del

Il primo dei testi è Muglione di Francesco da Manciano, il secondo Iacomo di Vergilio, il terzo Antonio di Domenico da Piano (Piancastagnaio) e il quarto Vangelista di Domenico da Montemerano.

Dal primo testimone si vuole sapere se è a conoscenza del fatto che a Pietro sia mai stato donato un cavallo e da chi. Risposta: «Io ho sentito dire da più persone private che li era stato donato un cavallo da messer Sforza da Marta et disse, se ben si ricorda, li pareva marcato et secondo che intese dire essere il marco di detto messer Sforza»¹⁶.

La risposta di Muglione è seguita da altre domande, tutte tendenti a meglio circostanziare le risposte e le informazioni, in modo tale da mettere gli inquirenti nella condizione di controllare la veridicità di quanto il testimone va dichiarando. Ecco quindi che gli si chiede la ragione del suo sapere, si pretendono informazioni sul luogo, il tempo e l'eventuale presenza di altri che potrebbero confermare o meno la sua deposizione. Altrove si chiederà anche della fama e in cosa, a parere del testimone, essa consista¹⁷.

processo. Messer Matteo, che evidentemente si trova in Maremma nella sua sede di Capalbio, da lì segue l'andamento del processo, in costante collegamento con il Fiscale, come specifica l'ufficiale di Montemerano che, nel suggellare i documenti contenenti i verbali degli interrogatori da inviare a Siena, precisa che «furono presentati et prodotti li detti testimoni esaminati in Monte Merano per il Signore Fiscale» (Ivi, c. 59v). Ma l'ordine e l'incarico per quell'interrogatorio era venuto da Matteo del Ponte.

¹⁶ *Paschi* 652, c. 54r.

¹⁷ Quello della fama è argomento al quale ripetutamente si fa ricorso quando si voglia saggiare, da parte del tribunale, su come un teste sia venuto a conoscenza di una certa notizia, su quanti ne siano a conoscenza e quale sia l'opinione generale su una certa questione e una certa persona. L'importanza attribuita alla fama, alla pubblica opinione, ma anche all'osservanza degli obblighi religiosi di base (quale la confessione e la comunione annuali), oltre che contribuire a dare una maggiore o minore patente di credibilità al teste, è elemento che fa parte di quella complessa opera di condizionamento e disciplinamento sociale particolarmente sviluppatasi, in area cattolica, a partire dalla prima età Moderna, in particolare a seguito delle norme tridentine. L'argomento è stato studiato sotto le sue diverse connotazioni: sociologiche, storico-istituzionali, religiose e antropologiche, da EDWARD ALSWORTH ROSS, *Social Control. A Survey of the Foundations of Order*, New York, Macmillan Co., 1901 e, più di recente, tra gli altri, da: GIORGIA ALESSI, *Discipline. I nuovi orizzonti del Disciplina sociale*, «Storica», IV, 1996, 4, pp. 7-37. Vedi anche MICHEL FOUCAULT, *Sorvegliare e punire: nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976; ALMA POLONI, *Disciplinare la società, un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento*, «Scienza e Politica», 37, 2007, pp. 33-62. In particolare, per la prima età Moderna, di primaria importanza sull'argomento sono: *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moder-*

Da Muglione di Francesco, che ha 45 anni e un patrimonio di circa duecento giuli, si vuole altresì sapere con quale impegno e solerzia Pietro eserciti il proprio ufficio, senza vessare più del dovuto gli addetti al bestiame. Anche a questa domanda la risposta di Muglione è affermativa e circostanziata: «Signorsì, io vi ho visto venire più volte di molti branchi di porci et li homini di detta terra si lamentavano perché faceva gran danno a li grani, vignie et prati perché chi veniva con li branchi di porci era impossibile che non facessero danno»¹⁸.

Insomma, siccome a Pietro faceva fatica spostarsi in giro per dogane e bandite, pretendeva che fossero gli altri a condurre i loro bestiami fino alla porta di Manciano, incurante dei disagi e dei danni che lo spostamento di gruppi numerosi di animali necessariamente avrebbe comportato nell'attraversare campi e coltivi. E pure incurante del danno che un simile comportamento causava anche al fisco, per i motivi già espressi e ribaditi dal Fiscale più avanti.

La prima domanda rivolta al secondo testimone, Iacomo di Vergilio, è la stessa già sottoposta a Muglione, anche se formulata in modo diverso¹⁹.

Evidentemente il fatto era risaputo da tutti nella piccola comunità di Manciano, dove si è anche a conoscenza delle aspirazioni dei figli, per lo meno dei figli di coloro che, non appartenendo allo strato sociale più infimo, nutrono sogni di evasione e di mutare la propria condizione. E allora, a cosa poteva aspirare il figlio del Cavallaro Pietro (per lo meno uno dei suoi figli)²⁰, che era cresciuto vedendo suo padre scorrazzare a cavallo da un angolo all'altro della Maremma nella sua doppia attività di pubblico ufficiale e faccendiere? A detta di Iacomo di Virgilio quel ragazzo sognava di farsi soldato a caval-

na, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 1994; ADRIANO PROSPERI, *Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996.

¹⁸ Per la precisione, a Muglione era stato chiesto: «Se sa che detto Pietro per alcun tempo habbia fatto venire alcuna sorte di bestiame a le mura di Manciano per contarle» (*Paschi* 652, c. 54v.).

¹⁹ «Se sa che a Pietro di Manciano, già guardia dei Paschi di Manciano, li sia stato donato cavalli di alcuna sorte e da chi» (*Ivi*, 652, c. 55r). «Già», quindi Pietro è stato sospeso, verosimilmente definitivamente radiato, dal suo ufficio di Cavallaro.

²⁰ Di uno dei quali il teste potrebbe essere pressoché coetaneo e forse anche amico, se non del più giovane che aspira ad entrare in cavalleria, del più maturo Consalvo, dal momento che, come apprenderemo a fine seduta, Iacopo di Virgilio ha 24 anni (certamente un'età da adulti, per l'epoca) e già gode di una discreta autonomia economica, visto che si dichiara detentore di un patrimonio di 60 fiorini.

lo e quel bel puledro donatogli dallo Sforza non poteva rappresentare un regalo più gradito.

Risponde infatti Iacomo di Virgilio: «Io ho sentito dire questo e sentito dire più et più volte: et questo è il cavallo che ha havuto da messer Sforza et che il figlio si voleva far cavalegiero, ma che li sia stato donato o compro non lo so, ma come ho detto ho più volte sentito dire questo è il cavallo che ha havuto da messer Sforza». Quanto ai contesti, Iacopo dichiara che «tutto Manciano» lo sapeva²¹.

Ora si passa alla seconda domanda con la quale si vuole la conferma di quanto ha affermato Muglione di Francesco: è vero o non è vero che Pietro era solito farsi condurre il bestiame fino alle porte di Manciano, o nelle immediate vicinanze, per contarlo? Anche questo è vero, afferma Iacopo, che descrive con dovizia di particolari lo specifico episodio del quale era stato testimone: «Essendo fuor di porta di Manciano, et essendo a la porta a sedere ne le travi, sogionse un capo vaccaro del conte Niccola et disse detto Pietro: Se tu non le meni, nel prato del Poggio Rossolini io non ci voglio venire [*a contarle*]²².

E quale fu la reazione del capovaccaio del conte Nini, domanda l'inquirente? Lui «lo pregò volesse andare», risponde Iacopo, ma la risposta insolente di Pietro fu che «se tu vorrai che io le conti le menerai in detto prato et se bisognava [*se mi pare*] io te le farò venire insino a la porta». Incassata la risposta di Pietro il capovaccaio se ne partì con la ferma intenzione, c'è da crederlo, di non permettere che la cosa finisse lì, come lo svolgersi successivo dei fatti indirettamente conferma. Questa volta Pietro, eccessivamente sicuro di sé, è andato troppo oltre con le sue prepotenze e ha pestato i piedi a chi non doveva: il capovaccaio in questione non lavora per uno qualunque, ma il suo padrone è il conte Nini, un membro dell'ufficio dei Paschi, il quale non avrà certo mancato di informare del fatto il nuovo commissario Matteo del Ponte²³.

Diversa è la domanda che, per prima, il notaio ed ufficiale di Monte Merano pone ad Antonio. Da Antonio di Domenico, che evidentemente fa anche l'aiuto-marcatore di bestiame, si pretendono informazioni tese a chiarire un al-

²¹ *Paschi* 652, c. 55r.

²² *Ivi*, c. 55v.

²³ In quanto membro dell'ufficio dei Paschi il conte Nicola («Niccola Nini») era presente alla seduta del primo agosto 1578. Il conte è anche proprietario di una bestia smarrita della quale Pietro si sarebbe indebitamente appropriato.

tro dei punti cruciali dell'inchiesta, quello riguardante la questione delle bestie smarrite: gli si chiede, infatti, se ha sentito dire che a qualcuno sia stato richiesto (o, meglio, se non sia stato chiesto a lui personalmente) di andare ad aiutare a marcare bestie bovine per conto di Pietro di Mariano²⁴.

Certo che sì, risponde Antonio di Domenico, precisando che «fu ricercato da un Giuseppe marchigiano oggi defunto che andasse seco a marcare le vacche di detto Pietro». Lui e il marchigiano Giuseppe, continua Antonio, andarono effettivamente a marchiare le bestie di Pietro e, in totale, fra manzi e manzette, ne marcarono cinque. E che ti disse Giuseppe mentre eravate impegnati nel lavoro di marchiatura? Eh, mi disse «credi che sieno i suoi, non son mica le sue vacche, ma sono di bestie smarrite che esso Pietro va raccogliendo».

Le domande dell'ufficiale di Montemerano che, verisimilmente, segue un interrogatorio predisposto da Matteo del Ponte, sono precise e mirate, tali da mettere insieme un corteo di informazioni di provenienza diversa e tali da rendere possibile l'incrocio e il confronto delle varie testimonianze messe ora a disposizione della corte. Chiede egli infatti ad Antonio: e dov'è che si svolse il vostro lavoro di marchiatura? «A la marca del Pica che stava co' Bonetti», è la risposta²⁵.

Alla successiva domanda, volta a sapere se gli risulta che Pietro abbia mai fatto venire del bestiame fin sotto le mura di Manciano per contarlo, Antonio risponde che gli è capitato più volte di vedere Pietro impegnato a contare vacche e porci proprio sotto le mura.

Antonio ha 33 anni. Niente sappiamo di quanto possieda, forse nulla, visto che, verisimilmente, fare il marcatore di bestiame non rende molto.

Il quarto ed ultimo dei testimoni interrogati dal notaio ed ufficiale di Montemerano è Vangelista di Domenico da Montemerano.

Le poche domande alle quali Vangelista viene sottoposto vertono su un unico argomento: la questione delle bestie smarrite. A Vangelista viene chiesto se ha mai trovato tra le sue vacche bestie forestiere. La risposta è che, in-

²⁴ «E' stato o sentito dire o vero esto mai ricercato di andar a adiutare a marcare bestie bovine a Pietro di Mariano sopra detto» (*Paschi* 652, c. 56r).

²⁵ *Ibid.* In quanto grossi allevatori i Bonetti Bergamaschi dispongono di una «marca» propria, un luogo attrezzato per la marcatura del bestiame giovane, gestito dal Pica, loro capovaccaro. Alla Marca dei Bonetti ricorrono, all'occorrenza, i piccoli allevatori come Pietro, quando abbiano necessità di marcare qualche loro capo.

torno al 1570, almeno una ce ne fu e si trattava di una manza di circa un anno, verosimilmente una bufala²⁶. Alla domanda di cosa ne avesse fatto, Vangelista risponde:

Che Pietro di Mariano da Manciano, allora guardia dei Molto Magnifici Signori de' Paschi, li comandò la tenesse ad instantia dell'Offitio et allora detto testimone disse: perché noi così se si sa di chi è [*perché questo comportamento dal momento che dal suo marco sappiamo chi è il suo legittimo proprietario?*]. Et allora circa doppo pochi giorni tornò detto Pietro et disse: ho commessione di vender detta bestia, et la vendé a'l capitano Moreschino o al suo homo che faceva il macello a Monte Merano et così se la andorno a pigliare fra le sue vache²⁷.

Alla domanda se la bestia fosse stata venduta per bandi pubblici il teste risponde «non sapere».

A fine interrogatorio apprendiamo che Vangelista di Domenico è un uomo maturo di circa 55 anni, che possiede un modesto patrimonio ammontante a circa 100 scudi, che ha alle sue dipendenze perlomeno un vaccaro e che, nel corso dell'anno, si è regolarmente «confesso et comunicato»²⁸.

Lo stesso 29 di agosto, due giorni dopo essere stato sottoposto a tortura, gli ufficiali dei Paschi decidono la scarcerazione di Antonio di Mucciarello da Fanano, ma a una condizione: che lo stesso dia promessa, una volta liberato, di non partirsi da Siena senza l'autorizzazione dell'Ufficio medesimo, sotto pena di scudi cinquanta d'oro.

Lo stesso giorno, non senza nostra sorpresa, a presentarsi all'ufficio dei Paschi per dare le garanzie necessarie affinché l'ordine di scarcerazione diventi esecutivo, altri non è che l'ex commissario generale per la Maremma, messer Fabio di Pandolfo Borghesi in persona²⁹.

Antonio da Fanano potrebbe essere un testimone chiave nel processo a Pietro. La sua posizione si è fatta via via più critica, fino ad apparire più un co-

²⁶ «Ce ne fu una del Settanta circa, cioè una manza 1° anno marcata con marco da bufalini».

²⁷ *Paschi* 652, c. 56r. Che tra il capitano Moreschini e Pietro intercorrano loschi affari è un sospetto che il Fiscale ha già manifestato nel corso dell'interrogatorio del capitano.

²⁸ *Ivi*, c. 57r.

²⁹ «A di detto, costituito messer Fabio di Pandolfo Borghesi et lettali la detta deliberatione, sapendo ma volendo, promesse in forma per il detto Antonio per il che [*per il quale*] obligò, renunziò, giurò con la garanzia, rogandosi alla presenza di messer Annibale Bartalucci et di ser Pietro Franciosi testimoni, et fu fatta politia di relasso» (*Ivi*, c. 60r).

imputato che un possibile testimone. La sua testimonianza viene considerata talmente importante e si è così sicuri della sua reticenza che, per meglio farlo 'riflettere' e convincerlo ad ammettere il suo coinvolgimento nella vicenda, prima lo si incarcera e poi, al carcere, si aggiunge la tortura. Ma lui non parla e, rimanendo fermo nella sua posizione, non compromette nessun'altro: né Pietro, né, tantomeno, il suo (e loro) superiore, Fabio Borghesi³⁰.

La testimonianza di Giovanni d'Arcidosso (il Giannella), quella che, se confermata da Antonio, avrebbe definitivamente incastrato Pietro permettendo allo stesso tempo di allargare molto l'inchiesta col consentire agli inquirenti di risalire molto più in alto, in mancanza della conferma da parte di chi era stato chiamato in ballo come il *trait d'union* tra Pietro e Sforza, viene a perdere molto del suo valore.

Lecita mi sembra, a questo punto, la domanda: chi ha coperto Antonio da Fanano col suo silenzio che neanche la tortura ha scalfito? Mettendo insieme i sospetti che tutta la storia, con le cose dette e non dette o solo accennate, suscita in noi è che Fabio Borghesi dirigesse un po' tutta la malagestione dell'ufficio dei Paschi in Maremma, quanto meno ne fosse a conoscenza e convivente.

Certo, anche Fabio Borghesi è stato interrogato dagli ufficiali dei Paschi, ma si è trattato di un interrogatorio *en passant*, un interrogatorio farsa: nell'occasione gli era stato semplicemente chiesto se le guardiole che dovevano controllare che nessuno violasse i confini della riserva di Manciano c'erano o non c'erano e lui, libro alla mano, ostentando grande sicurezza, aveva dimostrato che c'erano. Ma questo non dimostra nulla, magari in quel momento non c'erano e, se anche c'erano, per ordini superiori dormivano, lasciando lo Sforza libero di spostare i propri bestiami a suo piacimento. Nessuno, in sede di interrogatorio, si era preoccupato di approfondire ulteriormente la cosa e al Borghesi niente altro era stato chiesto, accontentandosi, la corte, della sua burocratica deposizione dalla quale risultava che, formalmente e sulla carta, lui aveva soddisfatto i suoi doveri d'ufficio. E siccome il Borghesi non è uno che dimentica amici e protetti, eccolo pronto a farsi garante e a pagare la cauzione per Antonio da Fanano che ha sopportato carcere e corda, ma non ha parlato.

³⁰ Da non dimenticare che anche Antonio da Fanano riveste un ruolo pubblico, visto che è guardia (anzi, capoguardia) alla Marsiliana.

LA DIFESA DI PIETRO E I CONTROINTERROGATORI DEL FISCALE

Venuto in possesso dei capi di imputazione e delle copie degli interrogatori, l'avvocato di Pietro deve avere lavorato giorno e notte se è vero che solo due giorni dopo è in grado di produrre a protocollo la memoria difensiva con la quale, punto per punto, si propone di smontare ogni singolo capo di imputazione.

Il procuratore Vieri parte subito all'attacco e, dopo avere premesso di rigettare in blocco tutte le imputazioni mosse al suo assistito, ne proclama l'assoluta innocenza:

Pietro di Mariano, carcerato per ordine delle Signorie Vostre, rispondendo al asserta inquisitione contra di lui formata et alli imputationi in quella contenute, dice da tutte le dette asserte imputationi et alla detta pretensa inquisitione come innocente e senza dolo o colpa alcuna meritare essere assoluto per le cause e ragioni infrascritte³¹.

Punto per punto, le singole 'ragioni' sono così articolate:

1. A proposito del primo capo di imputazione non risulta e nemmeno può provarsi che Pietro si sia appropriato di bestie smarrite e le abbia poi marcate col suo marchio senza averle preventivamente denunciate al Magistrato. Lo provano il libro delle bestie smarrite e il libro delle entrate del camerlengo, incalza l'avvocato, dai quali risulta chiaramente che fin dall'anno 1570 (è da quell'anno infatti che si fanno risalire i primi sospetti sulle presunte irregolarità di Pietro) di tutte le bestie smarrite delle quali Pietro abbia avuto notizia ne è stata fatta regolare denuncia ai Paschi³². Quelle che poi sono state vendute lo sono state o per commissione diretta dell'Offitio o perché Pietro ne aveva ricevuto espresso incarico da parte di Fabio Borghesi³³. Solo due bestie smarrite sono finite definitivamente nel branco di Pietro e questo perché il commissario gliel'aveva vendute e il prezzo della vendita è riportato nel libro delle bestie smarrite e/o nel libro delle entrate del camerlengo.

³¹ *Paschi* 652, c. 62r.

³² Dal «libro delle bestie smarrite et per l'entrate del camerlengo de l'offitio delle Signorie Vostre aparisce dal anno 1570 per più anni continui sussequenti».

³³ «Di commissione del Magistrato o vero di comissione di messer Fabio Borghesi».

Quelle due bestie altre non sono che le due delle quali parla Camillo di Pasquino (il Pica) secondo il quale, quando era capovaccaio alle bestie dei Bergamaschi d'Orvieto, una vacca era stata tratta dal suo branco e messa tra le bestie di Pietro e marcata col suo marchio. Il Pica fa un po' di confusione e io sono in grado di spiegavi come stanno le cose, dice l'avvocato: a messer Fabio Borghesi l'Offitio «regalò una vacca et un torazzo forestieri» che stavano nel branco di Bergamasco (quello guardato dal Pica)³⁴. Successivamente la vacca fu venduta da messer Fabio a Pietro il quale, pertanto legittimamente, la imbrancò fra le sue bestie, ovviamente marchiandola con il proprio marchio. E lo stesso avvenne per l'altra bestia vaccina della quale parla il Pica.

Anche quanto Pietro ha affermato a proposito di altre bestie vaccine (sette) forestiere, da lui ritenute fra le sue, è verificabile per una scritta che tutto è avvenuto nell'ambito della legalità: si tratta di sette capi da lui riscattati da Cristofano Perugino che abita all'Olmo di Montagna presso il quale le teneva in soccio. Il conto torna e si può verificare, conclude l'avvocato³⁵.

2. Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione l'avvocato taglia corto: è del tutto falso e non è assolutamente né provato né possibile da provare che Pietro, coi suoi bestiami, abbia goduto della dogana senza pagare la fida. La verità è che egli ha sempre tenuto le sue bestie o dentro la riserva di Manciano o, quando le ha portate dentro le bandite della Marsiliana, l'ha fatto pagando il costo dell'erba ai proprietari³⁶. Tutto regolare, quindi.

³⁴ *Paschi* 652, c. 62v.

³⁵ «Non si prova né manco si presume che oltre alle sopranominate che appariscono in detti libri gli e ne sieno venute altre alle mani [...] circa al primo capo del asserta inquisitione chiara apparisce la sua innocentia» (*Ibid.*). Come ho già segnalato, la difesa sarà in grado di produrre il documento relativo al contratto di soccida tra Pietro di Mariano e Cristofano dell'Olmo; lo riporto in Appendice II.

³⁶ «Con pagare l'erbatico o vero fida alli padroni di quelle» (*Ivi*, c. 63r). Ricollegandomi a quanto in parte già esposto al capitolo primo, per tenere le sue bestie al pascolo dentro la riserva di Manciano Pietro, in quanto membro di quella corte, non era tenuto a pagare né fida né erbatico, come afferma qui il procuratore Vieri che successivamente sarà in grado di corroborare la sua tesi producendo il relativo bando, mentre per la dogana della Marsiliana, (in quanto confinante con la bandita di Manciano) per i residenti il costo era limitato al pagamento dell'erbatico «alli padroni», cioè esclusivamente a coloro che avevano affittato ampie porzioni di pascolo dal granduca (e la Marsiliana era di proprietà granducale) per poi subaffittarle, ma nessun pagamento di fida allo stato era dovuta dai residenti medesimi. Si veda anche in Appendice I. A quello delle proprietà comuni strettamente si lega il problema dell'uso, a sua volta base del diritto consuetudinario: ROY GARRÉ, *Consuetudo*,

3. C'è ora da difendersi dal terzo capo, quello che accusa Pietro di avere tenuto fra le sue bestie un giovenco smarrito per un periodo molto lungo, circa quattro anni, al quale avrebbe fatto godere, senza mai fidarlo, dei pascoli della riserva di Manciano e della dogana della Marsiliana e senza che mai, di detto giovenco, Pietro ne abbia fatta menzione nell'apposito registro delle bestie smarrite.

Pietro non ha mai detto che quel giovenco era suo, anzi, appena si è accorto di quello spontaneo imbrancamento, egli ha riconosciuto il marchio impresso sul giovenco come quello di Brandimarte da Montalto. Brandimarte, avvertito tempestivamente da Pietro, gli riscrive pregandolo che, essendo al momento egli impossibilitato a venire a riprenderselo, abbia la compiacenza di trattenerlo nel suo branco a sua disposizione e ne abbia cura che poi, una volta trovata l'occasione di venire presso di lui, avrebbe ritirato il giovenco e accomodata la cosa³⁷. Non solo, continua l'avvocato Vieri, Pietro provvede anche ad informare il commissario Borghesi di questo fatto e il superiore lo tranquillizza con l'argomentazione che, in questo caso, sarebbe del tutto inutile denunciare il giovenco «essendoci il padrone manifesto e [di conseguenza] non potersi dire smarrito». Venuto meno l'obbligo della denuncia, conclude l'avvocato, nella fattispecie al massimo a Pietro potrebbe essere imputata una mancanza di competenza del diritto privato e pertanto di rilevanza giuridica molto inferiore³⁸.

Quanto poi al fatto che il giovenco sia stato tenuto in dogana senza fidarlo, vale quanto sostenuto fin qui per l'intera mandria di Pietro: o quella bestia è stata sempre tenuta dentro la riserva di Manciano (e in questo caso niente sarebbe dovuto al fisco in quanto Pietro è membro di quella corte), oppure «nelle bandite di Marsiliana come l'altre sue bestie, e quando si provasse che fusse scorso in dogana non per questo Pietro può essere condannato [condannato] in cosa alcuna, ma solo sarebbe in frodo di detto giovenco, essendo questa la pena delle bestie che pascessero senza fida secondo la forma delli statuti»³⁹.

Das Gewohnheitsrecht in der Rechtsquellen und Methodenlehre des späten ius commune in Italien (16-18 Jahrhundert), Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman, 2005.

³⁷ *Paschi* 652, c. 63r: «Lo ritenga nel suo branco a sua istantia».

³⁸ E, certo, non «se li potebbe imputare che egli havesse fatto delitto nel suo officio né circa le cose concernenti a quello, poi che ogni privato e senza carico può ritenere le bestie smarrite denunciando [cioè una volta che sono state denunciate], di modo che saria solo delitto privato e non di persona che fusse officiale circa il suo officio» (*Ibid.*).

³⁹ *Ibid.*.

In sostanza, sta sostenendo l'avvocato, anche in caso di colpevolezza, la sanzione nei confronti di Pietro non potrebbe andare oltre una multa.

4. Si venga ora al quarto capo di imputazione, quello secondo il quale Pietro ha fatto commercio di bestie smarrite irregolarmente, cioè senza averle comprate o vendute pubblicamente per bandi, così come previsto dagli statuti. Relativamente a questo capo d'accusa ci sono i libri che parlano e che scagionano del tutto l'imputato dal momento che, in essi,

Apparire le vendite e compre di detti bestiami smarriti essersi fatte con ordine e commissione o dell'Offitio o di detto Signor commissario, di modo che, havendo egli obedito la commissione datali da' superiori, non si può imputare d'haver fatto contra alcuna constitutione le quali apparisce per li libri de' Paschi non essersi osservate per li tempi passati, ma essersi venduti detti bestiami senza metterli a' bandi o al incanto, di modo che non si può dire che habbi errato con obediare alli superiori, sì come era tenuto, et a essi apparteneva il comandare secondo la dispositione delle constitutioni⁴⁰.

Nessuno contesta che, a norma degli Statuti, le bestie smarrite vadano vendute dopo che la vendita ne è stata notificata per bandi pubblici, ammette l'avvocato Vieri, ma è pratica comune consolidata dall'uso che le cose possano svolgersi anche diversamente, senza per questo cadere in alcun tipo di reato. Tanto per cominciare, Pietro quelle bestie le ha vendute, come risulta, in ottemperanza di ordini superiori (e il relativo prezzo di vendita è stato regolarmente versato alla cassa comunitaria) e questo sarebbe sufficiente a scagionarlo. Ma, se questo non bastasse, un altro elemento invoca l'avvocato a discolora di Pietro: si tratta del riferimento alla pratica comune consolidata nel tempo, visto che il ricorso alla vendita all'incanto preceduta da bandi pubblici è una disposizione solo di recente introdotta, nell'ambito del riordino ed ammodernamento della gestione dei Paschi prevista dagli Statuti Nuovi. Pietro, vendendo le bestie smarrite senza ricorrere a bandi e aste pubbliche, altro non ha fatto che ricorrere alla pratica e all'uso vigenti da tempo.

5. Al quinto capo di imputazione, poi, Pietro è accusato di avere venduto bestie fuori di stato senza il pagamento della dovuta gabella. Insomma, è accusato di contrabbando. Qui l'avvocato è più possibilista: il fatto non è provato e anche «se si provasse che fusseno state vendute a un Eusepio detto Leporino da Pitigliano due bestie», la risposta sarebbe la solita e cioè che a ven-

⁴⁰ Ivi, c. 63v.

derle per il prezzo di cento giuli fu il commissario Borghesi e l'intervento di Pietro nell'intera faccenda fu semplicemente quello di consegnarle ad Eusepio «di sua [*del Borghesi*] commissione, come apparisce per la fede e testimonianza di detto messer Fabio»⁴¹. Per cui, anche relativamente a questo capo di imputazione, è provata l'innocenza di Pietro.

6. Quanto al sesto capo, secondo il quale Pietro, fraudolentemente e contraddicendo la poliza rilasciata da messer Fabio Borghesi, avrebbe fatto passare per magri porci grassi, liberando così i loro proprietari dal pagamento della dovuta gabella dell'unto, niente si può imputare a Pietro perché, nell'occasione, come in tante altre circostanze analoghe, egli si è comportato secondo scienza e coscienza dal momento che: «quando a esso e secondo la sua coscienza li è parso et ha giudicato li porci che si traggono esser magri, ha dato le licentie di trarli per magri, et quando li sono parsi grassi ha dato le licentie e le politie per grassi»⁴².

E poi, l'arringa continua, anche se si trovasse qualcuno, come effettivamente si è trovato tra gli stessi proprietari dei porci, che dicesse, come se fosse la verità, che quei porci erano grassi, tant'è che lui come gli altri si sono poi risolti a pagare la gabella dell'unto, questo non proverebbe nulla, dal momento che loro hanno accettato di pagare la sanzione per loro convenienza, preferendo pagare la gabella per chiudere lì la faccenda e non andare incontro a guai maggiori, quali ulteriori spese, perdite di tempo e incomodi vari (fino all'arresto)⁴³.

⁴¹ Ivi, c.64r. In uno di quei frammenti di foglio trovati liberamente inseriti all'interno del fascicolo 201, dei quali parlo nel corso della Introduzione, il commissario fa fede che «ho ricevuto da Sepio di Menicaccio da Pitigliano giuli cento conti per le mani di Pietro di Mariano, sono per vacche sode vendute io Fabio». Se non di tutto, di buona parte di quanto l'avvocato Vieri va affermando saranno via via prodotte prove documentali e testimoniali, buona parte delle quali è riportata in Appendice II.

⁴² Pur difendendo l'assoluta buona fede del suo assistito, dal momento che anche per Pietro vale la massima *errare humanum est*, una concessione l'avvocato è disposto a farla. Se errore c'è stato ciò è avvenuto per la fallacità umana, propria dell'uomo: «Se bene secondo il suo giuditio si fosse potuto alcuna volta ingannare secondo è proprio delli huomini, non per questo può essere imputato e molto manco punito, non provandosi, sì come provare non si può, che ciò habbi fatto per premio o per amicitia e così con dolo o lata colpa. Et ogniuno sa che li errori che si fanno senza dolo, colpa o animo di errare, non si hanno in considerazione né meritano alcuna sorte di punitione» (Ivi, c. 64r-v).

⁴³ «Si sono risolti a pagare la cabella e confessare che fossero grassi se bene erano magri per non essere ritenuti [*arrestati*] o vero esser forzati andare e venire e stare nelle spese,

Di conseguenza anche da questa accusa, è la richiesta dell'avvocato, Pietro va assolto.

7. Rimane l'ultimo dei sette capi di imputazione: quello secondo il quale Pietro avrebbe mandato ad avvertire lo Sforza di fare rientrare immediatamente i suoi bestiami dentro la riserva di Manciano se non voleva che Matteo del Ponte li cogliesse in frodo.

Ma per carità, non scherziamo, dice l'avvocato, Pietro non c'entra nulla in tutto questo, anzi appare chiaro il contrario, come anche a voi dovrebbe essere ormai evidente «per la diligentia [*leggi: tortura*] fino hoggi fatta dal Magistrato contra Antonio da Fanano». Detto più esplicitamente, su questo punto la tesi di Francesco Vieri è la seguente: Antonio da Fanano lo avete tanto 'diligentemente' torchiato fino a metterlo dentro e torturarlo, senza cavarli nulla, per cui, per questa specifica imputazione, addirittura «non solo non poteva né doveva Pietro essere notato, ma né anco haverne sospitione alcuna contra di lui, stante la sua fedeltà, buona vita, conditione e fama». E non si prenda a pretesto, nel vano tentativo di dare consistenza ad un'accusa del tutto infondata, la storia di quel puledro che Pietro avrebbe ricevuto in dono dallo Sforza: tanto per chiarire Pietro quella bestia l'ha comprata e non ricevuta in regalo e poi: «quando pure si potesse dire che fusse stato dal detto Sforza presentato o donato, il che non è, non per questo può essere imputato né punito».

Come ci sarà occasione di constatare anche in seguito, l'avvocato Vieri, oltre ad essere molto ben aggiornato sulle ultime disposizioni di legge, conosce molto bene il diritto consuetudinario, quello che, in mancanza di normativa scritta, ha forza di legge perché consolidato dall'uso e dalla tradizione. Forte di questo, si permette una piccola lezione ai magistrati dell'ufficio dei Paschi secondo i quali Pietro avrebbe ricevuto in regalo dallo Sforza, fin dagli anni 1574 o '75, quel puledro. Siccome, argomenta con spregiudicatezza il Vieri,

In quel tempo non era provisione né prohibitione alcuna sopra di questo: né dalla ragione comune né dalli statuti della città di Siena si trova prohibito il dare o ricevere presenti se non dal bando di Sua Altezza Reale ma publicato l'anno 1576 del mese di gennaio, il quale solo dispone circa il tempo avvenire e non comprende li casi passati, sì come per la lettura di quello si può conoscere⁴⁴.

disagi e perdite di tempi e essendo che molto più l'importasse questo che la poca pena di pagare l'onto» (Ivi, c. 64v).

⁴⁴ *Ibid.*

Insomma, questa è la tesi della difesa: ciò che la legge espressamente non proibisce è lecito, compresa la facoltà di fare o accettare regali. Poco importa se la cosa sia moralmente riprovevole, specie se il regalo è destinato a un pubblico ufficiale e proviene da chi dovrebbe imparzialmente essere da lui controllato. Il procuratore Vieri non si fa prendere da eccessivi scrupoli: cita a proposito e puntualmente la legge quando torna a vantaggio delle sue tesi, sorvola su di essa, fingendo di ignorarla, nel caso contrario. Dovrebbe infatti essere a conoscenza del fatto che già gli Statuti Nuovi del 1572 vietavano, al capitolo XI, specificamente ai Cavallari, di accettare, per i loro interventi, compensi superiori a quanto dovuto. Certo lì non si specificava che erano proibiti regali in natura (quale potrebbe interpretarsi, con molta larghezza di vedute, il dono di un puledro), ma solo di non pretendere, e neanche accettare, compensi in danaro superiori a quanto previsto nei tariffari degli statuti medesimi. Questo evidentemente basta all'avvocato Vieri per legittimare l'accettazione da parte di Pietro del puledro regalatogli dallo Sforza!

L'arringa è finita, non restano che da formularne le conclusioni, con la riserva di presentare in futuro ulteriori argomenti e prove a discarico del suo cliente (cosa che il Vieri farà abbondantemente). Pertanto, coerentemente con quanto già espresso in apertura, la richiesta della difesa è che, anche per l'ultimo capo di imputazione, Pietro sia dichiarato innocente⁴⁵.

Il 6 di settembre Francesco Vieri chiede di poter fare esaminare, su una serie di «articoli» da lui prodotti e messi a protocollo il giorno prima, in qualità di testimoni, due personaggi, al momento ritenuti nel carcere (non sappiamo perché) delle Stinche: Visito di Fabio e Enea di Santi da Manciano ai quali andranno aggiunti i nomi di Giorgio di Antonio da Fanano, Giovanni di Pavolo (Paolo) da Manciano, messer Fabio Borghesi⁴⁶.

⁴⁵ «Per le ragioni soprascritte, e per altre da dirsi et allegarsi a suo luogo e tempo, il detto Pietro, il quale senza colpa è stato tanto tempo in carcere et ha patito, dovere essere assoluto dal asserta inquisitione e da tutte l'imputationi in quella contenute, sì come spera e domanda farsi mediante la buona giustizia delle Signorie Vostre alle quali per giustizia si raccomanda» (*Ibid.*).

⁴⁶ Ivi, c. 70r. Nel frattempo anche il Giannella di Arcidosso (colui che, in entrambe le testimonianze rilasciate davanti ai Paschi, aveva accusato Antonio da Fanano di complicità con Pietro) saputo che Antonio si trova ora in carcere, aveva scritto, in data 31 di agosto, al Fiscale sostenendo quanto Antonio da Fanano sia «homo da bene», perorandone il rilascio (Appendice II).

Chiesta ed ottenuta una proroga dei termini a difesa (otto giorni da aggiungersi ai dieci concessi in prima istanza), l'avvocato Vieri presenta cinque articoli su ognuno dei quali intende siano interrogati i cinque testimoni. Attraverso di essi intende proseguire nella sua opera di smantellamento metodico e tenace delle singole accuse, partendo da due dei sette capi contestati al suo cliente: quello di essersi appropriato di bestie smarrite e quello di avere eluso il pagamento della fida.

Scorrendo i nomi dei testimoni è per noi di particolare interesse scoprire che, ultimo della lista, la difesa chiama a comparire messer Fabio Borghesi, nonché un Giorgio d'Antonio da Fanano che, in tutta verosimiglianza, dovrebbe essere figlio dell'Antonio da Fanano di nostra conoscenza.

– Al primo punto il procuratore Vieri sostiene che Pietro, per gli anni passati, ha sempre tenuto le sue bestie nelle riserve di Manciano e alle volte nelle bandite di Marsiliana, senza che mai le abbia tenute nella dogana di Siena. Si ascoltino in proposito i testimoni citati, dal momento che si tratta di persone che, in quanto pratiche del territorio che scorrono ogni giorno, nessuno meglio di loro potrebbe essere a conoscenza del comportamento, scorretto o meno, di Pietro⁴⁷.

– Messer Fabio Borghesi, a sua volta, deve essere interrogato perché lui è l'unica persona in grado di confermare con certezza quanto Pietro sostiene nei confronti dell'accusa di essersi appropriato di bestie smarrite. Si chieda infatti, suggerisce il Vieri, a messer Fabio Borghesi commissario dei Paschi, se risponde al vero che egli, negli anni passati, vendette a Pietro una vacca donatagli dall'Ufficio medesimo. Lo stesso messer Fabio sarà poi anche in grado di confermare di avere venduto a Pietro, in altra occasione, anche «un'altra vacca et un'altra manza che erano smarrite». Egli potrà anche confermare il prezzo di quest'ultima vendita: settantacinque giuli, regolarmente da Pietro fatti pervenire all'Offitio, come accusato e difesa sostengono.

⁴⁷ «Se le havesse ritenute in detta dogana li testimoni infrascritti lo saprebbono et habrebbono visto, perché sono pratici in Manciano e sua corte e quasi ogni giorno hanno scorsa la campagna et il paese di detti riservi» (Ivi c. 72r). La precisazione che, sempre, Pietro ha tenuto le sue bestie o nella riserva di Manciano e raramente in Marsiliana e mai nella dogana di Siena risponde ad un preciso piano difensivo e l'avvocato non manca mai di ribadirlo: Pietro non può essere accusato di frodo, dal momento che le sue bestie le ha sempre tenute al pascolo nella riserva della propria corte (Manciano) o in bandite confinanti (Marsiliana) per l'utilizzo delle quali erano previste, per i residenti, le facilitazioni più volte ricordate e mai le ha portate in dogana, dove chiunque era tenuto al pagamento della fida.

– Similmente il Vieri asserisce che in più occasioni, nel corso degli anni, lo stesso commissario ha dato disposizione a Pietro di vendere bestie smarrite «per quel prezzo che meglio poteva». Ed è solo in ottemperanza di «detta commissione [che] più volte [Pietro] ne ha vendute et il ritratto si è mandato al Offitio de Paschi»⁴⁸.

– Il quarto articolo è tutto dedicato a rivendicare la figura morale di Pietro, la sua integrità e scrupolo professionale, doti da lui messe costantemente al servizio dell'Ufficio, come gli è unanimemente riconosciuto da tutti coloro che lo conoscono⁴⁹.

– Tanta è l'importanza attribuita all'opinione corrente, sia per quanto attiene l'attendibilità e la veridicità dei fatti di cui si parla, sia per il giudizio morale che su quella specifica persona la comunità di cui fa parte generalmente condivide, che il procuratore Vieri non ritiene superfluo ribadirlo in un articolo apposito, il quinto, che si conclude con le parole: «delle cose predette fu et è pubblica voce e fama». Per tutti e cinque i testimoni la difesa «domandò monirsi o vero citarsi, giurarsi et esaminarsi in forma».

Il Fiscale, *obtorto collo*, non può che adeguarsi alla decisione della magistratura dei Paschi a che si proceda all'interrogatorio dei nuovi testimoni, non prima di porre una premessa e a patto che le domande ad essi rivolte siano quelle da lui predisposte⁵⁰. Nella premessa Alberto Albertani si dichiara fermamente convinto della colpevolezza dell'imputato e ritiene che l'indagine istruttoria, con le deposizioni dei testimoni a carico, abbia ormai fornito alla corte elementi certi e sufficienti per formulare una sentenza che non può che essere di condanna. A tali acquisizioni egli non intende rinunciare e ad esse vincola l'imputato⁵¹.

⁴⁸ Ivi, c. 72v.

⁴⁹ «E' sempre è stato, sì come hoggi è, homo da bene, fedele e solito esercitar fedelmente e realmente li offitii che lui fa et di bona conditione, vita e fama e per tale e come tale è sempre stato tenuto e reputato si tiene e si reputa comunemente e per comune e vulgare opinione, publica voce e fama, e così fu et è vero» (*Ibid.*).

⁵⁰ Pena «della nullità di qualunque examine» (Ivi, c. 74r).

⁵¹ «Al meno in virtù di tacita confessione le cose che fanno a favor e comodo del fisco» (*Ibid.*). Nella sostanza, secondo il Fiscale, accettare di interrogare i testi prodotti dalla difesa non sarebbe altro che una strada per «haver la verità dalli asserti testimoni», cioè inchiodare ulteriormente Pietro alle sue responsabilità e rendere ancora più evidente la sua colpevolezza. Vincendo l'imputato a riconoscere per vero quanto il tribunale ritiene come acquisito, il Fiscale vorrebbe volgere unicamente all'interesse del fisco le informazioni ottenute dall'interrogatorio dei

Le domande approntate dalla pubblica accusa e presentate il 5 di settembre sono divisibili in due gruppi: il primo, molto più breve, comprende dodici domande, di ordine generale, il secondo, più particolareggiato e corposo, comprende le domande inerenti i fatti in questione. Con il secondo gruppo si vogliono smontare, una per una, fino a renderle del tutto inconsistenti, le argomentazioni presentate dalla difesa.

Con il primo gruppo di domande il Fiscale vuole sapere: a) se i testimoni sono attualmente, o lo sono stati per il passato, in compagnia di affari con Pietro; b) se qualcuno dei figli di Pietro è proprietario, a titolo personale, di un certo numero di bestie⁵²; c) se Pietro o suoi figli hanno mandato per la dogana le loro bestie a pascere illegalmente; d) se i testi hanno subito danni, intesi anche come scomodi od angherie, dal comportamento di Pietro, in Manciano o altri luoghi di Maremma⁵³; e) se sono legati all'imputato da vincoli di parentela o amicizia; f) se Pietro era solito abusare dell'autorità derivatagli dal proprio incarico pubblico per ricavarne vantaggi per il suo bestiame⁵⁴; g) quale è la consistenza numerica e la composizione, in capi grossi e minuti, della mandria di Pietro; h) se, tra Pietro e Fabio Borghesi, c'è «molta intrinsechezza ne' negotii della Maremma»; i) se ai testimoni, prima di venire a deporre, sono «stati letti loro gli articoli sopra li quali debbano esser esaminati»; l) se, prima di venire a testimoniare, sono stati «con molta diligentia advertiti quello debbino deporre, et da chi»; m) se sta loro molto a cuore che Pietro sia assolto o, comunque, scarcerato; n) infine, su ognuno degli articoli sui quali saranno interrogati, si domandi della causa del loro sapere e, come sempre, delle circostanze di tempo e di luogo e se altri possono confermare quanto hanno deposto⁵⁵.

testi, anche se prodotti dalla difesa. Forse, Alberto Albertani, non potendo sottrarsi dall'accettare e sottoporre ad interrogatorio ulteriori testimoni a discarico (da lui ritenuti inutili perché la colpevolezza dell'imputato ai suoi occhi è fuori discussione), nella sua premessa altro non fa che manifestare il proprio disappunto e amor proprio feriti. Traspare fin da ora come i rapporti tra pubblico ministero e corte giudicante siano tesi e diversi i loro intenti e le finalità perseguite.

⁵² Evidentemente il Fiscale sospetta che Pietro abbia passato a qualcuno dei suoi figli, proprietario in proprio, bestie smarrite.

⁵³ *Paschi* 652, c. 74v. Quello della eventuale «malagevolezza» sofferta dai fidati è un punto importante: anche ai testimoni dell'accusa Alberto Albertani aveva chiesto se il comportamento vessatorio di Pietro (come la pretesa che i bestiami per la conta gli fossero portati fin sotto le mura di Manciano) avessero provocato disagio ai fidati.

⁵⁴ «Se Pietro si prevaleva assai del favor del suo offitio intorno a' suoi bestiami».

⁵⁵ «Sopra ciascuno di detti articoli sian domandati della causa [*del loro sapere*], del luogo, del tempo e de' contesti».

Il secondo gruppo di domande è diviso per articoli, su ognuno dei quali si vuole sapere quanto segue.

Sul primo: a) dove, i testimoni, hanno abitato negli ultimi dieci anni; b) se, avendo la loro residenza in Manciano, vi si sono sempre trattenuti senza soluzioni di continuità; c) se è possibile che Pietro abbia per alcuni giorni tenute le sue bestie in dogana senza che il teste lo abbia mai saputo⁵⁶; d) se è possibile che Pietro abbia tenuto in dogana più bestie sotto nome d'altri⁵⁷ e se, del fatto, i testimoni ne siano venuti a conoscenza.

Sul secondo: a) quando precisamente avvennero quelle asserite vendite; b) chi svolse opera di intermediazione; c) «di che pelame» o di quali segni particolari erano portatrici le vacche in questione; d) che fine hanno fatto poi quelle bestie; e) che segno particolare avevano quegli animali, cioè se erano portatori del marchio del proprietario o comunque contrassegnati da qualche altro segno particolare⁵⁸; d) furono queste bestie pagate in contanti?

Sul terzo: a) se è vero che l'ordine per la vendita delle bestie fu data da messer Fabio; b) dove esattamente avvenne il conferimento di tali ordini; c) se l'autorità di messer Fabio s'estenda fino a poter dare detti ordini; d) quali bestie Pietro abbia poi effettivamente venduto in ottemperanza alle disposizioni di messer Fabio.

Sul quarto: a) se tra i testimoni e Pietro siano intercorsi rapporti di interesse, quali compra/vendita o altro; b) se Pietro ha debito nei loro confronti o viceversa; c) che rapporti ci sono, esattamente, tra Pietro e Sforza da Marta; d) se Pietro ha fatto pascere le bestie di Sforza in dogana senza fargli pagare la fida⁵⁹.

⁵⁶ *Paschi* 652, c. 75r. Col che si vorrebbe indurre il teste non solo a esprimersi su fatti certi dei quali ha esperienza diretta, ma anche su congetture, ipotesi, sospetti.

⁵⁷ Per esempio, sotto il nome di qualcuno dei suoi figli o, meglio ancora, sotto il nome di altri legati a lui, per esempio con contratti di soccida più o meno fittizia, utile modalità per imbrancare bestiame di dubbia provenienza con la complicità di un prestanome. Vedi il più volte citato cap. XXVII degli Statuti Nuovi, che espressamente proibiva le «soccide fittizie», e i bandi ad esso collegati.

⁵⁸ Il Fiscale adotta qui la stessa pignoleria inquisitoria con la quale aveva precedentemente indagato su quella vacca con quella specifica malformazione (la «bornia» sul ventre) e su quel giovenco «più bianco che rosso», contrassegnato con il marchio a forma di rosa, che caratterizzava le bestie del conte Nini.

⁵⁹ «Se Pietro ha fatto in dogana molti favori alli bestiami di detto Sforza» (*Paschi* 652, c. 75v).

Infine, sopra l'ultimo degli articoli, quello relativo alla fama: a) «siano domandati cosa sia fama; b) «dove e abbia havuto origine»; c) che età hanno i testimoni, se quest'anno si sono confessati e comunicati, a quanto ammonta il loro patrimonio, se sono mai stati condannati per malefizio o altro.

PRIMI TESTIMONI A DIFESA

Il giorno dopo, sei di settembre, ha luogo l'interrogatorio del primo dei testimoni, Giovanni di Pavolo, ma prima di darne conto è necessario un chiarimento⁶⁰.

L'interrogatorio dei testi prodotti dalla difesa, di questi, come dei numerosi altri che seguiranno (ma anche per una parte di quelli citati dall'accusa), d'ora in poi raramente o quasi mai avverrà direttamente nell'aula del tribunale di Paschi, come ci aspetteremmo, ma per lo più in una sede diversa dal tribunale, lontano da Siena, per lo più direttamente nei luoghi di residenza, nello studio di un notaio o all'interno di un edificio pubblico, quale il palazzo del podestà, con l'intervento di uno o più pubblici ufficiali o persone autorizzate a fare pubblica fede. Le domande e le risposte, di norma, sono poste e trascritte da un notaio che, dopo le formulazioni di rito iniziali, procede all'interrogatorio dei testi seguendo scrupolosamente la successione delle domande così come gli sono state fornite dall'accusa o dalla difesa, o da entrambe.

Questi documenti redatti a distanza, specie quando sono stati prodotti per iniziativa autonoma della difesa, sono presentati in forma di «fedi» (definibili, con linguaggio giuridico attuale, 'deposizioni giurate').

In mancanza di collegamenti diretti e stante la precarietà e le difficoltà legate agli spostamenti, questo era un modo indiretto, ma efficiente e relativamente rapido, per stabilire contatti, acquisire informazioni, testimonianze e prove, senza dovere ricorrere a spostamenti di individui, velo-

⁶⁰ Gli articoli presentati dal procuratore Vieri e lo schema delle domande approntate dal Fiscale sono del 5 di settembre. Se le date sono riportate fedelmente è bastato un giorno e una notte per coprire la distanza da Siena a Manciano, portare lì la documentazione relativa, convocare i primi due testimoni (gli altri verranno interrogati nei giorni immediatamente successivi) e approntare l'udienza presso il notaio, tutti evidentemente allertati e in attesa del messo da Siena (forse lo stesso Consalvo).

cizzando così le procedure. A spostarsi erano i corrieri che, a cavallo, facevano la spola tra il capoluogo e le località periferiche della Maremma. Certo, il rischio di manipolazioni della verità, grazie ai forti e consolidati rapporti di interesse, parentela o di gruppo esistenti all'interno di piccole comunità dove tutti si conoscevano e avevano tra loro rapporti pressoché quotidiani consolidati nel tempo, doveva essere forte e di questo se ne avrà una netta impressione scorrendo i vari documenti e le prove testimoniali, specie quelle prodotte dalla difesa. La cosa appare evidente fin dagli interrogatori che seguono, a cominciare dal primo, quello che ha per protagonista Giovanni di Paolo che, dopo le ammonizioni di rito, è chiamato a rispondere alle domande del notaio.

Sono proprio gli interrogatori a carico di Giovanni di Paolo e di Giorgio d'Antonio che sembrano essere avvenuti non in Siena, ma a Manciano e ivi redatti da un notaio pubblico che, in ogni caso, non si sottoscrive⁶¹. Per Visito di Fabio ed Enea di Santi, al momento detenuti, l'interrogatorio potrebbe essere avvenuto all'interno del carcere stesso. Infine, Fabio Borghesi dovrebbe essere stato interrogato nella sede dei Paschi in Siena, per i motivi più avanti esposti. La modalità degli interrogatori, per blocchi di domande predisposte da accusa e difesa, è analoga agli altri interrogatori svoltisi a distanza che seguiranno.

La prima deposizione è di Giovanni di Paolo il quale, come gli altri dopo di lui, non dimentica che, prima di tutto, egli è un testimone prodotto dalla difesa per cui si guarda bene dal cadere nel tranello predisposto dal Fiscale che vorrebbe invece utilizzare lui e gli altri come fonti di informazioni utili all'accusa. Nel fornire le sue risposte, mentre da una parte è fortemente evasivo quando si tratta di dare informazioni che potrebbero compromettere l'imputato (in questo caso le sue risposte sono per lo più piene di «non sapere») Giovanni è preciso e circostanziato quando invece può fornire informazioni che possono tornare a sua (dell'imputato) discolpa o chiarirne in positivo l'operato e la condotta.

Tanto per cominciare, Giovanni nega di essere legato a Pietro da Manciano da qualsiasi rapporto d'interesse, non gli risulta che le sue bestie abbiano mai sfruttato illegalmente la dogana della Marsiliana (quando vi sono

⁶¹ Dovrebbe trattarsi del notaio Scheggi, che opera in zona e con il quale avremo occasione di confrontarci anche in seguito, sempre disponibile a sottoscrivere fedeli e deposizioni in favore di Pietro, nelle circostanze più varie.

state Pietro ha sempre pagato regolarmente la fida⁶²), nessuno ha mai subito «malagevolezza» dal suo modo di esercitare le mansioni di Cavallaro e neanche sa quante bestie vaccine esattamente egli possiede e comunque mai, Pietro, ha approfittato della sua autorità pubblica onde trarne vantaggio per i suoi bestiami. Per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra Pietro e Fabio Borghesi, Giovanni di Paolo si limita a dire quanto tutti in Manciano possono constatare con i loro occhi: «io so che molte volte messer Fabio Borghesi è scavalcato nel passare et quando viene a Manciano [*è ospite*] in casa del detto Pietro, et non sapere altro». Giovanni di Paolo è parente molto alla lontana di Pietro, nessuno l'ha istruito precedentemente sul processo, del quale afferma di non conoscere alcun articolo, e solo poco fa gli è stato notificato che doveva presentarsi a testimoniare. Sopra l'undicesima domanda (se cioè abbia grande interesse che Pietro sia assolto o perlomeno scarcerato) la sua risposta non può essere più ineccepibile: «Io ho desiderio che se ha errato sia castigato et se non ha errato sia assoluto et che si facci la giustizia»⁶³.

Anche le risposte alle domande sui singoli articoli si mantengono sullo stesso tono di apparente neutralità senza dimenticare di aggiungere, via via, elementi utili a scagionare Pietro da ogni addebito. Per esempio: Giovanni sostiene di avere occasionalmente assistito, nella piazza di Manciano, alla consegna di «una lettera con cinque scudi quali [*Pietro*] mandava all'offitio» a mezzo di un certo Bernardino. I denari erano «per ritratto d'una genige [*una giovane manza*] vacca»⁶⁴. Interrogato poi sul quarto articolo risponde: «Per quello che io ho pratica di Pietro l'ho conosciuto per homo da bene, buon masnaio et visto che ha servito l'officio suo sempre fedelmente et realmente et persona stietta, buon cristiano et così in Manciano è tenuto et reputato da ognuno. Et è publica voce et fama»⁶⁵.

Oltre a chiamare a testimone la voce della comunità che, coralmemente, potrebbe confermare il giudizio positivo da lui espresso sul conto di Pietro, ri-

⁶² «Io non so che le bestie di Pietro sieno andate pascendo altrove che per la dogana di Manciano et in le bandite di Marsiliana, dove si fidava» (*Paschi* 652, c. 78v).

⁶³ Giovanni di Paolo così definisce il grado di parentela che lo lega a Pietro: «credo che la moglie di Pietro fusse cugina, anzi nipote di mio padre» (*Ibid.*). L'uso del passato ci autorizzerebbe a ritenere che Pietro, padre di numerosi figli, sia ora nella condizione di vedovo (e magari passato a seconde nozze, non sappiamo).

⁶⁴ *Ivi*, c. 79v.

⁶⁵ *Ivi*, c. 79r.

chiesto da quanto tempo lui è dell'opinione che Pietro sia uomo dabbene risponde: da sempre⁶⁶.

Ora il notaio ritorna alle domande predisposte dal Fiscale. Ad esse, per lo più, Giovanni risponde «non sapere» (per un totale di nove volte) e quando dà risposte più consapevoli lo fa a ragion veduta, come quando, interrogato se Pietro tenga, tra le sue, bestie di altri, risponde che questo non è mai accaduto se non a proposito di un giovenco del quale, in ogni caso, la proprietà è nota e se ancora esso si trova tra le bestie di Pietro è perché il proprietario, informato del fatto, non ha ancora avuta la possibilità di venire a riprenderlo⁶⁷.

Si tratta dunque del giovenco di Vinciguerra da Montalto, oggetto di uno specifico capo di imputazione e che sempre ritorna in ballo. La versione di Giovanni di Paolo, ovviamente, non può che coincidere del tutto con la versione fornita dalla difesa e, prima ancora, dallo stesso Pietro. All'ultima domanda Giovanni di Paolo risponde decisamente che lui Sforza da Marta neanche l'ha mai visto e nemmeno in Manciano s'è mai visto e infine lui non è particolarmente legato da vincoli di amicizia con Pietro, avendo con lui «conversato come paesano et richiesto et fattoci de' servitii honesti comunemente sì come occorre» e, nei suoi confronti, «non havere debito né credito»⁶⁸.

⁶⁶ «Del tempo disse da che esso conosce il bene dal male».

⁶⁷ «Non so che ci sia stato [*qualche capo di bestiame altrui tra quelli di Pietro*] né ci sia se non un giovenco detto che è di Vinceguerra da Montalto, quale vi è stato da due o tre anni et ha il marco di detto Vinceguerra. Et questo anno del mese di maggio Brandimarte suo figlio mi disse che lui sarebbe venuto a sbulletterlo [*cioè avrebbe provveduto a saldare il conto della fida*] e l'harebbe [*già*] menato via se il suo fratello non fusse stato in Siena» (*Paschi* 652, c. 80v.). Francamente è un po' difficile a credersi che il teste non sia stato precedentemente istruito, se non a fornire una testimonianza del tutto compiacente, quanto meno sulle domande sulle quali avrebbe potuto essere interrogato: tra i tanti non ricordo o «non sapere» egli si ricorda così bene di quel particolare giovenco del quale è pronto a testimoniare la presenza in qualche modo legittima all'interno del branco di Pietro, quando è proprio su questa questione che è incentrato uno specifico capo di imputazione. Oltre tutto, la domanda non riguardava tanto quello specifico giovenco, ma, più genericamente, essa era mirata a sapere se Pietro avesse tenuto per il passato o tenga al presente bestie altrui tra le sue. È questo atteggiamento (comune a molti dei testimoni citati dalla difesa) che legittima più di un sospetto nei loro confronti e che induce il Fiscale a non farlo regredire di un passo dalla sua ferma convinzione che Pietro è colpevole e che i testimoni prodotti via via dalla difesa sono tutti inattendibili e prezzolati.

⁶⁸ Ivi, c. 81r-v.

Giovanni è uomo di circa trent'anni, si è confessato («et non comunicato») e non è del tutto povero, dal momento che dichiara che il suo, in beni, vale circa cento fiorini⁶⁹.

Non sappiamo che attività svolga, ma verrebbe da pensare, anche per lui, ad una sorta di faccendiere non meglio specificato, dal momento che da Manciano, dove vive, si sposta con una certa frequenza, come lui stesso ci informa⁷⁰.

Lo schema dell'interrogatorio dei tre testimoni che seguono (Visito di Fabio da Manciano, Enea di Santi da Manciano, Giorgio d'Antonio da Fanano), tutti compresi nell'elenco presentato dal procuratore Vieri, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Fiscale, ricalca quello seguito per Giovanni di Paolo.

Anche il contenuto delle risposte è in sintonia con quanto già dichiarato dal primo testimone: nessuno di loro ha mai fatto né fa al presente compagnia d'affari con Pietro, nessuno li ha indottrinati circa le risposte da dare, ognuno viene a deporre per semplice amore di giustizia, per tutti Pietro è «homo da bene» e da tutti in Manciano per tale è ritenuto. Pietro è uomo di buon carattere, generoso e disponibile con tutti, come dichiara uno di loro:

Il detto Pietro a me non mi ha mai fatto dispiacere, né so ne habbi fatti ad altre persone. Et è homo amorevole et che ricetta ognuno et fa servitio volentieri a' paesani tutti et a' forestieri et homo da bene di buona vita et fama. Et così et per tale lo conosce et tiene ognuno comunemente et pubblicamente⁷¹.

Nello svolgere la sua attività di Cavallaro Pietro non ha mai abusato del suo potere né creato disagio ad alcuno, le bestie di sua proprietà le ha sempre tenute in corte di Manciano e quando le ha portate in Marsiliana le ha sempre regolarmente fidate. Nessuno nega che intrattenga rapporti con Fabio Borghesi: tutti vedono che quando viene a Manciano il commissario smonta da cavallo alla casa di Pietro, ma questo non sta affatto a significare che, nel corso di quegli incontri, lui e il suo Cavallaro tramino chissà cosa di losco. Come farà osservare il teste Enea di Santi, è naturale che i due si frequentino dal momento che «non possono fare di meno perché messer Fabio è commissario et Pietro è Cavallaro, et sempre li occorre conversare»⁷².

⁶⁹ Ivi, c. 81v.

⁷⁰ «Questo anno [...] so stato fuore un mese a Roma et l'altro anno stei in Castro circa due mesi per fare le mie faccende» (Ivi, c. 80v).

⁷¹ Ivi, c. 91r, testimonianza di Enea di Santi da Manciano.

⁷² Ivi, c. 89v.

I «non sapere» ricorrono spesso nelle loro risposte e, per quanto riguarda i rapporti tra Pietro e Sforza da Marta, solo Visito da Manciano ammette di «sapere che ci ha pratica et ha visto che li garzoni del detto Sforza vanno alle volte in casa del detto Pietro, ma non ci ho mai veduto lo Sforza»⁷³.

Lo status sociale di Visito di Fabio ed Enea di Santi pare piuttosto omogeneo tra loro e simile a quanto già fatto notare per il primo teste, Giovanni di Paolo.

Come Giovanni, Visito di Fabio da Manciano, di anni trentotto, pare un faccendiere e piccolo proprietario di bestiame che spesso si muove dalla sua residenza di Manciano⁷⁴. La sua attività di proprietario e allevatore di porci gli impone di dovere spesso ricorrere all'autorità di Pietro e, ogni volta è stato necessario, Pietro è venuto a contare le sue bestie. Quindi, fa intendere Visito, non c'è stata nessuna indebita pretesa da parte di Pietro nei miei confronti, nel senso che non ha mai preteso che fossi io a spostare i miei animali fin sotto le mura di Manciano per la conta. Tradotta in moneta, la sua consistenza patrimoniale ammonta a cento scudi, mille giuli.

Della testimonianza di Enea di Santi ho già, in parte, riferito. Non più dipendente dei Paschi⁷⁵, per sette anni Enea, dell'età di cinquantaquattro anni, è stato capoguardia alla Marsiliana, negli ultimi venti anni ha sempre vissuto a Manciano dove gode di un discreto benessere dal momento che i suoi beni valgono quattrocento scudi.

Enea di Santi è la persona più matura del gruppo, in quanto ex capoguardia è un ottimo conoscitore dei confini e delle distanze tra le diverse dogane e bandite il che gli consente di ostentare, al pari di Fabio Borghesi, grande sicurezza nel rispondere alle specifiche domande che il notaio gli pone. Alla domanda se Pietro da Manciano o qualcuno dei suoi figliuoli abbia mandato le sue bestie per la dogana a suo piacimento, sbrigativamente risponde: «non ce le può haver tenute et non ce le ha tenute in modo alcuno perché a dogana [*di Siena, la dogana pubblica*] ci è discosto»⁷⁶.

⁷³ Ivi, c. 88r.

⁷⁴ «Alle volte per due o tre giorni o più per andare in qua et in là alle mie faccende», impegnato com'è a scorrere «giornalmente la campagna per conto de' miei lavori et porci et altre occorrenze (Ivi, c. 86r).

⁷⁵ «Io circa tre anni sono mi partii dal servitio de' Paschi»: Ivi, c. 90r. A Enea di Santi potrebbe essere succeduto, in qualità di capoguardia alla Marsiliana, Antonio da Fanano visto che anche lui ha dichiarato di svolgervi, da pochi anni, lo stesso servizio. Le storie e i rapporti di tutte le comparse, testi o no, si dimostrano sempre più intrecciati tra loro.

⁷⁶ Ivi, c. 91v.

Nelle risposte di Enea di Santi pare cogliersi come un moto di stizza e una smorfia di sufficienza nei confronti di questa gente di città che, con tutta la sua alterigia e pretesa di autorità e competenza, predispone domande senza conoscere il territorio, le distanze e i problemi connessi allo spostamento in tempi rapidi di una mandria numerosa da un ambiente all'altro. Non è possibile spostare liberamente una massa di bestiame da una corte a un territorio di dogana (ma anche dalla bandita di Manciano a quella di Marsiliana e viceversa), fa notare Enea, dal momento che si tratta di siti distanti tra loro e che mal si prestano, per la loro conformazione e ubicazione, a un'agevole circolazione degli animali. Lo stesso tono Enea sembra usare quando si tratta di rispondere sui rapporti intercorrenti tra Pietro e lo Sforza: per noi Cavallari e guardie, adibiti al controllo e alla conta dei bestiami in quelle zone, era impossibile non avere rapporti con un grosso allevatore come lo Sforza le cui mandrie erano fidate in ampi tratti del demanio pubblico rientranti sotto la giurisdizione dei Paschi o in particolari bandite (come quella di Manciano). Questo vale anche per Pietro, anzi per lui più che per noi, visto che lui era Cavallaro e noi semplici guardie⁷⁷. Per non parlare, infine, dei rapporti con Fabio Borghesi: i rapporti tra loro c'erano ed erano dovuti, come è normale che sia tra persone che svolgono ruoli diversi con competenze diverse, ma operanti nello stesso ambito, oltretutto all'interno di una struttura di tipo militare che prevede un rapporto gerarchico diretto superiore/inferiore.

Per Giorgio d'Antonio da Fanano, quarto testimone, la realtà è un po' diversa: lui è più giovane degli altri (ha ventisette anni), non ha niente di suo, conosce Pietro da quando abita a Manciano (cioè da quattro o sei anni), tra di loro non intercorre alcun tipo di interesse e neanche li legano particolari rapporti di amicizia⁷⁸. Altrove abbiamo appreso che anche lui, quanto meno saltuariamente, lavora alle dipendenze dei Paschi come guardiola e, in quanto tale, scorre continuamente la campagna, ma mai ha avuto modo di constatare irregolarità nel comportamento dei bestiami di Pietro, niente sa degli eventuali rapporti esistenti tra Pietro e lo Sforza, mentre, a proposito di Fabio

⁷⁷ In ragione del suo ufficio, sostiene Enea, Pietro «ci ha pratica [*con lo Sforza*] et con ognuno et ce l'haviamo noi ancora con detto Sforza» (Ivi, c. 92r).

⁷⁸ «Io non ho conversato mai con detto Pietro se no vedutolo come habitatore di Manciano et l'ho per homo da bene, come mi pare, et così et per tale è tenuto da ognuno. Et sempre ci ho sentito dir bene» (Ivi c. 83v).

Borghesi «Io so che praticano insieme [*quando*] messer Fabio viene a Manciano et non so che cosa sia fra di loro, né so che cosa tratino»⁷⁹.

C'è da supporre che, se rapporti personali con la famiglia di Pietro ci sono, non fosse altro per ragioni di età, Giorgio d'Antonio li abbia con qualcuno dei figli di Pietro, magari con lo stesso Consalvo, ed è solo dietro le sue pressanti insistenze che si è convinto a presentarsi a testimoniare, del tutto digiuno, a suo dire, su che cosa fosse chiamato a rispondere⁸⁰.

Il 10 di settembre, ultimo ad essere interrogato è Fabio Borghesi, verosimilmente nella sede senese dei Paschi⁸¹.

Si ricorderà che messer Fabio era già stato ascoltato dai Paschi alcuni giorni prima ed in quella occasione aveva fornito di sé, coerentemente con la sua posizione, l'immagine del funzionario di alto livello scrupoloso ed efficiente. La stessa sicurezza gliela riconosciamo ora e fin dall'inizio della sua deposizione, fatta di risposte concise ed incisive. Il ruolo dell'ex commissario in questa occasione è però diverso: se la prima volta era stato convocato dai Paschi affinché volesse fornire un chiarimento circa la presenza o meno delle guardiole ai confini tra dogane e bandite (e niente di più gli era stato richiesto), ora la sua deposizione avviene in qualità di testimone ufficialmen-

⁷⁹ Ivi, c. 82v.

⁸⁰ «Non mi sono stati letti né articoli né altro et mi so venuto a esaminare perché stamattina mi è stato a torno il figlio di detto Pietro perché io mi venisse a esaminare» (*Ibid.*). Anche in questo caso non mi sembra superfluo ipotizzare che rapporti, se non di amicizia, quanto meno di rispettosa dipendenza di Giorgio di Antonio nei confronti di Pietro esistano, se pure non ammessi. Intanto, Giorgio (di Antonio), è, come si è detto, con tutta verisimiglianza figlio di Antonio da Fanano e sulla via di intraprendere lo stesso mestiere del padre, che è diventato capoguardia, mentre lui, per ora, è fermo allo stadio più basso, quello di guardiola; inutile ricordare che Pietro, in quanto cavallaro, è superiore in grado sia al padre che al figlio. Praticamente, i tre coprono tutta la scala gerarchica dell'apparato di controllo poliziesco dei Paschi operante sul territorio: guardiola, guardia (meglio, capoguardia), Cavallaro. Sopra di loro sta (stava, perché ora al suo posto c'è Matteo del Ponte) solo il capo supremo, Fabio Borghesi. Inutile anche ricordare la posizione di testimone-chiave che Antonio da Fanano occupa in tutta la vicenda e la sua tenacia nel negare tutto e nel non compromettere nessuno, né Pietro né Fabio Borghesi, neanche sotto tortura.

⁸¹ Ci autorizza a pensarlo la sbrigativa risposta di messer Fabio alla domanda prevista al punto 9 degli interrogatori. Richiesto infatti, lui come gli altri testimoni, se gli sono stati letti gli articoli sui quali sarà «esaminato», risponde: «io tornai iersera di Maremma et non sapendo d'havermi a esaminare et non ho visto né letti né sentiti leggere articoli nessuno» (Ivi, c. 94r). Ci mancherebbe!

te convocato dalla difesa e il ventaglio di domande alle quali è chiamato a rispondere è molto più vasto. Per questo, ponderazione ed abilità ancora maggiori sono richieste nelle risposte.

Dalla testimonianza di Fabio Borghesi emerge, come lui vuole, l'immagine di un signore che, per dovere d'ufficio e di grado, non può esimersi dall'intrattenere rapporti con i sottoposti nei confronti dei quali vuole dimostrare di essere solito pretendere disciplina e comportamento ineccepibili, pur non sottraendosi dall'assumere verso di loro, quando è il caso, atteggiamenti di condiscendente cameratismo, ma senza mai immischiarsi troppo nelle loro faccende spicciolate, circa le quali non vuole apparire neanche troppo informato. Per esempio, non sa quante bestie vaccine Pietro esattamente possieda, la cosa non lo riguarda: mica è andato a contarle, lui⁸². Ne andrebbe della sua dignità se ammettesse il contrario.

L'ex commissario generale nega di essere mai stato in combutta d'affari con Pietro, non sa se qualcuno dei suoi figli faccia compagnia a sé (ma crede di no), così come non sa se Pietro o i suoi figli abbiano percorso liberamente la dogana coi propri bestiami⁸³.

Quando poi le domande si fanno meno generiche e dalla risposta potrebbe in qualche modo essere avvalorato il sospetto che non abbia operato con la giusta severità ed imparzialità nei confronti di un suo subordinato infedele, allora, pur difendendo genericamente l'operato del suo sottoposto, messer Fabio ci tiene a sottolineare il fatto che niente lo avrebbe indotto a tollerare manchevolezze o colpe, ove solo le avesse sospettate. Così, alla domanda se sia a conoscenza del fatto che qualcuno è stato danneggiato dal comportamento scorretto di Pietro o se, lui commissario, sia legato al suo Cavallaro da particolari vincoli di amicizia (in questo caso la parentela è esclusa a priori e neanche si chiede), Fabio Borghesi risponde:

Io non ho havuta mai malagevolezza perché, per quello che ho conosciuto, ha sempre proceduto per il padrone come doveva et se havessi visto o saputo che havesse fatto altrimenti n'havrei fatto consapevole il Magistrato. [...]. Io non ho amicitia con detto Pietro fino et per quanto che comporta il dovere et non più là niente⁸⁴.

⁸² Più avanti, alla domanda se Pietro, con le sue bestie, ha mai sconfinato, un po' sprezzantemente risponderà di non saperlo, dal momento che: «non so' di vedetta».

⁸³ «Ma credere che non li habbi fatto» (*Paschi* 652, c. 93r).

⁸⁴ Ivi, c. 93v.

Parimenti, alla domanda prevista al punto sei dell'interrogatorio⁸⁵, la risposta è altrettanto abile, oltre che ineccepibile sul piano formale: «non sapere et quando havessi saputo che si fussi prevaluto di cosa alcuna non li harei comportato⁸⁶».

Il commissario vuole soprattutto fare intendere alla corte che i rapporti da lui intrattenuti con tutti i suoi sottoposti non gli impedivano certo di perdere di vista le superiori ed irrinunciabili esigenze dell'onore e del servizio che competevano al suo ruolo⁸⁷.

Se lui, uomo molto indaffarato e dalle pesanti responsabilità (e che non ha niente da nascondere), ha accettato di deporre è solo perché vuole che il reo sia giustamente punito: per le sue eventuali colpe personali, certo, ma anche e soprattutto perché la sua condanna sia di deterrenza e monito nei confronti di possibili altri colpevoli⁸⁸.

Fabio Borghesi è chiamato ora a rispondere alla seconda tornata di domande, quelle che hanno per oggetto gli articoli predisposti dal procuratore Vieri in difesa di Pietro.

Dunque, tralasciando il contenuto di quelle risposte che ripetono quanto già affermato nel corso della prima parte dell'interrogatorio, di quanto deposto dal commissario nella seconda parte riporto quanto risulta di particolare utilità a comprendere la dinamica della vicenda, nonché la mentalità e i rapporti che legano tra loro, a vari livelli, i protagonisti del processo. Si tratta di risposte precise a questioni specifiche e nel rispondere Fabio Borghesi è molto abile, ancora una volta, nell'allontanare da sé ogni sospetto di correttezza o complicità.

Il commissario si ricorda che nel corso dell'anno '71 la magistratura dei Paschi gli «fece cortesia et dono d'una vacca et d'un torazzo smarrite che era-

⁸⁵ «Se Pietro si prevaleva assai del favor del suo offitio intorno a' suoi bestiami» (Ivi, c. 74v).

⁸⁶ Ivi, c. 93v.

⁸⁷ Dichiarò, infatti, poco più avanti: «Non havere intrinsichezza alcuna con detto Pietro de' negotii della Maremma, ma si bene conversare seco, et negoziare et trattare come commissario le faccende dell'Offitio, honoratamente come conviene» (Ivi, c. 94r).

⁸⁸ «Io ho desiderio che sia assoluto et scarcerato se non è in peccato, et essendo in peccato ho caro che sia castigato per esempio di tutti gli altri» (*Ibid.*). Almeno quanto a questo Fabio Borghesi si trova d'accordo col Fiscale visto che anche quest'ultimo vuole punire Pietro per giustizia e perché la sua condanna sia di esempio per gli altri. La funzione di deterrenza sociale dell'istituto della pena è importante quanto il castigo individuale inflitto al colpevole.

no in mano del Bergamasco da Orvieto»⁸⁹. Di queste due bestie Fabio Borghesi ricorda che la vacca la vendette poi a Pietro da Manciano mentre il ‘torazzo’ lo vendette ad un macellaio di Pereta⁹⁰.

Non solo, il commissario ricorda anche che, in altra occasione, vendette a Pietro una vacca et una manza smarrite che si trovavano tra quelle di Vangelista da Montemerano. Non ricorda il prezzo, ma ricorda perfettamente che, come sempre lui ha fatto in circostanze analoghe, il ricavato lo versò alla Gran Camera⁹¹.

Eventuali «contesti» vi potrebbero essere stati, ma ora, dopo tanto tempo, non può ricordarselo.

In ogni caso era prassi comune, afferma Fabio Borghesi (confermando ancora una volta del tutto la versione di Pietro) che, in deroga alle disposizioni ufficiali che prevedevano che le bestie smarrite andassero vendute per bandi e all’incanto, il Magistrato desse ordine di venderle direttamente e lui, per necessità pratiche e per meglio tutelare gli interessi dei Paschi, a sua volta dava disposizione a Pietro che lo aiutasse a venderle⁹². Ma tutto avveniva regolarmente e, soprattutto, senza alcuna frode nei confronti del fisco⁹³.

Messer Fabio conferma che negli otto anni che è stato commissario dell’ufficio dei Paschi nella sede di Capalbio mai ha avuto occasione di lamentarsi dell’ubbidienza e della fedeltà di Pietro all’Offitio e alla sua persona e non perché abbia usato nei suoi confronti particolare indulgenza, dal momento

⁸⁹ Come in Appendice II, alla voce “Trascrizioni di fedì dal libro dei Paschi delle bestie smarrite”.

⁹⁰ *Paschi* 652, c. 95r. Quel ‘torazzo’, sostiene messer Fabio, fu venduto perché era «guasto» (malsano) ma il termine potrebbe anche stare a significare un giovane torello sottoposto a castrazione per farne un bove da lavoro, ma l’intervento non era ben riuscito, per cui il risultato era una sorta di ibrido, un «torazzo», con l’animale non idoneo né all’una né all’altra funzione, quella riproduttiva e quella lavorativa (e per questo destinato alla macellazione). Il «macellaro di Pereta» non può che essere Mariotto da Pereta, colui che, per affermazione del Pica, diceva di avere delle bestie sue nel branco di Pietro e che «le riveleva».

⁹¹ «Contai li denari al camarlengo come ho fatto sempre delle altre et si potrà vedere il tempo et il quanto a’ libri del entrata del camarlengo et alle [*al libro delle*] bestie smarrite» (*Ibid.*).

⁹² «Per farne più presto et miglior ritratto et per non potere essere in tutti i luoghi»: *Ivi*, c.96r.

⁹³ «Quelle che [*Pietro*] mi diceva d’haver vendute mi dava li denari et io li mandavo all’Offitio come alli detti libri del camarlengo et bestie smarrite si può credere» (*Ibid.*). Di tutto (o quasi) il commissario Borghesi va affermando troveremo le copie poco più avanti o in Appendice II, allegate agli atti del processo.

che, sempre, «ci ho havuto l'occhio sopra et come ho fatto alli altri et se avesse fatto altrimenti ne harei dato [notizia] al Magistrato»⁹⁴.

Nell'opinione di chi lo conosce o ne abbia sentito parlare quel suo Cavallaro da tutti è ritenuto un galantuomo⁹⁵.

Fabio Borghesi, per l'intero periodo che è stato commissario generale per la Maremma, è vissuto tra Siena e Capalbio, se qualche volta è stato a Manciano ci è andato per dovere d'ufficio, non è in grado di escludere a priori che Pietro o qualcuno dei suoi figli abbiano goduto illegalmente della dogana (ma a lui non risulta, facendo intendere, così, che la cosa è poco probabile) e ribadisce che, con Pietro, «non haver mai havuto traffico alcuno da che esso è commissario» anche se, in precedenza, qualche affaruccio tra loro c'era stato, ma prima, quando gli affidò un lavoro alla Marsiliana⁹⁶.

E ora una domanda non da poco: sa, messer Fabio, se Pietro «ha molta pratica con Sforza da Marta»? Messer Fabio, pur continuando a proteggere il suo Cavallaro, non può negare quanto tutti sanno: «so che sono amici, ma pratica non la possono havere stando detto Sforza a Marta et Pietro a Manciano»⁹⁷.

⁹⁴ Ivi, 97r.

⁹⁵ «Homo da bene et portarsi bene con ognuno in tutte le sue attioni et essere homo di bona vita et fama et per tale è tenuto da ognuno et così io lo tengo». Richiesto infine come faccia ad essere tanto sicuro dell'integrità di Pietro la risposta del commissario è, al tempo stesso, ovvia e spazientita: «Interrogato della causa di sua scientia disse le predette cose sapere per haver tenuto d'occhio a detto Pietro et conversato seco nelle cose del Ofitio et in somma per quello che di sopra ha deposto» (*Ibid.*).

⁹⁶ «Lanno ... [puntini presenti nel testo] li riempii un lavoro in quel di Marsiliana» (Ivi, c. 99r). Ricordo che, dalla lettera confidenziale dell'Albertani al granduca, risulta che il Borghesi, allevatore in proprio di mandrie di porci particolarmente consistenti, almeno fino a poco tempo prima risultava ricoprire anche la carica di podestà di Manciano.

⁹⁷ L'abilità con la quale Fabio Borghesi risponde alle domande della corte non ci impedisce una considerazione: se la distanza tra Manciano e Marta avrebbe potuto rappresentare un impedimento ad un'assidua frequentazione («pratica») tra i due, le circa trenta miglia che separano le due località non ci sembrano tali da rendere impossibili rapporti di affari neanche allora, soprattutto per gente abituata a muoversi a cavallo in lungo e in largo per la Maremma. Oltretutto per un signore come Sforza che, disponendo di garzoni e cavallai in abbondanza, li può spedire a suo piacimento a Manciano per abboccarsi con Pietro e Pietro, a sua volta, è ricco di figli giovani, come aveva fatto notare Antonio da Fanano nel corso del suo interrogatorio, cui affidare incarichi riservati e delicati, quand'anche non avesse voluto servirsi di alcuni suoi sottoposti come collaboratori compiacenti o conniventi, quale poteva essere lo stesso capoguardia Antonio da Fanano o suo figlio Giorgio, anch'egli occasionalmente impiegato dai Paschi come guardiola.

Alla specifica domanda poi se Pietro abbia fatto in dogana molti favori ai bestiami di Sforza, la risposta del commissario non ammette e non esclude: al «non sapere» aggiunge infatti che Pietro, grazie al suo buon carattere, si ritiene in dovere di fare favori a chiunque. La domanda, però, era posta in maniera molto più precisa e sottilmente subdola, dal momento che il Fiscale, nell'impostare il suo interrogatorio, con quel quesito intendeva specificamente sapere se Pietro tali favori li aveva fatti «in dogana». Dalla vaghezza della risposta data da Fabio Borghesi si potrebbe anche dedurre che l'ex commissario voglia avvalorare presso la corte il sospetto che, magari in ragione della naturale disponibilità di Pietro nei confronti di chiunque, qualche 'favore' potrebbe anche averlo fatto allo Sforza, ma certo non con la sua approvazione, meno che mai per suo ordine. L'interrogante non insiste oltre su questo punto, attenendosi, come deve, alle domande previste.

Infine, interrogato su cosa sia la fama e da dove essa tragga origine, l'opinione del commissario Borghesi, poco portato a certe sottigliezze speculative, è che: «fama sia una detto comune et publica voce fra le genti et non haver studiato donde habbi origine»⁹⁸.

Fabio Borghesi è uomo nel pieno della sua maturità, ha cinquantaquattro anni (quindi lui e Pietro, Cavallaro da oltre venticinque anni, dovrebbero essere pressoché coetanei), si è confessato e comunicato nei tempi canonici, il suo patrimonio è solido e valutabile in circa mille scudi, non ha alcun interesse in causa e la sua deposizione è motivata unicamente dall'amore per la verità⁹⁹.

⁹⁸ *Paschi* 652, c. 99r.

⁹⁹ Il giorno successivo all'interrogatorio di Fabio Borghesi, 11 di settembre, Francesco Vieri, per mano del suo collaboratore Fabio Lomeri, consegna all'ufficio dei Paschi i verbali di tutti gli interrogatori, nonché tutta una serie di documenti a pro del suo assistito (e altri ancora ne seguiranno). Si tratta di una mole notevole di carte, le più varie: parte di registri contabili (tipo «bestie smarrite»), attestazioni di buona condotta rilasciate da pubbliche autorità, fedeli ed attestati rilasciati da personaggi vari (Fabio Borghesi, Sforza da Marta, personaggi minori variamente coinvolti nel processo o a conoscenza di fatti ad esso collegati), chiose riassuntive del tribunale e integrazioni varie (dalla c.108r alla 126v e le successive prime tre carte non numerate). Ricordo ancora una volta che, di questa mole di carte, una parte è riportata in Appendice II.

RIENTRA IN SCENA IL FISCALE. PIETRO È SCARCARATO

Dopo la definizione dei capi di imputazione e la requisitoria della pubblica accusa, recepite le ragioni della difesa e le prove testimoniali a carico dell'una e dell'altra parte, rientra in scena il Fiscale. Con le consuete meticolosità e caparbietà Alberto Albertani ripercorre tutte le varie fasi dell'inchiesta, a partire dalla deposizione di Camillo di ser Andrea Vannini che alcuni mesi prima, esattamente il 9 luglio 1578, con le sue dichiarazioni aveva dato il via a tutto il procedimento a carico di Pietro di Mariano. Procedimento che, con l'evolversi del processo, stante l'accumularsi di prove, documenti e valutazioni contrapposte tra accusa e difesa, si fa sempre più ingarbugliato.

Niente sfugge al Fiscale, ripercorre una ad una tutte le deposizioni, ne vaglia il contenuto, mette maggiormente in rilievo i punti che dà per acquisiti e che, a suo giudizio, incastrano inesorabilmente l'imputato, evidenzia le contraddizioni e i passaggi dubbi della difesa, sorvola sulle testimonianze e le varie fedi presentate a discarico, da lui ritenute ininfluenti, quando non visibilmente false o compiacenti.

Se il percorso a ritroso delle varie fasi del processo è puntuale, al limite della pedanteria, la requisitoria è sostanzialmente breve, essenziale nel suo non concedere nulla al dubbio né riconoscere alcuna attenuante a colui che egli ritiene pienamente colpevole.

Ma una pecca, un vizio di fondo direi, si annida in tutta la costruzione accusatoria di Alberto Albertani e che, in un certo senso, ne svilisce il preteso rigore morale che tanto solennemente si attribuisce nella sua veste di pubblico accusatore, giudice e censore, in nome delle superiori esigenze della giustizia. Alberto Albertani non porta fino in fondo la sua indagine e il suo impianto accusatorio; magari è convinto, in buona fede e forse a ragione, che Pietro di Mariano sia colpevole, ma, da uomo intelligente e bene informato qual'è, certo non gli sfugge che Pietro non è né può essere il solo colpevole, in questo intricato e paludoso modo di gestire gli affari pubblici per conto dell'ufficio dei Paschi. A cominciare dalla posizione della più alta autorità periferica che, dalla sua sede distaccata, avrebbe dovuto rappresentare e difendere gli interessi dell'Offitio, oltre a garantire la correttezza e la moralità dei suoi funzionari: l'ex commissario generale per la Maremma messer Fabio Borghesi, per anni superiore diretto di Pietro. La riprovazione dell'Albertani nei confronti del comportamento del Borghesi è tale che, ad un certo punto della sua requisitoria, non può esimersi dal manifestarla chiaramente, senza però spingersi a formulare accuse specifiche nei suoi confronti, perché non può o

non vuole o per entrambi i motivi¹⁰⁰. E lo stesso dicasi per i rapporti poco chiari tra Pietro e il capitano Moreschini.

Quindi il 15 di settembre, riassunti gli indizi principali a carico dell'imputato confermati, a suo giudizio, dalle deposizioni testimoniali fin qui raccolte, il Fiscale pronuncia la sua arringa o, meglio, riassume ad uso della corte i motivi per i quali il processo a carico di Pietro di Mariano da Manciano, quanto meno per i capi di imputazione fino a qui presi in esame (praticamente tutti, se si esclude quello relativo al reato di contrabbando, per ora affrontato solo indirettamente), debba concludersi con una esemplare sentenza di condanna.

Molto Magnifici Signori

Messer Alberto Albertani, sindaco e procurato fiscale nella causa che in detto nome egli ha con Pietro di Mariano da Manciano, imputato di moltissime trasgressioni e delitti da lui suti commessi nel suo offitio di Cavallaro in Maremma dove, exercitando offitio publico, non solo è tenuto per il dolo, quale per il processo apparisce inquisitione contro di lui formato manifestissimo havendo sempre tirato al guadagno con pregiudicio della Gran Camera, ma ancor per la colpa e negligenza. Et perciò dovendo da quelle per justitia per suoi demeriti et per altrui exempio che sia punito acciò che egli riporti la dovuta pena et altri alle sue spese imparino a portarsi nell'offitio et carica loro, domandò e domanda che per Vostre Signorie detto Pietro sia condannato prima che si venga ad atto alcuno di scarcerazione, la qual non si può né debba in alcun modo di ragione fare, se non quando evidentemente apparisce della innocenza del reo; ma nel caso di Pietro essendo a Vostre Signorie oramai chiaro quanto nell'exercitar detto suo offitio sia escito di dovuti termini contro ogni ragione e giustitia, con ragione e giustitia da quelle debba essere rigorosamente punito e castigato¹⁰¹.

Perché quanto al primo capo dell'inquisitione benissimo et a pieno per li testimoni si giustifica la sua presuntione in appropriarsi le bestie smarrite in tutta la Maremma et col suo marco haverle marcate, et se bene egli s'affati-

¹⁰⁰ Come quando, nella preparazione degli interrogatori da sottoporre ai testi, non ha potuto fare a meno di inserire la domanda se «infra messer Fabio Borghesi e detto Pietro è molta intrinsechezza ne' negotii della Maremma», o quando, nel corso della requisitoria che segue, a proposito di tutto questo comprare e vendere tra Pietro e il suo commissario, non può non richiamare all'attenzione della corte che: «quanto poco sia convenuto e sia stato di malo exemplo che le vendite e compre intra lui [*Pietro*] e messer Fabio sian passate non accade perder tempo in dimostrarlo» (*Paschi* 652, c. 131v).

¹⁰¹ Evidentemente il Fiscale è ben informato del fatto che in quei giorni si sta decidendo sulla scarcerazione di Pietro e cerca di bloccare un simile provvedimento.

ca provar qual cosa niente convenientemente pruova, né identità alcuna si giustifica et sempre si ritien [*ritiene, cioè continua a tenere nel suo branco*] la Borgnolina¹⁰².

E lui il confessa, peccato grandissimo e degno d'ogni supplicio.

Provasi che ha calpestate con le sue bestie le bandite di Marsiliana, ma non si pruova che habbia mai fidato, oltre all'haver nella corte di Manciano condotte bestie tante quanto li è parso.

Et del giovenco già quattro anni ben che forestiero ha tenuto fra le sue vacche senza fidarlo, né darne nota al Magistrato nostro, inoltre cerca provar con finte et simulate fedì, ma sempre più s'avviluppa sul suo lotto né può uscirne in parte alcuna netto.

L'haver vendute a forestieri bestie per extrarle [...] nel pendente giuditio di Vostre Signorie quanto habbi tradito, né lui ha in ciò fatto difesa alcuna, come quale che fare non si può in modo alcuno. E quanto poco sia convenuto e sia stato di malo exemplo che le vendute e compre in tra lui e messer Fabio sian passate, non accade perder tempo in dimostrarlo.

E quanto castigo meriti per haver lassati andar i porci grassi per magri et esser egli, benché publico offitiale, stato inframento [*inframmezzo, coinvolto*] a frodar la gabella dell'unto Vostre Signorie l'advertischino et considerino quanto in simili huomini possa il Magistrato nostro e la Gran Camera confidare. Né è da dubitare punto che Pietro fusse quello che fece cavar di Cavallini del Pero le bestie di Sforza da Marta nel tempo della riforma, perché la venuta di quel capocavallaio ciò chiaramente dimostra e l'effetto e la cosa stessa lo fa manifesto.

Sempre deducendo domando come di sopra et in ogni miglior modo¹⁰³.

A questo punto, per circa un mese, le carte tacciono fino al 27 di ottobre 1578. Nella seduta plenaria di quel giorno gli ufficiali dei Paschi, presente il Fiscale, deliberarono per la scarcerazione di Pietro. Il provvedimento resta vincolato a precise condizioni: Pietro deve dare idonea promessa di scudi mille d'oro e di tenersi a disposizione del tribunale¹⁰⁴.

¹⁰² La vacca con la «bornia».

¹⁰³ *Paschi* 652, c. 13 1r-v.

¹⁰⁴ «Deliberorno licentiare et deliberando commesseno et mandorno licentiarsi il sudetto Pietro di Mariano da tutt' hora et quando però dia prima promessa idonea da approvarsi dal signore priore che in quel tempo sarà di rappresentarsi tante volte quante farà di bisogno, sotto pena di scudi cento d'oro, et di stare a ragione, et pagare il giudicato per la presente causa, et caso che ancora si contenti Sua Signoria Illustrissima con la quale ne parli Niccolò Placidi lor collega»: Ivi, c. 160r. Nell'occasione i Paschi affidano al collega un'altra incombenza presso il governatore: sia data a Niccolò Placidi «ampla facultà ancora di conferire con la prefata Sua Signoria Illustrissima se si contenta che dal Magistrato loro si scri-

Garantisce per Pietro, per quella che riterrei una cifra del tutto al di sopra delle sue possibilità (cifra portata, rispetto alla richiesta iniziale, da cento a mille scudi d'oro!), un grosso nome della nobiltà senese, messer Alfonso di Cristofano Tolomei il quale, all'uopo, sottoscrive il documento legale di garanzia rogando alla presenza di messer Fabio di Pandolfo Borghesi e di Lattanzio da Pietramala¹⁰⁵. Solo a questo punto Pietro poté uscire dal carcere, non prima di avere dato idonea e formale promessa, alla presenza degli stessi due testimoni, di stare alle condizioni imposte per il suo rilascio, così da non mettere messer Alfonso in difficoltà¹⁰⁶.

va a Sua Signoria Serenissima [*il granduca*] o alli Signori Deputati in Fiorenza per la dichiarazione della legge et ordine venuto di Fiorenza dalli detti Deputati del dì 13 di aprile 1576 circa, che li bestiami de sudditi senesi possano stare per le corti confinanti. Et circa del capitolo qualsimante in la vendita delle bestie di Marsiliana. Et contentandosi si scriva a nome detto Magistrato nel modo che sarà dettato dal detto eccellente messer Niccolò et si legga prima che si mandi detta lettera al Magistrato loro». Il testo del bando del 13 aprile 1576 è riportato in Appendice I. Come si vede i magistrati si muovono con grande prudenza nel prendere le loro decisioni, specie quando queste abbiano a che fare con la Gran Camera Fiscale. Limitatamente alla scarcerazione di Pietro il governatore, due giorni dopo, fa sapere che: «si contenta che per hora si licenti il detto Pietro dando però prima la detta promessa» (*Ibid.*).

¹⁰⁵ Se i nostri conti sono corretti, prendendo come riferimento il prezzo di vendita di quel giovenco venduto per conto dei Paschi per cinque scudi d'oro, la cifra chiesta a garanzia corrisponderebbe al valore di una mandria di duecento giovenchi, o un numero di circa un terzo inferiore di bestie vacche adulte femmine, cifra che riterrei assolutamente al di fuori delle possibilità dell'imputato. Si badi bene, però, come già si è osservato a proposito della cauzione richiesta per il rilascio di Antonio da Fanano, che la cifra non viene effettivamente depositata: al tribunale è sufficiente che 'qualcuno', personaggio influente e dal solido prestigio (non solo economico), si faccia garante del rispetto da parte dell'imputato delle condizioni poste per la concessione della libertà provvisoria. L'obbligo del pagamento della cauzione sarebbe eventualmente scattato solo in caso di violazione delle norme al rispetto delle quali la libertà stessa era stata concessa e vincolata. Appunto come era già successo per il provvedimento di libertà nei confronti Antonio da Fanano, per il quale si era fatto garante, per una cifra dieci volte inferiore a quella fissata per Pietro, Fabio Borghesi.

¹⁰⁶ «Conservare senza danno il detto messer Alfonso dalla detta promessa» (*Paschi* 652, c. 145r). In altre parole: Pietro dà la sua parola d'onore che non metterà mai messer Alfonso nella condizione di dovere pagare i mille scudi d'oro perché lui è contravenuto alle condizioni poste dalla magistratura dei Paschi per la sua scarcerazione.

CAPITOLO IV

IL PROCESSO PROSEGUE, TRA BESTIAME SMARRITO (MA NON TROPPO) E SUA (EVENTUALE) RIATTRIBUZIONE

Con Pietro a piede libero, e di lì a poco rientrato a Manciano, il processo entra in una terza fase. La difesa diventa sempre più protagonista ed aggressiva: in grado ora di produrre ulteriori prove testimoniali essa prosegue nel suo intento di smontare tutta l'impalcatura accusatoria. Sul versante opposto, il Fiscale non si rassegna ad assumere una posizione più accomodante o possibilista nei confronti dell'imputato rispetto alla posizione intransigente tenuta finora; certo, però, il coro delle dichiarazioni, fedeli e documenti che la difesa è in grado di produrre è talmente imponente ed abilmente manovrato che sembra quasi indurlo a giocare in difesa. Non solo, ma col proseguire del processo l'impressione che il Magistrato dei Paschi, nel suo complesso, non sia poi così determinato ad arrivare ad una sentenza di condanna, perlomeno su tutti i capi di imputazione, prende sempre maggiore consistenza.

In fondo, pare il ragionamento dei componenti l'ufficio dei Paschi, Pietro, con il suo non breve periodo di detenzione, la sospensione dall'incarico (dopo venticinque anni di servizio), gli incomodi e le spese notevoli che si è dovuto accollare, una lezione l'ha già avuta e altra ne avrà in caso di condanna (se pure parziale) e c'è da sperare che la sua vicenda agisca da monito ad un più corretto comportamento da parte dell'intero personale dipendente dall'Offitio, non solo dei Cavallari. Stando così le cose forse non è neanche troppo conveniente, per l'Ufficio e la sua reputazione, portare le cose oltre un certo livello, con la conseguente dimostrazione che mala gestione, connivenze e interessi personali coinvolgono funzionari di primo piano della Magistratura, e non solo il commissario Borghesi. Se tutto questo venisse alla luce non tornerebbe certo ad onore della blasonata istituzione dei Paschi, non solo agli occhi e alle orecchie del governatore granducale (fisicamente assente alle sedute plenarie del Magistrato, ma del quale costantemente è avvertita

la vigile presenza e la superiore autorità) ma anche degli uffici centrali di Firenze e dello stesso granduca.

LA DIFESA DI PIETRO DALLE ACCUSE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BESTIAME SMARRITO

La difesa non sta perdendo tempo. Già l'otto di ottobre, con Pietro ancora in carcere, il procuratore Vieri, a nome di Pietro di Mariano da Manciano, aveva chiesto l'ammissione di ulteriori due testimoni: Agnolo di Ambrogio e Orazio di messer Domenico, entrambi di Manciano¹. In accordo con la prassi, nella sua richiesta l'avvocato di parte precisava gli argomenti, raccolti in cinque articoli, sui quali i nuovi testimoni dovevano essere interrogati; sugli stessi, poi, il Fiscale avrebbe presentato le domande da sottoporre ad entrambi, secondo una procedura che ormai ci è nota.

Con le argomentazioni e i fatti citati nei suoi articoli il Vieri intende ora chiarire definitivamente, davanti ai Paschi, l'ingarbugliata questione relativa al giovenco di Leandro da Pitigliano del quale Pietro è accusato di essersi indebitamente appropriato. Degli altri due giovenchi, relativamente ai quali sul capo di Pietro pende la medesima accusa, uno sarebbe appartenuto a Vinci-guerra da Montalto (e su di esso l'avvocato tornerà nella fase immediatamente successiva) mentre al terzo, quello dei Bonetti Bergamaschi, la difesa, per ora, non fa cenno, evidentemente sperando, in futuro, di avere argomenti più convincenti da presentare alla corte².

Nel primo articolo il procuratore ricorda come, nel corso dell'anno 1572, avendo Pietro saputo che fra le vacche del Pica, vaccaro dei Bergamaschi da Orvieto, si trovava un giovenco smarrito, lo trasse da quel branco per metterlo nel suo, ma tenendolo come bestia smarrita a disposizione dei Paschi. Quindi, sostiene la difesa, Pietro estrasse quel giovenco dal branco del Pica in ottemperanza ad un suo preciso dovere e certo non per appropriarsene³.

¹ *Paschi* 2, c. 147v.

² Messer Pietro di Ventura aveva dichiarato di essere a conoscenza del fatto che un giovenco dei Bonetti Pietro lo aveva perché regolarmente acquistato (ma pagato solo in parte); si veda anche in Appendice II.

³ «Per debito di suo offitio» (*Paschi* 652, c. 147r).

Francesco Vieri ricorda ai giudici che sul giovenco di Leandro Pecci da Pitigliano si è già pronunciato anche Fabio Borghesi, sempre pronto a difendere la correttezza del suo Cavallaro⁴. Forte della deposizione dell'ex commissario, l'avvocato prosegue.

Dopo pochi giorni da che Pietro aveva imbrancato tra le sue bestie quel giovenco, capitò a Manciano un tale Leandro Pecci da Pitigliano il quale andava alla ricerca di un suo giovenco⁵. Venuto a conoscenza del fatto che un giovenco smarrito era trattenuto da Pietro, Leandro gliene fece richiesta reclamandolo per suo e Pietro gli avrebbe risposto che, se fosse stato in grado di dimostrare su di esso la sua legittima proprietà, glielo avrebbe senz'altro restituito. Pietro, funzionario scrupoloso, ma, c'è da supporre, anche restio a restituire quel giovenco che ormai teneva per suo, indica a Leandro Pecci l'iter da seguire se voleva che il suo diritto gli venisse riconosciuto⁶.

Dopo quattro o cinque giorni (tanti, evidentemente, ne erano serviti a Leandro per recarsi a Siena, chiedere udienza ai Paschi e ripresentarsi a Pietro) egli fece ritorno a Manciano, dove in quei giorni si trovava anche messer Fabio Borghesi, questa volta con in mano l'ordine rilasciatogli dal Magistrato dei Paschi nel quale si precisava che si procedesse a confrontare «li merchi di detto Leandro con quello haveva il sopra detto giovencho»⁷.

A questo punto, in ottemperanza alle disposizioni dell'Offitio, può avere luogo il riconoscimento pubblico dei marchi di proprietà, la cui scena è efficacemente descritta dal procuratore Vieri:

Fu preso il giovencho et publicamente alla porta di Manciano si rase il luogo del merco al detto giovencho et fatto questo si confrontorno li merchi

⁴ Una sua fede in proposito riporto in Appendice II. I giovenchi in questione sono quindi tre: quello di Leandro Pecci da Pitigliano, quello di Vinciguerra (o Brandimarte) da Montalto e quello dei Bonetti Bergamaschi di Orvieto. Nella mandria dei Bergamaschi erano passate diverse altre bestie oggetto di interscambio tra Pietro e il suo commissario, tra cui anche quelle due delle quali Pietro è accusato di contrabbando e che invece lui sostiene di avere venduto a Leporino per conto del Borghesi, e il Borghesi conferma. Le bestie dei Bergamaschi, va ricordato, sono sotto la custodia del Pica, loro capovaccaio.

⁵ *Paschi* 652, c. 147r.

⁶ «Pietro gli rispose che facesse capo al Magistrato de' Paschi a Siena, ad istanza del quale lo riteneva, et che se avesse a lor Signorie giustificato che il giovencho, quale haveva, fusse di esso, che darian ordine glielo rendesse et egli subito glielo restituirebbe et così fu et è vero, publico e notorio» (*Ibid.*).

⁷ *Ivi*, c. 147v.

et così li quali esser li medesimi dal detto Pietro fu restituito [aggiunta su bifatura di richiamo: “d’ordine di messer Fabio in virtù di detta lettera”]⁸ a Leandro detto il prefato giovencho in fatto [seduta stante], il quale fu menato via dal detto Leandro et suoi agenti⁹.

Quel giovencho restituito a Leandro Pecci, afferma il procuratore Vieri al quarto articolo, Pietro lo aveva tolto dal branco del Pica come bestia smarrita. Di conseguenza, una volta che ne è stato riconosciuto pubblicamente il legittimo proprietario (e a restituzione avvenuta) l’imputazione mossa a Pietro di essersene indebitamente appropriato viene semplicemente a cadere, non avendo essa nessuna ragione di esistere, fin dalla sua prima formulazione.

A ulteriore conferma di quanto asserito fin qui sta la notorietà pubblica del fatto, dal momento che «delle cose predette fu et è publica voce et fama» (quinto articolo).

Anche questa volta Alberto Albertani non può esimersi dal manifestare tutta la sua contrarietà e irritazione. Fa precedere l’enumerazione degli interrogatori con delle considerazioni di ordine generale ricorrendo, contrariamente al suo solito, addirittura al latino. Per lui Pietro è senza dubbio colpevole, nei suoi maldestri tentativi di difendersi cade continuamente in contraddizione e ora pretende si ascoltino altri ‘cosiddetti’ («assertis») testimoni a suo favore, l’attendibilità dei quali è messa in dubbio fin dall’inizio.

Si chiarisca, pretende il Fiscale prima di passare alle domande specifiche, se i testi sono parenti, compari o creditori di Pietro o, comunque, se gli sono «molto affezionati». I testimoni specificchino anche se Pietro sia solito marcare col suo marchio tutte le bestie che passano nel suo branco oppure se ce ne tiene qualcuna anche sprovvista di marchio, se sanno con certezza a quale bestia Leandro si riferisse, visto che lui parla genericamente di «un giovencho o un torazzo» e se sono certi che Pietro abbia restituito a Leandro Pecci quel preciso giovencho¹⁰. Per ultimo, il Fiscale, convinto che quello del giovencho di Leandro da Pitigliano non rappresenti un episodio isolato, vuole sapere dai

⁸ La lettera che l’ufficio dei Paschi aveva rilasciato a Leandro Pecci e grazie alla quale egli reclamava ora la restituzione di quel suo giovencho.

⁹ *Paschi* 652, c. 147v.

¹⁰ Comunque, sulla differenza tra giovencho e torazzo è prevista una domanda specifica da sottoporre ai testimoni; ad essi andrà infatti posta la specifica questione «se è differenza in giovencho e torazzo e che differenza è» (Ivi, c. 148v).

testimoni quante vacche smarrite Pietro si sia prese dicendo che le avrebbe tenute a disposizione del fisco. Che fine hanno fatto poi quelle bestie?

Nella seduta dell'otto ottobre 1578 i Signori dei Paschi, presa visione dell'istanza presentata da Pietro per tramite del suo difensore, consentono che i due testimoni siano interrogati, come voleva la difesa, dal podestà di Saturnia e dai suoi ufficiali di Manciano, Montemerano e Saturnia¹¹. Tre giorni dopo, 11 di ottobre, il notaio/podestà di Saturnia è in grado di procedere all'interrogatorio dei testi e due giorni successivi, 13 di ottobre, il cancelliere dei Paschi, in Siena, riceve il testo degli interrogatori e li allega agli atti.

Orazio di Domenico da Manciano, che depone per primo, sotto l'incalzare delle domande protesta la sua totale estraneità alla causa, nega di avere alcun interesse in parte e afferma che, se ha accettato di testimoniare, lo ha fatto solo perché unicamente interessato al trionfo della verità. Non è legato da vincoli particolari di amicizia con Pietro né con la sua famiglia, anche se subito dopo verremo a sapere che è cognato di Consalvo¹².

Orazio di Domenico, interrogato sugli articoli presentati dalla difesa, risponde: «venendo Leandro suo parente [*anche lui!*] da Pitigliano qui in Manciano in casa mia e pranzando con esso me mi disse: Horatio io ho perso un giovencho che va per tre anni, se tu non sapessi la nuova dove si fusse, di gratia, fammelo intendere»¹³. Messo così sull'avviso, Orazio, in capo a due giorni, mentre se ne andava a controllare le sue vacche che erano in dogana, lungo la strada, in località Sorbello, corte di Manciano, si imbatté in un tale il quale, richiestogli da dove veniva, gli avrebbe risposto: «che veniva dalle vacche de' Bergamaschi et io li domandai se v'era un giovencho forestiere, lui mi disse che ne n'era stato uno ma che non c'era più, ché l'haveva fatto cavarne lo Pietro di Mariano et messolo tra le sue vacche, e tanto sapere»¹⁴.

Leandro, informato da Orazio che, forse, il suo giovenco potrebbe essere stato individuato, si precipita di nuovo a Manciano, nuovamente ospita-

¹¹ Ivi, c. 151r

¹² «Non li son compare né compagno né amico si non come sono agl'altri che mi vogliono bene, né li sono creditore né debitore» e «Consalvo, figlio di detto Pietro, prese moglie una mia sorella carnale» (Ivi, c.154r). Solo ora apprendiamo che Consalvo è sposato e che il vincolo di parentela che lega le due famiglie (quella di Pietro e quella di Orazio di Domenico) non è poi così esile come Orazio vorrebbe fare apparire.

¹³ Ivi, c. 154v.

¹⁴ Ivi, cc. 154v-155r.

to da Orazio suo parente. Insieme andarono «a trovare il detto Pietro e Leandro [*gli disse*] che fra le sue vacche c'è un giovencho de' miei voi me lo rendesse. Pietro li rispose: Io non vel posso rendere se voi non giustificate che sia il vostro»¹⁵.

I fatti risalgono al settembre 1572, precisa Orazio, rimasto ormai l'unico testimone di quel colloquio intercorso tra loro tre in casa di Pietro, dal momento che, nel frattempo, Leandro è morto. Alla domanda del notaio se è sicuro che le cose non possano stare in altro modo (per esempio: è sicuro si trattasse proprio di un giovencho?), Orazio risponde: «a me parve fusse giovencho e giovencho mi disse»¹⁶. Ogni parola ha un senso in un processo dove l'attendibilità dei fatti si basa principalmente sulle parole e la concordanza delle deposizioni dei testimoni, per cui è necessario specificare se si trattava di un giovencho o di un «torazzo». Richiesto in proposito se tra i due ci sia differenza, Orazio spiega che «signorsì c'è differentia [...] giovencho s'intende quando è marchiato e torazzo quando non è sanato»¹⁷.

A questo punto la storia ha una sua logica conclusione, come narra Orazio che inframmezza alle informazioni di stretta rilevanza giuridica colorite immagini di vita quotidiana familiare e locale, un po' come abbiamo visto fare dal Giannella. Dunque, in questa occasione avvenne che:

Da ivi a non so che giorni detto Leandro ritornò qui in Manciano e ni parlò a Pietro e mostròli il mercho e si rase come nel articolo [*cioè come riferisce il procuratore Vieri in uno dei suoi articoli a difesa*] e si confrontavano i merchi qui alla porta di Manciano dove era più gente, e così io mi partii dalla porta dove era il giovencho e venni a casa mia per dar ordine che si desinasse, quando poi tornai alla porta a chiamare che venisse a desinare trovai che il giovencho Pietro l'haveva reso al detto Leandro che l'haveva mandato via. In quanto che Pietro anzi Leandro portasse ordine da' Paschi a messer Fabio, e che messer Fabio commettesse che il fusse reso, non me ne ricordo, né poco mi ricordo che messer Fabio fusse in Manciano, ma il giovencho gli si rase il pelo, si confrontò il mercho con quel di Leandro et rese ad esso Leandro¹⁸.

¹⁵ Ivi, c. 155v.

¹⁶ Ivi, c. 156r.

¹⁷ A completamento di quanto già specificato in nota nel corso del terzo capitolo: «giovencho» è il maschio della bestia vaccina, non ancora del tutto adulto, ma ormai marchiato, da utilizzare poi come bove da lavoro (previa castrazione) o come toro da riproduzione (e solo eccezionalmente da carne).

¹⁸ *Paschi* 652, c. 156v.

Oltre che in accordo con quanto sostenuto dalla difesa, la dichiarazione di Orazio coincide in tutto con quanto dichiarato da Fabio Borghesi nella sua fede del 30 di settembre circa la procedura seguita per verificare che il marchio riscontrato sul giovenco fosse identico a quello proprio di Leandro. La deposizione di Orazio di Domenico è dell'11 di ottobre: difficile non credere che di quella fede precedente rilasciata da Fabio Borghesi non ne fosse stato informato.

Una volta sottolineato il fatto che lui queste cose le sa perché vi assistette personalmente e perché di esse ne è pubblica voce e fama, Orazio a domanda risponde che, secondo lui, «fama [...] sia una cosa pubblica cioè quando la sa più d'uno», mentre «non so quante persone facciano la fama, non so donde habbia havuto origine»¹⁹.

Orazio di messer Domenico è tutt'altro che uno qualunque nella comunità di Manciano: è un uomo maturo di 52 anni, vanta un patrimonio di mille scudi e, da uomo rispettabile qual'è, si è regolarmente confessato e comunicato e non ha mai subito condanne. Non sappiamo che mestiere faccia, ma certo non è un semplice guardiano di bestie o vaccaro e nemmeno un faccediere di basso livello, piuttosto si tratta di un ricco proprietario che vive di rendita la cui occupazione principale è quella di occuparsi dei propri affari, ma senza sporcarsi troppo le mani, e ci tiene a sottolinearlo. Infatti poco prima Orazio, che in qualità di proprietario che gestisce la sua numerosa mandria tenuta in custodia da vaccai e garzoni c'è da supporre conosca molto bene la differenza tra giovenco e torazzo, di fronte a questa specifica domanda aveva risposto, tra l'offeso e l'infastidito, «io non lo so perché io non son pastore»²⁰. Nella sua scalata sociale Pietro era anche riuscito a fare sposare suo figlio Consalvo con una sorella di Orazio.

Insomma, gli amici di Pietro disposti a testimoniare in suo favore non sono personaggi qualunque e di questo, dal momento che l'attendibilità di un testimone si valuta anche dal suo peso e rispettabilità sociale, Pietro e il suo avvocato sono ben consapevoli: i giudici ne terranno conto al momento di emettere la sentenza.

Il secondo testimone, Agnolo d'Ambrogio da Manciano, è piuttosto seccato di essersi dovuto presentare a testimoniare su un fatto dal quale non ha niente da guadagnare, se non incomodi, e dal quale, comunque, niente si aspetta e

¹⁹ Ivi, c. 157v.

²⁰ Ivi, c. 157r.

pretende²¹. Infastidito e riluttante com'è a dover sottoporsi a tante domande da lui spesso, come vedremo, considerate capziose, assurde o comunque vertenti su cose che non lo riguardano e che lui in ogni caso non è tenuto a conoscere, sovente darà risposte del tipo: «io non ne so niente» o «io non so se [*un certo comportamento*] gli [*a Pietro*] era lecito o che so io»²², «io non lo so, io non ho visto si non quello»²³, quando addirittura, spazientito, non sbotta «che volete che io ne sappia, non so» oppure «io non l'ho più [*mai*] viste le sue bestie»²⁴.

Intanto, pur dichiarando che lui, nei confronti di Pietro, non è né creditore né parente né debitore, deve ammettere che anch'egli, al pari di Orazio che l'ha preceduto, una certa parentela con Pietro ce l'ha per parte di madre, anche se si tratta di una parentela ormai alla lontana, visto che dovrebbe essere non più prossima del quarto grado²⁵.

Per venire alla faccenda del gioenco, pure su questo episodio Agnolo d'Ambrogio è meno preciso di Orazio di Domenico, anche se, nella sostanza, il suo racconto ricalca la deposizione di quest'ultimo.

A quanto pare Leandro, l'ormai deceduto padrone del gioenco, parente sia di Orazio che di Agnolo (i due erano tra loro cognati)²⁶, quando veniva a Manciano era ospite ora dell'uno ora dell'altro. Quella volta Leandro era venuto da Pitigliano per un motivo ben preciso visto che: «gl'era stato fatto intendere da non so chi che qua c'era capitato un giovencho e lui n'haveva perso uno il quale haveva inteso che era fra le bestie di Pietro di Mariano»²⁷.

Forte di questa informazione, Leandro si recò da Pietro per chiedergliene la restituzione.

A questo punto il racconto di Agnolo d'Ambrogio procede nei termini che conosciamo, per concludersi con la restituzione del gioenco dopo il pubblico riconoscimento del marchio del suo legittimo proprietario²⁸.

²¹ «Io non so d'haverne haver niente se già non havesse qualche fastidio» (Ivi, c. 158r).

²² Ivi, c. 158v.

²³ Ivi, c. 160v.

²⁴ Ivi, c. 158v.

²⁵ «Hoggi credo di essere a detto Pietro parente in quarto grado».

²⁶ Inutile sottolineare l'aria di famiglia che tira tra testimoni, imputati e parti lese. Certo, la cosa non stupisce più di tanto visto che i fatti qui narrati si svolgono per intero all'interno di piccole comunità dove le parentele potevano incrociarsi con grande facilità, in un complesso intreccio di interessi e favori reciproci.

²⁷ *Paschi* 652, c. 158v.

²⁸ Il gioenco era stato condotto «al fuoco», cioè al luogo dove, al fuoco della fucina, i

Agnolo d'Ambrogio è più essenziale nel raccontare rispetto ad Orazio di Domenico, sorvola su ciò che non sa o non vuole dire²⁹, per certo sa che si trattò di una bestia vaccina maschio, mentre non saprebbe dire se messer Fabio c'era o non c'era; sa solo che, alla fine della storia, Leandro riebbe il suo giovenco.

Quanto alla fama, anche su questo Ambrogio è concreto ed essenziale limitandosi a dire che, delle cose sulle quali ha deposto, in Manciano è pubblica voce, senza perdersi in sottili distinguo³⁰. Lui ha 38 anni, è a posto con gli obblighi sacramentali, è un modesto possidente «il suo valere scudi cento cinquanta», è incensurato. Conferma la sua lontana parentela con Pietro per parte di madre.

Le due testimonianze (quella di Ambrogio e quella di Orazio di Domenico), spedite da Manciano in data 11 di ottobre, vengono recepite e registrate a Siena il 13.

Una volta chiarita, così almeno crede e spera la difesa, la posizione di quel giovenco alla fine restituito al suo padrone Leandro, di giovenchi ce ne sono almeno altri due ad essere oggetto di imputazione per Pietro: una bestia che Pietro da anni terrebbe nel suo branco, di proprietà di Vinciguerra da Montalto, senza averla mai né restituita né denunciata, e una terza, di proprietà dei Bonetti Bergamaschi.

ferri della marcatura venivano arroventati onde potere imprimere il marchio sulla bestia. La scena si era quindi svolta in questo modo: immobilizzato il giovenco e rasata l'area cutanea onde mettere bene in evidenza il marchio che l'animale già portava impresso, accanto ad esso, nella restante area di cute rasata, fu impresso un secondo marchio, usando il ferro portato da Leandro. Solo dopo avere constatato l'identità dei due marchi il giovenco gli venne restituito. Marchiare gli animali con marchio diverso da proprietario a proprietario è stata pratica corrente in Maremma fino all'epoca contemporanea (vedi il dipinto di GIOVANNI FATTORI, *La merca in Maremma*) e comune ad analoghe realtà agro-pastorali dove gli animali, tenuti allo stato brado, possono mescolarsi gli uni con gli altri, rendendo così difficile individuarne la proprietà.

²⁹ Per esempio, messo di fronte alla specifica domanda se c'è differenza tra giovenco e toro, sbrigativamente risponde: «Io per dirla non so se era giovencho o toro» e anche se anch'egli è ben consapevole che tra i due c'è differenza non ha voglia di stare a spiegarla per cui si limita a rispondere: «signorsì, c'è differenza dall'essere sanato o no» (il giovenco lo è e il toro no), *Paschi* 652, c. 154v.

³⁰ «Fama è l'essere publico [...] non so quante persone faccino la fama [...] non s'intende d'onde habbia havuto origine la fama» (Ivi, c. 161v).

Deciso a smontare anche queste imputazioni Francesco Vieri un mese dopo, il 17 di novembre, chiede all'ufficio dei Paschi licenza di potere produrre articoli e testimoni sul giovenco appartenente ai due da Montalto³¹.

Il giorno successivo, 18 di novembre³², l'avvocato Vieri presenta, per mano di Consalvo, gli articoli con l'elenco dei testimoni che intende su di essi siano interrogati. Il contenuto dei quattro articoli è il seguente:

1) Nel primo si fa riferimento a quella che da tempo era pratica comune nel contesto della realtà agropastorale della Maremma, la transumanza. Come è noto, secondo tale pratica, gli animali, in prevalenza ovini e, in netta minoranza, cavallini e vaccini, venivano regolarmente condotti a svernare dai monti dell'Appennino (ma non solo), per un lungo periodo dell'anno (mediamente da settembre/ottobre a maggio/giugno), nelle ampie aree di terreno incolto presenti all'interno del territorio maremmano; aree che, nell'insieme, costituivano il territorio di dogana, gestito dai Paschi per conto dello stato. Dunque, recita il primo articolo partendo dall'antefatto col tono del racconto epico:

Del anno 1574, o altro più vero tempo, quando le bestie forestiere sono solite venire nelle dogane di Siena, in detto anno le vacche di quelli di Montalto et in particolare quelle di Vinceguerra di detto luogo vennero in dette dogane di Siena et alla partita che ferno di detta dogana le dette bestie, che [fu] il maggio seguente del anno 1575 o altro più vero tempo, restò in quel di Siena ne la corte di Manciano un giovenco sopr'anno del branco delle vacche di detto Vinceguerra et così fu et è vero³³.

2) Quel giovenco, facente parte delle bestie che Vinciguerra teneva nella corte di Manciano, da sé stesso si abbrancò fra le vacche del detto Pietro

³¹ «Concedesse licentia di potere fare esaminare sopra il giovenco di Montalto et di potere sopra tal causa produrre li articoli et che li siano ammessi» (Ivi, c. 165v).

³² Sono trascorsi oltre venti giorni tra l'ordine di scarcerazione di Pietro e la presentazione dell'elenco di nuovi testimoni. Non deve essere stato facile per Consalvo, mentre l'avvocato lavora nella preparazione degli articoli e dà le opportune istruzioni, mettere insieme una rosa di testimoni validi ed istruirli a rilasciare deposizioni credibili o, quanto meno, formalmente ineccepibili.

³³ *Paschi 652*, c. 167r. Per la pratica della transumanza in Maremma si ricorda il già citato D. BARSANTI, *Allevamento e Transumanza*; per le sue radici storiche, limitatamente all'area italiana, con specifico riferimento al periodo romano: EMILIO GABBA, MARINELLA PASQUINUCCI, *Strutture agrarie e allevamento transumate nell'Italia romana (III-I secolo a. C.)*, Pisa, Giardini Editori e stampatori, 1979; per un ampio excursus sul mondo agropastorale in ambito occidentale: *La pastorizia mediterranea*, a cura di A. Mattone e P. L. Simbula, cit.

di Mariano, sostiene la difesa al secondo articolo³⁴. Subito riconosciuto da Pietro, dai figli e da molti altri dal marchio con il quale era contrassegnato («come per molti altri contrassegni»), come una bestia di Vinciguerra, per tale fu ritenuto fin dall'inizio del suo spontaneo imbrancamento e per tale è ritenuto tuttora. Tutti lo sanno, per lo meno tutti coloro che hanno cognizione di bestiami, che quel gioenco, fin dal primo giorno che ha fatto la sua comparsa, è del detto Vinciguerra e Pietro lo tiene tra le sue bestie a sua disposizione³⁵.

3) Questo è tanto vero, sostiene il Vieri al terzo articolo, che a quel gioenco, per il fatto stesso di essere stato da tutti riconosciuto e ritenuto come bestia di Vinciguerra da Montalto, fin dal primo giorno del suo spontaneo imbrancamento è stato posto il nome di «Vinceguerra».

4) Quarto articolo: di tutto questo «fu et è publica voce e fama».

La difesa pretende che si ascoltino, sui quattro articoli, un pari numero di testimoni: Francesco di Giovannetto da Manciano, Macario di Francesco da Manciano, Iacopo di Virgilio, Ventura di Stefano.

Ancora una volta i ruoli non si smentiscono: di fronte a questa ulteriore richiesta della difesa, il Fiscale riconferma la sua posizione di assoluta intransigenza e, in modo netto e deciso, si dichiara assolutamente contrario a che siano accettati nuovi articoli e ammessi nuovi testimoni. In accordo con questa linea, lo stesso giorno presenta le sue considerazioni.

Tanto per cominciare Alberto Albertani ricorda alle Loro Signorie che questa (ennesima) richiesta del procuratore Vieri cade fuori tempo massimo, visto che il termine ultimo per la difesa era stato fissato, già con eccessiva condiscendenza, alla fine del mese passato (cioè alla fine di ottobre)³⁶. Un'ulteriore dilazione, con l'accettazione di nuovi articoli e testimoni, sarebbe inconcepibile ed inaccettabile, mentre è del tutto ragionevole pretendere che si arrivi al più presto alla conclusione di un processo che rischia di non fi-

³⁴ *Paschi* 652, c. 167r.

³⁵ Quel gioenco, oltre al marchio di proprietà tipico delle bestie di Vinciguerra, portava anche «molti altri contrassegni», sostiene il Vieri. Oltre dalla marchiatura con il marchio specifico del proprietario, gli animali potevano infatti essere contrassegnati da altri elementi distintivi supplementari, per esempio un certo numero di incisioni sulle orecchie o altro. Vedi la testimonianza di Francesco di Giovannetto poche pagine più avanti.

³⁶ «E questo doppio più dilazioni se bene senza causa e piu produzioni d'articoli» (*Paschi* 652, c. 169r).

nire più³⁷. Tuttalpiù, se proprio degli articoli presentati dalla difesa qualcosa si vuole accettare, se ne estraggono quegli elementi che tornano a beneficio del fisco e tutto il resto si rigetti, compresa l'ammissione di altri testimoni, alcuni dei quali del tutto inammissibili, visto che si tratta di gente di fuori stato, l'ammissibilità dei quali dipende unicamente dall'arbitrio di Sua Altezza Serenissima³⁸.

Il Fiscale questa volta è irremovibile: rigetta l'ammissione di ogni ulteriore articolo e prova a discarico e si rifiuta di presentare gli interrogatori cui andrebbero sottoposti i nuovi testimoni, come vorrebbe la difesa.

Ci deve essere però un problema di comunicazione tra accusa, difesa e magistratura dei Paschi. Ci induce ad affermarlo il contenuto delle carte successive che riportano la supplica che Pietro, pochi giorni prima, aveva indirizzato al governatore in persona, precedendo e scavalcando così il Fiscale³⁹. Merito del procuratore Vieri, evidentemente, anche se la supplica pare scritta per intero per mano di Pietro, che parla in terza persona.

Dopo essersi presentato a Federico da Montauto nelle vesti del più umile supplicante⁴⁰, Pietro entra subito nel merito della questione, illustrando, con concisione e chiarezza, i motivi che l'hanno indotto a rivolgersi a Sua Signoria.

³⁷ C'è il rischio che il processo diventi «immortale», sarà l'espressione usata più avanti da Federico da Montauto nel sollecitare i Paschi a pervenire ad una conclusione del processo a Pietro.

³⁸ «Sopra quelli commettere examine protesto e protesto della nullità di tali articoli, così intorno all'admissione come alla commissione, concio che nelle cause criminali non si possono né devono admettere examine di testimoni in modo alcuno, ma precisamente fuor di stato di Sua Altezza Serenissima: necessario prima impetrarne gratia. Et per ciò con ogni istanza domando che si venga alla expeditione della causa conforme a quanto si cerca per justitia per lor diffinitiva sententia, senza farci, o permettere che si faccino, altri atti ultimamente» (*Paschi* 652, c. 169r-v).

³⁹ La supplica che Pietro scrive al governatore è priva di data, ma contiene, a margine, l'annotazione, datata 15 novembre 1578: «Il magnifico Fiscale ne dica in senato al Signor Governatore il parer suo». Evidentemente la supplica (come tutte le petizioni a lui indirizzate) non può essere, di norma, recapitata direttamente a Federico da Montauto, ma deve prima passare dall'ufficio dei Paschi che decideranno, di volta in volta, se inoltrarla o meno e secondo quali modalità. In questo caso i magistrati danno incarico al Fiscale di riferirne al governatore durante la prossima seduta in Senato.

⁴⁰ «Pietro di Mariano da Manciano fedelissimo servo et supplicatore di Vostra Signoria Illustrissima con quella humiltà maggiore» (*Paschi* 652, c. 171r).

Il «ministro et Cavallaro» Pietro fa presente al governatore come, ormai da più e più mesi, si trovi nella condizione di imputato e solo di recente, dopo avere languito in carcere per tre mesi, la magistratura dei Paschi è giunta alla «expeditione»⁴¹ di cinque dei sette capi di imputazione messi in atto contro di lui. Pertanto, al momento, non rimangono che due capi sui quali il Magistrato deve pronunciarsi e sui quali comunque l'imputato spera, se gli verrà concessa la facoltà di difendere le sue buone ragioni, di essere assolto.

Di conseguenza l'imputato Pietro di Mariano fa umile richiesta a Sua Signoria a che vengano accettati gli articoli a sua difesa relativi alle due imputazioni residue sulle quali chiede siano interrogati, secondo la prassi, alcuni testimoni di Pitigliano, di Sorano e di Montalto «in dette lor terre»⁴². Rivolgendosi direttamente al governatore Pietro tenta così di aggirare la prevista contrarietà del Fiscale ad ammettere nuovi testimoni, soprattutto testimoni di fuori stato, la cui accettazione dipende esclusivamente dall'arbitrio di Sua Signoria Illustrissima il governatore.

Nella sua supplica Pietro specifica che tra i testimoni che vorrebbe fossero interrogati ce ne sono altri che sono di Manciano, quindi sudditi del granduca: anche per loro Pietro vorrebbe il consenso a che fossero interrogati in loco. A giustificazione di una simile richiesta vengono invocate le motivazioni che seguono: oltre alle obbiettive difficoltà e ai disagi che uno spostamento da Manciano a Siena avrebbe inevitabilmente comportato (stante le «male strade»), quel particolare periodo dell'anno veniva a coincidere con la semina, il che avrebbe reso ancor più restii i testimoni ad abbandonare per diversi giorni le loro attività. Si trattava infatti di gente che, oltre ad occuparsi del bestiame, era dedicata anche ad attività agricole le cui esigenze, come è ovvio, variano a seconda del periodo dell'anno.

⁴¹ Il significato del termine risulterà più chiaro nel corso dell'ultimo capitolo, dedicato alla sentenza. Per ora ci basti apprendere che, alla data in cui Pietro indirizza la sua supplica al governatore, su cinque dei sette capi di imputazione la corte si era già pronunciata, cioè aveva emesso la sua sentenza, «expeditione», appunto.

⁴² *Paschi* 652, c. 171r. Alla data del nostro processo Sorano rientrava sotto la giurisdizione della contea autonoma di Pitigliano, di proprietà Orsini (l'annessione al Granducato avverrà non prima del 1604), mentre Montalto era parte del Ducato di Castro, stato dei Farnese, all'interno del Dominio pontificio: GIUSEPPE BRUSCALUPI, *Monografia storica della contea di Pitigliano*, Roma, Multigrafica, 1975 (ed. anast.); E. DEL VECCHIO, *I Farnese* cit., 1972.

Una considerazione non mi sembra fuori luogo: se quelli addotti da Pietro potevano rappresentare motivi validi da giustificare la sua richiesta, ci potevano essere anche altre ragioni, inconfessate perché inconfessabili. I testimoni non erano certo entusiasti di affrontare un lungo e faticoso viaggio fino a Siena per sottoporsi al disagio e agli incerti di un interrogatorio minuzioso e incalzante, col rischio di essere accusati di testimonianza mendace o reticente (ancora una volta, la sorte di Antonio da Fanano insegna). Di inconfessabile c'è poi il fatto che un interrogatorio a mezzo del notaio della comunità si presta ad essere molto più manipolabile che non una deposizione davanti ai Paschi, sotto il torchio dell'inflexibile Fiscale che, nel caso di un interrogatorio a distanza, deve limitarsi ad inviare i suoi articoli da sottoporre poi ai testi in loco, tramite il notaio del posto.

Anche per quelli di Manciano, quindi, in ragione certo delle obbiettive difficoltà logistiche connesse allo spostamento (ma non solo, aggiungiamo noi) sarebbe altamente preferibile avere la possibilità di procedere al loro interrogatorio in loco⁴³.

L'istanza si chiude con i toni della supplica così come era cominciata:

Perciò genuflesso ricorre al benigno et larghissimo fonte di giustizaa et misericordia di Vostra Signoria Illustrissima come a quella che non vuole né permette mai che le ragioni delli poveri innocenti restino nascoste e non venghino a luce, supplicandola con ogni humiltà et divotione che per l'amor di Dio et per il dovere li concedi licentia di potere, co' li articoli et interrogationi sopradetti, fare esaminare congiuntamente li suddetti testimoni forestieri ne' lor luoghi et similmente li Mancianesi sopradetti nel luogo loro et di lor Potestaria et di prorogarli il tempo a poter produrre tutte le sue ragioni⁴⁴.

⁴³ «Stante le male strade, la longhezza del viaggio et l'urgentissime faccende della semente, non possono et non vogliono conferirsi a Siena a examinarsi per tal causa» (*Paschi* 652, c. 171r).

⁴⁴ Ivi, c. 171r-v. Al di là del mero atteggiamento formale e di convenienza è possibile cogliere come, nel sentimento e nell'immaginario del suddito supplicante Pietro, il Principe (in questo caso identificato nella persona del suo diretto rappresentante), signore assoluto e *super partes* di uno stato ancora non del tutto di diritto, sia visto come la fonte suprema di equità e, in quanto tale, percepito come il destinatario dell'ultima istanza, dell'ultimo appello, nel travagliato percorso del suddito teso all'ottenimento della giustizia.

LA STORIA DEL GIOVENCO DI VINCIGUERRA (NONOSTANTE IL FISCALE)

Debitamente informato sulla questione dei nuovi articoli e testimoni che la difesa avrebbe intenzione di presentare e interrogare, preso atto della supplica di Pietro e del parere assolutamente contrario del Fiscale, a quanto pare il governatore non intende intromettersi più di tanto se è vero che, sei giorni dopo, 21 novembre, sbrigativamente fa sapere di rimettersi in tutto al Magistrato dei Paschi⁴⁵.

Da come però procederanno i lavori nei giorni immediatamente successivi una decisione Federico da Montauto pare l'abbia presa, in spirito perfettamente salomonico: se da una parte dà il consenso a che i due testimoni mancianesi (Francesco di Giovannetto e Maccario di Francesco) vengano ammessi e interrogati nella loro sede di Manciano, accogliendo parzialmente la richiesta del Fiscale, per il quale nessun nuovo testimone andava ammesso, non concede che siano ammessi a testimoniare i due di fuori stato, Iacopo di Vergilio e Ventura di Stefano⁴⁶.

Infatti il 30 di novembre la magistratura dei Paschi al completo, posta di nuovo mano al processo, prosegue nell'ulteriore delibera:

Li Magnifici Signori Officiali de' Paschi, assieme li tre commessari alle calce con dispensa di Sua Signoria Illustrissima per scritto con folio, con intervento del Signor Fiscale radunati, udito Consalvo figlio di detto Pietro, deliberorno che, non havendo altra volta detto Pietro articolato sopra al giovencho di Vinceguerra da Montalto, habbi autorità et commissione il cancelliere loro di esaminare con li interrogatori del Signore Fiscale sopra detta causa solamente li testimoni da detto Pietro prodotti⁴⁷.

Quindi il Fiscale, ancora una volta, si vede costretto a recedere dalla sua tanto declamata intransigente posizione e rassegnarsi a preparare gli interrogatori per i nuovi testimoni, non senza prima protestare contro questa ulteriore concessione dal momento che, «essendosi per la parte di detto Pie-

⁴⁵ «Sua Signoria Illustrissima non giudica in detta causa d'aver a far altro, ma se ne rimette al Magistrato il quale non mancherà di quanto conoscerà convenirgli per giustitia» (Ivi, c. 171v).

⁴⁶ Iacopo di Vergilio aveva già depresso per conto di Matteo del Ponte a proposito del possibile regalo di un puledro da parte dello Sforza a Pietro (si veda al capitolo terzo).

⁴⁷ *Paschi* 652, c. 172v.

tro risapute le cose dedotte in detti articoli per testimoni altra volta esaminati»⁴⁸, è ormai chiara e sufficientemente provata la colpevolezza dell'imputato. Per questo, anche in questa occasione, «in virtù di tacita confessione», si diano per acquisite «le cose che paino a favor e comodo del fisco», senza dovere ritornarci sopra. E se poi, «de facto», è proprio necessario che si proceda all'interrogatorio di nuovi testimoni, lo si faccia limitando le domande agli «infrascritti interrogatori» che lui ora si rassegna a presentare «benché a quello non acconsente se non in quanto faccino a favor del fisco», pena, ancora, «della nullità di qualunque examine».

Dopo questo sfogo, il Fiscale presenta una sfilza di ben ventotto domande su argomenti specificamente collegati alla causa, più cinque di carattere generale, tutte tese a vagliare la personalità e il grado di attendibilità dei testimoni di ognuno dei quali va definita l'età, l'ammontare del patrimonio, l'osservanza degli obblighi religiosi, i precedenti penali⁴⁹. Schematicamente, gli interrogatori presentati dall'accusa possono essere assemblati in cinque gruppi di domande:

1) Il primo gruppo, di otto domande, tende a saggiare, come di prassi, il grado di attendibilità dei testimoni stessi, quale sia l'animo con cui si sono presentati a deporre, se dei fatti sui quali saranno interrogati ne hanno una conoscenza diretta per avervi assistito personalmente o solo per sentito dire, se conoscono i personaggi coinvolti nella vicenda e se Pietro, nello svolgere le sue mansioni pubbliche, si arroghi più autorità di quanto la sua carica comporti.

2) il secondo gruppo prevede sei domande, tutte mirate ad ottenere dai testimoni informazioni dettagliate circa la composizione del branco di Vinciguerra, su chi fossero i suoi guardiani e in quali territori di dogana fossero tenute quelle bestie, in quell'ormai lontano 1574.

3) il terzo gruppo contiene domande tutte formulate sul secondo articolo della difesa. Dicano, i testimoni, se è credibile che Vinciguerra abbia tollerato che un giovenco di sua proprietà se ne sia stato per tanti anni nel branco di Pietro. Qual'è, esattamente, il marchio del Vinciguerra e quanto tem-

⁴⁸ Ivi, c. 173r.

⁴⁹ In particolare i testimoni dovranno essere edotti «della pena dello spergiuro e falso testimone». Oltre che nei confronti della legge degli uomini, lo spergiuro e falso testimone è colpevole davanti a Dio dal momento che: «commette il falso colui che tace il vero come colui che dice il falso et che il pergiuro offende Iddio, l'anima sua et il suo prossimo» (*Ibid.*).

po ha aspettato, Pietro, a marcare quel giovenco col suo marchio e, infine, quel giovenco è ancora tra le bestie di Pietro?

4) Sull' articolo terzo: chi è stato ad imporre il nome di Vinciguerra a quel giovenco? Si tratta di un giovenco facilmente distinguibile dagli altri (si vuole cioè sapere se è portatore di segni particolari che lo contraddistinguono senza ombra di dubbio dagli altri animali del branco), quanti marchi ha? Infine, cosa è per voi la fama, chi e quante persone la fanno, da dove trae la propria origine?

5) L'ultimo gruppo di domande riguarda l'età del teste, a quanto ammonta il suo patrimonio, se ha osservato la scadenza annuale degli obblighi sacramentali, se in precedenza ha riportato condanne penali e altro ancora.

Il giorno 4 di dicembre 1578 il notaio può procedere, per procura, all'interrogatorio dei testimoni⁵⁰. Prima vengono poste le domande sui «preparatori» (o interrogatori) del fisco e poi sugli «articoli» di Pietro.

Primo testimone chiamato a deporre è Francesco di Giovannetto da Manciano, vaccaio di Bartolomeo di Mariotto da Manciano. Le risposte di Francesco, che dichiara di non sapere né leggere né scrivere, sono apparentemente ineccepibili ed espresse con grande abilità e sicurezza. Come altri che lo hanno preceduto, Francesco è ben consapevole del suo ruolo di testimone di parte. Senza ostentare boria alcuna o irriverenza, non pare essere particolarmente intimidito da questa gente che ogni tanto ricorre al latino, come fa il notaio che lo sta interrogando, e non si astiene dal reclamare con orgoglio la propria competenza quando si tratta di fornire precisazioni ed esprimere pareri a proposito di bestiami e faccende ad essi correlate.

Quando gli verrà richiesto se conosce Vinciguerra, Francesco risponde che lui Vinciguerra non lo conosce personalmente (sottinteso: lui fa il padrone e io il vaccaio)⁵¹, però si ricorda perfettamente di quanti capi si componeva nell'anno 1574 il suo branco (ottanta bestie vaccine adulte) ed è perfettamente in grado di descrivere e riconoscere il marchio col quale Vinciguerra usava contrassegnare i suoi animali. Tant'è che, sulla base della sua precisa descrizione, il notaio è in grado di riprodurre fedelmente quel marchio a mar-

⁵⁰ Evidentemente la supplica di Pietro al governatore a potere interrogare i testimoni nel loro luogo di residenza è stata accolta, contrariamente al desiderio dei Paschi, che avrebbero voluto interrogare i testi in Siena.

⁵¹ «Si bene [ho] conoscentia delle bestie vaccine del medesimo Vinceguerra» (*Paschi* 652, c. 176r).

gine del documento. E ricorda anche che in quell'anno le bestie le teneva in corte di Manciano. Quindi negli stessi pascoli dove si trovavano, a pieno diritto e senza obbligo di fida, anche le bestie di Pietro.

Sottoposto alle altre domande Francesco di Giovannetto precisa che lui, tanto per cominciare, venendo a testimoniare, non è stato istruito da nessuno, non sa niente di «articoli», Pietro non è un millantatore e mai ha visto «spacciare dal detto Pietro autorità alcuna et oltre all'offitio suo», così come mai ha sentito qualcuno lamentarsi del comportamento di Pietro nei suoi confronti. Nemmeno mi risulta, continua Francesco, che Pietro abbia mai marcato, né ora, né in passato, «bestie smarrite che non sieno sue»⁵².

Sottoposto dal notaio alla sesta domanda, se cioè lui le cose che dice le sa per conoscenza diretta o per sentito dire, bruscamente ma coerentemente risponde: «secondo che io sarò domandato io deporrò et se havrò veduto una cosa dirò di haverla veduta et se io la haverò udita dirò di haverla udita, ma se io non so domandato di che cosa non so che dirvi»⁵³. Pungolato dalla secca risposta di Francesco il notaio, abbandonati momentaneamente gli interrogatori del Fiscale, passa ad interrogarlo sugli articoli di Pietro. La versione fornita dal testimone sulla vicenda relativa a quel giovenco non fa altro che ricalcare, come ci aspetteremmo, la versione che a suo tempo Francesco Vieri aveva presentato nella sua memoria difensiva: siccome, nell'anno 1574, Vinciguerra teneva le sue bestie vaccine dentro la dogana di Manciano, avvenne che un suo giovenco «sopranno»⁵⁴ s'imbrancò (spontaneamente) tra le vacche di Pietro e lì rimase anche quando le bestie di Vinciguerra furono levate da quella dogana.

Del resto, continua Francesco forte della sua esperienza di vaccaio, non è evento eccezionale che una bestia smarrita finisca spontaneamente in un branco altrui⁵⁵. Si tratta di bestie irrequiete, specie se giovani (e il giovenco è giovane, per definizione) che difficilmente obbediscono ai richiami e facilmente sfuggono alla vigilanza dei guardiani. Comunque, la cosa non passò certo inosservata e subito, Sulpicio ed io, riconosciuto quel giovenco come bestia di

⁵² Ivi, c. 175 v.

⁵³ La domanda predisposta dal Fiscale e da rivolgersi ai due testi era così formulata: «se essi sono stati presenti o pure hanno udito dire quello che vogliono testimoniare» (Ivi, c. 173v).

⁵⁴ Particolare non privo di importanza: avendo superato l'anno il giovenco era già marchiato, come risulterà tra poco, e dal marchio era possibile risalire al padrone.

⁵⁵ «Come bestia brada che sogliono sbrancarsi dal proprio branco» (*Paschi* 652, c. 176v).

Vinciguerra dal marchio che portava e che io ben conoscevo, ne informammo Pietro il quale, venuto a vedere e accertatosi che quel giovenco era marchiato col marchio di Vinciguerra, ordinò che se ne avesse cura e lo si tenesse a disposizione del legittimo proprietario⁵⁶.

Dopo otto o dieci giorni dal fatto gli uomini di Vinciguerra vennero a sapere che quel giovenco era rimasto tra le bestie di Pietro e il loro capovaccaio mandò a dire che ne avessimo cura, che presto qualcuno di loro sarebbe venuto a prenderlo. Di tutto questo, conclude Francesco, è pubblica voce e tutti lo sanno, almeno tutti coloro che in quell'area hanno a che fare con il bestiame, tant'è che da quel giorno da

Esso testimone et dal detto Sulpitio principalmente come tali che stanno di continuo alla cura delle vacche, il medesimo giovenco fu battezzato et chiamato da essi e dal detto Pietro et da molti che lo conoscevano et conoscono come bestia di detto Vinciguerra et dal suo segno [*marchio*] Vinciguerra, così al momento si chiama et per tal nome è inteso et cognosciuto; et così è pubblica voce et fama⁵⁷.

A questo punto il notaio ritorna agli interrogatori predisposti dal Fiscale sui quali, in parte, il teste ha già risposto. Alla domanda sul perché Vinciguerra, dopo tanto tempo, continuasse a tenere quel suo giovenco tra le bestie di Pietro e se davvero ne era stato informato, Francesco risponde che informato lo era e se ancora non si era presa la briga di venire a riprenderselo ciò dipendeva dal fatto che sapeva che esso era in buone mani. E poi Vinciguerra non aveva più portato le sue bestie da quelle parti, «et per una bestia sola non salvava il pregio venire a posta con il branco»⁵⁸, lui, che di bestie vaccine, nel solo branco badato da Francesco, ne aveva perlomeno ottanta.

Richiesto di descrivere il marchio di Vinciguerra, ferito nel suo orgoglio, come se si volesse mettere in dubbio la sua capacità di discernimento, Francesco dignitosamente risponde che il fatto che lui sia analfabeta e non sap-

⁵⁶ Secondo le sue precise parole: «havendo visto disse tenetene cura perché lo conosco come bestia di Vinciguerra da Montalto al marco che ha, et così tutti quelli che havevano notitia delle bestie di esso Vinciguerra conobbero in fatto tal giovenco al solito marco essere suo» (*Ibid.*).

⁵⁷ *Ivi*, c. 177v.

⁵⁸ *Ivi*, c. 178r.

pia tenere la penna in mano non significa che non sia in grado di riconoscere un marchio di proprietà impresso su una bestia⁵⁹.

Se non lo sa riprodurre lo sa però descrivere e, seguendo la sua descrizione, il notaio o chi per lui, a margine della carta, è in grado di riprodurre fedelmente il marchio di Vinciguerra, dove ancora fa bella mostra di sé⁶⁰.

Anche alle domande finali Francesco è in grado di dare risposte precise: quel giovenco è sempre stato contraddistinto da un unico marchio, posto nella coscia posteriore destra, in più portava anche segni distintivi supplementari, essendo contrassegnato (verosimilmente con delle incisioni particolari) in entrambi gli orecchi, Pietro non lo ha mai marcato e a dargli il nome di Vinciguerra fu suo figlio Sulpitio che praticamente viveva, al pari di lui, con gli animali⁶¹.

Con un vaccaio non si sta a perdere tempo con domande sulla fama e neanche si indaga sul suo patrimonio, vista anche la scarsa probabilità che ne abbia, e nemmeno si vuole sapere se si sia regolarmente confessato e comunicato, per cui, interrotto bruscamente l'interrogatorio, il notaio passa senz'altro ad interrogare l'altro testimone mancianese richiesto dalla difesa.

Le risposte fornite da Maccario (o Macario) di Francesco da Manciano, ricalcano quanto già asserito da Francesco (e prima di lui dal procuratore Vieri) a proposito del giovenco di Vinciguerra, il suo imbrancamento spontaneo e il fatto che sia tuttora presente tra le bestie di Pietro. Anche Macario è occupato nella custodia del bestiame, ma ad un livello inferiore di Francesco di Giovannetto, che è vaccaio, mentre Macario si dichiara «garzone»; con Pietro non ha tanta dimestichezza, dal momento che vive isolato e tutt'al più gode della compagnia di chi condivide con lui la propria condizione, al servizio ora dell'uno ora dell'altro padrone⁶². Vinciguerra poi proprio non lo co-

⁵⁹ «Io lo conosco benissimo et lo so improntato nella fantasia ma per non mi intendere delle leggere et scrivere non so dire in che modo stia né ricavarlo» (Ivi, c. 178v).

⁶⁰ Ci piace pensare che le cose siano andate così anche se nulla toglie che quel marchio, forse ampiamente noto, sia stato riprodotto dal notaio stesso e poi mostrato a Francesco affinché lo riconoscesse come marchio di Vinciguerra. Vedi Fig. 9.

⁶¹ «Che stava colle vacche di continuo» (*Paschi* 652, c. 178v).

⁶² «Per essere stato per garzone fuore delle terra di Manciano, con altri per la corte di Manciano» (Ivi, c. 179v). I garzoni, spesso molto giovani e presi in servizio fin da bambini, nel mondo agro-pastorale della Maremma occupavano il grado più basso della scala sociale, usati per lo più come guardiani degli animali. Potevano anche rappresentare personale avventizio assunto a tempo da impiegare, oltre che in attività di guardiania e custodia di

nosce, anche se sa chi è, per averne sentito parlare spesso, mentre conosce le sue bestie dal marchio che le contraddistingue.

Poche parole, comunque sufficienti a farci intuire il profilo di vita di questi uomini, dall'esistenza solitaria e costantemente a contatto degli animali che hanno in custodia. Per loro i rapporti interpersonali si riducono a coloro con i quali condividono le proprie condizioni di vita e a quelli, occasionali, coi padroni delle bestie e coi funzionari dei Paschi, come i Cavallari, che girano, quando girano, per ispezionare i territori di dogana e delle corti. Gente selvatica, certo, ma anche fiera e capace di dare risposte appropriate ed a tono come quando, interrogato se dei fatti cui sarà chiamato a rispondere ne ha conoscenza diretta o indiretta, la risposta di Macario di Francesco (al pari di quella fornita da Francesco di Giovannetto) non può essere più appropriata: mi si facciano le domande e io «secondo di che cosa sono domandato deporrò o d'haverla vista o d'haverla udita dire»⁶³.

Macario di Francesco conferma dunque che, mentre nel corso dell'anno 1574 (o '75) nella sua attività di garzone-vaccaio itinerante si trovava ad essere, insieme a Francesco, a guardia delle bestie di Bartolomeo di Mariotto, avvenne che quel giovenco, sbrancatosi spontaneamente, finì nel branco di Pietro le cui bestie, guardate dal figlio Sulpitio, erano «afframacciate [*mescolate nella macchia*] con le sue e con quelle di Bartolomeo di Mariotto». Di tutto questo, oltre che lui medesimo, Sulpitio e Francesco di Giovannetto, ne sono informati altri vaccai e garzoni di Manciano⁶⁴.

Anche se non conosce personalmente né Vinciguerra né i suoi vaccai e anche se non sa quante bestie esattamente possedesse o possieda al momento Vinciguerra, Maccario di Francesco, garzone-vaccaio che ama ed ammira gli animali coi quali vive quasi in simbiosi, non può esimersi dal pronunciare, in risposta alla domanda circa la consistenza della mandria di Vinciguerra, parole di stupore ammirato se ripensa a quel bel branco di vacchine: «erano una

animali, in lavori agricoli. Già negli Statuti Nuovi la figura del garzone è citata ogni volta si parla di bestiame e della sua custodia: al capitolo XXXVI erano previste le pene, non escluse quelle corporali, per quei garzoni che si fossero resi responsabili di danni dovuti alla loro cattiva sorveglianza del bestiame, argomento ripreso anche da bandi successivi (bando del due marzo 1573), mentre il bando del 31 di luglio 1574 ne specificava gli obblighi nei confronti dei padroni, dai quali era previsto «che i garzoni non si possano partir [...], se non finito l'anno, senza licenza di detti padroni» (*Paschi* 2, c. 36v).

⁶³ *Paschi* 652, c. 179v.

⁶⁴ *Ivi*, c. 180r.

bella pianta di bestie quelle di Vinceguerra l'anno 1574» anche se «non le haver mai contate»⁶⁵.

In ogni caso, quelle bestie quell'anno stettero a lungo, come già aveva detto Francesco di Giovannetto, nel Poggio Villano dentro la bandita di Manciano e poi, finita la stagione, furono riportate in bandita a Montalto per non fare più ritorno nella dogana di Manciano. E questa è una possibile ragione del fatto che Vinciguerra, pur informato del fatto che quel suo giovenco stava tra le bestie di Pietro da Manciano, non si era ancora presa la briga di venire a riprenderselo. Sapeva infatti che, come prima aveva detto Francesco di Giovannetto, il suo giovenco era in buone mani e pertanto non c'era alcuna ragione, per il momento, di fare a ritroso un lungo viaggio con l'intero branco per venire a riprenderselo⁶⁶.

Forte di queste due nuove deposizioni con le quali spera di avere definitivamente chiarito la posizione del suo cliente relativamente al terzo capo di imputazione, nei giorni 5 e 6 di dicembre il procuratore Vieri si presenta al-

⁶⁵ Ivi, c. 181v. Magari, il contarle, come invece aveva fatto il suo superiore Francesco che aveva ben presente il numero del branco di Vinciguerra al completo (ottanta capi), agli occhi di Maccario ne avrebbe in qualche modo ridotto il senso di opulenza maestosa che la vista di un branco tanto numeroso gli comunicava o, semplicemente, non rientrava tra i suoi compiti quello del contarle, visto che lui è al servizio di Bartolomeo di Mariotto e non di Vinciguerra, o, più prosaicamente ancora (e più probabilmente), nella sua umilissima condizione di garzone egli non sapeva contare, per lo meno non era in grado di contare esattamente tutti quegli animali che continuamente si spostavano miscolandosi tra loro.

⁶⁶ Richiesto infatti se questa poteva essere una ragione «verisimile» risponde: «è verisimile et può stare perché se bene ne ha havuto notizia non ha havuto la commodità di mandare tutto il branco per una sola bestia» (Ivi, c. 182r). Per potere essere correttamente compresa la risposta di Maccario necessita di una spiegazione. Qui si ha a che fare con bestie non addomesticate che vivono libere allo stato brado. Per questo non sarebbe stato facile, se non addirittura impossibile, non tanto la cattura di quel giovenco ormai adulto («sopranno»), quanto piuttosto il suo trasferimento da un luogo ad un altro, se non reimbrancandolo in un gruppo più numeroso, preferibilmente lo stesso nel quale era cresciuto. Per questo Vinciguerra, proprietario di un nutrito branco di animali, aveva giudicato non conveniente rifare a ritroso il non breve tragitto da Montalto a Manciano per venire a riprenderlo, portandosi dietro i suoi animali, quanto meno una parte di essi. Diverso sarebbe stato il caso se si fosse trattato di una bestia addomesticata ('doma'): in questo caso sia la cattura che il trasferimento sarebbero stati molto più agevoli.

l'ufficio dei Paschi per richiedere sostanzialmente la stessa cosa: o il Fiscale è in grado di produrre ulteriori prove a carico, altrimenti si giunga ad una sentenza di assoluzione⁶⁷.

⁶⁷ «Insistendo nella citatione come di sopra fatta [*citatione nella quale il Vieri invitava il Fiscale a produrre nuove ragioni a sostegno delle sue accuse*] a prova di sue ragioni reproduse tutte le cose di sopra prodotte per la parte sua et li testimoni nuovamente esaminati et li detti et giuramenti loro e tutti li atti, statuti, il libro della matricola et tutte le cose. Le quali cose reproduse in quelle parti et capitoli che fanno per il suo principale [*tornano a vantaggio del suo cliente*] et ne offerse copia e domandò essere assoluto» (*Paschi* 652, c. 183r). Il Vieri si riferisce a tutta quella massa di carte, fedì, prove testimoniali, copie di atti di vendita e movimenti di bestiame smarrito per buona parte riportate in Appendice II (tra le quali ulteriori due fedì sul giovenco di Vinciguerra: quella di Santi d'Enea e di Venanzio di Ventura).




Figura 8. ASSi, *Paschi* 652, fasc. 201, c.177r, riproduzione del marchio impresso sul bestia-
me di Vinciguerra da Montalto a bordo della carta contenente il verbale di interrogatorio di
Francesco di Giovanneto da Manciano.

CAPITOLO V

VERSO LA CONCLUSIONE: TRA IPOTESI DI CONTRABBANDO, RITRATTAZIONI E NUOVE TESTIMONIANZE

Proseguendo, ci troviamo ora di fronte ad una serie di carte spedite dallo stato estero dei Farnese in risposta ad un carteggio intercorso tra Matteo del Ponte e quello che potremmo definire l'ufficio legale di quello stato. In esso il nuovo commissario chiedeva di sottoporre ad interrogatorio i due macellai di Farnese ai quali Pietro di Manciano avrebbe venduto, di contrabbando, due capi di bestiame, in accordo con il quinto capo d'accusa.

La richiesta era stata accolta e, in forza delle lettere ricevute¹, l'auditore dello stato di Farnese, messer Numa Leonino di Spello, in data 24 novembre 1578, procede all'interrogatorio di Sidonio Veronelli. Redige l'atto Vespasiano Griffoni da Pisa, notaio pubblico e podestà di Farnese.

Tralasciato il latino e passato al più prosaico volgare Vespasiano provvide a trascrivere, in successione, le risposte dei due ex soci.

TRA NUOVI DOCUMENTI E CONTESTAZIONI DI TESTIMONI

Veniamo così a sapere che, anni addietro, Sidonio e Santi di Cecco vennero contattati da Pietro, da lui conosciuto come «Petraccio da Manzano [*Manciano*]», venuto espressamente a Farnese a proporre la vendita di un paio di vacche². Interessati all'affare, l'incontro si concluse con l'accordo di andarle

¹ «Vigore literarum magnifici domini Mathei de Ponte Commissariis Magni ducis Eth-trurie» (*Paschi* 652, c. 185v).

² Ivi, c. 186v. Quello di Petraccio doveva essere il nomignolo col quale Pietro era normalmente conosciuto da gente della sua cerchia visto che anche ad Antonio da Fanano era noto con quell'appellativo.

a vedere. Ci andò Santi che, al suo ritorno, informò il suo socio che il viaggio si era positivamente concluso con l'accordo che, a ritirare quelle due bestie, ci sarebbe poi andato Sidonio. A consegnargliele fu il Pica che a quel tempo guardava le vacche dei Bonetti Bergamaschi di Orvieto³. Quanto al prezzo Sidonio risponde che, così su due piedi, non se ne può ricordare, ma è certo che fu riportato al loro libro dei conti⁴.

Preso visione del libro, il notaio precisa che in esso è registrata quella che dovrebbe essere la transazione oggetto dell'indagine: «et più spese in vacche da Manzano scudi dodici et baiocchi ottantacinque»⁵. Ovvio la contestazione del *dominus* Numa Leonino il quale deve avere fatto notare a Sidonio che il libro non riporta affatto a chi da Manciano quei dodici scudi e ottantacinque baiocchi furono in effetti pagati. Altrettanto plausibile la pronta risposta di Sidonio che, in sostanza, chiede gli si creda sulla parola: «questo libro è tenuto così alla grossa per veder solo il costo tra me et per il compagno, ma la verità è che detta partita fu scritta per le vacche comprate da detto Petracchio, che io me ne ricordo benissimo»⁶.

L'interrogante insiste nel volere sapere chi dei due soci scrisse il prezzo sul registro e quali caratteristiche fisiche e contrassegni particolari avessero quelle due vacche. A questi quesiti Sidonio, se da una parte non è in grado di dare risposte di assoluta precisione (come sarebbe anche normale dopo tanto tempo), risponde comunque in modo credibile, ove si accetti la sua buona fede⁷.

³ Se le cose erano davvero andate secondo il racconto di Sidonio, noi saremmo curiosi di sapere perché poi il Pica si era deciso a testimoniare pesantemente contro Pietro: per semplice amore di verità o perché magari tra loro erano sorti dei dissapori per non averlo, Pietro, adeguatamente compensato per quella delicata (e rischiosa) missione che aveva svolto per suo conto? Il che, a sua volta, aveva ridato fiato a vecchi rancori esistenti tra lui e Pietro per questioni legate a fatti passati, e in realtà mai sopiti, relativi all'uccisione, ad archibugiate, di certi capi di bestiame di proprietà di amici del Pica che ne attribuiva la responsabilità a Pietro, così come quest'ultimo aveva riferito nel corso del suo secondo interrogatorio riportato nel capitolo secondo? Noi non possiamo saperlo, ma certo la storia non ha ancora finito di stupirci ed incuriosirci, via via che il racconto si arricchisce di elementi, e ancora di più ci stupirà alla luce di quanto avverrà in seguito.

⁴ «Del prezzo io me ne riporto al nostro libro che facevamo per causa di detto macello nel quale so che è notato l'anno et il prezzo» (*Paschi* 652, c. 188v).

⁵ Ivi, c. 189r. La voce precedente riportata al libro dei conti così recitava: «Sidonio comprò una vaccha da Lucrezia del Toso scudi sei di moneta, dico scudi sei».

⁶ Ivi, c. 189v.

⁷ All'uopo, Sidonio chiama in causa anche il suo socio che sarebbe in grado di confer-

L'auditore vorrebbe anche sapere se si trattava di bestie smarrite, se Pietro ne aveva la piena disponibilità o, piuttosto, fossero di spettanza dell'ufficio dei Paschi.

Che ne sa, Sidonio, di tutte queste cose: lui e il suo socio comprarono le due bestie, sborsarono i denari e il Pica gliele consegnò. Quanto di altro sa è frutto di discorsi informali intercorsi tra lui e il Pica in quella circostanza, discorsi ai quali lui non era particolarmente interessato⁸.

Non basta, il notaio vuole sapere se Pietro ha venduto altre bestie ad altri (per esempio ai Bonetti) e, da ultimo, che tipo è il Pica?

Non saprei, risponde Sidonio, ricordo solo che i Bonetti erano presenti quando il Pica mi consegnò le due bestie, ma io non so dirvene il nome perché, fino a quel momento, non li avevo mai visti né li ho rivisti dopo, così come non conoscevo il Pica del quale so solo, per avermelo detto lui in quella occasione, che «era figliuolo di Scaricalasino di Monte Alcino»⁹.

La richiesta di Matteo del Ponte prevedeva che venissero interrogati entrambi i soci macellai per cui il notaio Vespasiano sottopone ora a interrogatorio Santi di Cecco.

Santi conferma che, sì, negli anni passati, ha comprato da Petraccio da Manzano due vacche, «una figliata et una soda ambe due di pellame pugliese che si adimanda pelo nerino», come aveva detto Sidonio. La testimonianza di Santi di Cecco coincide del tutto con quella già fornita dal suo vecchio socio: quelle due vacche acquistate da Petraccio stavano «a le pope [*poppe, sorgenti*] di Monte Aguto che stavano con molte altre vacche guardate da certi uomini che io non li conosco»¹⁰. Anche lui i particolari sul prezzo e sugli even-

mare il suo racconto con maggior dovizia di particolari: «Et detto prezzo lo fece notare Santi mio compagno, ché tanti io gli ho menati buoni al nostro conto. Quanto al pelame de queste vacche io non mi ricordo bene di [...] ma so che una era di pellame pugliese, cioè negri-cia. Del marchio io non mi ricordo perché non vi posì una più che tanto, et li denari furono contanti et contati a Petraccio in mano propria, per quanto mi riferì Santi, al quale per la verità io mi riporto» (Ivi, c. 190r-v).

⁸ «Che dette vacche fusseno smarrite et che spettassero al Magistrato de' Paschi io non so altro che il Picha dimandato da me come Petraccio havesse queste vacche mi disse che, essendo bestie smarrite, spettavano all'Offitio de' Paschi, del quale Magistrato Petraccio era ufficiale che lui me lo disse qui [...]. Et in tutto io mi riporto a Santi mio compagno che patuì il prezzo et fece lo sborsio de'denari» (Ivi, cc. 190v-191r).

⁹ Ivi, c. 191v.

¹⁰ Ivi, c. 194r.

tuali marchi che identificavano la proprietà di quelle bestie, a distanza di tanto tempo, non se li può ricordare, ma ricorda che il prezzo fu riportato «al nostro libro del macello quale è in mano di Sidonio»¹¹. Al pari del suo ex socio non sa se Pietro abbia venduto anche ad altri bestie smarrite, di quelle due gli pare di ricordare che Pietro avesse detto che spettavano all'Offitio.

Una volta ricevuti, Matteo del Ponte provvede a fare pervenire i verbali delle due testimonianze a Siena a mezzo di messer Fausto, un membro della magistratura dei Paschi¹².

Riunitisi il 2 di gennaio, gli ufficiali dei Paschi dispongono che il 5 si presentino le parti, nelle persone di Francesco Vieri per la difesa e di Alberto Albertani per l'accusa.

Ancora una volta la difesa brucia i tempi e, il 4, il procuratore Vieri presenta un ulteriore elenco di testimoni che vuole siano interrogati su una specifica questione, già da lui affrontata ma sulla quale la corte, non convinta,

¹¹ Ivi, c. 194v.

¹² Il protocancelliere Iacopo Fumagelli Canino annota quanto tutta l'operazione di trascrizione e rilascio delle due testimonianze in copia autentica dall'originale è venuta a costare: «Fu pagato per li sopra scritti esami originali copie autentiche et legalità giuli ventitré. Vespasianus potestà» (Ivi, c. 198v). Ventitré giuli corrispondono a circa un quarto del valore di una vacca adulta, poco meno della metà del prezzo di un giovenco. Il Fausto qui citato dovrebbe essere quel «Fausto Ugurgieri Capovergaro» citato più avanti, il quale, con tutta probabilità, si trovava a Grosseto per adempiere alle sue funzioni di Capovergaro per cui a Matteo del Ponte era convenuto consegnare a lui gli esiti di quelle due testimonianze provenienti da Farnese e destinate a Siena. Il tempo necessario per il trasferimento dei documenti ci pare, in questo caso, insolitamente lungo: se l'interrogatorio è del 24 novembre, la registrazione del loro arrivo a Siena è solo del 29 di dicembre, oltre un mese dopo. Ma si tratta di documenti da fuori stato per i quali l'iter lo possiamo immaginare senz'altro più complesso che per i documenti ordinari e poi il Capovergaio Ugurgieri poteva essere stato trattenuto a Grosseto per le incombenze della sua carica e aveva consegnato ai Paschi i documenti in questione solo al suo rientro. A meno che un tale ritardo non fosse dovuto ad un boicottaggio intenzionale: fare pervenire ai Paschi quei documenti col maggiore ritardo possibile, in modo da invalidarli perché scaduti i tempi, come di fatto avverrà. Il che farebbe pensare ad una mancanza di lealtà del Capovergaio Ugurgieri nei confronti di Matteo del Ponte; poco probabile, ma tutto potrebbe essere possibile in questo processo. Il familiare Ugurgieri direi che va messo in relazione con gli Ugurgieri della Berardenga, antica famiglia di origine salica, il cui capostipite Winigisio I di Raghinerio, *de genere francorum*, conte di Siena e Roselle, nell'anno 867 fondò l'abbazia della Berardenga; GIOVANNI CECCHINI, *Ugurgieri della Berardenga*, Enciclopedia Italiana, Appendice I (1938).

aveva chiesto ulteriori delucidazioni a Firenze. Qui basti ricordare che a Pietro, tra le altre cose, era stato contestato di avere tenuto le sue bestie in corte di Manciano e nelle bandite di Marsiliana senza pagare la fida. A suo tempo il procuratore Vieri aveva difeso il suo cliente, sostenendo che, da sempre, i mancianesi avevano licenza di fare pascolare le loro bestie all'interno della propria corte senza pagare alcuna tassa e questo privilegio, già previsto e regolamentato in due capitoli degli Statuti Nuovi (il XL e il XLI), era stato riconfermato, stando alla difesa, da una precisa norma granducale di qualche anno dopo¹³.

Ora il solerte Vieri ritorna alla carica su quell'argomento ricordando che non solo per la riserva di Manciano, ma anche per la Marsiliana, in particolare al Pontone della Squilla, la fida non andava pagata dai mancianesi, essendo essi tenuti a pagare solo il pascolo ai proprietari, «né mai dall'Offitio delli Paschi è stato detto cosa alcuna a nessun mancianese per tal causa»¹⁴, come tutti sanno. Chiede pertanto, l'avvocato, che vengano recepite e messe agli atti le testimonianze di Adriano di Domenico, Sesto di Guglielmo, Cherubino di Domenico; le loro deposizioni sono stilate dal notaio Agesilao Ghezzi da Manciano il 7 di gennaio¹⁵.

Adriano del fu Domenico, di anni 25, come gli altri due regolarmente confessato e comunicato ai dovuti tempi, non parente né in società di affari con Pietro, si trova a deporre unicamente «per la verità e non altrimenti» e dichiara: «da che intendo ed ho pratica fuora con il bestiame ho sempre visto tenere dalli huominii loro bestiame a pasturare nelle bandite di Marsiliana, et in particolare andar nel Puntone della Squilla et io anche quando mi è tornato bene ce l'ho tenuto, pagando l'herba a' padroni di dette bandite»¹⁶.

Come confermerà anche Cherubino di Domenico, Adriano completa la sua testimonianza col dire che, nel caso di un controllo da parte delle guardie, ove fosse risultato che non era stato soddisfatto dai proprietari dei bestia-

¹³ Si ricorderà (come alla penultima nota del capitolo III) che i pavidetti membri dell'Offitio avevano chiesto che da Firenze si inviasse copia dell'ultimo bando emesso sull'argomento, quello del 13 aprile 1576, riportato in Appendice I.

¹⁴ *Paschi* 652, c. 203r.

¹⁵ «Harticulatur et ponit quale de praedictis est publica vox et fama et publicum et notorium [...] Nomina testium sunt infrascripta videlicet: Adrianus Dominici, Sextus Guglielmi, Cherubinus Dominici».

¹⁶ *Paschi* 652, c. 204r.

mi il pagamento dell'erbatico in una qualsiasi bandita limitrofa, le bestie venivano trasferite alla Marsiliana finché non fosse stato regolarizzato il rapporto coi proprietari dei pascoli dove le bestie erano state tenute irregolarmente. Mai l'ufficio dei Paschi si è intromesso col pretendere, dai mancianesi, il pagamento della tassa statale o altro per lo sfruttamento dei pascoli all'interno delle bandite in questione, Puntone della Squilla compreso; chiunque può constatare questo dal momento che tuttora vi sono lì dei bestiami mancianesi.

Dello stesso tono è la seconda testimonianza, quella di Sesto del fu Guglielmo, uomo maturo di quarant'anni, detentore di un solido patrimonio del valore di 1.000 scudi. Egli è in grado di risalire molto più indietro del giovane Adriano di Domenico, che limitava la sua testimonianza a quanto era avvenuto negli ultimi dieci anni. Sesto afferma infatti che negli ultimi quarant'anni circa,

Mai ho inteso dire né visto che dal Offitio dei Signori Paschi sia stato detto cosa alcuna alli huomini di Manciano che hanno tenuto i loro bestiami nelle bandite di Marsiliana, non solo del Puntone della Squilla né d'altre bandite della detta Marsiliana, et non so che altri mai habbino pagato se non herba et janda a chi si aparteneva¹⁷.

È la volta ora di Cherubino di Domenico il quale, interrogato sulla medesima questione, afferma:

Che sendo circa 20 anni ch'io pratico fuora con il bestiame et ho visto sempre che li bestiami mancianesi hanno pasturato nelle bandite di Marsiliana et in particolare nel Puntone della Squilla, pagando a' padroni di dette bandite la solita fida di herba et ianda. Et quando i detti bestiami erano trovati dalle guardie di esse bandite et che non fuseno fidate erano menate a Marsiliana al fattore et erano ritenute lì perfino a tanto che padroni delle bandite erano accordati. Et non ho mai inteso dire né visto che l'Offitio dei Signori Paschi habbi mai detto né domandato cosa alcuna a quelli che tenevano i detti bestiami in dette bandite et in particolare nel Puntone della Squilla et vedo che anchora al presente ve ne stia¹⁸.

¹⁷ Ivi, c. 205r.

¹⁸ Ivi, cc. 205v-206r.

Anche Cherubino, come i due che l'hanno preceduto, sa queste cose per averne conoscenza diretta, come del resto tutti i mancianesi, dal momento che, di questa pratica, ne è «publica voce et fama» e tutti lo fanno.

Lo stesso 7 di gennaio, dopo poco meno di due mesi da quando ha fatto la sua ultima comparsa diretta nel processo, Francesco Vieri presenta una nuova memoria difensiva in vista della sentenza definitiva. Da tutti gli elementi raccolti, sostiene l'avvocato, sempre più chiara risulta l'innocenza di Pietro nei cui confronti rinnova la richiesta di completa assoluzione. Nessun valore, egli sostiene, hanno le deposizioni dei testimoni ultimamente prodotti per la parte del fisco¹⁹. La loro testimonianza, raccolta fuori stato e poi fatta pervenire a Siena, è nulla, per vizio di forma e di sostanza.

Quelle due testimonianze sono state raccolte e presentate oltre la scadenza dei termini, quando ormai, sul reato di contrabbando, il tribunale si era già pronunciato e, in più, perché gli interrogatori sono avvenuti all'insaputa delle parti seguendo una procedura del tutto scorretta. Ma sono nulli anche perché i testimoni citati, essendo condannati e banditi dallo stato senese, oltre ad essere privi di qualsiasi credibilità, non sono ammissibili per legge²⁰.

Quel che più conta, in ogni caso, è che quelle due deposizioni sono nulle nella sostanza, visto che questi di Farnese semplicemente testimoniano il falso. La difesa è in grado di smentirli, dimostrando, carte alla mano, una per una, quante bestie furono effettivamente estratte dal branco dei Bergamaschi, dal quale, secondo un'accusa che non sta in piedi, Pietro le avrebbe estratte per farne contrabbando. Per tutti questi motivi la sentenza non può che essere in favore dell'imputato, conclude l'avvocato.

¹⁹ Si tratta di Santi e Sidonio, i due macellai interrogati per procura a Farnese su iniziativa di Matteo del Ponte e le cui testimonianze, del 24 novembre ma pervenute a Siena solo il 29 dicembre, sono riportate a inizio capitolo.

²⁰ «Non si può dar fede né si deve attendere per osservanza della ragione et delli statuti» (*Paschi* 652, c. 222v). Il procuratore Vieri non va troppo per il sottile quando si tratta di difendere il suo assistito: risulterà infatti che ad essere banditi dallo Stato di Siena non sono entrambi i soci macellai, ma solo uno di essi, Sidonio.

I CONTRASTI TRA LA MAGISTRATURA DEI PASCHI E IL FISCALE

A questo punto davvero il Fiscale avverte il rischio concreto di vedere dissolversi gran parte dell'impianto accusatorio che tanto faticosamente lui e Matteo del Ponte hanno messo in piedi contro Pietro di Mariano. Alla tenace azione demolitoria portata avanti dalla difesa, che presenta testimonianze e fedeli a discolpa una dopo l'altra, si aggiungono le contestazioni di irregolarità procedurali che rischiano di annullare testimonianze a carico importanti, oltretutto proprio quelle promosse da Matteo del Ponte, il più interessato, insieme al Fiscale, a che il processo si concluda con una sentenza di condanna. In particolare decadrebbe la speranza che, una volta cassate le testimonianze dei due macellai di Farnese, la corte ritorni sulla decisione di assolvere Pietro dall'accusa di contrabbando, come il Fiscale vorrebbe.

Stando così le cose è ora il Fiscale a rivolgersi, in veste di supplicante, al governatore affinché voglia riconsiderare i fatti ed intervenire direttamente nel processo, che rischia di mettersi male per il fisco.

Della supplica del Fiscale per ora le carte ce ne danno un'informazione indiretta.

I fatti dovrebbero essersi succeduti in questo modo:

- Il 7 di gennaio il procuratore Vieri presenta la memoria difensiva di cui sopra.
- Nei giorni immediatamente successivi l'Ufficio, accolta la richiesta della difesa a considerare nulla la validità di quelle due testimonianze, deve essersi mostrato alquanto restio a riconsiderare l'assoluzione di Pietro dall'accusa di contrabbando, come invece vorrebbe il Fiscale, se è vero che
- Il 10 Alberto Albertani si rivolge direttamente al governatore affinché intervenga nel processo e quella decisione di prosciogliere Pietro da uno dei principali capi di imputazione venga rivista, alla luce di quelle due ultime testimonianze (che la difesa vorrebbe fossero ritenute prive di ogni validità). A quanto pare, per il rappresentante dell'accusa vale quanto già abbiamo rilevato per la difesa: ogni richiesta o supplica diretta al governatore deve passare attraverso l'Offitio, tant'è che
- Il 12 i Paschi, nell'*empasse* in cui si sono venuti a trovare, decidono di mandare in missione esplorativa presso il governatore il capitano Camillo Luti e Alessandro Sergardi.

Non sappiamo se tale udienza abbia avuto luogo e quale, nell'eventualità, sia stata la posizione assunta dal governatore, certo è che alcuni giorni dopo, nella seduta del 20 di gennaio, l'ufficio dei Paschi trasmette al governatore

la richiesta del Fiscale, non senza farla precedere da una breve loro relazione dalla quale, mentre fanno la storia del processo così come si è svolto fino a quel momento, traspare tutta la loro impazienza a mettere la parola fine sull'intera faccenda.

Nella lettera indirizzata al governatore il Magistrato lo informa che nel processo in corso contro Pietro di Mariano da Manciano risulta che costui ha venduto, per il prezzo di cento giuli, due vacche a un certo Sidonio da Montalcino abitante a Farnese. Le cose, però, non sono affatto chiare, precisano gli ufficiali, dal momento che risulta che Pietro abbia venduto, allo stesso prezzo, un analogo paio di vacche ad un tale Sepio da Pitigliano, per commissione di messer Fabio Borghesi²¹.

I Paschi proseguono informando dettagliatamente il governatore circa l'andamento dell'indagine citando in particolare la fede di messer Fabio con la quale si dimostra che Pietro, se ha venduto più bestie smarrite a persone fuori dello stato senza licenza e senza essere stata pagata la dovuta gabella alla Gran Camera, lo ha fatto dietro ordine e autorizzazione del suo diretto superiore. Per questa ragione, per lo meno relativamente al quinto capo di imputazione, hanno deciso di assolvere l'imputato²².

²¹ I termini della questione sono così presentati al governatore: «Pietro ha consegnato un paio di vacche sode a un Sepio da Pitigliano per commissione di messer Fabio Borghesi commissario, al quale detto messer Fabio glielie a Pietro vendé [...] per prezzo di cento giuli; appariscono ad Entrata del Camarlengo del Magistrato per la vendita di dette due vacche quale erano nel branco de' Bergamaschi guardate dal detto Picha. Et [si] trova per il detto di Pietro stesso, et non del Picha, et per una fede di detto messer Fabio [che] si è trovata apresso di esso Pietro [*è una delle fedi riportate in Appendice I*]. Sopra li quali capi fu formata inquisitione contro detto Pietro nel quinto capo» (Ivi, c. 223r-v). Questo è lo snodo centrale del processo per contrabbando: se quella coppia di vacche è la stessa che Fabio Borghesi avrebbe venduto a Pietro oppure no. Se è la stessa, e accettando come veritiera la deposizione di Pietro confermata dal Borghesi, Pietro non potrebbe in nessun modo essere accusato di contrabbando, dal momento che le due bestie le avrebbe rivendute dietro specifico ordine del suo superiore a Sepio di Pitigliano e non direttamente al macellaio Sidonio da Montalcino abitante a Farnese, al quale le avrebbe poi rivendute, successivamente e per decisione propria, Sepio da Pitigliano (Leporino). Questa la versione dei fatti che gli ufficiali dei Paschi hanno ritenuto valida e tale da giustificare l'assoluzione di Pietro. Contro di essa ricorre ora l'Albertani, con i risultati che vedremo.

²² Con la motivazione: «stante haver venduto a forestieri con commissione di messer Fabio Borghesi commissario s'intenda assoluto» (Ivi, c. 223v).

A questo punto gli ufficiali informano il governatore di essere addivenuti alla decisione di assolvere Pietro anche per le accuse relativamente ai capi primo, secondo, terzo, quarto e settimo²³. Il processo sarebbe quindi ormai avviato a conclusione se non fosse che è intervenuto un elemento di novità sul quale l'Offitio chiede lumi al governatore: in che considerazione debbono essere tenute due testimonianze pervenute di recente da Farnese? Si tratta, spiegano, delle testimonianze di due macellai, Sidonio da Montalcino e un certo Santi di Cecco Giollina da Farnese, entrambi interrogati a Farnese. I due asseriscono di avere comprato da Pietro due vacche. Cassata, per decisione del priore, la testimonianza di Sidonio «per essere egli bandito», si sarebbe deciso di mettere agli atti solo la deposizione di Santi di Cecco la cui testimonianza viene fedelmente trascritta, parola per parola, ad uso del governatore.

Nel finale della lettera dei Paschi traspare tutta la loro propensione (interesse?) a chiudere quanto prima questo processo che rischia, oltre che di andare troppo per le lunghe, di allargarsi troppo. Ma c'è di più: dalla lettera emerge anche una certa insofferenza nei confronti dell'ostinazione del Fiscale che, in collaborazione con Matteo del Ponte, tra l'altro ha combinato un pasticcio sollecitando quelle due testimonianze arrivate a Siena fuori tempo massimo e rilasciate da gente (almeno una) non accettabile come testimone. Sarebbe poi stato proposto, è la conclusione della lettera degli ufficiali dei Paschi al governatore (senza dire da chi, ma non può che essere il Fiscale), di ascoltare anche altri testimoni, per esempio un tale di Figline, a quanto pare anch'egli ben informato sui fatti, ma, per lo meno alcuni di loro, non hanno intenzione di ammettere altri testimoni dal momento che le cose sono ormai chiare²⁴.

²³ Rimarrebbe pertanto in piedi solo il sesto capo di imputazione, quello di avere infranto la «legge dell'onto». In realtà la sentenza finale, sui singoli capi, non sarà così benevola nei confronti di Pietro, come si vedrà. Forse che il governatore aveva giudicato l'orientamento dei Paschi eccessivamente mite e ne aveva preteso maggior severità di giudizio?

²⁴ «A una parte del Magistrato non parve potere fare esaminare formalmente né quello da Farnese né manco quello da Figline» (*Paschi* 652, cc. 224v-225r). Rinunciando ad interrogare altri testimoni, come invece vorrebbe il Fiscale e non prendendo in considerazione né la testimonianza di Santi di Cecco (per essere stato interrogato al di fuori dei tempi consentiti) né quella di Ansidonio (per la doppia ragione che, oltre ad essere stata raccolta in ritardo egli è bandito dallo stato di Siena), per l'accusa di contrabbando rimarrebbe pertanto valida unicamente la fede di Fabio Borghesi, che discolpa del tutto Pietro, mentre l'altalenante (perché come tale essa andrà considerata alla luce di quanto avverrà tra poco) testimonianza del Pica avrebbe anch'essa valore pressoché nullo.

Che invece le cose non siano affatto chiare siamo certi non sfugga ai membri dell'Offitio (la loro divisione interna sta a dimostrarlo) ma la convenienza consiglia di non allargare troppo il processo.

Solo ora, dopo avere abilmente tentato di orientare il parere del governatore a loro favore, gli ufficiali fanno seguire alla loro informativa a Sua Signoria la supplica del Fiscale, che persegue finalità ben diverse dalle loro.

Alberto Albertani inizia la sua supplica avvertendo il governatore come la causa criminale contro Pietro di Mariano proposta da messer Matteo del Ponte commissario in Maremma, causa che sta andando avanti ormai da circa sei mesi, al momento venga a trovarsi in una situazione di stallo²⁵. Mentre su molti dei capi di imputazione i componenti la magistratura dei Paschi sono d'accordo, resta il fatto che, sul più importante, dissentono tra loro. Il Fiscale rammenta al governatore la testimonianza resa a suo tempo dal Pica, «già suo [*di Pietro*] uomo», davanti al Magistrato, dove egli dichiarava di avere consegnato, su commissione di Pietro, ad Ansidonio che abita a Farnese, un paio di vacche. Messer Matteo, rientrato di recente dalla Maremma, prosegue l'Albertani, ha portato con sé le deposizioni di Ansidonio e del suo socio: entrambi confermano la versione del Pica. Dal momento, però, che questi sono stati esaminati a Farnese senza il rispetto della procedura, la difesa chiede la nullità delle loro deposizioni, così come fa eccezione al fatto che anche «il Pica non è esaminato formalmente»²⁶. Non solo, la difesa, oltre a contestare il fatto che i testi di Farnese sono stati interrogati dopo la scadenza dei termini, per almeno di uno di loro ritiene la testimonianza nulla dal momento che Ansidonio è bandito dallo stato di Siena. Accertatomi che le cose stanno realmente così, ammette il rigoroso ma onesto Albertani, e ritenendo, però, che il processo sia a questo punto materia di competenza del Capitano di Giustizia, ho voluto di tutto questo renderne informata Vostra Signoria. Pertanto, il governatore «rimetta in questa parte la cognition di tal causa [*cioè passi la*

²⁵ Solo ora, e per ammissione dello stesso Fiscale, apprendiamo che la causa contro Pietro è stata espressamente voluta da Matteo del Ponte: «causa criminale proposta da messer Matteo del Ponte commissario in Maremma» (Ivi, c. 239r).

²⁶ Per la verità, se è vero che la difesa contesta la validità di quelle due testimonianze raccolte a Farnese (perché avvenute «senza commission del Magistrato o interrogatori della parte», per dirla col Fiscale), non ho trovato che il Vieri contestasse, sul piano formale, la deposizione del Pica. Vero è, in ogni caso, che per la difesa il Pica è un falso testimone, almeno nella versione dei fatti che ha fornito finora.

pratica al Capitano di Giustizia] » o, per lo meno, mi permetta, conclude la supplica il Fiscale, di potere procedere all'interrogatorio di nuovi testimoni, tutti quelli che sarà possibile, così che, trovata la verità, ne consegua la giustizia, così come certamente è nella volontà di Sua Signoria²⁷.

L'intento del Fiscale è chiaro: ricorrendo all'autorità del governatore egli tenta di sottrarre il processo alla magistratura dei Paschi, dove tira aria di insabbiamento, per passarne la competenza, in quanto materia criminale, alla sola giurisdizione del Capitano di Giustizia, dal quale evidentemente si aspetta un comportamento più rigoroso nei confronti quanto meno dell'accusato.

Il governatore si trova ora al centro di due posizioni contrapposte: da una parte stanno i Paschi che vogliono chiudere la faccenda quanto prima, dall'altra il Fiscale che vorrebbe non solo allargare le indagini mirando all'ottenimento di una sentenza più severa, ma addirittura passare la competenza del processo ad altra magistratura.

Federico da Montauto non si sbilancia: se da una parte invita i Paschi, smorzandone le velleità anti Fiscale, a chiarire per scritto la loro posizione, dall'altra sembra consentire ad Alberto Albertani di interrogare i testimoni che vuole, ma si sbrighi, senza perdersi in lungaggini inutili affinché, finalmente, si arrivi alla definizione di questa causa e «la giustizia habbia suo luogo»²⁸. Quanto alla richiesta di passare il processo al Capitano di Giustizia il governatore ritiene non sia neanche il caso di rispondere e il processo rimarrà saldamente in mano all'Offitio fino alla sua conclusione.

LA COMPLESSA TRAMA DEL PROCESSO

La difesa presenta ora altre due fedi, dal contenuto tra loro collegato, che contribuiscono a connotare di giallo i già ingarbugliati eventi connessi ai fatti oggetto del quinto capo di imputazione, uno dei più dibattuti. Più che di testimonianze vere e proprie anche queste sarebbe più corretto definirle semplici deposizioni giurate rilasciate davanti a un notaio alle quali la difesa pretende venga riconosciuta piena validità giuridica.

²⁷ «Trovata la verità ne segua la justitia come [...] fu mente di Vostra Signoria Illustrissima la qual Iddio lungo tempo preservi».

²⁸ *Paschi* 652, c. 239v.

Nella prima testimonianza, raccolta il giorno 21 di gennaio 1578, Domenico da Piano (Piancastagnaio) abitante a Pitigliano, fa fede che: «già cinque o sei anni sono che Eusepio mio figliolo mi disse che haveva comprato da Pietro da Manciano, Cavallaro dello Offitio de' Paschi, due vacche quale io non veddi altrimenti se no che detto da mio figliolo, per ordine, come mi disse, del magistrato messer Fabio Borghesi»²⁹.

Domenico aggiunge anche che «il detto mio figliuolo mi disse che le due dette vacche tenute che le hebbe 3 o 4 giorni le vendette alli macellari di Farnese al tempo che a loro andò a consegnarle nelle poppe del fiume [...] di Montauto fra le vacche de' Bergamaschi d'Orvieto».

Sollecitato poi dal notaio e cancelliere del podestà di Pitigliano a fornire elementi utili ad identificare la persona di Eusepio, in particolare su come andasse vestito, la risposta di Domenico è incerta: «dixit che il suo figliolo a quel tempo che vendette le dette vacche andava vestito di panno fratino, non lo sa»³⁰.

Con questa prima fede, intanto, la difesa è riuscita ad ottenere da Domenico da Piancastagnaio, padre di Leporino, la dichiarazione che suo figlio, a suo tempo, comprò da Pietro di Mariano, che vendeva per ordine di Fabio Borghesi, un paio di vacche e che poi, di lì a pochissimi giorni, quelle stesse vacche Leporino le vendette a due macellai di Farnese. Il particolare su come il figlio andasse vestito per ora non è stato chiarito, sarà affare da affrontare in seguito.

²⁹ *Paschi* 652, c. 227v. L'Eusepio qui citato è il Leporino che già conosciamo (indirettamente). Un probabile figlio di Domenico, Antonio di Domenico da Piano, aveva testimoniato nel corso delle prime fasi del processo che era stato chiamato ad aiutare tale «Giuseppe marchigiano oggi defunto» a marcare le bestie di Pietro. Nell'occasione Giuseppe gli avrebbe detto che, in realtà, non si trattava propriamente di bestie di Pietro, ma di bestie smarrite che Pietro marcava per sue.

³⁰ Ivi, cc. 228v-229r. Il notaio aveva chiesto: «Se la verità fu et è che Eusepio in quel tempo andava [*vestito*] a panno fratino in stato forestiero». Per «panno fratino» (o «fratile») è da intendersi un tessuto di lana pesante, confezionato a mo' di tunica (o saio), fermata ai fianchi da una corda e fornita di cappuccio, lunga fino al ginocchio, del tipo, per materiale e foggia (ma più corto), del saio proprio dei frati dell'Ordine francescano. Era l'abito più comune del villano, del quale esiste una nitida rappresentazione, tra le altre, nell'*Affresco del Buon Governo* di AMBROGIO LORENZETTI nel Palazzo Pubblico di Siena (particolare degli "effetti del Buon Governo in campagna").

Il contenuto della seconda fede ci stupisce non poco, a cominciare dal suo stesso sottoscrittore (a mezzo di testimoni perché lui continua a dichiararsi analfabeta): Camillo di Pasquino detto il Pica, da noi ben conosciuto. Si tratta di un documento al quale la difesa attribuisce la massima importanza, una volta messo in relazione con quello che l'ha immediatamente preceduto.

A scrivere per conto del Pica è il notaio Agesilao Ghezzi da Chianciano, già compilatore di documenti riportati in precedenza³¹. Dunque, per quelle due vacche oggetto, secondo l'accusa, di contrabbando, le cose sarebbero andate, secondo l'attuale deposizione del Pica (che contraddice in pieno quanto da lui in precedenza detto e confermato davanti ai Paschi), nel seguente modo.

Nel corso dei nove o dieci anni durante i quali lui, Camillo di Pasquino detto il Pica, si trovò ad essere capovaccaio della mandria dei Bonetti Bergamaschi, vennero a trovarsi nel suo branco cinque bestie vaccine smarrite, tutte tenute ad istanza dell'ufficio dei Paschi. Di queste, tre «ne forno cavate da Pietro di Manciano guardia de' Paschi», mentre le altre due «forno consegnate da detto Camillo a Ansidonio macellaro di Farnese che disse haverne havuto commissione dal detto Pietro»³².

Ma la verità è, continua il Pica per mano di Agesilao Ghezzi, «che al detto Camillo non gli haveva commesso cosa alcuna detto Pietro, che esso si aricordi».

E così il Pica, presentato qui nelle umili vesti di colui che si pente delle false dichiarazioni rese in precedenza contro un povero innocente, solo ora e unicamente «in fede del vero», «ha dato commissione che io [Agesilao Ghezzi] scriva quanto di sopra per esso la verità», disponendo che il tutto avven-

³¹ Il notaio Agesilao Ghezzi è quello stesso che aveva raccolto le testimonianze di Adriano di Domenico, Sesto di Guglielmo e Cherubino di Domenico, tutte relative all'uso gratuito, o comunque a condizioni agevolate, per i mancianesi, da tempo immemorabile, delle bandite di Marsiliana e Puntone della Squilla. Nella circostanza presente Agesilao Ghezzi si presenta molto in sottotono, non ostenta alcuna erudizione latina e non dichiara nessuna qualifica pubblica, non dice nemmeno che è notaio e, meno che mai, appone il proprio sigillo. Più avanti, quando ci saranno note le circostanze di tempo e di luogo nelle quali il Pica fu indotto a rilasciare questa ritrattazione, forse ci saranno più chiari i motivi che hanno indotto il Ghezzi a non mettere in campo, in questa specifica occasione, la sua onorata qualifica di pubblico notaio.

³² *Paschi* 652, c. 236r.

ga alla presenza dei testimoni Giuliano Petraccioli e Cesare di Domenico Pecci, entrambi di Pitigliano, ognuno dei quali si sottoscrive precisando di avere assistito alla deposizione del Pica³³.

Il braccio di ferro tra accusa e difesa non conosce sosta. Evidentemente il procuratore Vieri ha i suoi informatori i quali lo hanno reso edotto delle manovre del Fiscale presso il governatore e cerca di correre ai ripari. Rivolgendosi nuovamente a Federico da Montauto Vieri gli ricorda come la causa contro Pietro da Manciano stia andando avanti ormai da sette mesi e che, essendo a questo punto lungamente discussa e trattata, i Paschi «possono essere risolti per la decisione». La causa sarebbe conclusa, dunque, se non si fosse interposto il procuratore Fiscale con la sua supplica con la quale ora pretende da Sua Signoria l'autorizzazione a che si possa procedere ad un nuovo interrogatorio dei due testimoni e di altri. Il tutto con la pretesa di «potere egli provare che Pietro habbi venduto bestie nello stato di Farnese». Pretesa assurda, dal momento che, stando anche all'ultima deposizione rilasciata dallo stesso Santi all'auditore di Farnese, «il contrario apparisce»³⁴.

Il procuratore Vieri si permette di ricorrere ancora una volta alla bontà del governatore solamente nella speranza di vedere finalmente concluso il calvario di Pietro di Mariano il quale è già stato dissanguato dalle spese e ha dovuto sopportare tanti disagi. Solo un provvedimento di umana comprensione potrà porre fine alle sofferenze del suo assistito, nel nome della giustizia³⁵.

³³ In Appendice II riporto una fede rilasciata, apparentemente nella stessa occasione, dal Pecci e dal Petraccioli nella quale i due confermano quanto il Pica ha dichiarato nella trattazione e si dichiarano disponibili a confermarla, ogni volta e ovunque Pietro lo avesse loro richiesto.

³⁴ *Paschi* 652, c. 24 Tr. Non abbiamo a disposizione questa specifica deposizione di Santi cui allude il Vieri, ma, più avanti, ne avremo una conferma indiretta (come dalle due fedeli rilasciate a Pietro dall'auditore Numa Leonino di Spello e riportate in Appendice II).

³⁵ «Acciò che la causa si finisca et si tolghino l'occasioni a chi desidera la ruina del detto povero Pietro, il quale è consumato né può più sopportare le spese e disagi quali li bisogna patire per provare la sua innocentia». Questa è la prima volta che Vieri allude al fatto che Pietro non è altro che la vittima di un complotto messo in piedi contro di lui per motivi di invidia e rancori personali cui solo l'autorità e magnanimità del governatore, fonte di suprema equità, può porre riparo «per gratia e per iustitia». Che poi Pietro possa essere uno strumento usato dal Fiscale e Matteo del Ponte per colpire più in alto (l'ex commissario Borghesi) il Vieri non lo dice, non fosse altro per non addentrarsi troppo all'interno di giochi ed equilibri politici pericolosi. Il governatore, presa visione della supplica del procura-

Il primo febbraio 1579 Alberto Albertani, dopo che la sua supplica al governatore aveva ottenuto niente più che una tiepida accoglienza, non ha altra scelta, se vuole che il processo si concluda, come del resto tutti affermano di volere (ma perseguendo finalità diverse) che rivolgersi nuovamente agli ufficiali dei Paschi. Nel fare il punto della situazione anch'egli lamenta il fatto che la causa sia stata tirata troppo in lungo, nonostante che «per la parte del fisco contro detto Pietro appariscon ragioni manifeste da potere procedere alla condanna delle più trasgressioni testificate a pieno da Camillo detto il Pica e da altri»³⁶.

Il Fiscale chiede pertanto l'autorizzazione a che Pietro sia sottoposto ad ulteriore interrogatorio nel corso del quale gli siano sottoposti «almeno [...] gli inditij che sono contro di lui con tortura, et in ogni altro miglior modo che sia di ragione». Tutto questo affinché finalmente «si venga all'expeditione della suddetta causa per lor deffinitiva sentenza». In ogni caso il verdetto non potrà che essere di condanna, come da sua perentoria e reiterata richiesta.

Dopo avere ricordato l'opportunità di una sentenza di condanna nei confronti di questo Cavallaro infedele, Alberto Albertani passa a fornire gli indizi fin qui raccolti e sui quali vuole che Pietro di Mariano sia chiamato a rispondere, questa volta sotto la reale minaccia della tortura. Se nel corso dei precedenti interrogatori la possibilità di ricorrervi era stata ventilata più volte al fine di indurre l'imputato a confessare, ora il Fiscale pretende che della tortura se ne chieda formale autorizzazione al governatore, vista l'ostinazione di Pietro a proclamarsi innocente.

Ad uso dell'Offitio l'Albertani elenca ora, scrupolosamente, tutti gli indizi che confermano la colpevolezza dell'imputato, contro il quale dimostra una tenacia accusatoria che però, ancora una volta, non arriva a sfiorare nessuno dei personaggi potenti a vario titolo implicati nella faccenda.

1) Camillo di messer Annibal Vannini, sotto giuramento, afferma di avere sentito dire da Camillo di Pasquino detto il Pica che Pietro si è trovato alle mani più bestie smarrite e che le ha marcate con il suo marchio.

tore Vieri, per mano del suo segretario Filippo delli Conti rimette la pratica ai Paschi quello stesso 26 di gennaio con la postilla: «Li magnifici officiali de' Paschi dichino quanto li occorre» (*Ibid.*).

³⁶ Ivi, c. 243r. Evidentemente il Fiscale è all'oscuro (o preferisce non informarne il governatore) delle ultime testimonianze prodotte dal Vieri e del fatto che il Pica ha ritrattato.

2) Sulpitio e Silvio, i due figli che Pietro impiega costantemente a guardia del branco di famiglia, più volte hanno detto che il loro padre queste bestie «le havea [...] da' Signori Paschi».

3) Similmente Francescaccio, guardiano alle vacche di Bartolomeo di Mariotto da Manciano, è a conoscenza del fatto che tra le bestie di Pietro vi sono delle bestie non sue.

4) Pietro con il suo branco composto di trenta vacche adulte batte a suo piacimento la corte di Manciano e Marsiliana senza pagare fida.

5) Camillo di Pasquino detto il Pica, a sua volta, testimonia davanti ai Paschi che nel '72 o '73 si ritrovò nel suo branco due bestie vacche e che Pietro le vendette poi a Sidonio da Montalcino abitante a Farnese, al prezzo di cento giuli.

6) Allo stesso modo, nel suo branco (del Pica) entrarono, in altra occasione, anche una vitella e una vacca; alla vacca fu posto il nome di Borgniola, Pietro la prese e, marcatala con il suo marchio, la imbrancò fra le sue e come tale la tiene tuttora.

7) Di più, nel suo branco entrò poi anche un giovenco di proprietà di un tale da San Casciano e Pietro se lo prese col dire che l'avrebbe tenuto per il padrone.

8) Sempre negli anni passati («'73 overo '74») Pietro riferì al Pica che «voleva andar a scorticar una vacca trovata morta» che invece, secondo l'accusa, apparteneva ai Paschi in quanto bestia smarrita e Pietro se ne era appropriato³⁷.

9) Risulta poi agli atti, continua il Fiscale, che Pietro pretende che, per la conta, le bestie gli vengano condotte fin sotto le mura di Manciano, come è avvenuto anche nel corso dell'ultimo anno per sua stessa ammissione. Pietro ammette anche che le sue bestie le ha tenute nella corte di Manciano, per

³⁷ Ivi, c. 244v. Questo fatto della bestia scorticata rappresenta un giallo dentro il giallo. Altre, secondo l'interpretazione che ho sostenuto fin qui, pare sia bestia smarrita in quanto fuoriuscita dal branco del conte Nini, le cui bestie erano contraddistinte dal marchio a forma di rosa, come già aveva detto il Pica fin dal suo primo interrogatorio. Qui il Fiscale si limita a rimarcarne l'appartenenza ai Paschi, in quanto bestia smarrita, senza fare alcuna menzione del proprietario. In ogni caso si trattava di bestia che non apparteneva a Pietro e il fatto che egli se ne fosse appropriato non poteva che andare ad allungare i capi di imputazione a suo carico. Forse il Fiscale, sorvolando sul fatto che proprietario di quella bestia era il conte Nini, non vuole dare l'impressione che Pietro è perseguito perché ha offeso direttamente qualche alto personaggio, membro dell'Offitio; bastano i fatti ad incastrarlo.

gli anni passati, mentre quest'anno le ha fidate nel Puntone della Squilla e l'anno passato nella Posta del confine (s'intende, senza pagare quanto avrebbe dovuto).

10) Pietro ha anche confessato di avere venduto bestie forestiere senza metterle ai bandi.

11) Così come ammette di avere comprato, da messer Fabio, la Palombella e poi averla marchiata.

12) L'imputato fornisce anche la versione poco credibile di avere comprato da Cristoforo dall'Olmo la metà di 7 bestie e tra quelle c'era anche la Borgniola³⁸.

13) Il Pica gli «replica in faccia», nel corso del confronto a suo tempo effettuato, quanto di sopra riportato a proposito della Borgniola (o Corniola) e del vitello macellato.

14) È ancora lo stesso Pietro che ammette che sono ormai quattro anni che trattiene nel suo branco un giovenco di Brandimarte da Montalto, tra l'altro facendolo pascere liberamente in dogana senza fidarlo.

15) Analogamente, da Francescaccio di Giovannetto è stato detto che un giovenco di Vinciguerra da Montalto due anni fa è entrato tra le bestie di Pietro, dove è tuttora³⁹.

16) Il capitano Moreschini conferma che, sei o sette anni sono, Pietro gli vendette una manza smarrita per 30 giuli.

17) Giovanni d'Arcidosso (il Giannella) depone che Antonio (da Fanano), ragionando con lui, gli disse che Sforza da Marta coi suoi bestiami era talmente «confortato» da Pietro da essergli permesso «di andar per tutto». Deposizione confermata dal Giannella nel corso di un secondo interrogatorio.

18) Pietro confessa di avere avuto da Sforza un cavallo non prezzato.

³⁸ Senza specificare che, nella versione di Pietro, quelle sette bestie altro non erano che parte del riscatto da un precedente contratto di soccida intercorso tra lui e Cristoforo dell'Olmo e tra di esse c'era anche la Borniola che, al pari delle altre, portava il marchio di entrambi i soccidari. Evidentemente Alberto Albertani ritiene superfluo riferire nel dettaglio una versione che la difesa fornisce ma che lui ritiene del tutto falsa.

³⁹ In questo caso il giovenco sarebbe lo stesso di cui al punto precedente, visto che Vinciguerra e Brandimarte sono padre e figlio e gestiscono la loro mandria in comune. Anche sul numero degli anni sembra si faccia un po' di confusione: o sono quattro o sono due (finora è stato sempre detto quattro, a meno che ora il Fiscale non voglia riferirsi, ipotesi poco probabile, a due giovenchi diversi, ma degli stessi proprietari).

19) Mugone depone di avere sentito dire in pubblico che Sforza da Marta ha fatto dono a Pietro di un cavallo. E lo stesso fa Jacopo di Vergilio.

20) Ansidonio di Domenico testimonia di avere personalmente marcate delle bestie a Pietro e, nel corso della marcatura, Giuseppe Marchigiano gli disse che si trattava di bestie smarrite che Pietro andava marcando con il suo marchio.

21) Infine, messer Vangelista da Montemerano depone che Pietro gli levò dal branco una bestia marcata del marchio dei bufalini e la vendette al Moreschino (il capitano Moreschini) per il macello⁴⁰.

Questo lungo e circostanziato elenco di indizi, più che sufficienti a suo giudizio per condannare Pietro, il Fiscale lo consegna al tribunale dei Paschi il primo di febbraio del 1579. Memore del vizio procedurale che aveva reso nullo l'interrogatorio dei due macellai di Farnese, quattro giorni dopo (5 di febbraio) provvede a fornire gli articoli e gli interrogatori da sottoporre nuovamente ai testimoni, questa volta nel rispetto della procedura prevista⁴¹. I nuovi testimoni, nelle intenzioni dell'Albertani, dovrebbero essere quattro: 1) Camillo di Pasquino (il Pica), 2) Santi di Cecco Giolina di Farnese, 3) Ansidonio di Domenico da Montemerano (alias Leporino), 4) Messer Vangelista da Montemerano⁴².

I testimoni andranno interrogati sui cinque articoli che seguono. Dalle loro risposte il Fiscale intende dimostrare:

1) che Pietro, per il lungo periodo nel quale è stato Cavallaro per conto dei Paschi, in più occasioni si è appropriato indebitamente di bestie smarrite entrate nel suo branco, così come, approfittando della sua autorità, da diverse persone se n'è fatto dare, tutte poi marcandole col suo marco e convertendole in suo utile.

⁴⁰ *Paschi* 652, c. 245r. Di questa bestia, contraddistinta con questo particolare marchio e oggetto di interscambio tra Pietro e l'ambiguo capitano Moreschini, si è già parlato fin dalle prime fasi del processo. Anche di essa Pietro si sarebbe indebitamente appropriato.

⁴¹ *Ivi*, c. 249r-v.

⁴² Si sarà notato che nell'elenco dei testimoni non è compreso il nome di Ansidonio, il socio di Santi, evidentemente escluso in quanto bandito, così come non sono compresi i nomi di altri che il Fiscale avrebbe voluto interrogare, se si esclude quel Vangelista del quale comunque non si parlerà più. Anche Leporino, pur compreso nell'elenco, non sarà interrogato (se non indirettamente e per intervento della difesa).

2) In particolare nel dicembre del 1572 Pietro, recatosi personalmente a Farnese, vendette ai due macellai del luogo due bestie vaccine.

3) Che Pietro organizzò minuziosamente tutta la procedura della contrattazione e trasferimento delle due bestie, consegnate per suo conto in località Montauto, stato di Siena, da Camillo detto il Pica da Montalcino. Da qui, prese in consegna da Sidonio, le stesse furono condotte in Farnese e lì macellate e Pietro ne ebbe i denari.

4) Che, sempre nel branco del Pica, in altra occasione entrò una vacca con una protuberanza nel corpo; Pietro se la fece dare e, fattala marcare, l'ha trattenuta nel suo branco e tuttora la tiene come sua proprietà esclusiva⁴³.

5) Concludendo, il Fiscale «pone, articola e provare intende» che questa è la verità; in tale convinzione lo conforta il fatto che di tutto questo è pubblica voce, fama e notorietà pubblica.

Puntualmente, allo scadere dei due giorni che gli erano stati concessi dai Paschi per presentare i testi dei controinterrogatori, il 7 di febbraio Francesco Vieri presenta il lungo elenco di domande da sottoporre, a riprova della verità e a dimostrazione dell'innocenza di Pietro, a quegli stessi testimoni dalle cui deposizioni il fisco si attende invece di riuscire ad incastrare definitivamente Pietro, almeno sul quinto dei capi di imputazione.

Prima di passare alle domande, Francesco Vieri pretende che i testimoni prodotti dall'accusa rispondano ad una lunga serie di quesiti, abilmente architettati fin dalla loro successione, miranti a demolirne la credibilità col dimostrare che la loro conoscenza dei fatti è superficiale quanto incompleta (per sentito dire e non per conoscenza diretta), quando addirittura non si voglia mettere in dubbio la loro buona fede come conseguenza di malevolenza od invidia nei confronti di Pietro⁴⁴.

Per chiarezza espositiva le domande (che in totale sono 27) le riassumo dividendole in cinque gruppi.

1) Con le prime sei la difesa vuole che i testimoni dicano alla corte se Pietro lo conoscono personalmente, che personalità egli abbia e quale sia l'o-

⁴³ «Come fanno i veri padronj le cose loro» (*Paschi* 652, c. 249r).

⁴⁴ Praticamente stiamo assistendo ad una inversione esatta delle parti alle quali fin qui c'eravamo ormai abituati: se prima era il Fiscale che mirava in ogni modo a demolire la credibilità dei testi presentati dalla difesa, è ora la difesa che intende fare altrettanto nei confronti dei testi prodotti dall'accusa.

pinione che la comunità nutre nei suoi confronti. Dicano anche, i testimoni, se Pietro ha servito onorevolmente l'ufficio dei Paschi per oltre venticinque anni e se, nel corso di un così prolungato periodo di servizio, ha mai subito imputazione o querela. Infine, qual'è l'opinione della gente circa le attuali disgrazie di Pietro, in particolare se la voce pubblica ritiene che Pietro sia vittima di chi gli vuole male⁴⁵.

2) Col secondo gruppo di domande la difesa entra più nello specifico: quante bestie smarrite, esattamente, sono entrate, nel corso degli anni, nel branco dei Bergamaschi (quello del quale il Pica era stato capovaccaio e che Pietro avrebbe usato come deposito di bestie non sue in attesa di poterle piazzare)? E sanno, i testimoni, a chi quelle bestie furono vendute?

3) Si chieda poi ai testimoni se sono informati del fatto che le due bestie vendute a Santi e Sidonio macellai a Farnese in realtà sono le stesse che furono loro vendute da Eusepio, alias Leporino, e a consegnarle a uno dei due provide poi Camillo il Pica.

4) E veniamo ora al Pica, continua la difesa. Gli si domandi se, quando fu interrogato ad istanza di Pietro in Manciano davanti a un notaio, disse la verità e se lui ora è disposto a confermarla⁴⁶.

5) Infine a Santi di Cecco di Farnese si chieda se, ultimamente, si è fatto esaminare dall'auditore di Farnese alla presenza di Pietro. Se poi Santi risponderà in modo affermativo dica se nell'occasione ha detto la «mera verità, e [cioè se] ricognobbe Pietro non essere quello che li haveva vendute le bestie»⁴⁷.

⁴⁵ «Se hanno o vero se credano o hanno sentito pubblicamente dire e tenere che il detto Pietro di Manciano sia innocente delle querele datili e che senza colpa habbia patito» (*Paschi* 652, c. 253r-v).

⁴⁶ Ivi, c. 254r. Francesco Vieri si riferisce alla ritrattazione del Pica fatta in casa di Pietro e redatta da Agesilao Ghezzi che, nell'occasione, come abbiamo già sottolineato, si era ben guardato dal dichiarare la sua qualifica di notaio. Evidentemente il Vieri confida che, nel corso delle drammatiche circostanze nel corso delle quali il Pica fu costretto, come sosterrà davanti ai Paschi, a ritrattare, il teste sia stato ben convinto a non ritornare sulla sua prima versione fornita davanti all'Offizio, nel caso fosse stato chiamato a rendere ragione di quella sua ritrattazione.

⁴⁷ Nemmeno noi siamo a conoscenza di questo particolare. Quindi ci sarebbe stato un recente incontro, tra Pietro e Santi di Cecco. Pietro, approfittando del suo stato di semilibertà, evidentemente si era recato a Farnese e si era presentato a Santi di Cecco dal quale aveva preteso attestasse se lui era veramente colui dal quale aveva comprato le due vacche. Noi non

Le carte presenti all'interno del fascicolo 201 si stanno esaurendo. Carte importanti, comunque, dense di informazioni utili a comprendere le ultime fasi del processo, anche se mancanti di alcuni passaggi.

Intanto i Paschi non si sono dimenticati del Pica che, per entrambe le parti, a questo punto rappresenta il testimone chiave del processo, relativamente al quinto capo di imputazione almeno. Accolta pertanto la formale richiesta del Fiscale di sottoporlo a nuovo interrogatorio, il 22 di aprile 1579, «udito Camillo detto il Pica» (questa prima udienza non è riportata a verbale), gli ufficiali devono essere rimasti per niente soddisfatti delle risposte, visto che dispongono che Camillo venga trattenuto in carcere e lì rimanga a loro disposizione in regime di isolamento assoluto⁴⁸.

Il Pica viene sottoposto a nuovo esame il 24 di aprile. Tralasciando i preliminari, le domande che gli inquirenti gli rivolgono sono finalizzate a sapere se la verità è da individuarsi in quanto egli ha sempre sostenuto fin dal suo primo interrogatorio (se si ricorda di essere già stato interrogato in precedenza) o in quanto egli ha successivamente dichiarato in quella fede rilasciata a Manciano in casa di Pietro, per lui scritta da Agesilao Ghezzi e sottoscritta da due testimoni.

Certo che lui si ricorda di quel primo interrogatorio, avvenuto davanti ai Paschi e a interrogarlo fu il Fiscale mentre un notaio verbalizzava⁴⁹. Se ne ricorda bene perché, in quella circostanza, «mi andò male del grano»⁵⁰.

abbiamo nessuna attestazione in questo senso da Santi, ma ricordo che in Appendice II riporto una fede rilasciata dal notaio Numa Leonino che, indirettamente, ci autorizza a formulare una simile ipotesi.

⁴⁸ «Deliberorno al medesimo Camillo fusse comandato che sotto pena di scudi cento vada a le carcere segrete ad istantia del Magistrato loro. Et il cancelliere si facci intendere al soprastante delle camere segrete che così lo ritenga et lo metta come sopra solo et non gli lasi parola et di poi si esaminj con lo intervento del eccellente signor Fiscale et del Magistrato. Et così fu eseguito» (*Paschi* 652, c. 256v).

⁴⁹ Il Pica si trova attualmente ristretto nelle segrete del Palazzo di Giustizia, mentre il suo primo interrogatorio era avvenuto, con lui a piede libero, nel palazzo del Magistrato dei Paschi («colassù»). Il «notaio», evidentemente, è il cancelliere

⁵⁰ *Paschi* 652, c. 261r. Verisimilmente il Pica si riferisce al fatto che, trattenuto com'era in Siena per le beghe del processo, non aveva potuto essere presente ad occuparsi del suo grano il quale, per l'incuria conseguente alla sua assenza, era stato danneggiato dagli uomini, dagli animali o da avversi eventi atmosferici. Quell'interrogatorio, infatti, era avvenuto nel periodo della mietitura o comunque nel periodo in cui avvengono le varie fasi collegate alla raccolta e battitura del grano (allora certo più complesse e durature di oggi): «Et credo che

Alla domanda se quella sia stata l'unica volta in cui è stato chiamato a deporre, Camillo, memore di quella sua ritrattazione avvenuta a Manciano alcuni mesi dopo e ben consapevole che il Fiscale sta per rendergliene conto, risponde che, per «ci havere pensato molto bene [...], per via di giuramento» non è mai stato esaminato da altri se non dalle Loro Signorie.

Ci dica allora, taglia corto il Fiscale, «in che modo adunque sia stato esaminato».

E il Pica, messo alle strette, racconta:

La vernata prossima passata, e credo fusse del mese di gennaio, io ero al Pontone della Squilla con un paio di buciatti. Arrivò Cecconi, in verso sera, et venne quivi Supplicio [*altrove detto Sulpitio*], figliuolo di Pietro da Manciano, et mi disse che io gli facesse una fede nella quale io gli dicesse almeno che io non mi aricordassi che Pietro m'havesse detto che lui havesse dato quelle vacche al macellaio di Farnese, et minacciandomi disse che mi farebbe et mi darebbe⁵¹.

Il Pica, invitato dalla corte a ripetere quanto da lui attestato fin dal suo primo interrogatorio, ripete fedelmente quanto allora ebbe a dichiarare, ma fa presente ai giudici che ora le cose sarebbero più chiare (e lui non si troverebbe in così grame circostanze) se gli stessi, quando lo misero a confronto con Pietro, gli avessero fatto domande più specifiche, in particolare sulle due vacche contrabbandate a Farnese⁵². Gli ufficiali dei Paschi, che evidentemente

fusse di luglio che questa ricordanza ho perché mi andò male del grano». Il primo interrogatorio del Pica risale infatti al 21 di luglio. La frase ci permette di formulare anche una considerazione relativa all'attività e allo status sociale del Pica: egli non è un semplice garzone o vaccaio, ma è un capovaccaio, il che evidentemente gli consente di esercitare, collateralmente, anche altre attività in proprio, come quella di coltivatore, su un terreno di proprietà o sotto altra forma. Un po' come Pietro che, oltre ad essere Cavallaro dei Paschi, è anche proprietario di bestiami e, sembrerebbe, anche di terra.

⁵¹ Ivi, c. 261v. Per il possibile significato del termine «buciatti» si veda alla nota 8 dell'Introduzione.

⁵² «Io dissi che Pietro da Manciano haveva cappato dal mio branco, cioè de' Bergamaschi, cinque o sei bestie, cioè tre, alle Tre Fontane che le messe nel suo branco et che due ne vendè al macellaio di Farnese et soggiunse da sé medesimo: quando voi mi menaste qui alla presenza di Pietro non confessò egli delle tre bestie et perché non mi domandaste ancora voi delle due, ma questo male me lo compro con quella fede che io ho fatte, et m'è danno» (Ivi, c. 264r). Quindi il Pica, lucido di mente e pronto nel rispondere, rammenta ai magistrati che, se qualche omissione da parte sua allora c'era stata, ciò era dipeso non da sua reticenza, ma da qualche lacuna nell'interrogatorio, imputabile ai giudici, non a lui.

sono stati colti in fallo dall'opportuna osservazione del Pica, sorvolano e insistono nel volere sapere perché poi, in casa di Pietro, dichiarò tutt'altro. La vivacità del racconto in prima persona, meglio di altro, serve a descrivere con efficacia e in modo sufficientemente credibile come realmente andarono le cose nel corso di quella drammatica notte:

La fede che io gli ho fatto in casa sua perché la sera che Supplicio venne al Pontone della Squilla tornamo insieme a Manciano et entramo in casa di Pietro suo padre dove era detto Pietro et li figliuoli et due da Pitigliano [*i due testimoni che sottoscriveranno la fede*], che erano stati lì quattro giorni, et anche Agesilao [*il notaro Ghezzi*] anzi, quando io arrivai che Agesilao non vi era, ne andorno per lui et venne via subito⁵³.

Era tutto orchestrato, quindi, e il povero Pica fu messo di mezzo: Pietro lo convinse (costrinse) a rilasciargli una fede nella quale dichiarava che lui non si ricordava che Pietro avesse venduto vacche al macellaio di Farnese e il malcapitato Pica deve ammettere che «per non essere persona di giustizia et per via di giuramento gliel confeci»⁵⁴.

Resta il fatto, incalza il Fiscale, che il testimone ha fornito, sullo stesso episodio, due versioni contrastanti e siccome la verità non può che essere una, o è stato bugiardo la prima volta o lo è stato la seconda⁵⁵.

Questo sillogismo non vale, obietta il Pica, dal momento che vi ho spiegato come andarono le cose e cioè che quella dichiarazione in casa di Pietro l'ho fatta senza giuramento e perché costretto con la forza.

⁵³ *Paschi* 652, c. 262r-v.

⁵⁴ «Per via di giuramento», cioè formalmente, come se fossi stato sotto giuramento. Il Pica ha già detto (e lo ribadirà con forza anche in seguito) che non rilasciò quella fede sotto giuramento o, almeno, che non intendeva rilasciarla sotto quella veste, ma era stato costretto a cedere dalle circostanze, che non gli davano scelta. Appellandosi al fatto che lui è ignorante di cose di legge, di fronte ai Paschi pare volere sostenere che Pietro e i suoi lo hanno doppiamente tratto in inganno dal momento che, costringendolo a rilasciare quella fede stesa da un notaio (anche se non si dichiara tale, la corte sa benissimo che Agesilao Ghezzi lo è e anche il Pica non poteva non saperlo) e in presenza di due testimoni; solo ora si rende conto che, in sostanza, è come se avesse rilasciato quella sua deposizione sotto giuramento, come la corte ora gli imputa, anche se lui, formalmente, non giurò.

⁵⁵ «Mettendo la verità, la quale è una sola, in dubbio».

Ma dove sta, infine, tutta questa violenza della quale dici di essere stato vittima, ribatte ironicamente il Fiscale, dal momento che, fino a qui, «non si vede violenza alcuna, ma solo la sua meza volontà»⁵⁶?

E vorrei anche vedere che fossero passati alle vie di fatto, risponde con fiera il Pica che ci tiene a non passare per codardo, «se mi havessero dato gli avrei risposto in altro modo».

Il battibecco tra corte e testimone va avanti a lungo, con l'una che continua a rinfacciargli di avere fornito, dello stesso episodio, due versioni contrastanti e l'altro che si difende sostenendo che, in fondo, ha agito perché costretto, dal momento che quel foglio sottoscritto in casa di Pietro gli era stato estorto con la violenza e l'inganno profittando della sua scarsa conoscenza della legge. Su un punto il Pica vuole insistere: la verità sta nella versione fornita, questa sì sotto giuramento, ai Paschi fin dal suo primo interrogatorio, mentre quella fede rilasciata in casa di Pietro nelle circostanze da lui riferite non ha alcun valore e, in ogni caso, si tratterebbe di una colpa minore perché un conto è macchiarsi della colpa dello spergiuro e un conto limitarsi alla semplice bugia, sottilizza Camillo di Pasquino.

Gli ufficiali dei Paschi sviano di nuovo il discorso: com'è che, se non siamo stati convincenti noi a farti dire la verità, lo sono stati invece le semplici parole di Pietro e dei suoi figlioli⁵⁷? Inoltre, quello di dire bugie, tu, Pica, ce l'hai per vizio visto che anche recentemente quando, trovandoti nella sede della magistratura dei Paschi in Siena, ti è stato chiesto dal priore se quella mattina avevi parlato col Fiscale, tu gli hai risposto di no⁵⁸.

Non nega, il Pica, che in quell'occasione non disse il vero, ma lo fece «senza malitia nisuna», e poi quell'interrogatorio era avvenuto in una situazione

⁵⁶ *Paschi* 652, c. 263r.

⁵⁷ «Domandato se gli pare convincente che solamente alle semplici parole di Pietro et deli figliuoli egli dovesse fare una fede contra ciò per quanto egli asserisce alla verità, et conseguente falsa, rispose: se l'è falsa fatemi fare la penitenza et secondo l'animo mio non è falsa» (*Ibid.*).

⁵⁸ *Ivi*, c. 263v. Questa contestazione che la corte fa al Pica non ci è del tutto chiara. Noi siamo informati che il Pica, dopo essere stato udito, era stato trattenuto in carcere il 22 di aprile per decisione unanime dei Paschi e del Fiscale. Di quell'interrogatorio nulla sappiamo, ma dalla domanda del magistrato inquirente pare doversi intendere che c'era stato prima un incontro tra il Fiscale e il Pica, (o, più semplicemente, il Pica aveva tentato un abboccamento col Fiscale, addirittura in «casa sua», nel tentativo di alleggerire o quanto meno chiarire la sua posizione?).

di grande disagio ché io «ero fuori di me che più faceva un freddo, et non ero in me, che mi si erano sciutti i panni addosso»⁵⁹.

Il particolare del povero Pica tremante di freddo, interrogato all'alba nelle gelide stanze del palazzo dei Paschi, magari dopo il lungo e faticoso viaggio di trasferimento fino a Siena, non commuove certo gli insensibili membri della corte e ad altro non serve che a suscitare il loro sarcasmo.

Ah, gli fa notare infatti il magistrato inquirente, se eri talmente fuori di te perché ti faceva freddo, tanto da dichiarare il falso al priore, com'è che non eri fuori di te «quando fu [fosti] braccato a Manciano et minacciato da' figli di Pietro»?

Ha un bell'obiettare Camillo di Pasquino che lì, in casa di Pietro e con tutta quella gente che gli stava addosso, la situazione era tale che era costretto a stare bene attento su quale potesse essere per lui il partito migliore da prendere in una circostanza tanto critica («et mi bisognava stare in cervello»).

Dunque è così, ma non sarebbe stato invece più giusto «stare più in cervello avanti a un magistrato che in casa et avanti a contadini rozzi»?

Il Pica torna a sottolineare il proprio disagio in quella circostanza, che lui è solito dire il vero e, onde evitare ulteriori contestazioni e non cadere negli abili tranelli che il magistrato inquirente gli tende con la sua abilità dialettica, non intende aggiungere altro, ma solo riferirsi a quanto dichiarato in precedenza. Nemmeno la severa ammonizione del magistrato e lo spauracchio della tortura lo inducono a fornire una diversa versione dei fatti⁶⁰.

In ogni caso queste sono cose secondarie, pare fare intendere la corte. Quello che a noi preme è arrivare a capire una buona volta dove sta la verità: tu consegnasti quelle due bestie ai macellai di Farnese perché te lo aveva espressamente ordinato Pietro, il quale a sua volta agiva in ottemperanza agli ordini di Fabio Borghesi, o no? Quanto a quelle poi eventualmente consegnate a Leporino non si trattava invece di un paio di vacche diverse dalle due sulle quali si sta ora indagando⁶¹?

⁵⁹ Ivi, c. 264r.

⁶⁰ «Ammonito a risolversi a dire la verità, la quale è una sola, perché non risolvendosi da sé stesso il Magistrato è forzato dalla giustizia a fargliela dire se non per amore almeno con timore e pena de' tormenti» (Ivi, c. 264v).

⁶¹ «Se esso costituito di commissione di Pietro, il qual Pietro ne haveva havuta la commissione da messer Fabio Borghesi, dé a Sepio da Pitigliano detto Leporino un paio di vacche figliate o altre per detto di Leporino. Et avertisca bene a dire la verità perché il Magistrato benissimo sa come il fatto è passato» (Ivi, c. 265r).

Io so solo, risponde il Pica fermamente deciso a confermare la sua prima versione dei fatti, che «a me dette Pietro commissione che io le dessi a' macellari di Farnese, cioè una vacca soda e una figliata» e non so se poi tra Pietro e il Leporino siano intercorsi altri affari, come la vendita di altre vacche. Una cosa è certa: a Leporino bestie io non ne ho mai consegnate⁶². Al fine di rendere più incisive le sue affermazioni il Pica, che non è del tutto digiuno di psicologia e sa come blandire la corte, poco prima aveva affermato: «Io mi vergognerei come un tristo accanto le Signorie Vostre dire cose che non sono vere»⁶³.

Poiché la corte insiste nel volere sapere quante siano state, in tutto, le bestie «cavate» da Pietro dal suo branco, il Pica conferma quanto fin qui ha sostenuto: «son cinque o son sei, salvo il vero»⁶⁴.

Già che ci siamo, a noi interesserebbe sapere anche altro: sa, il testimone, se a Farnese sono stati esaminati testimoni ad istanza e a favore di Pietro e, particolare non insignificante, è a conoscenza se il detto Pietro sia andato lui stesso a Farnese e quando⁶⁵?

Sa molte cose il capovaccaio Pica la cui antipatia nei confronti di Pietro è indubbiamente aumentata dopo che lui e i suoi figli l'hanno messo di mezzo costringendolo, con la violenza e l'inganno, a rilasciare quella fede in conseguenza della quale si trova ora in così precaria situazione. La sua risposta giunge sibillina e tagliente: «io ho sentito dire che c'è ito lui et che si è esaminato laggiù»⁶⁶. Senti senti, pare soppesare il magistrato inquirente mentre, mentalmente, sta mettendo a confronto le informazioni che gli stanno arrivando al momento con quanto già è a sua conoscenza. E saprebbe anche, il

⁶² Ivi, c. 265r-v.

⁶³ Ivi, c. 264v.

⁶⁴ Sono cinque perché «il vitello non si mette per bestia», specifica il Pica, cioè non fa numero (è compreso nel termine «bestia figliata» col quale si intende la bestia vaccina adulta con il vitello al seguito). Non fa numero fintanto che non è marchiato e non ha raggiunto la dignità di giovenco, cioè intorno all'anno.

⁶⁵ E con questa domanda i membri della magistratura dei Paschi fanno intendere di essere a conoscenza del fatto che 'qualcuno' è stato a Farnese e ha contattato quei due macellai inducendoli a deporre in un certo modo. Lo sanno, perché quanto meno hanno subodorato il fatto dalla lettura dei «preparatorii» presentati dall'avvocato Vieri, ma certo neanche hanno dimenticato la domanda rivolta a Domenico da Piano, in quella fede da lui rilasciata per conto di Pietro il 19 di Gennaio, su come suo figlio Leporino fosse solito andare vestito.

⁶⁶ *Paschi* 652, c. 265v.

testimone, «in che modo et in che habito [...] et quando» Pietro si sarebbe recato a Farnese a farsi rilasciare fedeli e simili?

Il Pica, che non vuole del tutto rinunciare al piacere della rivalsea nei confronti di Pietro, con circospezione aggiunge: «io così intesi lo altro di pochi giorni sono, et non so né perche né percome» e, già che ci siamo, rincara la dose: «et si dice che andò raso et tinto». Quindi, insinua il Pica, sul perché ci sia andato non saprei, ma so che c'è andato, addirittura camuffato, per non farsi riconoscere.

E da chi l'avresti inteso tutto questo, prosegue l'inquirente? Da Constantino, «una sera che veniva di fuore» è la risposta.

E dopo che Costantino ti ha detto questo, hai avuto occasione di vedere Pietro in Manciano e, se l'hai visto, come si presentava, «raso et tinto» come hai appena detto?

Signorsì che l'ho visto, ed era con la barba rasata; quanto al tinto Pietro aveva avuto tutto il tempo di asportarsela dal viso la tintura, fa sottintendere il Pica, non prendendo neanche in considerazione questa seconda parte della domanda. E Pietro, d'abitudine, come la porta la barba, rasa o lunga («lunga o carosa»)?

Attento, Pica, non ti esporre troppo col mostrare un eccessivo interesse alla barba di Pietro, meglio tenersi sul vago, ma senza ritrattare: «io non ci ho posto mente a queste faccende et manco ci ponevo mente se non diceva a quel modo Constantino», so soltanto, continua il Pica, che in quella occasione Pietro «io l'ho visto caroso, cioè la barba carosa».

Il Fiscale⁶⁷ è di una pignoleria esasperante, sapendo bene quanto la raccolta di ogni informazione, anche di particolari apparentemente insignificanti, sia di fondamentale importanza nell'opera di ricostruzione dei fatti basata su indizi e interconnessioni che seguono una consequenzialità logica tra loro, come mettere insieme i singoli tasselli di un puzzle. Quindi, banalmente, deve essere stato questo il suo ragionamento alla base della domanda che segue: la barba che riscontriamo sul volto di un individuo può essere più o meno lunga, a seconda, oltre che della frequenza con la quale egli si sottopone alla rasatura, del numero dei giorni che intercorrono tra i possibili incontri occasionali che possiamo avere con quella persona. Per questo Alberto Albertani chiede al testimone inquisito Pica con che frequenza egli scenda a Man-

⁶⁷ L'interrogatorio del Pica avviene davanti ai Paschi riuniti al completo e, come sempre, «con intervento del Eccellente Signor Fiscale» (Ivi, c. 263v).

ciano e per quanti giorni vi si trattenga, in una parola «come è solito vedere spesso Pietro». Risposta vaga del Pica: tra una visita e l'altra possono passare otto giorni, a volte di più a volte di meno, «secondo che occorre» e lì (in Manciano) posso trattenermi per un tempo variabile, anche quindici giorni o un mese, dipende⁶⁸.

Esaurito l'argomento Pietro e il suo possibile camuffamento, il Fiscale vuole conoscere ora quali sono i rapporti che intercorrono tra il Pica e i figli del Cavallaro. Per cominciare, che opinione ne ha di loro («per che homini habbia li figliuoli di Pietro»), chiede a bruciapelo l'inquirente che, considerando tutt'altro che concluso il suo interrogatorio, vuole ritornare sull'argomento di quella fede rilasciata nottetempo in casa di Pietro dove a minacciarlo sarebbero stati, più che Pietro, i suoi figlioli. Di nuovo il Pica preferisce tenersi sul vago col dire e non dire: «io non li ho né per tristi né per buoni», dal momento che li conosce se non per questo fatto, anche se, per il passato, ammette che gli capitava di frequentarli occasionalmente, visto che «devono essere cinque o sei anni che mangiavo qualche volta con esso loro»⁶⁹.

Non divaghiamo, fa intendere il Fiscale che ha le sue informazioni e il cui interesse è, in questo momento, per fatti ben più recenti: io voglio sapere «se insieme ha mai dormito con li figliuoli di Pietro»⁷⁰. Qui non se ne esce, deve essere stato il pensiero del Pica, per cui tanto vale ammettere che, sì, è successo di avere passato una notte all'osteria insieme a uno di essi, con Curtio, per l'esattezza, «martedì notte che forno alle 2i del stante, cioè dormij con Curtio alla hostaria»⁷¹. Quindi, siamo portati a constatare anche noi con una certa meraviglia che la frequentazione tra il Pica e la famiglia di Pietro continua, nonostante quanto successo nel corso di quella burrascosa notte del 9 di gennaio⁷².

⁶⁸ Ivi, c. 266v.

⁶⁹ Il Pica si riferisce al periodo in cui, essendo lui capovaccaro alle bestie dei Bonetti Bergamaschi di Orvieto, frammischiate al branco del quale aveva la custodia c'erano anche le bestie di Pietro, a loro volta guardate da Sulpicio e Silvio, figli di Pietro. Era ovvio che in quella vita solitaria i vari guardiani avessero momenti di vita comunitaria, specie al momento dei pasti, consumati all'aperto, dentro o fuori una capanna, a seconda della stagione o della circostanza. Ma, a quanto pare, non mancavano neanche occasioni di incontri all'osteria.

⁷⁰ *Paschi* 652, c. 266 r-v.

⁷¹ Ivi, c. 267r.

⁷² Questo processo è un rompicapo e un dubbio ci assale: che sia tutta una farsa, una messinscena, con il Pica consenziente? Cioè, che la stessa ritrattazione del Pica in casa di Pie-

Ritorna il tono beffardo del Fiscale: come, dopo che ti avevano tanto minacciato fino a sequestrarti nella loro casa per costringerti a rilasciare quella fede, come hai avuto poi il coraggio di mangiare e dormire con loro?

Non esageriamo, risponde il Pica, da uomo intelligente non privo di humor sdrammatizzante e che la sa lunga: «io ci ho dormito perché so non mi habebbe amazato»⁷³.

Allora, per l'ultima volta, ora ti rifaccio tutte le domande, dalle quali mi aspetto di arrivare definitivamente a conoscere se la verità sta nella prima dichiarazione che rilasciasti a suo tempo nel palazzo del Magistrato in Siena o in quella fede che hai rilasciato a Manciano per mano del notaio Agesilao, e bada bene di dirmi il vero se non vuoi passare guai maggiori.

Sottoposto ad una filza di domande circostanziate, il Pica risponde (in italiano corrente): «Io quelle bestie le cosegnai ad Ansedonio macellaio in Farnese su incarico di Pietro il quale me ne aveva dato ordine perché, in quanto capovaccaio dei Bonetti, io avevo la gestione e la responsabilità dell'intera mandria che lui spesso utilizzava per metterci certe bestie. Dopo tanto tempo non posso ricordarmi se c'erano altri presenti che ora potrebbero testimoniare il fatto e neanche mi ricordo con precisione dell'anno in cui quella consegna avvenne. Se poi qualcuno dovesse sostenere che la verità è quella che fui costretto a sottoscrivere in casa di Pietro, nelle circostanze che vi ho riferito, costui altro non farebbe che sostenere il falso. Santi da Farnese (il secondo macellaio, socio di Ansidonio, o Sidonio, quello al quale lui consegnò le due vacche), poi, il Pica non sa proprio chi sia.

Siccome il Fiscale prosegue col volere sapere di quante bestie, al tempo in cui aveva la responsabilità della mandria dei Bonetti, si componesse il branco e quanti vaccai avesse alle sue dipendenze, il Pica risponde che le bestie andavano da due a trecento mentre di pastori «ne tenevo quando tre, quando quattro et quando cinque, secondo che mi faceva di bisogno», così come poteva capitare, specie in estate, «molte volte essere solo»⁷⁴.

tro altro non sia che il frutto di un piano perverso messo in piedi da Pietro, Consalvo e il Vieri (complici il Ghezzi che stende l'atto e i due testimoni fasulli che lo sottoscrivono) al fine di confondere le acque al punto da disorientare gli ufficiali dei Paschi fino a rendere loro impossibile l'emissione di un verdetto di condanna? Forse le cose non stanno così, ma non mi sentirei di escluderlo del tutto.

⁷³ *Paschi* 652, c. 267r.

⁷⁴ *Ivi*, c. 268r.

Insistendo nell'individuazione di possibili altri testimoni, il Fiscale vorrebbe sapere il nome di almeno qualcuno di quei garzoni, ma il Pica non ci casca e ripete che lui non si ricorda del nome di nessuno di loro (meno elementi si forniscono a questa gente per allargare le loro indagini meglio è).

In mezzo a tanti vuoti di memoria, delle vacche almeno qualche nome se lo ricorda il qui presente «costituto»? Chiede ora con tono tra l'ironico e l'insinuante il Fiscale.

Di una me lo ricordo il nome, risponde il Pica: si chiamava la Borgna (altrove detta Borgniola o Borgniolina, ma anche Corniuola) «perché aveva una borgna nella trippa», mentre delle altre non me ne ricordo «né so che havessero nome», per la verità⁷⁵.

Il Fiscale non è uomo da rassegnarsi tanto facilmente, come abbiamo avuto modo di constatare in più occasioni, per cui eccolo che ritorna all'attacco. Dunque, di quei garzoni dei quali avevi tanto bisogno e di cui dici di non ricordare neanche un nome, non tenevi un registro compilato di tua mano, o da altri, visto che hai detto di non sapere scrivere, nel quale tenevi nota dei movimenti e della contabilità corrente, come le paghe e le date delle loro assunzioni e licenziamenti, per esempio⁷⁶? «Io non li facevo scritta nissuna» risponde il Pica (che proprio del tutto digiuno di scrittura forse non è), non annotavo i loro nomi «in nissun libro» e neanche «notavo quello che gli davò il mese per il loro premio, né meno per quanto tempo [*rimanevano al mio servizio*]»⁷⁷.

Andiamo, quando li pagavi però, «segnava i denari», gli ribatte l'Albertani il quale, ottenuta a questa domanda una risposta affermativa, non si accontenta ma vuole sapere perché li segnava e dove!

E allora il Pica riprende: sì, lui teneva un libro apposito dove segnava, o meglio, faceva segnare i vari movimenti per renderne poi conto al padrone. Libro poi restituito ai Bonetti quando si licenziò da loro. Conferma anche che quelle due bestie lui le consegnò a Sidonio in Monte Acuto e, per quanto ebbe modo di vedere, in quella occasione Sidonio era solo.

⁷⁵ Guarda caso, l'unico nome di cui il Pica si ricorda è proprio quello relativo a quella vacca al centro di tante contestazioni da entrambe le parti e della quale Pietro è accusato di essersene fraudolentemente appropriato. Ma certo, quella bestia aveva una caratteristica anatomica ben precisa, il che la rendeva ben individuabile e facile da ricordare, mica aveva un aspetto anonimo come tutte le altre!

⁷⁶ «Quanto piglia un garzone e se gli faceva le scritte o se li segnava da per sé o li faceva segnare a nissuno» (*Paschi* 652, c. 268r).

⁷⁷ *Ivi*, c. 268v.

Il Fiscale, che sa di cosa parla, conosce bene le pratiche del mondo agropastorale e le difficoltà connesse alla conduzione e trasferimento degli animali, specie quando si tratti di bestiame di grossa taglia cresciuto allo stato brado e, di conseguenza, indomito e ribelle ai comandi dell'uomo. Chiede pertanto l'Albertani al Pica, in questa sottile schermaglia verbale dove a vincere sarà il più vivace d'intelletto dei due: se davvero era solo, come tu sostieni, come poté condurre via quelle due vacche, considerando il fatto che è praticamente impossibile che «un solo [uomo] guidi e meni un paio di vacche selvatiche e sbrancate?». Lo aiutai io a toglierle dal branco e a mettere quelle bestie in marcia nella giusta direzione, aiutandolo così a trarle fuori da Montauto, dopo di che «se le messe innanzi»; e poi «ci potevano essere anche degli altri ma io non me ne ricordo»⁷⁸.

Quanto al prezzo, prosegue il Pica, quelle due vacche furono pagate cento giuli e quella somma la intascò Pietro.

Però, curioso, osserva il magistrato in chiusura di questa seduta-fiume, ti ricordi così bene dei cento giuli mentre «et de' garzoni et loro nomi et simili altre cose non habbi memoria»⁷⁹. Sa com'è, osserva con impercettibile ironia il Pica, è più facile ricordarsi di certe cose e non di altre «perché è più facile in un certo modo e li garzoni sono di lunghi paesi»⁸⁰.

Di lì a poco tempo (potrebbe trattarsi del pomeriggio dello stesso giorno: nella successione delle carte questo secondo verbale, privo di data, segue immediatamente il primo) il Pica è nuovamente interrogato, ma niente aggiunge di nuovo.

⁷⁸ Ivi, c. 269r. Come «potrebbe essere che se le fusseno messe nelle [mandrie] di Farnese che questo io non me ne ricordo» (Ivi, c. 270r). Proseguendo l'interrogatorio il Fiscale vuole sapere se in questa rete sono implicati altri, se cioè qualcuno aveva accompagnato Ansidonio, ma il Pica è irremovibile, nonostante le ripetute ammonizioni (a lui basta avere incastrato Pietro): «io non mi ricordo ci fussi altri che lui e si stessi bene cent'anni non me ne ricorderei mai», mentre conferma per l'ennesima volta che lui quelle vacche le consegnò ad Ansidonio dietro specifico incarico di Pietro che gliene aveva data commissione «in casa sua di sua bocca stessa» (Ivi, c. 270v).

⁷⁹ Ivi, c. 269r.

⁸⁰ Cioè i garzoni sono gente forestiera, vengono da paesi lontani dai nomi complicati e difficili da ricordare. E poi i garzoni si potrebbero rintracciare e farli parlare, non si sa mai, mentre i soldi non parlano, deve essere stato il pensiero non espresso del Fiscale che pare prendere per buona la risposta del Pica.

L'interrogatorio questa volta è stato breve e il Pica, nuovamente ammonito a risolversi a dire la verità per «non avere a stare in pregione e patire per stare così pertinace», non avendo altro da rispondere se non «Dio mi aiuterà», fu riportato in carcere⁸¹. Ma, a dispetto delle ripetute minacce, un po' a sorpresa e prima che la seduta sia tolta, così come era avvenuto a suo tempo per Antonio da Fanano, i Paschi decidono per la scarcerazione⁸².

E così anche stavolta il Pica, rispondendo con abilità e accortezza alle domande dei giudici, è riuscito, oltre a riacquistare la libertà nel giro di pochi giorni, ad evitare il peggio: la tortura, come gli era stata prospettata più volte, e magari anche qualche incriminazione. Forse quegli stessi ufficiali non sono rimasti neanche del tutto insensibili, se non addirittura ammirati, di fronte all'abilità e al coraggio coi quali l'analfabeta Pica (ma davvero è del tutto digiuno di lettere il Pica?) ha saputo tenere testa alle loro sinuose e insinuanti domande, dimostrando, con intelligenza non disgiunta da ironia, di essere in grado di cavarsela egregiamente anche in circostanze tanto difficili.

Ma dobbiamo constatare che il processo, quanto meno nella sua parte documentale, su questo specifico capo di accusa si conclude positivamente anche per Pietro. Prima della chiusura dell'iter giudiziario, quando ancora la sentenza non è stata emessa nella sua interezza, Pietro, nella sua affannosa e disperata ricerca di testimoni che lo liberino dall'inestricabile groviglio di accuse nel quale è incappato, riesce con un colpo da maestro a risalire (in)direttamente a «Usepio di Menico da Piancastagnaio habitante a Pitigliano»⁸³ (alias Usepio, alias Leporino), colui al quale, cinque o sei anni prima, lui sostiene di avere venduto quelle due vacche delle quali invece, secondo l'accusa, avrebbe fatto contrabbando. Per dimostrare le sue ragioni, una volta recuperato non Usepio, ma il di lui fratello Rocco di Domenico (e convinto a rilasciare una fede), Pietro si rivolge al podestà di Saturnia nella terra di Manciano affinché voglia procedere all'interrogatorio del medesimo⁸⁴.

⁸¹ *Paschi* 652, c. 271r-v.

⁸² «Li Magnifici Signori Officiali de Paschi mandorno si facesse politia di relasso, et fu fatta» (Ivi, c. 271v).

⁸³ Ivi, c. 283r.

⁸⁴ Sarebbe a questo punto oltremodo interessante conoscere le motivazioni che hanno indotto Pietro a citare come testimone in suo favore non direttamente la persona cui avrebbe venduto le due vacche, ma il suo fratello. Certo, nel frattempo Sepio poteva essere morto, irreperibile o semplicemente essersi rifiutato di rilasciargli qualsiasi fede. Ma la cosa più

Dunque Rocco, alla presenza del notaio Flaminio di Giulio de Lallis da Monticchiello, depone che, ormai cinque o sei anni addietro, suo fratello carnale Usepio lo mise al corrente di avere contrattato, ad un certo prezzo, un paio di vacche e gli chiese «se gli pareva avesse fatto buon partito». Al che Rocco gli rispose che «aveva fatto bene». Era presente al colloquio Antognaccio capovaccaio di prete Cesare da Pitigliano⁸⁵.

Rocco conferma anche che, a quel tempo, suo fratello Usepio «andava vestito di panno fratile» e lo sa per certo dal momento che, con lui, aveva contatti quotidiani essendo entrambi a guardia dei bestiami di Sforza. E non poteva essere altrimenti vestito, Usepio, precisa Rocco, quando ebbe a comprare quelle due vacche da Pietro da Manciano.

Rocco è intorno ai ventitré anni (quindi, all'epoca dei fatti era intorno ai diciotto), suo padre è ancora in vita e con lui vive⁸⁶ e, come ogni bravo testimone di parte, ha imparato bene la lezione: non è stato indottrinato da alcuno a dire una cosa anziché un'altra, nessuno ha promesso alcun premio per la testimonianza resa, di Pietro non è parente, né compare, né debitore, né creditore e niente gli importa («non li cura») che abbia ragione o torto nella presente causa, essendosi deciso a deporre solo per amore di verità. Nel corso del presente anno si è confessato e comunicato in Pitigliano da un frate alla Madonna delle Grazie.

di tanto non meraviglia se consideriamo che, praticamente, il processo si chiude con una testimonianza indiretta, un po' come era cominciato.

⁸⁵ *Paschi* 652, c. 284r. Si tratta di Cesare di Domenico, il prete che più volte, insieme a Domenico Petruccioli, ha sottoscritto, spudoratamente secondo noi, fedì in favore di Pietro, compresa la ritrattazione del Pica. Come risulta in Appendice II, il suo sacro ministero evidentemente non gli impedisce di occuparsi di affari alquanto terreni: oltre che aggirarsi per la Maremma impegnato a vendere le sue granaglie è proprietario di un branco di vacche la cui consistenza non dovrebbe essere trascurabile, visto che per la loro custodia tiene al soldo almeno un capovaccaio che, in quanto 'capo', deve avere al suo comando uno o più garzoni. A noi viene anche il sospetto che prete Cesare forse non si è tirato indietro nemmeno ora, quando si è trattato di trovare e convincere Rocco a testimoniare in favore di Pietro, con il suo capovaccaio Antognaccio pronto a fare da cotestimone. Il *signum* del notaio Flaminio di Giulio de Lallis da Monticchiello è riportato in *Fig.* 10.

⁸⁶ «Non diviso da esso» (*Ivi*, c. 284v). Certo che suo padre è tuttora vivente: si tratta di Domenico, che tre giorni prima ha sottoscritto, in forma di fede, le stesse cose che sta ora dicendo il figlio Rocco. Quindi non solo Usepio (Leporino), ma anche suo fratello Rocco sono (o sono stati) al soldo dello Sforza, colui al quale Pietro, per avergli «un gran rispetto», aveva sempre permesso, secondo l'accusa, di mandare liberamente il suo bestiame

LA SENTENZA

La sentenza, individuata all'interno del fascicolo quando ormai disperavo, oltre a dare senso compiuto a questa mia ricerca e a soddisfare parzialmente alcune legittime curiosità circa la conclusione della vicenda, ci sarà utile nel tentativo di formulare alcune considerazioni finali per le quali rimando al capitolo che segue, l'ultimo⁸⁷.

Si ricorderà che i capi d'accusa nei confronti di Pietro erano stati ridotti a sette secondo l'impianto accusatorio elaborato da Alberto Albertani, così come riportato alla fine del capitolo II. Le imputazioni andavano dall'appropriazione indebita di bestiame smarrito fino al contrabbando, dall'elusione del pagamento della fida all'aver svolto le mansioni di Cavallaro in modo arbitrario e senza il rispetto delle disposizioni statutarie, dall'aver tenuto un comportamento vessatorio nei confronti dei fidati ai reati di corruzione e favoritismo.

A distanza di circa un anno, dopo tre mesi di carcere preventivo, seguito dalla libertà dietro cauzione e ripetuti interrogatori dell'accusato e audizioni di testimoni, si arriva alla conclusione dell'iter giudiziario con l'emissione dell'ultima parte della sentenza il 19 di agosto 1579. Nel frattempo, grazie all'attività frenetica della difesa che aveva visto impegnati il procuratore Francesco Vieri, i figli di Pietro (non solo Consalvo) e, una volta riottenuta la libertà, lo stesso Pietro, sul tavolo del Magistrato era andata accumulandosi una notevole quantità di documenti, fedì, prove testimoniali a discarico (ma anche a carico, queste ultime per iniziativa del Fiscale e di Matteo del Ponte), scritture private, documenti notarili di diverso tipo, attestati vari rilasciati dalla pubblica autorità e altro. Accanto a tutte queste multiformi carte processuali stanno, su versanti opposti e tra loro in rapporto di efficace dialettica, le ripetute memorie (che non di rado assumono il profilo di vere e proprie aringhe) prodotte in prima persona tanto dall'accusa quanto dalla difesa. Al-

per le dogane senza pagare la fida. Oltre che ricambiarlo con un regalo ogni tanto, il signorotto Sforza forse non si sottrae a convincere qualcuno dei suoi dipendenti a testimoniare in favore del suo amico Cavallaro, ora nei guai.

⁸⁷ La sentenza, che riporto nella sua interezza in Appendice III, si compone di due carte, prive di numerazione, entrambe con un recto e un verso. Il testo occupa entrambe le facciate della prima carta (da me arbitrariamente indicate come I r e I v) e la prima facciata della seconda che, sul verso, è del tutto bianca.

berto Albertani da una parte e Francesco Vieri dall'altra definiscono ed aggiornano, di volta in volta, le loro posizioni dalle finalità, ovviamente, contrapposte. Al di sopra di tutto costantemente si avverte, e le carte ce ne danno diretta testimonianza, l'incombente presenza, pur nel rispetto formale delle diverse competenze, del governatore.

Federico da Montauto, se pure non presente fisicamente in nessuna delle sedute giudiziali, è costantemente informato dell'andamento del processo e rappresenta, per entrambe le parti, l'autorità di riferimento cui ricorrere in caso di dubbi o alla quale indirizzare suppliche e petizioni o richiedere specifiche autorizzazioni. Di fatto, sia l'accusa che la difesa, più volte si rivolgeranno a lui, come abbiamo visto e come avverrà anche nel corso delle varie fasi relative all'emissione della sentenza.

Leggendo il verdetto dei giudici ho dovuto constatare infatti che, nel prendere le proprie decisioni, la corte aveva proceduto per gradi, nel corso di sedute diverse, pronunciandosi di volta in volta, a partire dalla prima seduta giudicante del 13 di ottobre 1578, su ognuno dei capi d'accusa separatamente, per chiudere definitivamente l'iter giudiziario solo circa dieci mesi dopo, appunto il 19 luglio 1579. Su alcune delle accuse l'accordo (di assoluzione o di condanna) era stato raggiunto fin dalla prima seduta, su altre invece la decisione era stata rinviata alle sedute successive perché, al momento del voto, non era stata raggiunta la maggioranza assoluta necessaria a suffragare la validità del verdetto, oppure perché la corte aveva ritenuto necessario rinviare la votazione al fine di acquisire ulteriori prove o chiarimenti in proposito, non ultimo attendere il parere del governatore⁸⁸.

Scorrendo i verbali della sentenza (alla luce di quanto si è appena detto sarebbe più appropriato parlare di 'sentenze') risulta che furono necessarie ai giudici sei sedute per pronunciarsi definitivamente su tutti i capi di imputazione. Su ognuno di essi la corte si esprimeva per votazione per lupini bianchi o neri e, in ossequio a quanto previsto nel primo capitolo degli Sta-

⁸⁸ Altra questione non del tutto chiara, a livello procedurale, riguarda chi formula la proposta di assoluzione o condanna: il Fiscale o, piuttosto, un membro della magistratura dei Paschi che formula la richiesta a nome di quest'ultima, collegialmente intesa? Alle sedute giudicanti è sempre presente anche il Fiscale, ma non sembra sia lui, di volta in volta, a invitare la corte a esprimersi in termini sanzionatori o meno. Sta di fatto che, nel riportare l'esito delle votazioni, il cancelliere scrive: «si vense» nel caso la proposta sia stata approvata, «si perse», quando invece l'esito è stato il contrario, sottolineando così il fatto che la decisione finale è espressione di una decisione collegiale.

tuti Nuovi, per essere valido il verdetto di assoluzione o condanna doveva essere espresso a maggioranza assoluta, espressa con quattro lupini bianchi per cinque votanti.

Nel corso della prima seduta, 13 di ottobre, vengono messi all'ordine del giorno e sottoposti a votazione cinque dei sette capi di imputazione. Sul secondo e sul sesto si decide, per il momento, di soprassedere.

1) Per il primo capo: a) la proposta di assoluzione, limitatamente all'accusa di essersi Pietro appropriato del giovenco di Leandro da Pitigliano per averglielo poi restituito, è respinta per tre lupini neri contro due bianchi; b) per il mancato «ritratto [*denuncia*] della cenige [*giovane manza*]»⁸⁹ Pietro, in accordo con la proposta sottoposta a votazione, viene condannato al pagamento di cinque scudi d'oro.

2) Per il secondo capo: si lascia in sospeso in attesa che su di esso si pronuncii il governatore⁹⁰.

3) Per il terzo capo: si propone che il giovenco di Vinciguerra venga dichiarato in frodo perché Pietro lo ha tenuto per quattro anni fra le sue bestie senza fidarlo e senza denunciarlo al Magistrato e, di conseguenza, l'imputato venga condannato al pagamento di una multa di dieci scudi d'oro. La proposta di condanna passa per quattro lupini contro uno, con la clausola che, su questo specifico capo, la pena venga lasciata in sospeso per un mese al fine di consentire alla difesa di potere dimostrare di avere avvertito il padrone della presenza di quel giovenco nel branco di Pietro, come lui sostiene.

4) Per il quarto capo: assolto con voto unanime.

5) Sopra il quinto capo: proposta di assoluzione «stante avere venduto a forestieri con ordine di Fabio Borghesi commissario». Proposta respinta per tre a due.

6) Sul sesto capo, come per il capo secondo, si preferisce, per ora, non mettere ai voti alcuna proposta, preferendo rinviare la decisione ad altra data⁹¹.

⁸⁹ Dovrebbe trattarsi di quel capo vaccino che (probabilmente) apparteneva al conte Nini e che, per essere morto mentre era tra le sue bestie e del quale si era indebitamente appropriato, Pietro avrebbe poi «scorticato» per ricavarne il pellame.

⁹⁰ «Si lassò in pendente per parlarne a Sua Signoria Illustrissima».

⁹¹ «Sospeso il sesto per hoggi». Questa storia di maiali (grassi o magri) e della violazione della legge dell'unto si è presentata alquanto complicata fin dall'inizio. Infatti su di essa la corte si pronuncerà definitivamente solo il 19 agosto dell'anno successivo, nel corso dell'ultima seduta giudicante.

7) Per l'ultimo capo di imputazione la corte propone senz'altro l'assoluzione, proposta che passa, anche se non all'unanimità⁹². Sforza da Marta è meglio non inimicarselo e non è necessario spendere troppe parole sul perché, è il tacito accordo che accomuna la maggioranza assoluta dei giudici fin dalla prima seduta.

Il giorno successivo la corte è di nuovo riunita al completo.

Si torna a votare sulla proposta di assoluzione sul giovenco di Leandro da Pitigliano. È bastata una notte per convincere i due contrari a votare a favore della proposta di assoluzione: sul giovenco di Leandro di Pitigliano Pietro si intenda assolto, con voto unanime.

Il 15 si ripropone l'assoluzione sul quinto capo con la motivazione che Pietro ha venduto per ordine di Fabio Borghesi. Due giorni prima la proposta non era passata per il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta (c'erano stati tre favorevoli contro due contrari), mentre questa volta la proposta passa all'unanimità. Anche se caduto in disgrazia e tenuto d'occhio dal potere centrale, Fabio Borghesi rimane uno di noi (lo è anche Pietro, ma a un livello molto più basso) per cui, in una pubblica sentenza, è preferibile non mandare messaggi che potrebbero essere interpretati come se, all'interno dell'Offitio, ci fosse qualcuno che nutre dubbi sull'operato di un proprio membro.

Quindi Pietro non ha fatto contrabbando e tutto si è svolto regolarmente: lui ha venduto quelle due bestie smarrite per ordine di Fabio Borghesi e ad acquistarle fu Leporino. Caso mai sarà stato quest'ultimo a contrabbandarle fuori dello stato, ma su questo almeno si ha il buon gusto di tacere.

Lo stesso giorno si vota anche sul sesto capo, quello sul quale la corte, due giorni prima, aveva preferito soprassedere rinviando il voto ad una seduta successiva. Anche su questo ora la proposta è di assoluzione, ma non viene raggiunta una quota di favorevoli sufficiente⁹³. Questa faccenda dei maiali, con la violazione della «legge dell'onto» e l'affronto subito da Fabio Borghesi da parte di un suo sottoposto, pare affare difficile da digerire.

La corte torna a riunirsi in seduta giudicante (ma con l'assenza del camerlengo) il 5 di gennaio 1579. Questa volta vengono ritenute valide le ra-

⁹² «Sopra il settimo lo assolverno per giuste considerazioni. Andò a partito, si vense 5/».

⁹³ «Andò a partito, si perse 3/2».

gioni prodotte da Pietro a proposito del gioenco di Vinciguerra da Montalto e quindi, anche sul terzo capo di imputazione, arriva l'assoluzione⁹⁴.

Due giorni dopo Pietro è condannato alla confisca del suo branco di trenta vacche per averle tenute in dogana di Marsiliana senza pagare la fida.

Come espressamente previsto dagli statuti il sequestro non diventa immediatamente esecutivo, ma è concessa al destinatario della sanzione la possibilità di riscattare il proprio bestiame dietro il pagamento di una multa il cui ammontare è fissato in quindici scudi d'oro cui va aggiunto il pagamento della fida per un'intera stagione calcolata in fiorini 34.10⁹⁵. Significativo il fatto che la condanna più pesante arrivi proprio su questo specifico capo di imputazione (lasciato in sospeso nel corso nella prima seduta perché i Paschi avevano preferito chiedere il parere al governatore). A conferma che il nuovo regime, quanto e più del vecchio, su una cosa non transige: non un soldo di quanto dovuto per lo sfruttamento delle dogane venga sottratto al fisco (in altre parole, alle casse granducali).

Finalmente, il 19 di agosto del 1579, si arriva all'ultima seduta e, esattamente alla distanza di un anno dalla formulazione dei capi di imputazione, anche sulla dibattuta questione porci grassi/porci magri per Pietro arriva l'assoluzione, dal momento che la proposta di sentenza assolutoria passa all'unanimità⁹⁶.

⁹⁴ «Si vense 4/». Evidentemente le prove portate dalla difesa sono state ritenute convincenti e Pietro, anche su questo specifico capo, viene assolto secondo la motivazione: «stante le esamine da esso Pietro fatte non si consideri nelli dieci scudi d'oro come sopra, ma sia assoluto da detta pena». Ricordo che, in deroga alla regola generale, già al capitolo I degli Statuti Nuovi la norma prevedeva che, per giustificato motivo valutato di volta in volta dal governatore, la seduta giudicante potesse avvenire e avere validità senza che, tra i presenti, fosse stato raggiunto il numero legale composto da tutti e cinque i membri con diritto di voto. È il caso della seduta del 5 gennaio, dove lo scrivano dei Paschi, scrupolosamente, annota che è assente (giustificato) il camerlengo, mentre è presente il depositario, che, però, non vota. Infatti la proposta passa per voti quattro su quattro, cioè per quattro voti su quattro votanti: i quattro membri permanenti dei Paschi, appunto, quando normalmente a votare sono in cinque, i quattro ufficiali più il camerlengo.

⁹⁵ «Et paghi la fida di una stagione del verno». È significativo il fatto che l'importo della fida venga calcolato in fiorini: la fida è una tassa statale e il relativo tariffario, così come l'ammontare delle sanzioni, andava espresso in fiorini e loro subunità, la moneta della Dominante (alle cui casse affluivano ora gran parte degli introiti derivanti dal pagamento delle fide).

⁹⁶ Assolvendo Pietro su questa ingarbugliata faccenda dei porci, gli ufficiali si tolgono d'impiccio su una questione che, più delle altre, aveva presentato notevoli difficoltà nello

Riassumendo: a processo concluso, sul totale dei sette capi di imputazione Pietro porta a casa cinque assoluzioni complete (per i reati previsti ai «capi» da tre a sette), una condanna (sul secondo capo) e una mezza condanna (o mezza assoluzione), sul primo. Relativamente al primo capo Pietro è condannato per l'indebita appropriazione di un'unica bestia smarrita quando l'imputazione relativa lo accusava di essersi appropriato di «molti bestiami smarriti»⁹⁷, condanna che si sostanzia in un'ammenda non particolarmente esosa (cinque scudi d'oro). La condanna al pagamento di dieci scudi d'oro, relativamente al terzo capo, prevista in una fase iniziale per la doppia colpa di essersi Pietro appropriato di un giovenco smarrito e averlo tenuto al pascolo in dogana senza mai fidarlo, non diventa definitiva perché l'imputato riesce a convincere la corte di avere tempestivamente avvertito il proprietario della presenza di quel giovenco finito accidentalmente nel suo branco.

A ben considerare, anche sul secondo capo Pietro viene condannato ad una condanna relativa, dal momento che la confisca delle sue trenta vaccine, in realtà, si configura come un sequestro temporaneo, se lui sarà in grado, entro due mesi, di riscattarle, pagando una multa di quindici scudi d'oro, oltre al saldo di una stagione di fida. Anche questa una condanna, in fondo, non particolarmente esosa se si considera che, ancora una volta se le nostre valutazioni sono esatte, quindici scudi d'oro non raggiungono il prezzo di tre bestie vaccine adulte (meno del dieci per cento del valore dell'intera sua mandria, composta com'è, quanto meno, di trenta capi adulti).

Anche l'accusa che sembrava la più grave di tutte, sulla quale ostinatamente interviene, di concerto col Fiscale, lo stesso Matteo del Ponte (appropriazione

stabilire dove stesse il vero e dove il falso (o la colpa, se si preferisce). A ben riflettere, su tutta questa storia dei porci ad uscirne smentito è Fabio Borghesi che, nella sua poliza, aveva dichiarato che quei maiali erano grassi: un'ulteriore messaggio a meglio comportarsi per il futuro inviato a questo ambiguo personaggio altrimenti intoccabile? È proprio all'interno del foglio della sentenza che io ho trovato quel quarto di foglio, che riporto in Appendice II t), nel quale gli stessi proprietari ammettevano quanti maiali avevano fatto passare per grassi, una parte dei quali avevano poi macellato per uso di famiglia (perché rifiutati dal mercato in quanto non sufficientemente in carne). Come già si è detto si trattava di un'autoaccusa di comodo, rilasciata dai proprietari dei porci per non andare incontro a sanzioni più gravi. Il fatto che quella ammissione di colpevolezza sia stata allegata alla sentenza deve essere stata considerata determinante dai giudici per addivenire alla decisione finale di assoluzione anche su quell'ultimo capo di imputazione, rimasto fino all'ultimo ingiudicato.

⁹⁷ *Paschi* 652, c. 46r.

indebita e contrabbando) decade e Pietro ne è prosciolto con formula piena, con la motivazione che lui ha venduto per ordine del suo commissario. Quindi non è tanto per merito di quelle complicatissime e molto sospette fedi prodotte da Pietro (alle quali anche la corte deve avere prestato credibilità pressoché nulla) e a dispetto della testimonianza, per altro incoerente, del Pica che Pietro viene prosciolto dall'accusa di contrabbando: è assolto, come motiva la sentenza, unicamente sulla base della testimonianza di un personaggio importante e membro dell'ufficio dei Paschi, suo superiore diretto (e poco importa se anche sul suo comportamento siano in molti, oltre il Fiscale, a nutrire numerose riserve).

Forse, da come si erano messe le cose fin dall'inizio e vista la determinazione con la quale la pubblica accusa aveva in seguito, più volte, reclamato almeno formalmente la condanna di Pietro, la conclusione poteva essere ben più pesante per l'imputato. Certo, nel frattempo Pietro aveva subito tre mesi di carcere, era stato tenuto costantemente sotto la minaccia della tortura (di fatto mai usata nei suoi confronti), si era dovuto sottoporre a disagi e spese a non finire. Prime fra tutte l'affannosa corsa a reperire e convincere amici, parenti, conoscenti e sottoposti, ma anche persone influenti, a testimoniare o a rilasciare fedi in suo favore, attività che aveva visto impegnati i suoi figli sguinzagliati per La Maremma e in continua spola tra Manciano e Siena. Testimonianze e fedi da stendere davanti a notai o pubbliche autorità, tutti da pagarsi in moneta sonante.

E in più la perdita dell'ufficio, dell'onore e del prestigio sociale: lui, il Cavallaro Pietro, da decenni punto obbligato di riferimento per chiunque, in Manciano e dintorni, avesse avuto bisogno di assolvere incombenze burocratiche, far fronte a grane amministrative o comunque di qualcuno che si facesse intermediario tra loro e il potere, ora ritenuto sotto accuse pesanti.

CONCLUSIONI: MA PIETRO ERA INNOCENTE O COLPEVOLE?

Alcune considerazioni sulla via seguita dai giudici nell'emettere quel particolare tipo di giudizio, e non altro, mi sembrano doverose nella convinzione che l'intera vicenda, sulla base di quello che a una prima valutazione potrebbe presentarsi (e di fatto lo è) come un modesto procedimento giudiziario svoltosi nella prima epoca moderna, contenga in sé elementi di notevole interesse storico. A cominciare dall'analisi su quali specifici capi di imputazione Pietro è stato condannato e su quali invece assolto.

L'assoluzione riguarda tutte quelle imputazioni per le quali una condanna dell'imputato inevitabilmente avrebbe coinvolto non solo personaggi del mondo dei Paschi di ben altro livello del Cavallaro Pietro, ma anche, quanto meno, avrebbe mancato di riguardo a personaggi altrimenti degni di rispetto, quale il Signore' Sforza da Marta. L'aver agito «per commissione del commissario», se, in definitiva, è motivo sufficiente per legittimare l'operato di Pietro, pare non indurre in nessun caso la magistratura dei Paschi ad indagare più a fondo sul comportamento, gli interessi combinati e gli eventuali abusi di colui che, in tutta la faccenda, pare il più coinvolto di tutti: l'ex commissario Fabio Borghesi. E non che su di lui il Fiscale Alberto Albertani non nutra qualcosa di più di un semplice sospetto, come egli stesso fa intendere e, per lo meno in una occasione, lo scrive chiaramente in una delle sue requisitorie¹. Lo stesso vale per Sforza da Marta, ricco allevatore dal nome altisonante che vive ai confini dello stato, con a sua disposizione uomini ar-

¹ Si veda la requisitoria del Fiscale riportata al termine del capitolo III, oltre alla lettera confidenziale da lui inviata al granduca poco prima dell'inizio del processo a Pietro e della quale al capitolo II.

mati e prepotenti, valida anticipazione dei bravi di manzoniana memoria². Anche con lo Sforza, «per giuste considerazioni»³, conviene non entrare in conflitto, come invece sarebbe inevitabile se Pietro venisse condannato in ossequio al settimo capo di imputazione.

Condannando Pietro esclusivamente per l'appropriazione indebita di un'unica bestia smarrita e al sequestro del suo bestiame per averlo fatto pascolare in bandita senza pagare l'erbatico si ottiene ciò che si vuole: dare una lezione ad un sottoposto il cui comportamento è andato oltre il ragionevolmente consentito, senza indagare troppo (anzi per niente) su quello che tutti sanno a proposito del funzionamento della macchina dei Paschi. Soprattutto nessuno, a livello alto (sia esso membro dell'Ufficio o personaggio esterno), deve essere coinvolto. E questo con buona pace del neocommissario Matteo del Ponte e soprattutto del Fiscale il cui intento moralizzatore, e magari anche la sua buona fede, non sono da escludere del tutto, all'inizio del processo almeno. Ma tutto pare risolversi in un gioco delle parti, con Alberto Albertani che, a parole, riveste il ruolo dell'accusatore integerrimo che persegue un suo fine superiore, quello del trionfo della giustizia, i giudici dell'Offitio severi, ma più garantisti e possibilisti, e il governatore, vigile, che si mantiene in posizione solo apparentemente neutra. A regolare il gioco stanno le brutali considerazioni dettate, da una parte, dall'opportunità politica e, dall'altra, dalle semplici convenienze utilitaristiche, personali o di gruppo, che vanno ben oltre le altisonanti affermazioni di principio.

All'interno di questo contesto Pietro, a seconda delle circostanze vaso di coccio o vaso di ferro, come ha sempre fatto nel corso della sua lunga carriera di Cavallaro, si è arrangiato e si arrangia; ora più che mai, visto che ha avuto la sfortuna di incappare in questo sciagurato incidente di percorso che lo vede al centro di conflitti, gelosie e interessi nel quale si scontra gente ben più potente di lui: Fabio Borghesi, Matteo del Ponte, Alberto Albertani, i membri stessi dell'ufficio dei Paschi, il governatore e, da lontano, il nuovo padrone,

² Vedi il loro comportamento nei confronti dei guardiani del più modesto Giovanni d'Arcidosso, uno dei quali, aggredito da un cane dello Sforza, per non finire sbranato, lo aveva ucciso. Gli uomini dello Sforza, «deposti gli schioppi» stavano per massacrarlo se non fosse sopraggiunto Giovanni che, in qualche modo, era poi riuscito a comporre la faccenda. L'episodio è narrato da Giovanni d'Arcidosso (il Giannella) nel corso di entrambe le sue deposizioni davanti alla Magistratura dei Paschi.

³ Cfr Appendice III e il commento alla sentenza all'interno del capitolo V

il Gran Duca. Nel contrapposto gioco di potere tra questi personaggi Pietro si deve essere sentito, e non a torto, messo di mezzo e vittima; e allora si difende in tutti i modi, senza scrupolo: compra testimoni, trova notai disposti a sottoscrivere fedi in suo favore, le più varie (spesso con l'ulteriore avallo delle autorità pubbliche, quanto meno di chi dovrebbe istituzionalmente fare fede pubblica, come i notai)⁴ fino a ricorrere al sequestro di persona per convincere i testimoni più scomodi (per lui) a ritrattare. In tutto questo, oltre ad essere validamente difeso dal suo avvocato Francesco Vieri, Pietro è costantemente soccorso dai suoi numerosi figli maschi, con Consalvo in testa. Sono queste: famiglia, amicizie e legami interpersonali consolidati nel tempo, le uniche risorse su cui contare e che possono salvarti quando lo stato, a torto o a ragione, ti si rivolta contro con tutta la sua forza coercitiva. Ben lungi dal vedere nei legittimi rappresentanti delle istituzioni pubbliche i difensori di esigenze superiori che travalicano gli interessi dell'individuo (specie quando l'individuo si è reso responsabile di delitti che violano la comune utilità) quel tipo di risorse, costruito nel tempo e che fa parte integrante del tuo microcosmo relazionale e ambientale, va messo a frutto, al momento del bisogno.

In posizione analoga a quella di Pietro, anche se meno drammaticamente coinvolti, vengono a trovarsi altri personaggi, in particolare due dei testimoni più importanti: Antonio da Fanano (che deve subire anche la tortura perché ritenuto reticente e magari anche complice) e il Pica, finito dentro questo processo forse non del tutto al di fuori della sua volontà, per lo meno all'inizio (con Pietro ha delle vecchie questioni in sospeso e la sua disavventura potrebbe rappresentare il momento opportuno per pareggiare i conti). Anche per lui non mancheranno guai e momenti spiacevoli, detenzione compresa. Accanto ai due, dall'altra parte, tra i tanti, sta un altro testimone, il melesso Giannella d'Arcidosso che da una parte accusa e dall'altra vorrebbe non assumersi la responsabilità delle conseguenze derivanti dalla sue parole.

⁴ Emblematico in questo senso, come già si è sottolineato, è il comportamento del notaio Agesilao Ghezzi che si presta a sottoscrivere quella fede nella quale il Pica ritrattava (fede rilasciata nelle drammatiche circostanze che sappiamo) come si fosse trattato di una sua spontanea e libera ammissione. Direi con la stessa complicità dei membri della magistratura dei Paschi che, a quanto pare, sembra non diano alcun valore al fatto che quella ritrattazione era stata estorta con la violenza e le minacce (anche se poi, delle deposizioni del Pica, non ne terranno alcun conto al momento dell'emissione della sentenza, in nessuna delle sue versioni).

Alla fine pare di intuire quale sia il fine ultimo che i membri dell'ufficio dei Paschi vogliono perseguire con il processo a Pietro: richiamare all'ordine un dipendente intermedio che, troppo sicuro di sé e contando eccessivamente sulla propria impunità, era andato, col tempo, prendendosi troppe libertà. Questa eccessiva sicurezza di sé aveva portato il nostro Cavallaro, ormai al culmine della sua carriera, a non avere il giusto rispetto dovuto all'operato dei superiori (magari anche quando hanno torto: vedi la questione dei porci dove Pietro contraddice, e magari a ragione, quanto disposto dal suo capo) e a non discriminare se il suo comportamento vessatorio andava a danno di semplici pastori o vaccari al soldo di piccoli allevatori o invece di dipendenti di gente importante, a lui superiore per nascita e censo. Gente non certo disposta a subire angherie, specie se provenienti dalle prepotenze di un semplice Cavallaro che oltretutto esagera nell'appropriarsi di bestie smarrite e nel vantare pretese, forse anche pecuniarie, indebite o comunque superiori a quelle previste dal tariffario⁵.

Come più volte ho avuto modo di sottolineare, ripetutamente il Fiscale Alberto Albertani, nel raccomandare la condanna di Pietro, si appella all'utilità che una sentenza esemplare avrebbe anche come monito a migliorare il comportamento altrui, primi fra tutti i Cavallari colleghi di Pietro ai quali, già per statuto, erano riconosciuti ampi poteri, forse anche troppi ai suoi occhi.

Se questa mia interpretazione circa le finalità del processo a Pietro è giusta, penso che i giudici, ad iter giudiziario concluso, si siano potuti ritenere soddisfatti: d'ora in avanti l'autorità di Pietro e la sua libertà di manovra ne risulteranno certamente ridimensionate, se non ridimensionate del tutto e definitivamente, e gli altri Cavallari staranno più attenti a prendersi troppe libertà per il futuro. Anche se non è stato condannato su tutte le accuse, l'imputato non ne esce nemmeno completamente assolto; inoltre, agendo con

⁵ Come è il caso di quel dipendente del conte Nicola Nini dal quale Pietro, troppo sfrontatamente, avrebbe preteso fosse lui a condurgli gli animali addirittura fin sotto le mura di Manciano per la conta dovuta. Guarda caso l'unica bestia smarrita per la quale alla fine l'imputato è condannato per essersene indebitamente appropriato, delle tante che, secondo l'accusa, avrebbe illegittimamente messo tra le sue, è quella giovane manza (la «cenige») di (dubbia) proprietà del conte Nini. Anche in questo caso, comunque, la pena è stata sostanzialmente lieve: una multa di cinque scudi d'oro, praticamente il mero valore commerciale di quella manza.

oculata prudenza, gli inquirenti sono riusciti a tenere fuori chi non doveva essere coinvolto e non si sono inimicati nessun personaggio importante che vive ai confini dello stato, come lo Sforza. L'Ufficio ne esce bene e, se pure deve ammettere che qualcuno tra i suoi funzionari non è proprio integerrimo, la cosa riguarda sporadicamente un dipendente di rango intermedio o basso sul quale prontamente cade la meritata sanzione da parte del «Magistrato loro» (altra espressione usata spesso per significare la magistratura dei Paschi al completo).

La sorte toccata a Pietro, uomo ormai maturo che, colpito nella libertà, nel patrimonio e nel prestigio, difficilmente potrà riprendersi del tutto da una simile disavventura, certo sarà di monito agli altri Cavallari, inducendoli ad un comportamento più rispettoso dei superiori, oltre che più corretto e meno rapace, mentre chi sta più in alto non avrà da temere e potrà continuare a gestire le cose di Maremma secondo la prassi consolidata, anche ora che a Siena è presente il governatore medico.

Per concludere, si ha l'impressione che, in fondo, ai giudici interessi una ricostruzione dei fatti credibile e tale da permettere il raggiungimento di 'una' verità formalmente accettabile, tra le tante possibili.

Una ricostruzione dell'intera vicenda limitatamente al quinto capo di imputazione può esserci di supporto alle considerazioni appena riportate.

Alla fine abbiamo visto come Pietro, su questo specifico capo, venga pienamente assolto. La motivazione del tribunale è che lui, di quelle due bestie, non ha fatto contrabbando, ma semplicemente si è limitato a venderle al garzone/vaccaio Leporino dietro l'autorizzazione («ordine») del suo capo Fabio Borghesi. È stato poi Leporino a venderle, appena tre giorni dopo, ai due macellai di Farnese.

Ora, consideriamo alcuni elementi così come emergono dagli atti del processo: Pietro è un Cavallaro astuto e di autorità, Sepio di Menico da Piancastagnaio, che già nel nomignolo porta il marchio della sua evidente imperfezione fisica, non è che un ragazzo (all'epoca dei fatti oggetto dello specifico capo di imputazione suo fratello Rocco ha diciotto anni e lui sarà stato di età poco discosta dalla sua: suo padre è vivente e attivo ancora diversi anni dopo, all'epoca in cui si sta svolgendo il processo), è al servizio come garzone/vaccaio del potente signore di Marta (e tra Pietro e Sforza da Marta intercorrono scambi di favori e regali vari, come è ampiamente documentato), certamente è dotato di scarsissime risorse economiche e di conseguenza ben difficilmente sarebbe stato nelle condizioni di disporre degli oltre dieci scudi d'oro necessari per acquistare un paio di vacche. Il Pica e quei due macellai avevano dichiarato che a vendere quelle due bestie era stato Pietro che diceva di venderle per ordine di

messer Fabio. Nella fase finale del processo Pietro è in grado, ricorrendo a testimonianze multiple, di fornire una ricostruzione dei fatti che ci sembra, a dire poco, fantasiosa: lui le bestie le ha vendute a Leporino il quale, guarda caso, solo 3 o 4 giorni dopo le rivende ai macellai di Farnese. Ammettendo anche che le cose siano andate davvero così (e non si tratti invece di una ricostruzione a posteriori dei fatti, del tutto falsa e di comodo), non mi sembra sia necessario essere dotati di particolari doti di *intelligence* per sospettare che Leporino, in tutta questa faccenda, tutt'al più abbia svolto semplicemente il ruolo di prestanome per un affare illecito ordito da Pietro in combutta col suo commissario (e i primi ad averne avuto sentore saranno certo stati gli stessi membri della magistratura dei Paschi). Ma in fondo questo non è determinante: le cose potrebbero davvero essere andate nel modo che l'abilità e la mancanza di scrupoli della difesa (acquiescente la corte) è riuscita a mettere 'ragionevolmente' in piedi. I testimoni ci sono, le fedi rilasciate con tanto di sigilli e sottoscrizioni notarili abbondano e poi c'è sempre la testimonianza di Fabio Borghesi che dice che quelle due bestie sono state vendute da Pietro dietro suo ordine. Questo basta per assolvere Pietro dall'accusa di ladrocinio e contrabbando (e almeno si ha il buon gusto di non citare, nella sentenza, il finto passaggio della vendita al povero Leporino che, messo di mezzo con suo grave rischio, chissà se in tutta questa storia avrà messo in tasca più di qualche misero baiocco!).

Detto tutto questo e dopo le considerazioni fatte, una domanda e un dubbio finali sono però d'obbligo: ma Pietro era colpevole, magari anche più di quanto riconosciutogli al momento della sentenza, o piuttosto era del tutto innocente nei confronti delle accuse mossegli? In fondo, è stato condannato solo per essersi appropriato di una bestia smarrita e per avere condotto le sue bestie al pascolo in bandita (o dogana che fosse) senza fidarle; in quest'ultimo caso secondo un'interpretazione molto restrittiva, e a suo danno, della legge, per la verità.

E quale credibilità dobbiamo prestare a tutte quelle fedi e testimonianze che lui e i suoi figli (magari dietro la sapiente regia dell'avvocato Francesco Vieri) sono riusciti a mettere tanto abilmente in piedi da sovvertire, se non del tutto in gran parte, l'impianto accusatorio formalizzato contro di lui?

Arduo dare una risposta e come sempre, andando oltre l'aforisma manzoniano (ma partendo da esso)⁶, è cosa difficile discriminare con nettezza la ragio-

⁶ «La ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'uno e dell'altra»: ALESSANDRO MANZONI, *I Promessi Sposi*, A. Mondadori Editore, Milano, 1987, cap. I, p. 24.

ne dal torto, quando non addirittura il vero dal falso o l'innocenza dalla colpa spesso separati, come di frequente capita per le cose umane, da una sottile (ma anche ampia e sfumata) linea d'ombra che può giungere a non farci ben distinguere il lecito dall'illecito, fino a confondere il bene col male.

Pietro è un uomo di mondo che ogni giorno si deve confrontare con la teoria e con la pratica, deve rispettare e far rispettare la legge che, per sua natura, usa un linguaggio astratto e detta norme e regole spesso non chiare, quando addirittura non in contrasto tra di loro o comunque di non univoca interpretazione, visto il sovrapporsi continuo, allora come oggi, di norme e disposizioni. In questo mondo dai confini incerti lui, Cavallaro da poco meno di trent'anni, si è ormai abituato ed adattato a muoversi con abilità e sicurezza e senza troppi scrupoli, gestendo quella fetta di potere che gli compete, in ragione della carica della quale è legittimamente investito. La sua è una posizione intermedia che si colloca tra i superiori (i 'messeri'), da una parte, e un mondo brulicante di faccendieri, allevatori grandi e piccoli, capovaccari, vaccari e garzoni, dall'altra. Un mondo paludoso, multiforme, dove tutti si arrangiano come possono, un mondo che ben si presta alle manipolazioni di chi deve e sa destreggiarsi su più fronti.

Nella sua multiforme personalità il mancianese Pietro di Mariano sa mostrarsi anche persona di buon carattere e generosa (sempre con un occhio al suo, s'intende) e magari anche di buona compagnia e di buona tavola: chi passa per Manciano trova ospitalità in casa sua e con tutti ha buoni rapporti, non disdegnando un favore a chi glielo chiede.

In questo mondo così composito che gli gravita intorno e all'interno del quale egli ha intessuto solidi legami, anche la posizione personale di Pietro non è ben definita, visto che si trova a dovere conciliare i doveri e le convenienze derivanti dalla sua doppia posizione sociale, quella di funzionario pubblico e quella di modesto allevatore privato, soprattutto male si concilia con tutte quelle regole e pastoie burocratiche che lui invece dovrebbe imporre e fare rispettare. E poi, quando le regole sono tante (troppe) è facile per chi le gestisce e sia dotato dell'intelligenza ed iniziativa giuste individuare, in assenza di scrupoli morali superiori, spazi e smagliature nei quali inserirsi a vantaggio proprio e di chi, a diverso titolo, fa parte del suo stesso gruppo.

Infine, Siena è lontana, i superiori hanno scarsi e difficili rapporti con gli inferiori (coi quali nemmeno vogliono mischiarsi troppo): presi come sono dalla cura dei loro privati interessi (sono, a loro volta, grossi proprietari di terre e di animali), il loro maggiore interesse è quello di ricavare dalle missioni ed incarichi in Maremma il massimo degli introiti possibili in vista di uffici più comodi e prestigiosi in città. E Pietro a questa situazione si ade-

gua, lui come gli altri, cercando in primo luogo di trarne il suo profitto, senza disdegnare, a suo modo, di venire ogni tanto incontro a quanti devono ricorrere a lui per obbligo o per necessità.

Di quale sia la situazione in Maremma i Paschi sono ben consapevoli, anche se fingono di non esserlo: un processo ogni tanto a carico di qualche funzionario periferico, che magari ha esagerato, va bene, affinché ad ognuno si ricordi quale è il suo posto e i limiti dai quali non deve sconfinare. Solo così le cose continueranno a scorrere come di consueto, così come si è sempre fatto e come deve essere.

Quindi, volendo davvero concludere la nostra storia, non senza però prima tentare di dare una risposta al quesito col quale quest'ultimo paragrafo si apre, la mia convinzione (pur senza pretendere di attribuirvi i caratteri della certezza) è che Pietro, per tutte le considerazioni fatte fin qui, sia colpevole e innocente insieme. Se la sua colpevolezza si sia limitata solo agli specifici capi di imputazione per i quali è stato condannato o si sia estesa invece anche agli altri, in tutto o in parte, è difficile, se non impossibile, a dirsi. Dall'esposizione pressoché completa dei fatti che ho riferito, nell'assoluto rispetto della fonte di prima mano da me utilizzata e tanto spesso citata, ognuno può farsi un'idea propria in proposito.

Certo, egli non può ragionevolmente ritenersi l'unico responsabile, quanto meno relativamente ad alcuni dei capi di imputazione, per esempio quelli che ruotano intorno alla malagestione delle bestie smarrite e quello, ad esso collegato, del contrabbando. E anche quanto alla generica accusa di corruzione ci pare in buona compagnia, visto che non può esserci corrotto senza corruttore.

La vicenda giudiziaria di Pietro di Mariano risulta meglio comprensibile e assume maggiore rilevanza se si tiene conto, oltre che del contesto ambientale e storico generale, del particolare clima politico che si era venuto a creare in città e nel suo territorio dopo che il vecchio stato senese era stato associato a quello mediceo. È proprio con questi nuovi equilibri di potere che le vicende private del nostro Cavallaro si intrecciano.

Perché proprio contro il Cavallaro Pietro, in quel momento e con quelle specifiche accuse, viene imbastito un processo importante per fatti relativi a reati, c'è da credere, del tutto frequenti e fino a quel momento (e magari anche dopo) ampiamente tollerati nonostante le ripetute grida moralizzatrici?

Sappiamo, ed è stato sottolineato più volte, quanto Pietro sia strettamente legato al suo ex commissario generale per la Maremma Fabio Borghesi. Al Borghesi è subentrato Matteo del Ponte, uomo di potere granducale, mentre il suo precursore pare più legato al vecchio mondo, a quella ristretta oligarchia

familiare che, con alterne fortune, aveva retto Siena e il suo territorio tanto a lungo. Su Fabio Borghesi esistevano forti sospetti, sia relativamente alla sua onestà personale, sia, cosa ancora più grave, alla sua lealtà politica nei confronti dei nuovi padroni; questi erano infatti i termini della lettera confidenziale inviata al granduca Francesco da Alberto Albertani nella primavera di quello stesso 1578.

C'è da credere che sia stato proprio in ragione di tali sospetti che Fabio Borghesi è stato sostituito nell'incarico di commissario generale da Matteo del Ponte, anch'egli per altro dal profilo niente affatto limpido, pienamente implicato nel processo di malagestione e sfruttamento dei pascoli maremmani, come fa notare Elena Fasano Guarini⁷.

Il processo a carico di Pietro parte per iniziativa diretta di Matteo del Ponte e Alberto Albertani è il Fiscale del processo, colui che sarà chiamato a sostenere la pubblica accusa. Più volte si è sottolineato come l'Albertani, in più di una occasione, stigmatizzi il comportamento di Fabio Borghesi, specie quando si considerino i continui passaggi di compra-vendita di bestie smarrite intercorrenti tra lui e il suo sottoposto. Alberto Albertani e Matteo del Ponte resteranno in contatto tra loro per tutta la durata del processo e lo stesso Matteo si darà da fare nel procurare testimoni a carico dell'imputato; dalle loro deposizioni sarebbero potute emergere responsabilità dirette dell'ex commissario, solo che la corte avesse voluto indagare più a fondo o loro stessi avessero assunto iniziative dirette contro di lui.

Nella vicenda di Pietro vengono a scontrarsi due mondi (o due partiti, se si preferisce): da una parte il partito filomediceo, legato al nuovo potere, rappresentato da Alberto Albertani e Matteo del Ponte, dall'altra il vecchio mondo, che continua a nutrire rimpianti per un'autonomia senese ormai definitivamente scomparsa. I sostenitori di questa seconda parte politica vanno individuati nei membri della magistratura dei Paschi, da sempre appannaggio di famiglie della vecchia oligarchia cittadina, e in Fabio Borghesi che di quel mondo fa parte. Pietro, legato per età, ambiente e per precisi rapporti personali consolidati nel tempo al vecchio mondo, non può che presentarsi come un ottimo strumento in mano ai primi per colpire e 'avvertire' i secondi.

Pertanto la mia convinzione è che, per mandare quanto meno un avvertimento a coloro che, se non altro, tengono un comportamento ambiguo nei confronti della Dominante (e tra questi non c'è solo Fabio Borghesi) Pietro

⁷ E. FASANO GUARINI, *La Maremma Senese nel Granducato Mediceo* cit., p. 455.

si presenta come un ottimo strumento, senza con questo volere fare apparire il Cavallaro come un povero innocente perseguitato senza colpa alcuna. Il processo intentato contro di lui è funzionale a mandare messaggi a chi, d'ora in avanti, sarà bene faccia più attenzione a come si comporta e non solo per quanto attiene la gestione di alcune (o molte) bestie smarrite. Forse quando il Fiscale afferma che la condanna di Pietro servirà di lezione anche ad altri, negli 'altri' includeva non solo i suoi colleghi Cavallari e le guardie e le guardiole, ma anche Fabio Borghesi e tutti coloro che continuavano a pensarla e a comportarsi come lui. Il messaggio che si vuole inviare al Borghesi è doppio, se pure espresso in forma sibillina: sia più onesto nella gestione degli affari dei Paschi, ma si consideri anche avvertito che non è sfuggito a chi sta più in alto di lui che, nello svolgere le sue mansioni istituzionali, ha messo in atto una sorta di boicottaggio fiscale nei confronti del potere centrale, visto che il suo comportamento, quando Siena e la Maremma erano indipendenti, era del tutto diverso, come il Fiscale fa notare al granduca nella lettera segreta che gli ha inviato di recente. Forse che, in questo modo, intende manifestare il suo dissenso nei confronti del nuovo potere politico?

Anche il comportamento dei membri dell'Offitio, in quest'ottica, merita una considerazione. Quella dei Paschi è una vecchia magistratura, presente fin dagli Statuti del 1419. Finita l'indipendenza di Siena gli Statuti Nuovi ne avevano confermato la sopravvivenza⁸, ma la sua autonomia non è più quella di un tempo, e in ogni caso il referente è cambiato: se prima era il comune di Siena, ora è il governo granducale. Al suo interno sono state inserite a pieno titolo, compreso il diritto di voto, figure di nomina granducale quali il camerlengo, che rimane in carica a tempo indeterminato (contrariamente ai quattro magistrati tradizionali che continuano a seguire la consueta rotazione annuale). Anche il cancelliere è nominato dal granduca, così come lo è il commissario generale per la Maremma. Infine, quel che più conta, ora a Siena è presente stabilmente il governatore, figura autorevole e autoritaria: abbiamo visto quanto gli ufficiali dei Paschi lo temano, pronti addirittura a sospendere il giudizio su uno specifico capo di imputazione in attesa di un suo parere.

⁸ In ossequio anche alle condizioni imposte da Carlo V fin dal 1555 quando, nel concedere il titolo ducale a Cosimo e l'assorbimento di Siena e il suo territorio nello stato fiorentino, aveva posto la condizione che fossero mantenute in vita le vecchie magistrature senesi.

In quanto vecchia e autorevole magistratura cittadina, quella dei Paschi sembra ancora godere di un certo riguardo per le sue vecchie competenze istituzionali, tant'è che il tentativo di Alberto Albertani presso il governatore di sottrarre loro il processo per passarlo al Capitano di Giustizia non avrà successo. Anche la sentenza riflette questa relativa autonomia che ancora la vecchia magistratura riesce a mantenere. Limitando la condanna di Pietro a quei capi di imputazione nei quali ad essere coinvolto è solo lui, si evita il rischio di coinvolgere nel processo altri personaggi importanti del mondo istituzionale e cittadino. Soprattutto si evita di compromettere il buon nome e il prestigio dello stesso Offitio. Ma intanto il messaggio che, attraverso la vicenda di Pietro, si voleva mandare a Fabio Borghesi e a chi come lui, sarà stato sicuramente recepito.

Allargando la consultazione delle carte potremmo, forse, soddisfare alcune nostre curiosità che restano, al momento, insoddisfatte: esse riguardano il futuro di Fabio Borghesi, di Alberto Albertani, di Matteo del Ponte e di altri personaggi da noi incontrati nel corso di questo processo, primo fra tutti Pietro di Mariano. È in ogni caso fuori di dubbio che a Siena coloro che ancora nel 1578, a distanza di circa un ventennio dall'ingresso della città nell'orbita del granducato, coltivavano rimpianti per l'antica autonomia erano ben presenti, il che induceva il potere mediceo a vigilare attraverso i propri emissari.

Quanto a Pietro, la sua vicenda giudiziaria ci è ormai nota; chissà se sarà poi stato reintegrato nel suo ufficio (lo dubito), se Consalvo ne erediterà l'incarico e se quel suo figlio che tanto si pavoneggiava per Manciano su quel bel cavallo donatogli dallo Sforza sarà poi riuscito davvero a farsi cavalleggero!

E tutti gli altri: il Pica, il Giannella di Arcidosso, il povero Leporino messo di mezzo per illecito tornaconto altrui, Antonio da Fanano, il prete Cesare e Agesilao Ghezzi, testimoni, garzoni, vaccai, macellai (in Farnese e altrove), per un attimo emersi dalla polvere e in essa inesorabilmente rientrati, perché così è proprio delle cose umane.

Mi sembra che anche queste siano considerazioni lecite a conclusione della rivisitazione del processo a carico di Pietro di Mariano da Manciano, svoltosi tra il luglio 1578 e l'agosto 1579, a Siena, nel palazzo dei Paschi, ma con la partecipazione di uomini ed istituzioni di buona parte della Maremma toscana meridionale, da non molti anni entrata nell'orbita medicea.

APPENDICI

APPENDICE I
BANDI IN TEMA DI DOGANA DEI PASCHI

a) *Bando che si possino trasportare le grasce dall'uno all'altro stato di loro Altezze Serenissime con il pagamento delle solite gabelle.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 2, cc. 27v-29v, 3 ottobre 1572]

Il bando, oltre che la libera circolazione, tra lo stato di Siena e quello di Firenze, di «grano, biade, vino, olio e qualunque sorte di bestiami, grasce e vetovoglie, pagandone però sempre le solite e dovute gabelle», disponeva che:

Nessuna persona di qualsivoglia stato, grado o condizione ardisca o presuma per l'avvenire in alcun modo, o sotto alcun quesito, colore e pretesto estrarre o fare estrarre dalla città e stato di Siena alcuna sorte di bestiame vaccino per mandarlo, condurlo o farlo condurre e cavare fuori delli stati di loro Altezze Serenissime senza espressa licenza di quelle, sotto pena a chi in qualsivoglia modo trasgredisce, o al trasgressore prestasse aiuto e favore, per la prima volta della perdita de' bestiami, o lor valuta, di scudi cinque d'oro d'Italia e di un altro scudo d'oro simile per capo di bestia, et inoltre di tratti due di corda da darsigli pubblicamente per ciascuno e per ciascuna trasgressione; e per la seconda volta s'incorra nelle medesime pene e, di più, deva il delinquente essere confinato per due anni in Portoferraio dell'Elba; e per ogni altra volta s'intenda essere, e sia come di sopra, la perdita de' bestiami, di scudi cinque d'oro e scudi uno per capo di bestia, tratti due di corda e di relegazione in galera per anni tre e di più, così la prima come le altre volte, ad arbitrio di chi avrà a giudicare, la pena delle forche inclusive, precedente però sempre, circa la pena delle forche, la partecipazione di loro Altezze.

b) *Ordinazioni sopra la dogana e bandite et altro della Maremma e stato di Siena fermate e fatte sotto il dì 2 di marzo 1573 per li magnifici Deputati in Fiorenza da Sua Altezza Serenissima Nostro Signore sopra il negozio del bestiame dello stato di Fiorenza e Siena pubblicate in Siena il dì 8 di maggio 1574.*

[Archivio di Stato di Siena, Dogana dei Paschi, 2, c. 30r-v, 8 maggio 1574]

Proibendo con particolare severità il taglio dei boschi un'attenzione speciale era riservata alla tutela delle aree a querce, ricche di ghiande preziose per il nutrimento dei maiali. Il granduca, preoccupato che il sistema allevatizio maremmano andasse incontro ad un decadimento progressivo cui avrebbe fatto seguito, in aggiunta ad una sofferenza delle fonti alimentari per la popolazione cittadina, un decremento della fiscalità, informato dai

Molto Magnifici Deputati sopra il negozio del bestiame dello stato di Firenze e Siena, avendo conosciuto per l'esperienza di alcuni anni decorsi e per gli avvertimenti e diligenze avutate da più gentiluomini senesi e da alcuni mandati delle città, terre e castella dello stato, e da buon numero di Capi Vergari di diversi luoghi del dominio fiorentino e senese di quanto siano andate declinando e diminuendo da qualche anno in qua l'impresse de' bestiami d'ogni sorte e quanto maggiormente sarebbono per diminuirsi nell'avvenire se non vi si provvedesse con presti e convenienti rimedi.

ordinava che:

Tutte le bandite da janda et etiam le miste di janda et erba delle quali finiscono le locazioni per di qui alli otto di maggio prossimo si vendino per quattro anni per l'Offizio de' Quattro Conservadori, le loro, e per l'Offizio de' Paschi le attenenti a quell'Offizio rispettivamente, e si vendino per via di polizze scritte e sigillate da darsi in mano delli loro cancellieri a prezzo fermo, in questo modo cioè: che si veda per quanto prezzo si sia venduta ciascuna bandita li quattro anni ultimi decorsi e per il medesimo prezzo si vendino per quattro anni avvenire, da pagarsi ogni anno la rata a tempi soliti e con idonea sicurtà, et in dette scritte debba dire il numero delle troje che ciascuno vorrà obbligarsi di allevare e si liberino a chi offerirà per maggior numero di troje, e non si possono concedere se non a faccendieri di tali bestie i quali però si possono unire con più persone insieme purché siano faccendieri a una medesima scritta et obbligazione, descrivendo i nomi di tutti, che saranno uniti, e che non le piglino per incette né per rivendere, ma per servizio de loro bestiami proprj, et in dette scritte devino mettere il nome, cognome e patria delle persone offerenti e de compagni con il nome e luogo della bandita che vorranno; e poiché di così saranno concesse loro tali bandite e che per qualsivoglia acciden-

te, durante la loro condotta, vorrano concederle ad altri, o mettervi alcuno a parte per il medesimo prezzo, e non per incetta, ne debbino dar nota alli detti magistrati rispettivamente, et ottenutane licenza sia loro lecito secondo che l'otterranno [...].

Il bando dettava anche le norme limitanti la commercializzazione ed estrazione fuori degli stati di Siena e Firenze (ma anche gli spostamenti temporanei) dei porci grassi:

Diasi a ciascuno la tratta de' porci grassi per la metà solamente per ogni tempo e luogo. E l'altra metà non si possa estrarre di questo stato, né del dominio fiorentino senza licenza, da ottenersene e sotto le pene secondo gli ordini sopra ciò, e quando occorresse ad alcuno mandar fuori dello stato alcuni porci per ingrassare gli sia permesso con obbligo e con darne idonei malleadori di rimettere li medesimi per tutto il XV di gennaio allora seguente, sotto pena della perdita di tali porci e dell'arbitrio di quel Magistrato, da applicarsi come di sopra [...]¹.

Al fine di impedire che i vari territori di dogana fossero progressivamente erosi col trasformarli in bandite, il bando ordinava anche:

Quanto alle altre bandite, delle quali non finiscono le locazioni al maggio prossimo 1574, si debbino avanti la fine di tali locazioni ai tempi convenienti vendere per quattro anni, e in tutto e per tutto, come di sopra et etiam come alli detti conduttori e compratori, dei quali durano ancora le loro condotte e comprare che vorranno accattare, si debbi prestare a ragione di scudi due per troja durante tali loro condotte, et in tutto e per tutto come si è ordinato per li altri, come di sopra, e così successivamente si debbi seguitare di tempo in tempo, infino a che non sarà ordinato altrimenti. Item si provvede che non ostante qualsivoglia ordine, o altro in contrario, tutte quelle bandite dello stato di Siena che già solevano esser dogana, e non bandite, si reduchino a dogana, come già erano, e siano di che sorte o qualità si vogliano, et a fine che in ogni miglior modo e con più facilità e prestezza ne possa seguire questo effetto si stornino quelle locazioni o vendite che fussero fatte di alcune di dette bandite per tre anni, o più o meno, e che ancora dovessero durare, per non essere finiti i tempi, e si riduchino e comprendino a dogana, e che tutte le bestie minute e grosse d'ogni sorte che si fideranno in detta dogana debbino entrare e passarvi alle calle a un tempo medesimo, cioè il primo di novembre ciascun anno. E quelli che sono o saranno deputati sopra ciò sieno tenuti e debbino con ogni possibil diligenza operare che così si osservi per ciascuno inviolabilmente.

¹ Ivi, c. 31v

Ritornate al primitivo uso di dogana, quelle terre dovevano essere fidate esclusivamente a quanti passavano per le calle, escludendone così ogni utilizzo e strumentalizzazione da parte dei faccendieri locali. Il granduca si riservava di emanare per il futuro

quelle Ordinazioni e Provisioni di più che parrà convenirsi per rimediare a quelli aggravi che sono suti dati in nota a lor Signorie Magnifiche e provvedere a quanto bisogni per l'augumento del bestiame d'ogni sorte e delle semente e loro circostanze, per commodo e beneficio universale di questo dominio e di quello, felicissimi stati, e per dare animo e speranza certa alli faccendieri d'impiegarsi con ogni industria e fatica a tali imprese con loro non piccolo utile e guadagno.

c) *Bando sopra la riserva di Manciano*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 2, c. 43r-v, 9 novembre 1575]

L'altalenante politica granducale, che cerca di non scontentare nessuno con provvedimenti ora in favore dei pastori ora dei faccendieri, è ben rappresentata da questo bando che riguarda l'istituzione di un nuova riserva, area dove si svolgerà buona parte delle vicende oggetto del processo a carico di Pietro di Mariano da Manciano. Il cancelliere dei Paschi Francesco Cosimi fa sapere che i Deputati al Bestiame di Firenze hanno deciso che si provveda ad ampliare la già esistente Bandita Grande di Manciano:

Per parte delli Magnifici Signori Officiali de' Paschi e Dogana dello stato senese per Sua Altezza Serenissima si fa bandire e notificare, come è stato ordinato dalli molto Magnifici Signori Deputati in Fiorenza sopra il negozio del bestiame et altro dello stato di Fiorenza e Siena da Sua Altezza Serenissima, che si facci fare una riserva per li bestiami del Patrimonio, cominciando detta riserva per li detti bestiami alla Bandita Grande di Manciano e metta nel fosso della Squilla e, seguendo sempre per detto fosso, fino alle bandite di Marsiliana, servendo sempre le bandite di Marsiliana per confino, insino al confino di Castro, nella qual riserva e rendita entra Val di Scarceta, tutto il Piano di Tallone, il Piano del Brodo, Levitero, le Valli del Frassino e Montesuvarella, e di lunghezza miglia quattro e mezzo e di larghezza un miglio e mezzo e di circuito miglia sedici, e più e meno, sì come si conviene in detto memoriale et Ordine, e perciò si è deliberato che Matteo del Ponte vi vada a

porre i termini e con lui vadano fin dieci vergai da eleggersi dal medesimo Matteo, nella qual riserva si debbino trattenere i detti bestiami del Patrimonio insino al tempo dell'entrare alle calle, e tutto in ogni miglior modo.

Dalla Residenza il dì 12 di Settembre 1575
Francesco Cosimi Cancelliere

La riserva era destinata esclusivamente ai «bestiami del Patrimonio insino al tempo dell'entrata alle calle» (cioè per il breve periodo estivo), dopo di che è lecito intendere che il suo sfruttamento fosse riservato a coloro che ne avessero comprato i diritti di pascolo, fermo restando, forse, i diritti di transito e lo *jus pascendi* per i bestiami dei residenti nella corte di Manciano, come sembra stabilire il bando che segue.

d) *Provisioni venute di Fiorenza sopra il pedaggio*

[Archivio di Stato di Siena, Dogana dei Paschi, 2, cc. 45v-46v, 13 aprile 1576]

Il governatore Federigo dei Conti di Montauto scriveva ai Deputati dei Paschi:

Li Signori Deputati sopra il bestiame in Fiorenza mi scrivono con una loro de' due del presente questa mattina ricevuta, che io facci intendere a Vostre Signorie et alli Soprintendenti che quanto a quello che scrissero a Sua Altezza Signor Nostro li 25 del mese di ottobre passato circa 'l fidare a pedaggio, comanda e vuole il granduca che si tenghino fermi gli ordini fatti in Fiorenza circa il pedaggio, ma che si permetta alli sudditi di Siena che non paghino né gabella né pedaggio per loro bestiami, stando nelle loro corti o nelle corti con le quali confinano, nelle quali possino andare e stare a loro beneplacito, pagando l'erba a' padroni. E quando vogliono uscire dalle corti loro, e delle confinanti, sieno tenuti pagare la metà della fida che si paga per chi fida in dogana, purché non tocchino la dogana e, toccandola, paghino la fida intera [...].

Il bando aveva validità biennale, ma lo stesso governatore, con successivo provvedimento del 26 di ottobre 1579, riconfermerà, negli stessi termini e fino a disposizione contraria, il privilegio per i sudditi senesi di non pagare né gabella né pedaggio per tutto il tempo che si fossero intrattenuti dentro le loro corti.

APPENDICE II
I CAPI D'ACCUSA: FEDI, DOCUMENTI E
SCRITTI PRODOTTI DALLA DIFESA

I capi d'accusa

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 46r-v, 19 agosto 1578]

A dì 19 d'agosto 1578

Per offitio delli molto Magnifici Officiali de' Paschi della dogana et stato di Siena per Sua Altezza Serenissima si fa contro Pietro da Mariano da Manciano Cavallaro del Magistrato loro a' Manciano perché à detto:

1. Pietro da molti anni in qua son capitati alle mani di molti bestiami smarriti, et quelli si è redotti alle mani et marcandoli con il suo marco et convertiti in util suo et non datone conto né denuntiatoli al Magistrato loro, contro li ordini provisioni et statuti.

2. Item perché da molti anni in qua ha battuto con le sue bestie vaccine, una trenta, la dogana fuor della corte di Manciano et in corte, le bandite di Marsiliana senza mai fidarsi a dogana, contro li ordini provisioni et statuti.

3. Item perché con un giovenco smarrito, quale ha tenuto fra le sue bestie circa quattro anni, ha battuto et goduto la dogana in corte di Manciano et di Marsiliana senza haverlo mai fidato a dogana né del medesimo n'ha fatto nota al suo libro, né datone conto, né denunciato al Magistrato loro, contro li ordini provisioni et statuti.

4. Item perché ha compro et venduto, rispettivamente, più bestie smarrite di più sorte senza haverle compre o vendute a' bandi pubblicamente secondo il solito, contra lo stilo provisioni et statuti.

5. Item perché ha venduto più bestie smarrite a persone fuor dello stato senza licentia et causatone l'estrattione fuore delli stati di Sua Altezza Serenissima et senza esserne stata pagata la dovuta cabella alla Gran Camera, contra li bandi provisioni.

6. Item perché avanti carnouale passato ha lasciato uscire di dogana dello stato più somme et quantita di porci, quali escivano con licentia et politia di messer Fabio Borghesi commissario, per magri et sottoscritto le dette politie con dire esser magri. Quali veramente eran grassi et da' padroni è stato detto esser grassi et da essi è stata poi pagata la tratta et la gabella dell'unto et tutto ha fatto malitiosamente in grave danno et pregiuditio della Gran Camera et contra la commissione datali per dette politie dal suddetto commissario et contra li ordini et statuti.

7. Item perché alli anni passati, havendo Sforza da Marta li suoi bestiami per la dogana e fuor della reserva di Manciano nel tempo che dovevano stare den-

tro alla riserva sudetta, il detto Pietro mandò ad avvertire il detto Sforza che cansasse il suo bestiame cascato in frodo, contra il dovere et in gran danno e pregiuditio della Gran Camera et fuor dell'offitio suo e delli statuti. Sopra le quali cose contra il quale incominciata il dì 19 d'agosto suddetto.

Fedi, documenti e scritti vari prodotti dalla difesa

a) *Trascrizioni di fedi dal Libro dei Paschi delle bestie smarrite, presentate dalla difesa a conferma di quanto sostenuto da Pietro e attestato da messer Fabio Borghesi nel corso del suo secondo interrogatorio.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 108r-v]

Dell'anno 1571 fra le bestie di Vangelista di Domenico da Montemerano una manza vaccina pugliese fattoli precetto da messer Fabio che la tenesse per l'Offitio. Quale fu venduta da detto messer Fabio a Pietro di Mariano giuli trenta del mese di febbraio di detto anno et il ritratto è a entrata di detto anno, foglio 52; alle bestie smarrite vecchie, foglio 35.

Fra le bestie del Pantana hoste a Saturnia una vacca smarrita quale fu venduta a Pietro da Manciano da messer Fabio Borghesi giuli quaranta et son messi a entrata, foglio 52, come alle bestie smarrite, foglio 39.

Fra le bestie del Bergamasco da Orvieto vi erano dell'anno 70 una vacca et un torazzo forestieri quali donò l'Offitio a messer Fabio Borghesi, come alle bestie smarrite, 22.

Fra le bestie di Marsilio già Cavallaro oggi rede una genige vaccina figliata che vi era stata circa due anni quale fu venduta dell'anno 1569 da Pietro da Manciano per ordine dell'Offitio a Lorenzetto d'Antonio da Monte Merano per lire trentasette et pagati nelle mani del camerlengo, alle bestie smarrite, foglio 7. Pietro di Mariano da Manciano vendé l'anno 1570 una bufala smarrita giuli 25.17 et mandò il ritratto al camerlengo per Giovanni di Niccolò da Manciano come alle bestie smarrite, foglio 24.

Fra le vacche del Pica vaccaio di messr Lorenzo Bonetti Bergamasco in Orvieto del anno 72 del mese di giugno vacche due smarrite più tempo fa. Furno vendute da messer Fabio Borghesi a Eusepio da Pitigliano lire 66.13.4 a entrata, foglio 51, come bestie smarrite, foglio 39.

Fra le vacche del detto Pica vaccaio suddetto una vacca rossa et cieca, foglio 35. Fra le bestie di Pietro di Mariano da Manciano una cenige; bestie smarrite, foglio 64.

b) *Contratto di soccida, in originale, tra Pietro di Mariano da Manciano e Cristofano d'Andrea grazie al quale l'avvocato Vieri intende dimostrare la legittima presenza di certi capi vaccini nella mandria di Pietro.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 111v, 19 dicembre 1571]

A dì 19 dicembre 1571.

Sia noto et manifesto a qualunque persona leggerà la presente scritta come hoggi, questo dì e anno detto, Cristofano d'Andrea perugino habitante a l'Olmo di Montagna dà in socio a Pietro di Mariano da Manciano bestie tre vacche grosse e una vitella femina e un mastio per anni cinque ad uso di buona e real soccida, con questi patti e conventioni: che il detto Pietro sia obligato a badarle bene et diligentemente come si costuma e il detto Cristofano sia obligato pagare la metà di tutte l'erbe che mangiassino dette bestie. Ancora, detto Cristofano si obliga fidar la parte sua a dogana pastura per pastura et andrà, detto Cristofano, ricontento che del vitello maschio che come che fusse mandato al macello trovà n'havesse Pietro la parte sua e ancor detto Cristofano si obligò che, se andasse male alcuna di dette bestie, mostrarli in che modo. E quando fra di loro nascesse differentia alcuna ciascheduno di detti si riferisce a l'arte e tutto s'intende a buona fe' senza fraude. E io Giovanni Monaco da Siena, al presente in Manciano, a volontà delle parti ho fatta la presente di mia mano quale l'ha sottoscritta detto Pietro.

Io Pietro de Manciano sopradetto confirmo l'atto di sopra.

c) *Missiva originale con la quale il cancelliere dell'ufficio dei Paschi, Francesco Cosimi, autorizza Pietro di Mariano da Manciano a vendere una bestia vaccina smarrita. La difesa intende così dimostrare che era d'uso che la vendita del bestiame smarrito raramente avvenisse secondo le vie canoniche, cioè all'asta e per bandi, visto che erano gli stessi ufficiali dei Paschi ad autorizzarne la vendita senza specificarne le modalità, ma limitandosi a raccomandare che la cosa avvenisse alle migliori condizioni per l'Ufficio.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 114v, 19 giugno 1573]

Noi ufficiali de' Paschi e dogana dello stato di Siena per Sua Altezza imponiamo, commettiamo e comandiamo a voi, Pietro di Manciano, nostro Cavallaro e guardia a Manciano, che queste viste procediate alla vendita della bestia vaccina quale è apresso di voi con quel più vantaggio et utile all'ufficio nostro che sarà possibile co' mandarne il ritratto di essa per persona fidata al Magnifico Camarlengo nostro per la gran Camera Ducale. E tutto con ogni diligentia e sollecitudine, dandoci avviso quanto prima di quanto da voi intorno a ciò sarà eseguito. Dalla solita nostra residentia il dì 19 di giugno 1573. Francesco Cosimi Cancelliere. Al nostro Cavallaro e guardia Pietro di Mariano da Manciano nostro. Manciano.

d) *Fedi rilasciate da messer Fabio Borghesi*

1. Frammento di foglio senza numero inserito tra le cc. 114v e 115r contenente una fede rilasciata da Fabio Borghesi e attestante il pagamento di due vacche da lui vendute per cento giuli a Sepio di Menicaccio da Pitigliano (alias Leporino) per il tramite di Pietro di Mariano:

Fo' fede io Fabio Borghesi, commissario delli Signori Paschi, ho ricevuto da Sepio di Menicaccio da Pitigliano giuli cento, conti per le mani di Pietro di Mariano; sono per vacche due sode vendutile io Fabio [...] per mio ordine le consegnò detto Pietro [...] le vacche del pagamento [...] fede scritta di propria mano.
Fabio Borghesi².

2. Fede rilasciata da Fabio Borghesi al notaio Scheggi di Manciano, in originale.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 137r, 11 settembre 1578]

In Dei nomine amen. Anno Domini 1578, indictione 7, die vero 11 mensis septembris.

Magnus Dominus Fabius Borghesius constitutus coram me notario, testibus infrascriptis, qui mediante eius iuramento testis suprascriptis ad eternam rei memoriam asseruit et affirmavit atque testavit ut infra volgarentemente espresso: del anno 1573 esso messere Fabio commessario de' Signori Paschi essendo in Manciano et trovando Pietro di Mariano da Manciano Cavallaro del detto Offitio quale haveva venduto per l'Offitio detto una genige vaccina li disse: è meglio che mi diate identità del retratto della genige che havete venduta; et esso Pietro li rispose che li haveva mandati per un Bernardino di Nardo da Manciano, insieme con una certa carta.

Fuit et est veritas

Io Aurelio Aurelii Perugino uno dei coautori della mercatica fui presente a questa cosa.

Io Carlo Fabbrini uno dei coaiutori fui presente a quanto di sopra

Ego Ioseph Scheggius notarius. Pagatus.

² Questo documento, parimenti determinante per l'assoluzione di Pietro dall'accusa di contrabbando, si completa con quanto tratto dal Libro dei Paschi delle bestie smarrite riportato in Appendice II a).

3. Fede in originale rilasciata da Fabio Borghesi, di propria mano, attestante che nel corso dell'anno 1573, pervenutagli dall'ufficio dei Paschi una richiesta di Leandro da Pitigliano affinché gli fosse riconsegnata una bestia vaccina maschio di sua proprietà, egli aveva dato ordine gli fosse restituita dopo l'avvenuto riconoscimento pubblico del marchio.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 139r, 30 settembre 1578]

A dì 30 di settembre 1578.

Fo' fede io Fabio Borghesi come l'anno 1573 in circa, se ben ricordo, mi fu data una lettera delli Magnifici Signori Paschi da Leandro da Pitigliano quale conteneva che una bestia vaccina mascolina fussi del detto Leandro che li restituisse iustificando con più testimoni ancor con il merco che [*il pelo*] lo feci tagliare o vero rader per cognoscer meglio il merco et questo fu a Manciano fuor delle porte et per esser così la verità come et fatto la prexente di propria mano s'è già detto in Siena.

Io Fabio Borghesi scrisse

e) *Fede, sottoscritta da due testimoni, rilasciata da Giovanni di Pavolo da Manciano di fronte al notaio nella quale si conferma l'avvenuto invio a Siena da parte di Pietro di quanto da lui ricavato dalla vendita di una genige per conto dell'Offitio.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 141r, 5 settembre 1578]

In Dei nomine amen. Anno Domini 1578, indictione vi, die vero quinta mensis septembris.

Constituto dinanti da me Giovanni di Pavolo del Bruno da Manciano quale mediante il suo giuramento disse, affermò e testificò del subscripto testimone essere la verità che del mese d'ottobre 1573 Pietro di Mariano da Manciano, Cavallaro de' Signori Paschi, dà et contò a Bernardino di Nardo di detto luogho scudi cinque d'oro e [...] una sua letra indirizzata alli detti Signori Paschi dicendoli che li detti denari esere del retratto fatto d'una genige venduta per commissione di detti Signori per detto pretio appartenente al detto Offitio. Et quanto che sa detto Giovanni disse sapere per essere stato presente quando detto Pietro dé detti denari al detto Bernardino et vidde quanto ha detto in la piazza di Manciano alla presenza d'uno d'Arcidosso, et bene si ricorda et disse per la verità.

Et in fede ha pregato me Giuseppe Scheggi notaio che facci la presente, quale ho fatta presente l'infrascritto.

Io Guido Santi fui presente

Io Ascanio Dantini fui presente.

f) *Fede rilasciata da messer Domenico Pecci da Pitigliano agli ufficiali della terra di Pitigliano, che conferma e si collega alla precedente.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 135r, 5 settembre 1578]

Noi sindaco et difensori della Terra di Pitigliano per le presenti nostre facciamo plena et indubitata fede ad ognuno alle cui mani pervengano come messer Domenico Pecci da Pitigliano asserì et affermò esser la verità che dell'anno 1573, mentre faceva fare il macello a Capalbio, comprò nel territorio di Manciano da Pietro di Manciano di lì una vitella vaccina sopra due anni, quale detto Pietro diceva essere dell'Offitio de' Paschi, per prezzo di scudi cinque d'oro, la quale poi nel far passare i suoi bovi che andavano a lavorare a Capalbio la fece fra loro mettere et condurre a Capalbio, dove da Vincenzo di Giovanni Maria che lì per lui faceva il macello la fe' macellare come detto loro, et per esser tanto la verità dal detto messer Domenico a noi et all'infrascritto notaio cancelliere et notaio à firmata, l'havemo fatta fare la presente nostra pubblica fede dal detto cancelliere, la quale a maggiore fermezza avemo fatta sigillare con il nostro solito et consueto sigillo, data in Pitigliano questo dì 4 di settembre 1578.

Et io Henrico Pergolino Cancelliere et Notaio sopradetto per commissione et intesa la affermazione di detto messer Domenico il quale anco si sottoscriverà di sua propria mano scritti et letti scritti la presente.

Io Domenico Pecci per la verità afermo quanto di sopra si contiene.

g) *Fede rilasciata da Sforza Ciotti di Marta agli ufficiali di Marta attestante che Pietro ha ricevuto da lui il cavallo non come regalo ma dietro pagamento.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 115r, 2 settembre 1578]

Si fa fede per me Sforza Ciotti da Marta come l'anno 1574 vendei un polledro nella fiera di Toscanella a Pietro di Mariano da Manciano, il qual polledro è sfacciato e balsano da tutti dui i piedi dietro e di pelame sauro; et il prezzo fu rimesso in me Sforza et in quel punto non hebbi da Pietro niente. Ma è ben vero che hebbi a conto di detto polledro tre some di pane, quale a mio nome lo dette alli miei caprari quando erano con esse in dogana; e più pagò per me uno scudo al capo porcaro del vescovo di Grosseto, per danno che fecero li miei porci, e più uno scudo dato in tanto olio e vino alli miei pastori, tanto che in tutto ho ricevuto al detto conto scudi otto d'oro. Et il restante che mi deve, che sono scudi otto, glieli ho lassati nelle mani, che mi servino per miei bisogni che accadessino quando saranno in quelle bande i miei bestiami et pastori. Io Sforza Ciotti da Marta afermo che esare la verità quale di sopra è scritto.

Nos Priores Terrae Martae fidem facimus et attestamus dictam fidem manu domini Sfortie Ciotti de Marta fuisse subscriptam et de eius commissione

et voluntate factam. In quem fidem presentis fieri facimus et per infrascriptum nostrum Cancellarium solemni sigillo impressione muniri.

Datum Martae in palatio nostro solitae residentiae hac die secunda setembris 1578.

Alanus A. Cancellarius de Marta.

h) *Fede di Pietro di Ventura, socio di messer Alessandro Bonetti, rilasciata davanti al notaio Scheggi, attestante la legittima presenza di un giovenco, già appartenuto ai Bonetti, nel branco di Pietro.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 118r-v, 6 settembre 1578]

In nomine Domini amen. Anno Domini 1578, inditione 6, die vero vi, mensis septembris.

Messer Pietro di Ventura di Scanzano, socio di messer Alessandro Bonetti, con giuramento e ad eterna memoria esaminato per me notaio soprascritto ad instantia di Pietro di Mariano da Manciano, redatto a memoria di detto testimone l'importanza del giuramento, qual testimone disse et depose esser la verità che già quattro anni in circa messer Lorenzo Bonetti disse anzi disse che un fattore di detto messer Alessandro Bonetti disse a detto testimone che haveva venduto al detto Pietro in Manciano un giovencho per scudi dodici d'oro et commesse a detto testimone che li andasse a risquotere da detto Pietro; quale testimone andandovi detto Pietro li pagò otto piastre et il restante disse non li havere ma che gliele darebbe a sua posta; del quale restane debitore per non essere mai detto Ventura andato per esso, et tanto disse esser la verità. Interrogato de natura sua scentia disse le dette cose sapere per quello ha detto di sopra. Interrogato de luogo et tempo disse come sopra. Interrogato de' contesti disse di sé et del fattore quale si chiama Giovanni Bergamasco. Circa la persona disse d'esser d'anni 33 in circa, haver robe di scudi 300 in circa et confesso et comunicato et tutto ha detto per la verità.

Ego Joseph Scheggius notarius rogavit.

i) *Fede rilasciata da Santi d'Enea da Manciano al notaio Scheggi sul giovenco di Brandimarte*³.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 123r, 6 settembre 1578]

Fede di Brandimarte. A nome di Dio. A dì 6 di settembre 1578.

Per la presente si fa fede indubitata per Santi d'Enea da Manciano come la verità fu et è che del mese di maggio prossimo passato, trovandosi detto Santi in Manciano, detto Pietro di Mariano di detto luogo lo pregò che dicesse a Vinciguerra da Montalto che andasse accordare l'Offitio de' Paschi per causa del suo giovencho altrimenti che lo lasserebbe andare in abbandono. Et che quanto a quello che havesse da fare con detto Pietro la rimetterebbe in lui. Il che dicendo al figlio di detto Vinciguerra chiamato Brandamarte li rispose che passata l'Ascensione sarebbe andato accordare l'Offitio et sarebbe venuto per il giovencho et accorderebbe detto Pietro. E tutto disse per la verità et in fede detto Santi ha pregato me Giuseppe Scheggi notaio che facci la presente in nome suo per non sapere egli scrivere. Quale ho fatto alla presenza del infrascritto messere et affermò con giuramento quanto sopra.

Io Aurelio Aurelii Perugino coaiutore nella corte di Martia fui presente a quanto sopra et al detto giuramento.

Io Carlo Fabbrini fui presente a quanto sopra.

l) *Fede di Venanzio di Ventura, anch'essa sul giovenco di Brandimarte, rilasciata in casa propria al notaio Giovanni Cantelli.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 125r, 2 settembre 1578]

Lanno del Signore 1578 il dì 2 di settembre.

Fassi fede per me Giovanni Cantelli da Lucca notaio, al presente podestà di Pitigliano, in nome di Venantio di Ventura da Pitigliano habitante in Manciano, che il detto Venantio havendo portato vacha a Montalto datali da Pietro di Mariano da Manciano che andava a Brandimarte da Montalto, il detto Venantio si partì che il detto Brandimarte mi disse queste parole: di così a Pietro che abadi bene quello giovencho; [*quando*] ho finito di segar [*il fie-*

³ Santi d'Enea da Manciano verosimilmente è il figlio di quell'Enea di Santi che figura come uno di quei quattro (cinque con Fabio Borghesi) testimoni della difesa il cui interrogatorio è riportato nel corso del capitolo terzo. Nella sua deposizione Enea di Santi, ex capoguardia dei Paschi di cinquantaquattro anni, dei quattro si era presentato come il più autorevole e deciso difensore di Pietro. Tra le altre cose, aveva affermato che Pietro in Dogana aveva sempre tenuto solo le sue bestie e non quelle di altri e a lui non risulta che Pietro «habbi altre bestie che le sue» (Ivi, c. 92r).

no] io verrò per esso per accomodare la dogana et quello si haverà da comodar⁴. Di tanto ha fatto fede in Pitigliano in casa dove habita.

Il medesimo Giovanni Cantelli per questa.

m) *Missiva della comunità di Manciano indirizzata all'ufficio dei Paschi attestante l'onorabilità di Pietro di Mariano.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 120r, 6 settembre 1578]

Noi sindaco, camerlengo, priori et comunità della Terra di Manciano, con volontà et consenso di tutto il Consiglio radunato per quest'offitio, facciamo ad ogniuno ampia et indubitata fede che Pietro di Manciano [...] conterraneo ha sempre essercitato ogni suo negotio con bonissima fama, et è così stato per il passato come ancora è di presente reputato homo da bene et d'integrità et sincerità. Per corroborationi et confirmationi di ciò habbiamo fatto fare le presenti, sigillati del nostro solito sigillo, al nostro maestro di scola il quale si sottoscriverà di sua propria mano.

In Manciano li iv di Settembre del M.D.Lxxviii

Non esendovi il nostro Scrivano et ufficiale Lucas Liberator vice Cancellie

⁴ Ivi, c. 125r. Solo l'11 marzo 1579, quindi in una fase molto avanzata del processo, i magistrati dei Paschi daranno disposizione che si citino a comparire i diretti interessati nella vicenda, Vinciguerra e Brandimarte da Montalto (padre e figlio), secondo quanto riportato nel verbale della seduta di quel giorno: «Deliberorno et mandorno [*i Paschi*] citarsi Venceguerra et Brandimarte da Montalto con polizza alla porta del palazzo di Manciano affisa, che sia cinque dì, e li per tutti li atti comparischino a dire la causa perché non si devi vendere [*cioè perché, quel giovenco, non andava venduto per conto dei Paschi*] et fare ritratto del giovenco, quale si trova essere stato in dogana per più anni senza fidare fra le bestie di Pietro di Mariano da Manciano, et il medesimo [*giovenco*] si asserisce essere delli detti Venceguerra et Brandimarte, et il ritratto mettersi a entrata della Gran Camera. Et perciò mandorno scriversi all'ufficiale di Manciano. E che rescriva» (Ivi c. 255r). Di fatto, questa citazione pare non abbia avuto seguito, visto che né Vinciguerra né Brandimarte faranno la loro comparsa diretta nel processo. Forse perché ritenuta superflua dal momento che il tribunale, sul quel giovenco, aveva deciso fin dall'ottobre 1578.

n) *Lettera di raccomandazione al Fiscale da parte di Giovanni d'Arcidosso in favore di Antonio da Fanano.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 66r, 31 agosto 1578]

Giovanni di Arcidosso

Eccellente Signor mio et Padrone ossequio

Ho ricevuta una di Vostra Signoria a la quale rispond'io che Antonio da Fanano sempre ho tenuto e tengo per amico e per fratello come so' certo che ha tenuto lui me nel medesimo modo e tiene. Però in fra di noi no' ci occorre sicurtà nissuna et essendo ritenuto i' Siena per questo conto Vostra Signoria mi farà favore a rilassarlo perché infra di noi non v'è stata se no' benevolentia come ci è et ci serà piacendo al Signore Idio, quella mi dà da pensar sopra qual causa io devi cercar sicurtà da Antonio [...] Io tenevo e tengo per omo da bene né altro a quello, mi raccomando.

Nostro Signore Iddio la prosperi.

Da Arcidosso il dì ultimo di agosto 1578

Giovanni di Domenico Giovannini

o) *Fede di Pietro di Mariano rilasciata all'auditore di Farnese per discolparsi dall'accusa di essersi recato a Farnese in incognito e sotto mentite spoglie.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 273r, 27 aprile 1579]

Farnesio l'Auditore. Molto Magnifici Signori Padroni miei ossequientissimi. Essendo io stato ricerco da Petraccio da Manciano che vogli per la verità far fede alle Signorie Vostre magnifiche se egli alli mesi passati che venne a me perché giustificassi che lui era quello ch'un Santi e Sidonio dicevano ne' loro essamini haverli venduti certe vache spetanti all'Offitio de' Paschi, essere raso, travestito e tinto in faccia overo era tale quale hora mi è venuto innanzi, io faccio alle Signorie Vostre magnifiche piena fede come egli comparse avanti a me nell'istessa forma normale et nell'istesso habito nel quale hora lo vedo, che credo sia quello con che è solito vestirsi giornalmente e non [...] raso né travestito o altrimenti tinto o contraffatto. Perché s'io havessi conosciuto allora in lui fraude alcuna o la conoscessi adesso non lesinerei alle Signorie Vostre magnifiche così come le erino, ma dirci quello che conoscessi per la verità, che questa è la professione mia. Siano adunque sicure che in questo particolare non devono fare alchun fundamento et io ne le certifico et faccio fede indubitata. Se però apprendessi come incognito non merito fede alchuna e con questo fini. Le bascio le mani e molto me le raccomando. Di Farnese dì 27 aprile 1579.

p) *Estratto notarile dal libro dei conti di Sidonio Veronelli e Santi Giollina macellai in Farnese.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 274r, 29 aprile 1579]

Farnese l'auditore. Molto Magnifici Signori Padroni miei ossequientissimi, havendomi ricerco Pietro da Manciano ch'io li facci dar copia di una partita che ebbe in un libriccino di Sidonio Veronelli da Montalcino habitante in Farnese e di Santi Giollina, già compagni nel macello di questa terra, ove sono notate le compre che facevano di bestiami, qual dice esserli necessaria per mostrare alchune sue ragioni inanzi alle Signorie Vostre Magnifiche, mi è parso honesto e però visto per me medesimo detto libro vi ho trovato una partita di questo tenore: «E più si spese in vacche da Manciano denari dodici e baiocchi ottanta cinque»; la quale non contiene altre parole né altre circostanze che queste. E per essere così la verità m'è parso farne fede alle Signorie Vostre Magnifiche, né essendo questa per altra bascio loro le mani e molto me le raccomando.

Da Farnese li 29 d'aprile 1579.

Per Vostre Signorie molto Magnifiche, affetionatissimo servitore Numa Leonino Auditore.

q) *Fede originale e autografa di Giuliano di Ludovico Petruccioli, sottoscritta anche da prete Cesare di Domenico Pecci, entrambi di Pitigliano, attestante la libera deposizione fatta dal Pica in casa di Pietro di Mariano a Manciano.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 275r-v, 9 gennaio 1578]

Per Pietro Mariani di Manciano. A dì 9 de gennaio 1578.

Farsi fede per me Giuliano di Ludovico Petruccioli tanto in nome mio quanto di Cesare di Domenico Pecci tuti dui da Pitigliano, come la verità è che essendo noi andati a Manciano per vendere certo orzo a messer Anibale Vandini ci giunse li in Manciano il maltempo e fuimo forzati il fermarci. E trovandoci in casa di Pietro di Mariano al fuocho, li comparse uno de Montemerano con una letera che veniva di Siena mandata da Consalvo suo figliolo e così la lesse li in presenza nostra e l'avisava di certe vacche e ricordavaci il Picha. E così allora il detto Pietro ci disse: «Di gratia, state ascoltare quello che dice il Picha che io lo voglio mandare per eso». E così comparse li il Picha e Pietro li disse: «Di gratia, Picha, adimi la verità che io non li ricercho dal libro, quante vacche smarrite hai tenute nel tuo brancho ad instantia de l'uffitio de' Paschi?». E lui rispose e disse che da nove o ver dieci anni in qua sono che io avivi la cura de vacche di i Bergamaschi d'Orvieto, fra dette vacche disse esserci state cinque bestie smarite e tenute ad instantia de l'uffitio de' Paschi de le quali Pietro di Mariano ne levò in una volta una vaccha et un manzo e un'altra volta levò un giovencho. E le altre due vacche disse le vendé per

ess [a] Ansidonio macellaro di Farnese e dise a detto Picha che le haviva deto Pietro di Mariano e deto Picha dise che la verità è che Pietro di Mariano né lui né nissuno di sui li comise mai tal cosa, e replicandoli deto Pietro che tal cosa non poteva essere perché deto Ansidonio non l'ha mai visto né parlato che le dui vache per ordine di messer Fabio Borghese le vendè a Leporino di Menicaccio da Pitigliano. Et il deto Picha replicò e dise: «E io lo so ma non vo' dire a libro». Et questa è la propria verità e di tanto le facemo fede e li prometemo di disaminarci per tute le volte che li facesse di bisogno perché così è l'istesa verità e però havemo fata la presente fede di mia propria mano e sottoscrita da Cesari sopra deto mio cumgniato in Manciano in casa del sopra deto Pietro questo dì et ano sopra deti.
Io Giuliano sopra deto schrissi di mia propria mano
Io Cesari sopra deto confesso e afermo esser così la verità quanto di sopra è scritto⁵.

r) *Fedi sulla questione dei porci.*

I. Fede di Cencio di Vanni rilasciata al podestà di Pitigliano Francesco di Filippo Valverino.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 110r-v, 9 agosto 1578]

Testimonianza di Cencio.

Hoc est dictum sive attestatio supra testis per me infrascriptum Filippensem notarium Terre Sorani potestatem pro domino comite Pitiliani, examinati ad perpetuam rei memoriam et veritatis instante manu Petri de Manciano cuius testis ut intrascripti.

Cencius de Vanni de Sorano, citato, relato, giurato etc. etc., disse che avante carnevale questo passato havendo gli suoi porci nella bandita del Patagone, dominio di Siena, havendo licentia de cavar detti porci di detto dominio per condurli a Sorano, mandò per messer Fabio pronepote; quali forno conti a Manciano da Pietro di Mariano da Manciano Cavallaro de' Paschi quali porci erano magri. Et quando egli andò a Grosseto del mese de maggio essendo esaminato da messer Crescentio, se ben ricorda, sopra la qualità de detti porci gli disse che gli porci non erano grassi ma che erano uno poco riscaldati et che

⁵ Ivi, c. 275r-v. Come si vede, la fede porta la data del 9 gennaio 1578 ('79), ma verisimilmente si tratta di una data di comodo, la stessa di quella notte nel corso della quale il Pica era stato costretto a sottoscrivere la sua ritrattazione, come narrato nel corso del capitolo V. L'ipotesi più verisimile è che questa sottoscrizione dei due compari (che nell'occasione apprendiamo essere cognati) Pietro l'abbia tenuta nel cassetto fino al 15 di aprile 1579, giorno in cui la presenta al tribunale, come risulterebbe dalle carte (o, più semplicemente, potrebbe essersela fatta rilasciare per l'occasione retrodatandola al 9 gennaio).

gli voleva mettere nella stia per ingrassarli un poco e gli altri li voler mandare fuori e quando furno a casa ne mese nella stia da cinque o sei per amazarli per casa. Gli altri li tenne fuori come ancora ci sonno. Non può sapere altro se no che quando andò a Siena per accordare certa cosa ser Crescentio detto dicendoli che detti porci erano grassi, per non [cadere] fuor di gabella ser Franceschi gli disse che havea da pagare dieci giuli se ben si ricorda et che per non starci più spese gli pagò, ma per la verità gli porci non erano grassi. Et così furno conti a Manciano per magri, ma non v'erano. Ma quello che lui ha pagato l'ha pagato per non stare più [nelle spese o a rischio di altre sanzioni] et non che fossino grassi et che se ne tiene molto aggravato credendo che detti porci fossino cavati più presto per avanti Natale che carnevale.

Franciscus Filippensis Valverinus ex Sulmonensis diocesis, iudex ordinarius et potestas per Illustrissimum Dominum comitem Pitiliani feci et me subscripsi.

Fede di Antonio di Graziano da Sorano rilasciata, come le due che seguono e nella stessa data, al notaio Ambrogio Costantino da Fermo
[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 214r-v, 28 ottobre 1578]

Angelus Antonii Gratiani de Sorano testis inductus, productus, citatus, relatus, monitus, iuratus et diligenter examinatus ad perpetuam rei gestae memoriam ad instantiam supradicti Petri super articulis per eum coram nobis productis, qui testis manu testis scripturis testificando deposuit ut infra.

Et primo. Super primo dixit: quest'anno prossimo passato, essendo andato io nelle dogane di Siena a veder certe mie bestie vaccine quale tenevo nelle bandite, veddi in dogana li porci di Cencio et di Menico del Frate tutti dui da Sorano, li quali erano molto magri et li detti porci li veddi nella detta dogana di Siena circa a tre giorni prima che loro li sbollettassero et li cavassero di detta dogana, et me ne meravigliai assai vedendoli così magri. Come ne ho detto circa tre o quattro giorni di poi che veddi li detti porci in dogana che erano pochi giorni inanzi a carnevale, il macellaro di Sorano a quel tempo li recusò et non li volse perché erano magri. Ne volse anco detto Menico dare uno delli porci a me, quale lo recusai per essere tanto magro che era fuori di misura. Et questo è quanto io so. Interrogato in causa scientia, dixit: quia vidit, praesens fui, et li veddi in dogana di Siena tre giorni prima che li sbollettassero e che li cavassero di dogana, e fu pochi giorni inanzi a Carnevale, et poi li veddi in Sorano nella piazza che li volevano vendere, che erano molto magri. De temporibus, de contestibus: de se teste, fratre, filio Menici et aliis pastoribus dicti Menici et Cencii et de prefati macellarii.

Suis super interrogationibus ex officio dixit confessus in sua peccata in Pasqua proxime preterito et anchora die sacramentum sumpsisse, etatis annorum 35, et non habere interesse in causa nec commodum sperare.

Fede rilasciata da Francesco di Peronio da Sorano.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 215r-v]

Franciscus Peronii de Sorano alter testis scripturis deposuit ut infrascriptum. Super primo dixit: Io me ricordo pochi giorni inanzi a carnevale questo anno prossimo passato, che essendo andato in dogana de Siena a veder le mie bestie che avevo nella bannita, me incontrai con li pastori di Cencio di Vanni et di Menico del Frate di Sorano che pascevano li loro porci, quali quando li veddi ne restai stupefatto per vederli così struti et magri, et questo lo so perché le mie bestie stavano quasi nel medesimo loco dove erano li detti porci; et partitomi la mattina detta dalle dogane venni ad alloggiare la sera a Manciano dove stetti la notte e la mattina doppo che hebbi mangiato me ne partii per tornarmene a Sorano et per strada arrivai in quello di Manciano [*e vidi*] li detti porci di Cencio et di Menico del Frate che li menavano a Sorano che li havevano sbollettati et cavati di dogana et li menavano certi mancianesi, il frate di Menico et Fabio nepote di Cencio che erano, come ho detto, magri. Super secundo dixit: li veddi poi detti porci doppo che io tornai dalle bannite. Erano pochi di inanzia a carnevale che li detti Cencio et Menico li havevano menati qui in piazza di Sorano per venderli et non li trovorno a venderli per essere così magri et fui presente quando il macellaro li rifiutò per la loro magrezza e un li volse pigliare, et questa è la verità.

Interrogato in causa scientia dixit deposuit quo vidit, presens fuit et eos cognoscebat, de loro nella bannita il dì prima che lui si partisse, et in dogana e poi per la strada e il dì seguente in quella di Manciano mentre li menavano a Sorano, ché li havevano cavati di dogana. De tempore pochi giorni inanzi carnevale, de contestibus de sé teste et prenominati.

Interrogato super interrogationis, monitus importantia iuramenti, teste respondit che per eius peccata sacerdoti in terra Sorani in pascale resurretionis [...] et sacrosante eucharestie sacramenti sumpsit; et mille scudi, in circa, in terre habere et nullam comoditatem sperare; circa etatis annorum 35 et [*per ordine di*] Pascale baiulo ad examen accessisse et nihil fuisse sibi promissum pro tale depositione et qui deposuit pro veritate deposuisse.

Fede rilasciata da Andrea di Angelo da Sorano.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, cc. 215v-216r]

Andreas Angeli de Sorano alter testimonius, inductus, productus, citatus, relatus, monitus, iuratus ac diligenter examinatus super commissis deposuit manu testis scripturis ut infrascriptis: questo anno prossimo passato, stando io in dogana de Siena che ce havevo e tenevo certe mie bestie vaccine, circa tre giorni prima che Cencio de Vanni et Menico del Frate cavassero li loro porci di dogana io li viddi quali non potevano essere più magri vi erano et dimandando

io al frate di Menico se voleva vendere li detti porci me disse che già ne havevano sbollettati una parte et che li volevano menar a Sorano per venderli, et io vedendoli così magri li dissi che me pareva forte cosa che loro li havevero trovati a vendere perché erano troppo strutti. Et de poi da lì a tre dì che veddi detti porci me partii per venir a far carnevale a casa. Trovai che li detti porci stavano qui in piazza dove li havevano menati per vendere, li quali erano magri et non li trovavano a vendere et che il macellaro di Sorano non li volse pigliare per la loro magrezza perché diceva non poterne fare ritratto [*non poteva rilasciarne ricevuta e relativa denuncia*], et questa la verità. Interrogato circa scientia, dixit predicta scire per ea quae primo deposuit quia vidit et praesens fuit, de loco in dogana, in bannita et in platea Sorani. De tempore ut supra deposuit et pochi giorni innanzi carnevale. De contestibus, de se et frate Menici et aliis pastoribus et decto macellario.

Interrogato ut supra interrogationis ex Offitio Paschis, monito de importantia iuramenti, teste respondit et quae fuit confessus eius peccata et eucharistiae sacramenti sumpsit in pascale resurrectionis proxime preterito et que non haver interesse in causa. Circa etatis, annorum 25 in circa. Fuisse citatus a Pascale baiulo, nihil fuisse sibi promissus vel remissionem. Circa quae deposuit, deposuisse pro veritate et non alium.

Ego Ambrosius Costantinum da Firmo, publicus autem notarius, iudex ordinarius et al presente Terre Sorani pro illustrissimo Domino Nicolao IV Pitiliani comite potestas, de supradicti testimonium depositionibus rogatus, extesi et ea scripsi, ideo me subscripsi et cum fide, robur ac testimonium omnia commissorum, signum meum solitum una cum nomine et cognomine mei apposui, rogatus et requisitus ut supra.

Nos syndicus officiales et defensores terre Sorani, presentim tenore fidem facimus et testium depositionibus rogatum fore et esse publicum, fidum, legalem et autenticum notarium eiusque scripturis tam publicis quam privatis ab sibi fuit adhibita per ut ad presente adhibetur [...] et extra plena ac indubitata fides.

Datum in Sorani die 28 octobris 1578.

Nota certificatoria rilasciata dalle autorità pubbliche di Sorano sulle deposizioni già raccolte dal notaio.

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 218r, 6 novembre 1578]

Sindico, noi ufficiali et difensori della Terra di Sorano: a tutti et singoli alle mani de' quali perverranno le presenti nuove facciamo piena et indubitata fede qualmente quest' anno prossimo passato, pochi giorni nanzi a carnevale, Cencio Vanni et Domenico del Frate, nostri conterrugini, cavorno li loro porci dalle dogane di Siena et li condussero qui in Sorano, et volendoli vendere non li trovorno a vendere perché gli erano non che magri ma magrissimi et per

questa causa furon anco rifiutati dal nostro macellaro. Et così si stesse verità habiamo fatto fare la presente quale sarà sigilata con il nostro solito sigillo. Datum in Sorano nel palazzo del commune questo dì vi di novembre 1578.

s) *Fede rilasciata da Ludovico di Nardo di Tinello alle autorità pubbliche di Pitigliano circa i suoi porci.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, c. 220r, 30 ottobre 1578]

Sindico et difensori della Terra di Pitigliano, per la presente facciamo indubbia fide qualmente Ludovico di Nardo di Tinello da Pitigliano, havendo cavato i suoi porci, cioè cinque porcastri di un anno et il sesto troia con porcarelli piccoli dalle dogane di Siena, del mese di novembre dello anno passato et havendoli menati a Pitigliano, subito vedemmo detti porci tutti esser magri, et cinque porcastri l'ammazzò magri come erano per bisogno di casa sua et del suo soccio.

Et in fede della verità l'habiamo fatti fare le presenti dal nostro cancelliero et sigillati con il nostro solito sigillo.

Dato in Pitigliano nel palazzo della nostra solita residentia, sotto il dì 30 ottobre 1578.

Henrico Pergolino notaio et Cancellerio de Fermo.

t) *Frammento di foglio sfasciolato contenente la confessione da parte dei proprietari dei porci al centro della contestazione a Pietro contenuta nel sesto capo d'accusa.*

[Archivio di Stato di Siena, *Dogana dei Paschi*, 652, foglio sfasciolato e senza data reperito all'interno della sentenza]

Lodovico di Nardo da Pitigliano, porci 33. Confessa haverne macellati cinque, foglio 164.

Cencio di Vanni da Sorano, porci 16. Confessa come grassi quindici, 77 et 78, foglio 156.

Menico del Frate da Sorano, porci 20. Confessa di nove, foglio 162.

APPENDICE III
LA SENTENZA

[Archivio di Stato di Siena, Dogana dei Paschi 652, bifoglio sfasciolato,
13 ottobre 1578-19 agosto 1579]

C. Ir.

Pietro di Mariano da Manciano

A dì 13 di ottobre 1578.

Li magnifici signori ufficiali de' Paschi radunati con intervento del Signor Fiscale per la causa di Pietro di Mariano.

1. sopra il primo capo di inquisizione circa il giovencho o torazzo levato da Pietro dal branco del Pica si intenda assoluto, per haverlo reso a Leandro da Pitigliano.

Andò a partito, si perse per lupini bianchi tre a due neri.

1. Item si intenda condannato detto Pietro a pagare alla Gran Camera a entrata del camerlengo per politia del notaio li scudi cinque d'oro per ritratto della cenige da esso confessa come alle bestie smarrite vecchie, foglio 64. Andò a partito si vense 4/1, da distribuirsi ./.

3. Sopra il 3° capo s'intende in corso e dichiarato in frodo il giovencho quale ha tenuto nel suo branco et in dogana quattro anni senza fida et condannato il detto Pietro a pena di scudi dieci d'oro stante la legge per non l'havere denunciato al Magistrato. Con reservo circa detta pena di un mese a detto Pietro a potere giustificare che esso haveva notitia che il giovencho avesse padrone quando gli pervenne alle mani dentro al tempo al mese.

Andò a partito, si vense per lupini 4/1.

2. Sopra il 2° capo si lassò in pendente per parlarne a Sua Signoria Illustrissima.

4. Sopra il quarto, assolverlo, si vense 5/.

5. Sopra il quinto stante havere venduto a forestieri con ordine di messer Fabio Borghesi si intenda assoluto.

Andò a partito, si perse 3/2.

6. Sopra il sexto per hoggi.

7. Sopra il settimo lo assolverno per giuste cosiderazioni.

Andò a partito, si vense 5/.

C. Iv

A dì 14 di ottobre 1578.

Li magnifici signori ufficiali de' Paschi suddetti radunati insieme al signor Fiscale

1. Sopra il primo capo di imputazione circa al giovencho o torazzo levato da Pietro del branco del Pica si intenda assoluto per haverlo reso a Leandro da Pitigliano con ordine del Magistrato.

Andò a partito, si vense per lupini 5/.

A dì 15 di ottobre 1578.

Li magnifici signori ufficiali de' Paschi, radunati con intervento del signor Fiscale.

5. Sopra il quinto capo, stante haver venduto a forestieri con ordine di messer Fabio Borghesi commissario, si intenda assoluto.

Andò a partito, si vense 5/.

6. Sopra il sexto che si intenda assoluto.

Andò a partito si perse 3/2.

A dì 5 di gennaio 1578.

Li magnifici signori ufficiali de' Paschi, assente il signor camerlengo con intervento del signor Fiscale et del signor depositario.

3. Sopra il 3° capo, stante l'esamine da esso Pietro fatte, non si condanni nelli dieci scudi d'oro come sopra, ma si assolva da detta pena perché non haveva denunciato il giovencho quale si diceva essere di Vinciguerra da Montalto.

Andò a partito, si vense 4/.

C. 2r.

A dì 7 gennaio 1578.

Li magnifici ufficiali de' Paschi, assente il signor camerlengo con intervento del signor Fiscale et del signor depositario

6. Sopra il 6 capo che si intenda assoluto causa delli porci grassi o magri, per poltie sottoscritte.

Andò a partito, si perse 2/2.

2. Sopra il 2° capo si intendino la vacche trenta in frodo per non le havere fidate a dogana et haverle tenute nelle bandite di Marsiliana contro li ordini, habilitandolo a poterle ricomprare per scudi quindici d'oro, et paghi la fida di una stagione del verno, che monta fiorini 34:10.

Andò a partito si vense 4/.

A dì 19 di agosto 1579

Li magnifici signori ufficiali de' Paschi radunati tutti con intervento dell'eccellente signor Fiscale

6. Sopra il 6 capo per giuste considerazioni si assolvj.

Si vense per lupini 5/.

Et ad 30 d' setto 1570 —
 La fede fo Fabio Borghesi come fanno 1573
 parer se ben ricordo, mi fu dato un' lra
 in matina della mat. s.^{ta} paschi da Leandro
 da pitigliano, la quale conteneua che infra
 Leandro detto Leandro che una botra vacin
 masculina fo del d. Leandro & li vest
 ture, & che istificandolo e piu testimo
 ni & nomi e il merco, dove auerua la
 foche ueltra & uel li fo, & che auer
 ua del pelo & auer un auerua che lo fo
 tagliar, & uero uader & cognoscer meglio
 il merco, & questo se a mano fuo delle
 foche, & auer uel la uerua & fatto
 la prece^{ta} di sopra manua d' g. anno se
 detto in bene — —

Fabio Borghesi scrittore

Figura 12. ASSi, Paschi 652, fasc. 201, c. 139r, fede autografa di Fabio Borghesi attestante l'avvenuta restituzione a Leandro da Pitigliano, secondo la procedura corretta, del suo giovenco smarrito.




Figura 13. ASSI, Paschi 652, fasc. 201, c. 115r, le pubbliche autorità di Marta attestano l'autenticità della firma di Sforza Ciotti da Marta ai piedi della fede rilasciata a Pietro di Mariano da Manciano a proposito del cavallo acquistato e non donato.




Figura 14. ASSI, Paschi 652, fasc. 201, c. 120r, la lettera che la comunità di Manciano scrive ai Paschi per perorare la causa del suo concittadino.




Figura 15. Paschi 652, fasc. 201, c. 220r, la fede di Ludovico di Nardo di Tinello, autenticata dal notaio Enrico Pergolino, notaio e cancelliere in Pitigliano.




Figura 16. Paschi 652, fasc. 201, c. 220r, la fede di Ludovico di Nardo di Tinello, autenticata dal notaio Enrico Pergolino, notaio e cancelliere in Pitigliano (particolare).

I PROTAGONISTI

Pietro di Mariano da Manciano, Cavallaro dei Paschi, imputato.
Alberto Albertani, il Fiscale.
Messer Fabio di Pandolfo Borghesi, ex commissario generale per la Maremma.
Federico dei Conti da Montauto, governatore medico dello Stato Senese.
I Magistrati dei Paschi, collegio giudicante.
Messer Matteo del Ponte, attuale commissario generale per la Maremma.

I TESTIMONI (principali) DELL'ACCUSA

Antonio da Fanano, capoguardia alla Marsiliana.
Camillo di ser Andrea Vannini, primo testimone (in ordine cronologico).
Camillo di Pasquino detto il Pica, capovaccaio dei Bonetti Bergamaschi.
Capitano Moreschino Moreschini, capitano di giustizia, ma anche faccendiere.
Giovanni di Domenico d'Arcidosso detto il Giannella, modesto proprietario e faccendiere.
Iacopo di Vergilio, addetto al bestiame.
Muglione di Francesco da Manciano, addetto al bestiame.
Sidonio (Ansidonio) Veronelli e Santi di Cecco Giollina, soci al macello in Farnese.
Vangelista di Domenico da Montemerano, piccolo proprietario di bestiame.

I TESTIMONI (principali) DELLA DIFESA

Adriano di Domenico, vaccaio.
Agnolo di Ambrogio da Manciano, modesto possidente.

Angelo di Antonio di Graziano da Sorano, Francesco di Peronio da Sorano
Andrea di Angelo, proprietari di bestiami.
Cencio di Vanni, proprietario di porci.
Domenico da Piano, vaccaio, padre di Leporino.
Enea di Santi da Manciano, ex capoguardia alla Marsiliana.
Francesco di Giovannetto da Manciano, vaccaio di Bartolommeo di Mariotto da Manciano.
Giovanni di Pavolo da Manciano, piccolo proprietario.
Ludovico di Nardo da Tinello, proprietario di porci.
Ludovico Petruccioli e (prete) Cesare di Domenico Pecci, faccendieri-proprietari.
Maccario di Francesco da Manciano, garzone-vaccaio.
Orazio di Domenico da Manciano (possidente benestante, proprietario di bestiami)
Rocco di Domenico da Piancastagnaio, vaccaio, fratello di Leporino.
Sesto di Guglielmo, proprietario benestante.
Visito di Fabio da Manciano, faccendiere benestante e proprietario di bestiami.

ALTRI

I Bonetti Bergamaschi da Orvieto, grossi allevatori, proprietari di bestie smarrite.
Consalvo, Salvestro, Sulpitio, Silvio, Curtio, tutti figli di Pietro.
Francesco Vieri, avvocato di Pietro.
Leandro Pecci da Pitigliano, proprietario di un giovenco smarrito, deceduto.
Sepio (Eusepio) di Menico da Piancastagnaio, alias Leporino, garzone vaccaio.
Sforza (Ciotti) da Marta, Signore di Marta, grosso proprietario di bestiami.
Vinciguerra e Brandimarte da Montalto (padre e figlio), grossi allevatori, proprietari di un giovenco smarrito.

STUDI E FONTI DI STORIA TOSCANA

1. *Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere*, a cura di Andrea Barlucchi, 2016
2. *Statuto del Comune di Foiano del 1387*, a cura di Simone Allegria, saggi introduttivi di Alarico Barbagli e Andrea Barlucchi, 2017
3. *Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra Basso Medioevo ed Età Contemporanea*, a cura di Giuseppe Vittorio Parigino, 2017
4. Alessandro Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, 2018
5. Pierangelo Lusini, *Uomini e bestiami nella Maremma dei Paschi. Il processo al Cavallaro Pietro di Mariano da Manciano (1578-1579)*, 2019

Finito di stampare nel mese di settembre 2019
presso Digital Book srl - Città di Castello (Perugia)